

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME II

TOMO V

S O M M A R I O

—

ALLEGATO I. 8. (*continua*)

Rapporti dell'Alto Commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa Pag. 7

ALLEGATO I. 8.
(*continua*)

RAPPORTI DELL'ALTO COMMISSARIO
PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA
CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA



Alto Commissario

per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

Prot.AC/8311/2/1/16204

Roma, 15.12.1990

Illustre Presidente,

nei giorni scorsi la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro delle quote della S.r.l. MEDICEM, della S.r.l. INVESTITALIA, della S.r.l. BETON MIX e della S.r.l. BETON PARTENIO, tutte operanti in Campania nel settore del cemento e del calcestruzzo.

Analogo provvedimento era stato disposto nei confronti della EUROCEM S.p.a. solo qualche settimana prima.

Le misure di prevenzione sono state adottate su proposta del Nucleo Regionale PT della Guardia di Finanza di Napoli che aveva raccolto elementi validi per ricondurre le società in questione nella disponibilità di clan camorristici.

On.le Dott. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sugli
interventi per la ricostruzione
a seguito dei terremoti del 1980
e 1981 in Basilicata e in Campania

R O M A

Prot. n. 1413/ETBC
del 20.12.1990

I provvedimenti seguono quelli precedentemente adottati nei confronti delle seguenti società nelle quali il Nuvoletta appare come socio occulto di Luigi Romano, degli Agizza Vincenzo e Antonio e di altri affiliati:

- CO.NA.C. (Compagnia Napoletana Calcestruzzi) S.r.l.,
già Puteolana Calcestruzzi S.r.l., con sede legale in Napoli, via Caio Duilio n°8 e stabilimento in Quarto, via Comunale Monticelli (Amministratore CICCARELLI Michele, nato a Giugliano Campania il 9.2.1936);
- SOCIETA' GESTIONE MERIDIONALE DITUM BETON,
con sede legale in piazza Garibaldi n°39 Napoli (Amministratore unico AGIZZA Antonio);
- SIGMAR S.p.A.,
(già SO.COS.ED.), con sede sociale in Brusciano, via A. de Gasperis, (Amministratore unico ROMANO Giacomo, nato a Brusciano l'8.10.1965);
- EDILCAPUA S.p.A.,
con sede in Brusciano, via Leoncavallo n°6, (Presidente del Consiglio di Amministrazione AGIZZA Vincenzo);
- NOVOLSIM S.r.l.,
con sede in Marano , Corso Europa n°51, Amministratore unico SIMONELLI Vincenzo, in fallimento dal 4.12.1985;

- CONSORZIO CAMPANIA COSTRUZIONI,
nelle quote di pertinenza di ROMANO e degli AGIZZA,
con sede in Napoli, in Piazza Garibaldi n°39,
(Presidente AGIZZA Antonio);

- SUDAPPALTI di LEONILDA ROMANO S.r.l.,
con sede in Napoli, in via Scacchi n°7,
(Amministratore unico Leonilda ROMANO);

- ITALSERVIZI S.r.l.,
con sede in Piazza Garibaldi n°39;

- Hotel CASTELSANDRA di LEONILDA ROMANO & C. S.a.s.,
già Hotel Castelsandra di ROMANO Luigi & C. S.a.s.,
con sede in Napoli, via Generale Orsini, (socio
accomandatario Leonilda ROMANO).

NUVOLETTA Lorenzo e ROMANO Luigi sono i principali imputati in un procedimento penale in corso di dibattimento presso il Tribunale di Napoli, unitamente ai figli, agli AGIZZA e ad altri imputati, rinviati a giudizio dal G.I. Dr. Paolo MANCUSO con Sentenza Ordinanza n°1873/84 R.G.G.I. e n°405/1A/84 R.G.P.M. del 28 luglio 1989 (all. 1).

Nella sentenza citata vengono presentate le prove raccolte in anni di investigazioni condotte nei confronti di una delle più agguerrite organizzazioni camorristiche che ha operato attraverso imprese interessate, direttamente o in via mediata, ai lavori per la ricostruzione del post-terremoto.

Le conoscenze recentemente acquisite consentono di fornire alla Commissione Parlamentare dalla S.V. On.le

presieduta, elementi di conferma dell'assunto sostenuto nella precedente relazione dell'ufficio (pag.11 della lettera del 31 ottobre 1990) sulla presenza della criminalità organizzata nei lavori della ricostruzione.

Tale presenza è oggi consacrata dalle iniziative dell'A.G. che, nell'unica sede istituzionale competente, ha trasformato le ipotesi investigative e le acquisizioni informative in realtà processuali che è auspicabile vengano confermate anche nei successivi gradi di giurisdizione.

Gli episodi che vengono esposti, sia pure in forma sintetica, forniranno certamente elementi significativi per valutare la capacità di penetrazione espressa dalla camorra. Consentono, altresì, di prendere cognizione delle difficoltà operative e sui tempi occorrenti per raccogliere prove valide per interrompere o quanto meno ostacolare il proseguimento delle attività imprenditoriali mafiose.

Il quadro di teatro nel quale si svolgono i fatti che hanno portato ai provvedimenti giudiziari indicati è quello dell'area napoletana ed ha come principale punto di riferimento ROMANO Luigi alle cui spalle si staglia inconfondibile la figura di LORENZO Nuvoletta.

Recentemente catturato dopo lunga latitanza, si presenta alle forze di polizia con aspetto dimesso, "col cappello in mano", ma con l'orgoglio espresso nello sguardo e ripetutamente sottolineato per le sue antiche origini di agricoltore.

La differente "estrazione sociale" - il ROMANO era solo un fruttivendolo - sembra rappresentare molto bene il tipo di rapporto esistito tra i due personaggi anche quando il ROMANO si afferma come imprenditore.

Tra le organizzazioni camorristiche, quella del NUVOLETTA si è distinta oltre che per l'abilità mediatrice del suo capo carismatico, per una spiccata propensione verso le attività imprenditoriali

Fin dagli anni 70 venivano segnalati radicamenti del NUVOLETTA e di personaggi allo stesso legati da vincoli di parentela, comparaggio o di affiliazione camorristica, nell'agro del Comune di Marano di Napoli suo paese di origine.

Appassionato di cavalli investì le ingenti risorse provenienti dalle diverse attività criminose nell'acquisto di fondi, aziende agricole e nell'allevamento di cavalli di razza.

Oltre all'agricoltura, l'unico settore economico con prospettive di sviluppo nella Campania risultava quello dell'edilizia verso il quale cominciò ad orientarsi per diversificare gli investimenti dei proventi illeciti realizzati.

L'occasione gli venne offerta da ROMANO Luigi con il quale, da tempo, era in rapporti di amicizia e di "affari".

Questi, in società con il cognato AGIZZA Vincenzo e con tale Antonio CAIAZZO, aveva rilevato, nel 1979, la SOCIETA' GESTIONE MENSE S.r.l., con capitale di 20 milioni.

Il 21 gennaio 1981 la Società venne trasformata nella Società Gestione Meridionale (SO.GE.ME.) BITUM BETON S.p.A. ed il capitale elevato a 499 milioni e nel successivo anno portato a L. 2.149 milioni.

Contestualmente l'oggetto sociale venne esteso a tutti i campi dell'edilizia compresa la produzione del calcestruzzo.

La gestione rimase affidata al ROMANO ed agli

AGIZZA i quali, è provato, operavano nell'ambito del gruppo dei NUVOLETTA.

L'ingresso della BITUM BETON nel mercato avvenne in concomitanza con l'inizio delle opere di ricostruzione post-sisma e produsse immediatamente un effetto dirompente.

Anche la nota C.M.C. Cooperativa Muratori e Carpentieri di Ravenna che era solita acquistare prodotti dalla Calcestruzzi S.p.A. del gruppo GARDINI, anch'essa ravennate, venne "consigliata" a fornirsi dalla BITUM BETON che oltre al prodotto garantiva tacitamente (e forse neanche tanto) "la pace sociale".

Il promettente avvio dell'attività nel settore spinse il gruppo ad espandere la propria capacità operativa e nel giugno del 1982 venne costituita la PUTEOLANA CALCESTRUZZI S.r.l.. Sono soci: i figli di Lorenzo NUVOLETTA, Ciro ed Edoardo, il figlio di ROMANO Luigi, Domenico, il figlio Umberto di ILARDI Sebastiano (noto camorrista) e IOCOLARE Gaetano. Il capitale sociale era di 24 milioni.

La società, pur subendo nel tempo modificazioni nell'assetto sociale con l'uscita di ROMANO prima e dei NUVOLETTA poi, e pur variando la ragione sociale in "CO.NA.C." continuò ad operare sotto lo stretto controllo del gruppo NUVOLETTA.

Le due società posero immediatamente in essere tutte le tecniche delle intimidazioni camorristiche. Con la loro comparsa sul mercato si verificarono incidenti nei cantieri, minacce, ritardi nelle consegne che però cessarono non appena le imprese abbandonarono i tradizionali fornitori per acquistare i prodotti dalle due società.

La BITUM BETON, che nel 1980 aveva un fatturato di

270 milioni e di poco superiore nell'anno seguente, raggiunse, nel 1984, i 23 miliardi.

La PUTEOLANA - CO.NA.C. conseguì nel 1983, per il primo anno di attività, un fatturato di circa 5 miliardi di lire.

L'affermarsi delle imprese di NUVOLETTA costrinse i maggiori operatori del settore, la CALCESTRUZZI S.p.A. del gruppo Gardini, la CAL.CO.BIT. dei TUCCILLO e la MAIONE, pure emergente in quel periodo, ad accettare la proposta del ROMANO di associarsi alla BITUM BETON nel Consorzio dei Produttori di Calcestruzzo Preconfezionato della provincia di Napoli.

Ciascun consorziato, secondo l'accordo accettato, conferiva il proprio mercato che poi veniva suddiviso in parti eguali.

Rimanevano, ovviamente, penalizzati i soci con più vasta clientela.

Sintomatica delle capacità di penetrazione e dalle notevoli disponibilità del gruppo NUVOLETTA risulta l'operazione che ha portato all'acquisizione, da parte di ROMANO Luigi e degli AGIZZA, dell'impresa di costruzioni "Ing. Pietro MESSERE S.p.A.".

La società, costituita nel 1976 con un capitale sociale di 1 miliardo di lire ripartito tra l'Ing. MESSERE e la figlia Antonella, era amministrata dallo stesso Ing. Messere. L'impresa, specializzata in strutture (prefabbricati, ponti, viadotti), era iscritta all'A.N.C. per importi illimitati. Si trattava di una ditta seria e prestigiosa, che, pur avendo sede in Napoli, operava prevalentemente in altre regioni e, in particolare, in Sicilia.

Ma, proprio da una commessa in Sicilia, nel 1983,

(la realizzazione di uno svincolo autostradale a Gela per conto della Cassa per il Mezzogiorno) cominciò il suo tracollo finanziario ed un pesante indebitamento: estorsioni, minacce di morte, incendi di scorte e macchinari per un danno di circa 2 miliardi costrinsero l'imprenditore a cedere il lavoro ad un'impresa locale rimanendo indebitato, con ricorsi di fallimento pendenti, per circa 4 miliardi.

L'occasione per salvarsi venne verso la fine del 1986 allorché fu offerta al MESSERE una partecipazione, al 25%, nel consorzio con le imprese CORSICATO e DE SANCTIS per la realizzazione dell'asse viario di collegamento Castelvolturmo-Lago Patria (importo iniziale dei lavori 150 miliardi).

La partecipazione al consorzio comportò, per il Messere, la necessità di reperire fidejussioni bancarie o assicurative, che egli tuttavia non era in grado di ottenere avendo, nel frattempo, alienato tutto il proprio patrimonio immobiliare per fronteggiare i creditori e figurando già da tempo nel bollettino dei protesti. Occorreva quindi qualcuno che garantisse per lui.

Il ROMANO Luigi al quale al quale il MESSERE venne presentato dall'imprenditore CARFORA Giovanni si offrì di prestare fidejussioni personali per 4 miliardi e 500 milioni in cambio del 50% delle azioni della società.

Contemporaneamente all'acquisto il MESSERE venne sostituito da CARFORA nella carica di Amministratore unico, mentre anche il vecchio fiscalista della società venne sostituito da CAIAZZO Antonio, fiduciario del ROMANO.

Il ROMANO intuì subito i vantaggi che l'occasione gli offriva e ben presto pose il socio nelle condizioni

di dovergli chiedere di intestarsi "fiduciariamente" il restante 50% della società contro il pagamento di tre miliardi.

L'appalto già aggiudicato alla MESSERE comportava una previsione di utili di 19 miliardi!

L'opera, che non si concluse per l'arresto del ROMANO, era stata ideata in modo tale da liquidare il legittimo proprietario con una modesta somma in contanti e con la sola prestazione di fidejussioni in quanto il restante importo da corrispondere per la cessione delle azioni sarebbe stato ricavato dagli utili dell'impresa.

Di rilievo la circostanza che il MESSERE, per effetto di una clausola contrattuale, avrebbe dovuto continuare a rimanere Presidente della società pur avendone ceduto la gestione al CARFORA ed al ROMANO ed in tale veste esplicare tutte le sue capacità nel settore delle pubbliche relazioni per consentire all'azienda di acquisire ulteriori concessioni o appalti.

La sintetica esposizione degli accadimenti non consente di soffermarsi su particolari pure interessanti per la comprensione di tutti i sistemi di penetrazione utilizzati né sui numerosi personaggi, di diverso livello di pericolosità, che pure si sono resi protagonisti delle vicende stesse.

L'eventuale necessario approfondimento non può prescindere dal fare riferimento alla sentenza citata ed agli atti processuali in essa richiamati.

Si ritiene tuttavia opportuno proseguire nella esposizione degli ulteriori sviluppi dell'attività di commercializzazione del calcestruzzo esercitata, in

Campania, sotto il controllo del clan camorristico NUVOLETTA.

Le prospettive di sviluppo non sembrano aver subito intralcio dalla prevedibile (e poi realizzata) applicazione delle misure patrimoniali sulla proprietà delle società dei NUVOLETTA - ROMANO.

Il gruppo si attivò immediatamente per organizzarsi in modo da trarre dal settore ulteriori utili, da un lato espandendosi in ambito territoriale (secondo indicazioni di natura confidenziale avrebbe avviato attività nell'Italia del Nord e forse anche all'estero) e dall'altro entrando nel mercato del cemento, approvvigionandosi della materia prima, a costi ridotti, da produttori greci e iugoslavi.

Nell'estate del 1987 iniziò ad operare, in Campania, la EUROCEM S.r.l. - European Contractors Engineering Management -, con sede in Avellino. Modificatasi in Società per azioni, trasferì successivamente la propria sede in Napoli, via Melisurgo n°15.

L'attività dell'impresa, operante nella importazione e vendita del cemento non passò inosservata anche per la presenza, nella struttura societaria, di personaggi con precedenti di polizia e di persone provenienti dal Libano, da Panama e dalla Grecia che non sembravano offrire garanzie di trasparenza commerciale.

Nel settembre del 1988, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli avviò indagini nei confronti della società che era stata anche oggetto di pesanti campagne di stampa.

Nell'aprile del 1989 lo scrivente forniva al

Comandante della Zona Medio Tirrenica della Guardia di Finanza di Napoli indicazioni utili per individuare il luogo e la data in cui eminenti personaggi della camorra si sarebbero riuniti in "summit".

Nel corso dell'operazione di polizia, durante la quale i militari operanti vennero fatti segno da alcuni colpi di arma da fuoco, furono identificate varie persone tra le quali NAPPI Paolo. Questi venne trovato in possesso di una valigetta contenente documentazione della EUROCEM che è risultata di indubbia utilità ai fini della prova dei collegamenti con la camorra.

I conseguenti accertamenti consentirono di stabilire che l'azienda, entrando in concorrenza con i colossi del settore (Cementir, Italcementi, Unicem) era riuscita in breve a conquistare vaste aree di mercato espandendo man mano la propria zona di ingerenza all'intero ambito regionale. Nel 1989 realizzò un fatturato di 44 miliardi di lire.

L'azienda risulta essere il maggior fornitore di cemento della SO.GE.ME. BITUM BETON S.p.A., della CO.NA.C. S.r.l. e della CAL.CO.BIT. S.p.A. già citate le cui quote sociali sono sequestrate.

A tal proposito è da segnalare che la BITUM BETON è, tra l'altro, attualmente impegnata nella fornitura di rilevanti quantitativi di cls. a imprese appaltatrici per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada Roma-Napoli.

Gli elementi acquisiti hanno formato oggetto di proposta per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti della EUROCEM S.p.A., di RAUCCI Pasquale, SOMMA Agostino e NAPPI Filippo Andrea.

La proposta presentata dal Nucleo Regionale pt

della Guardia di Finanza di Napoli con le note n°1538/AG e n°1579/AG datate rispettivamente 18 e 24 maggio 1990 (all. 2), sono state accolte dal P.M. Dr. Isabella IASELLI e presentate al Tribunale in data 6.6.1990 (all. 3). Il Tribunale di Napoli in accoglimento delle proposte applicò le misure di prevenzione con provvedimento n°152/CO/MP del 15.9.1990.

I collegamenti nei confronti degli amministratori e dei soci della EUROCEM col clan camorristico, ALFIERI Carmine, e, quindi, al NUVOLETTA, sono stati accertati anche nei confronti delle persone interessate nelle società: MEDICEM S.r.l.; INVESTITALIA S.r.l.; BETON MIX S.r.l.; BETON PARTENIO S.r.l. le cui quote, come già indicato in precedenza, sono state sequestrate con provvedimento del Tribunale di Napoli n°181/CO/RGMP del 19.11.1990.

L'accertata presenza dell'organizzazione del NUVOLETTA nel settore dei prodotti per la grande edilizia realizzata per il tramite del Luigi ROMANO, e nel settore degli appalti per i servizi di pulizia gestiti attraverso gli AGIZZA (dei quali non è stato fatto cenno perché fuori dal settore esaminato) è da considerare con preoccupata attenzione.


La legislazione sulla certificazione antimafia per gli stretti limiti di necessaria legalità ai quali è ricondotta si presta ad essere facilmente aggirata. Le difficoltà obiettivamente esistenti per acquisire prove processualmente valide non consentono una risposta rapida per contrastare sul nascere l'impresa mafiosa.

Occorre riflettere sulle reali possibilità che ci saranno di accertare processualmente i ruoli di personaggi quali il ROMANO che operino da cerniera tra società civile e organizzazione criminale quando tale ruolo non verrà più svolto da elementi già compromessi nella loro storia con la criminalità.

Da parte sua l'Ufficio continuerà ad assumere ogni iniziativa per individuare le linee di tendenza del fenomeno attraverso lo studio degli elementi raccolti autonomamente o acquisiti coordinatamente dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura.

L'ALTO COMMISSARIO

(Prefetto Sica)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sica', written over the typed name '(Prefetto Sica)'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'S'.

all. 1

N. 1873/84 R.G.G.I.

N. 405/1A/84 R.G.P.M.

TRIBUNALE DI NAPOLI - UFFICIO ISTRUZIONE
SEZIONE 30

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore, dr. Paolo Mancuso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA - ORDINANZA

nel procedimento penale

C O N T R O

1) NUVOLETTA LORENZO di Giovanni nato Marano di Napoli
l'1.1.31 ivi residente corso Europa o via Vallesana n. 48 -

pagina 1

latitante;

2) NUVOLETTA EDUARDO di Lorenzo nato Firenze 23.12.1957

residente Marano di Napoli via Vallesana n. 30;

3) ROMANO LUIGI di Domenico nato Brusciano 27.12.1935

residente in Napoli via Stadera a Poggioreale n. 4 -
domiciliato in Mercogliano c/o Hotel Mercurio;

4) AGIZZA VINCENZO di Salvatore nato Napoli 26.11.1947

detenuto agli arresti dom. in Napoli via Stadera n. 4;

5) AGIZZA ANTONIO di Salvatore nato 6.7.45

ivi residente via Stadera a Poggiorealen. 4;

6) SIMEOLI MATTIA di Giuseppe nato Marano di Napoli

10.2.1939 detenuto agli arresti domiciliari in via Nazareth
ai Guantai n. 7 Napoli;

7) DEL PRETE GIOVANNI di Ciro nato Marano di Napoli 2.4.1960

ivi residente via Padreterno n. 1 - latitante;

8) ROMANO DOMENICO di Luigi nato Napoli 21.12.1963

ivi residente in Piazza Garibaldi n. 39 sc. B int. 1;

9) SIMONELLI VINCENZO di Lorenzo nato Frignano 2.7.1952

detenuto agli arresti domiciliari in Marano di Napoli alla
via Casa Baiano n. 5;

10) CERULLO EMILIO fu Aniello nato a Marano di Napoli

21.1.1956 ivi residente via Vallesana n. 27 - latitante;

11) SCOTTI PASQUALE di Pietro nato a Casoria 8.9.1958

latitante;

12) MARRA MAURO di Antonio nato Afragola 16.7.1961

detenuto per altro;

- 13) LAEZZA MAURO di Gennaro nato Pollena Trocchia 8.11.1956
detenuto per altro;
- 14) DIGNITOSO ANTONIO nato a Ceglie Messapico 22.2.1958
ivi detenuto agli arresti domiciliari;
- 15) ESPOSITO CARMINE di Francesco nato ad Acerra 18.8.1956
detenuto in U.S.A.;
- 16) VASTO FRANCESCO di Elia nato a Marano di Napoli 11.6.1937
ivi residente via Lazio n. 18;
- 17) VASTO GENNARO di Elia nato a marano di Napoli 11.5.1947
ivi residente via Lazio n. 25;
- 18) DI SOMMA VINCENZO di Antonio nato Marano di Napoli
18.7.1938 ivi residente via Annunziata n. 9;
- 19) MANNA DONATO di Pasquale nato Napoli 18.4.1940
ivi residente via Arco di Polvica n. 11;
- 20) LETIZIA ALFONSO di Luigi nato Casal di P. 22.10.1945
residente Mondragone via 11 Febbraio n. 2;
- 21) PISACANE BRUNO di Luciano nato Napoli 22.6.1946
elett. dom. presso avv. Bargi Alfredo del foro di Napoli;
- 22) DE LUCA DOMENICO di Giuseppe nato Acerra 18.9.1936
ivi residente via Castaldi n. 36;
- 23) D'ANTO' PASQUALE di Antonio nato Acerra 22.7.1948
ivi residente Corso Italia n. 175;
- 24) CARUSO VINCENZO di Ignazio nato Acerra 26.9.1946
ivi residente Corso Garibaldi n. 43;
- 25) BUONINCONTRO VINCENZO di Silvio nato Acerra 10.10.1937
ivi residente via Piazza Montessori n. 5;

- 26) **ALTOBELLI GIOVANNI** di Cuono nato Acerra 10.3.1960
ivi residente corso della Resistenza n. 155;
- 27) **AFFINITO ANTONIO** di Aniello nato Acerra 20.4.1934
ivi residente via Di Vittorio n. 30;
- 28) **TORTORA ATTILIO** di Sabatino nato Acerra 2.1.1940
ivi residente corso Italia n. 112;
- 29) **DI NUZZO SALVATORE** di Giuseppe nato Acerra 29.10.1932
ivi residente via Diaz n. 3;
- 30) **IOVINELLI RAFFAELE** di Vincenzo nato Acerra 22.3.1947
ivi residente corso Italia n. 175;

IMPUTATI

NUVOLETTA Lorenzo, NUVOLETTA Eduardo, ROMANO Luigi, AGIZZA Vincenzo, AGIZZA Antonio, SIMEOLI, DEL PRETE, ROMANO Domenico, SIMONELLI e CERULLO:

A) del delitto p. e p. dall' art. 416 bis, 1-2-3-4-5-6 comma, c.p., per avere fatto parte con altre persone allo stato non identificate, di una associazione per delinquere armata di tipo camorristico - promossa ed organizzata da NUVOLETTA Lorenzo - che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva, ha per scopo la commissione di delitti contro il patrimonio e la persona, al fine di conseguire il controllo e l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali nel settore industriale, commerciale e dei servizi, e di

realizzare profitti e vantaggi per se` e per gli altri, finanziando, inoltre anche se solo in parte, le citate attivita` con il prezzo, il prodotto o il profitto dei predetti delitti.

In Napoli e zone limitrofe, condotta in atto.

ROMANO Luigi, AGIZZA Vincenzo e AGIZZA Antonio, inoltre:

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629, 1^ comma e cpv. in relazione all' art. 628, 2^ cpv. n.ri 1 e 3, 61 n. 7, c.p., perche`, in concorso e riuniti fra loro e con altri non identificati, facendo parte di una associazione di tipo mafioso, quali contitolari o comunque cointeressati alla AGIZZA S.p.A. ed alla ITALSERVIZI s.r.l. - concorrenti alla gara per il rinnovo dell'appalto per la pulizia della sede dell'Istituto Universitario Navale - con minacce di morte a mezzo di comunicazione telefonica anonima rivolte al prof. Luigi De Rosa e con larvate minacce rivolte a mezzo di persona sconosciuta al dott. Nicola Ostuni, entrambi membri del Consiglio di Amministrazione del suddetto Istituto - che aveva deliberato di disdire il contratto di appalto gia` deliberato in favore della ITALSERVIZI (societa` collegata alla AGIZZA S.p.A.) e, successivamente, di affidarlo alla ditta ASSICASA s.r.l. a licitazione privata, avendo tale ditta offerto un prezzo di gran lunga inferiore a quello offerto dalla ITALSERVIZI (lire 8 milioni contro lire 25 milioni circa) - compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l' ingiusto profitto dell' appalto a

prezzo antieconomico per l' Istituto Universitario Navale, con danno di rilevante gravita` per quest'ultimo, non conseguendo l' intento per causa indipendente dalla loro volonta`.

In Napoli, settembre-ottobre 1987.

ROMANO Luigi, SCOTTI, MARRA, LAEZZA, DIGNITOSO ed ESPOSITO:

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 56, 629, 1^ co. e cpv, in relazione all' art. 628, 2^ cpv. n.ri 1 e 3 c.p., perche`, in concorso e riuniti tra loro e con ILARDI Sebastiano, deceduto, in numero superiore a cinque, facendo parte, rispettivamente, il ROMANO e l' ILARDI dell'associazione mafiosa facente capo a NUVOLETTA Lorenzo, di cui al capo A, gli altri all' associazione mafiosa denominata N.C.O., operando i primi due quali alleati degli altri nelle estorsioni in danno di titolari di cantieri edili, con minaccia di attentati ai cantieri e della loro appartenenza ad organizzazioni criminose, resa nota alle vittime, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i costruttori FRANZONI Franco e COSTANZO a corrispondere loro una tangente di lire 50 milioni il primo e di lire 300 milioni il secondo, richiedendo loro le dette somme di denaro ed ottenendone la promessa, con conseguente ingiusto profitto e danno di rilevante gravita` per le vittime, non conseguendo l' intento per cause indipendenti dalla loro volonta`.

In Casoria, Afragola. Caivano e zone limitrofe, ottobre-novembre 1983.

ROMANO Luigi, inoltre:

D) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 336, 1° comma, 61 n. 2 c.p., perche', al fine di commettere ulteriori reati di abusivismo edilizio e di violazione dei vincoli paesaggistici o di procurarsene l'impunita', minacciava l' arch. Fausto Martino ed un suo collaboratore - dipendenti della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Salerno, pubblici ufficiali - rivolgendo loro le frasi "chi va in mano al brav' uomo, prima o poi se ne pente" e "tu farai una brutta fine", per costringerli ad omettere il controllo e la denuncia di lavori abusivi di imponenti dimensioni, comportanti alterazione e distruzione di bellezza naturale di luoghi soggetti a vincolo paesaggistico, da lui realizzati quale proprietario dell' Hotel Castelsandra.

In S. Marco di Castellabbate, nel 1987.

E) del delitto p. e p. dagli artt. 423, 1° co., 61 nn. 2 e 7 c.p., per avere, al fine di commettere il delitto di cui al capo F, cagionato l' incendio del materiale edile di proprieta` di BRUNI Rosa, custodito all' interno di un immobile di proprieta` della medesima, cui cagionava un danno patrimoniale di rilevante gravita`.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 629, 1° co., 61 n. 7 c. p., per avere, con la condotta di cui al capo E, compiuto

atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, mediante violenza e minaccia, Bruni Rosa a desistere dalla azione giudiziaria intentata dalla predetta nei confronti di esso ROMANO con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per il risarcimento dei danni arrecati al fondo di sua proprieta`, invaso dal ROMANO per costruirvi una strada di accesso al proprio complesso alberghiero, nonche' a desistere dall'azione di denuncia intrapresa dalla Bruni presso le Autorita` competenti per la tutela dei beni ambientali, e quindi a procurarsi l' ingiusto profitto consistente nel mancato risarcimento alla Bruni, con corrispondente danno di rilevante gravita` per quest' ultima, e nella possibilita` di proseguire indisturbato l' attivita` di distruzione delle bellezze naturali del luogo e di danneggiamento delle circostanti proprieta` private; non conseguendo l' intento per causa indipendente dalla propria volonta`.

In S. Marco di Castellabbate, loc. Vallone Alto, il 18/8/1987.

VASTO FRANCESCO, VASTO GENNARO, LETIZIA ALFONSO, DI SOMMA VINCENZO E MANNA DONATO:

G) del reato p. e p. dall'art. 416 bis c.p.;

PISACANE BRUNO:

H) del reato p. e p. dall'art. 319 c.p. (corruzione in favore di Agizza Vincenzo.

In Napoli nel 1987.

DE LUCA DOMENICO, D'ANTO' PASQUALE, CARUSO VINCENZO,
BUONINCONTRO VINCENZO, ALTOBELLI GIOVANNI, AFFINITO ANTONIO,
TORTORA ATTILIO, DI NUZZO SALVATORE, IOVINELLI RAFFAELE:

I) del reato p. e p. dall'art. 324 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio).

In Acerra nel 1984-1985.

PREMESSA: L'esistenza della cd. "banda Nuvoletta"

Osserva il p.m.:

L' esistenza di una potente, agguerrita e sanguinaria organizzazione criminosa, operante sul territorio campano, con epicentro nel Maranese e comuni limitrofi, facente capo al latitante Lorenzo Nuvoletta, ha formato oggetto di ampia prova in vari procedimenti penali e di prevenzione.

Nei limiti di una necessariamente concisa trattazione occorre, anzitutto, far riferimento a quanto accertato nei processi a carico delle bande criminali confederate nella c. d. Nuova Famiglia, sorta per fronteggiare lo strapotere della N.C.O. di Raffaele Cutolo. Costituendo tali processi il quadro di riferimento storico della presente requisitoria, e' appena il caso di rilevare che occorrera' tenere presente quanto gia' emerso in quelle sedi con la conseguenza che tutti gli atti, in particolare quelli relativi al c.d. clan Nuvoletta, ivi acquisiti, devono considerarsi come facenti parte integrante di questo procedimento.

Ai fini che qui interessano, bastera' ricordare come nella N.F. erano convenuti, fra gli altri, i gruppi capeggiati da Michele Zaza, da Antonio Bardellino e, sul finire del 1980, dopo un periodo di buoni rapporti con CUTOLO e di scaltra equidistanza tra le due fazioni in guerra, da Lorenzo NUVOLETTA, che opero' una scelta di campo necessitata e si alleo' con i primi due e con altri capi camorristici (GIULIANO, VOLLARO, ecc.).

premessa

Dopo la risposta giudiziaria degli anni 1983 e '84 - che distrusse la N.C.O. e scompagino' la N.F. - i clan confederati ripresero a fronteggiarsi, con sempre maggiore cruenza, per il controllo delle attivita' delinquenziali sul territorio.

In particolare, salto' l' alleanza tra i clan Bardellino e Nuvoletta e la rottura fu segnata da una impressionante catena di delitti (fra cui l' uccisione di Ciro Nuvoletta in data 10/06/1984), culminata nella strage di Torre Annunziata del 26/08/1984 (cfr. sentenza - ordinanza nel proc. penale nr.13795/27A/84 P.M. c/ ALFIERI Carmine + 30, in atti).

All' interno di questo quadro complessivo, la banda NUVOLETTA si distingue, da tempo, rispetto alle altre organizzazioni criminali per avere costituito un consolidato "impero economico".

Gia' nel rapporto nr. 1056/3B datato 24/11/1983 dei CC del Gruppo Napoli II (in Vol. 3 bis) si segnalava il processo di radicamento del NUVOLETTA e dei loro numerosi adepti, legati da vincoli di parentela e/o comparaggio, in quella parte del territorio Campano posto fra le provincie di Napoli e Caserta ed avente come fulcro il centro di origine della famiglia medesima, cioe' Marano di Napoli. Qui avevano sede sociale le diverse societa' agricole del gruppo e qui erano poste le abitazioni dei suoi componenti. Proprio presso queste abitazioni - si rimarcava nel rapporto - erano state intercettate telefonate fatte da Luciano LIGGIO, uno dei massimi capi della mafia siciliana, e da Michele ZAZA.

Nello stesso rapporto si indicavano l' acquisto e la gestione di fondi e di aziende agricole, l' allevamento di cavalli di razza e da corsa e l' imprenditoria edile all' ombra di prestanomi come le forme privilegiate dell' organizzazione per il reinvestimento del capitale ricavato dall'enorme mole dei traffici illeciti gestiti e controllati, in particolare del traffico di stupefacenti.

Non puo' mancarsi di rilevare come la ricostruzione contenuta in quel rapporto abbia trovato successive e precise conferme:

1) per quanto riguarda la contrapposizione del NUVOLETTA alle cooperative agricole costituite per sottrarsi alla speculazione camorristica, quali la Coop. "Lanzi" di Pignataro Maggiore, sottoposta a vessazioni ed intimidazioni di ogni genere, fino a quando non divenne, alla fine, "omogenea" agli interessi di NUVOLETTA (cfr. proc. pen. nr. 16540/37A/87 P.M., a carico di NUVOLETTA

premessa

Lorenzo, LUBRANO Vincenzo ed altri, in atti a f. 329 e ss. Vol.6);

2) per quanto concerne la costituzione delle cooperative A.S.A. ed AS.PR.O., formate da prestanome del NUVOLETTA?e del LUBRANO (il cui collegamento con il clan NUVOLETTA e' stato evidenziato dai risultati delle indagini bancarie sul conto di LICCARDO Pasquale);

3) per quanto concerne la funzione di prestanome dei NUVOLETTA svolta, nel settore imprenditoriale, da LICCARDO Pasquale e DI MARO Domenico.

Da allora le indagini istruttorie hanno consentito di acquisire la certezza - consacrata nelle sentenze di I e II grado a carico di ABBINANTE Antonio ed altri (in atti) - di una organizzazione camorristica facente capo a Lorenzo NUVOLETTA, connotata di tutti i caratteri della associazione di tipo mafioso: genesi storica, composizione e gerarchie, modalita' operative ed alleanze.

Ed in particolare, rileva questo g.i., i fatti e gli accertamenti relativi al presente procedimento traggono origine da quello n.1933/84 R.G.U.I., nel corso del quale si riusciva a ricostruire l'esistenza di un'organizzazione camorristica, potente, feroce e moderna, facente capo a Lorenzo Nuvoletta. Quel procedimento, fondato su dichiarazioni rese da dissociati gia' facenti parte della cd. Nuova Famiglia (vero cartello delle famiglie camorristiche sviluppatosi per arginare prima e sconfiggere poi l'arrogante prepotere cutoliano) e su acquisizioni di documenti, intercettazioni telefoniche, ecc., dimostrava l'esistenza della suddetta organizzazione, ne descriveva le modalita' operative, ne svelava il reticolo d'intimidazione ed omerta' che ormai ne proteggeva gl'interessi e ne veicolava i contenuti ed i metodi. I risultati sono contenuti

premessa

nell'ordinanza di rinvio a giudizio n. 1933/84 del 29/3/85 di questo g.i., a carico di Abbinante Guido ed altri, allegata agli atti. Tale ordinanza va richiamata in ogni sua parte nel presente procedimento; ed in particolare laddove al cap.IV, fl.32, descrive il sistema delle alleanze interne alla federazione camorristica, nonché dove -a fl.104 e segg., "L'attività imprenditoriale di tipo mafioso"- disvela il mostruoso intreccio che, nel settore della libera impresa, quelle alleanze hanno generato. La ricostruzione di questa organizzazione veniva sostanzialmente accolta nella sentenza del Tribunale di Napoli del 20/3/86, e riformata solo in dettagli dalla Corte d'appello, con sentenza del 23/5/88.

Poteva dunque apparire che si stesse per mettere un punto fermo sulla qualificazione dell'attività delinquenziale svolta dalla banda Nuvoletta come camorristica, qualificazione cui finora -al contrario di alcuni, pur importanti gregari- il suo capo era sfuggito. Le conseguenze sarebbero state di grande rilievo: si sarebbe costituito un nucleo forte di certezze intorno al quale sviluppare indagini finalmente adeguate al livello di attacco criminale portato allo Stato ed alla convivenza civile da quella banda, una volta superato l'appesantimento dell'attività degli organi di P.G. determinato dalla necessità di ricercare l'eterna prova della qualifica camorristica del suo capo, sempre più sfuggente, nascosto, inafferrabile e potente.

Oltre tutto, sembrava raggiunto un obiettivo di credibilità

premessa

dell'istituzione repressiva nel suo complesso, dimostratasi in grado di adeguare una risposta minimamente adeguata al livello dell'attacco criminale: la condanna per associazione di camorra di quello che delle associazioni di tale fatta operanti in territorio napoletano costituiva, nella coscienza della gente inerme, nella consapevolezza delle vittime intimidite, nelle certezze di un'opinione pubblica sempre piu' sgomenta, nell'arroganza dei suoi sanguinari gregari, nella violenza dei suoi nemici, semplicemente il "numero 1".

Per non parlare delle conseguenze in tema di prevenzione, laddove ancora un simile punto fermo manca; sicche' deve apparire un reale successo che recentemente la sezione di Corte d'Appello preposta a questo settore abbia confermato la sentenza con cui al Lorenzo Nuvoletta ed ai suoi familiari il Tribunale di Napoli aveva confiscato l'ingentissimo patrimonio mobiliare e -soprattutto- immobiliare in cui essi avevano investito il ricavato delle loro imprese criminali.

Al contrario, tutto questo e' stato posto in discussione dalla sentenza della Corte di Cassazione sez.I, 23/5/88, la quale, sulla base di alcune considerazioni, peraltro molto incisive, rilevava l'impossibilita', sulla base della motivazione della sentenza della Corte d'Appello, di determinare se l'attivita' associativa dei componenti dell'organizzazione, ed in primis del Lorenzo Nuvoletta, si fosse fermata prima dell'entrata in vigore della l.646/82, ovvero fosse proseguita successivamente.

premessa

Su tale sentenza possono farsi alcune considerazioni:

1) all'esito della suddetta sentenza deve definirsi giudicato sostanziale, e quindi non revocabile in dubbio, che il Nuvoletta sia da ritenersi capo di un'associazione per delinquere 'semplice', avendo essa annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello nei confronti dello stesso esclusivamente "sul punto concernente la qualificazione giuridica del reato associativo e la sussistenza delle circostanze aggravanti speciali". Dunque, non viene intaccata la condanna del Lorenzo Nuvoletta per la partecipazione all'associazione (al contrario di quanto la medesima sentenza dispone per il coimputato Abbinante, per il quale estende l'annullamento "anche nel punto concernente la prova della partecipazione all'associazione") ma la natura di tale associazione.

Da questa premessa, e da quella che il Lorenzo Nuvoletta e' tuttora latitante, si deve dedurre la permanenza dello stato di associato per delinquere dello stesso.

2) la medesima Corte (27/2/86, sez.VI, Spatola, riv.171997 in CED) aveva ritenuto di poter individuare uno specifico modello di associazione per delinquere comune per quelle organizzazioni che, prima del vigore della cd. legge La Torre, fossero comunque conformi "al modello o tipo d'organizzazione nella quale siano individuabili le caratteristiche richiamate dall'artt. 416 bis co. 3° c.p.". Ancora, la stessa sez.1 aveva anche stabilito che in sede di

premessa

associazione per delinquere "la cessazione della permanenza in riferimento al singolo imputato si verifica o per condotta volontaria o per sopravvenuta impossibilita'. Tale ultima ipotesi si realizza allorche' contro il soggetto venga iniziata azione penale e contemporaneamente sia intervenuta coercizione diretta personale. Nel caso in cui non intervenga anche l'arresto, l'attivita' delittuosa non puo' dirsi interrotta e non viene intaccata l'unita' del reato" (8/8/86, imp. Gagliardi, riv.173517, ivi).

La sez. 1 23/5/88 cit. afferma che la continuazione della condotta in periodi precedenti e successivi all'entrata in vigore della l. 646 non puo' pero' consentire di ritenere integrati l'associazione per delinquere semplice prima, quella di tipo mafioso poi, ostandovi la "ontologica" differenza fra i due reati. Tale affermazione, oltre ad esser contraddetta da precedente giurisprudenza, trae una conseguenza non condivisibile dal principio sopra indicato. Se infatti, com'e' pacifico, il reato permanente e' caratterizzato dalla prosecuzione della condotta incriminata, quest'ultima, quale fatto storicamente accertato, dev'essere rapportata necessariamente alle tipologie di diritto positivo via via introdotte dal legislatore, "ontologicamente" diverse o affini che esse siano (e appaiono richiamati semplicemente a sproposito principi quali il favor rei o l'irretroattivita' della norma penale).

Se dunque l'associazione per delinquere comune "Nuvoletta"

premessa

(ante La Torre, cioè) aveva, pacificamente -per quanto riportato nelle sentenze sopra indicate-, i requisiti tipici di quella camorristica; ed il Lorenzo Nuvoletta inoltre, altrettanto pacificamente, si sottrae da circa dieci anni alla cattura, ne può derivare una sola conseguenza: e cioè che dopo l'entrata in vigore della La Torre, il Nuvoletta aveva proseguito nella sua attività, riconducibile questa volta allo schema normativo del 416 bis e non del 416 c.p.

D'altra parte va notato, come si accennava, che la la sez. della Corte si trova in contraddizione con se stessa (e forse sarebbe opportuno un ricorso alla SS.UU. sul punto), in quanto solo pochi mesi prima aveva diversamente deciso (in senso cioè favorevole alla soluzione che qui si sostiene) osservando che "nell'ipotesi di associazione di tipo mafioso e della partecipazione di un soggetto al sodalizio prima dell'entrata in vigore della l. 646/82, che tale fattispecie ha criminalizzato, il momento perfezionativo del nuovo delitto si è realizzato sostanzialmente a tale data, con assorbimento in esso, quale reato progressivo permanente del reato meno grave, di associazione per delinquere in precedenza già esistente. La prova della cessazione della permanenza nella partecipazione all'associazione criminosa nel predetto momento (di entrata in vigore della legge) e' a carico dell'imputato" (Cass. sez. 1, 10/12/87, ric. Leotta, in Giust. pen., 1989, II, 144 m.153). Associazione mafiosa dunque come "reato progressivo permanente" del reato meno

premessa

grave: con buona pace delle differenze "ontologiche" fra i due reati.

3) In numerosi passaggi la sentenza della Corte di Cass. 23/5/88 cit. critica severamente le modalita' di redazione della sentenza d'Appello, affermando ad esempio che affrontando la problematica relativa alla qualificazione come camorristica della banda Nuvoletta "si limita ad un generico ed irrilevante accenno alla storia della criminalita' organizzata in Campania"; o che "quanto agli specifici elementi di prova della sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis a carico degli odierni ricorrenti, la Corte di merito si e' limitata alla mera enunciazione di presunte risultanze costituite da vari rapporti di Polizia, omettendo pero' sia di indicarli specificamente, sia di individuare la consistenza e validita' delle fonti su cui si fondavano tali notizie"; o qualificando "accettazione di probatio incompleta o di elementi di scarsa significativita', integrata da congetture od affermazioni apodittiche" alcuni passaggi della motivazione, la quale ha "omesso di coordinare logicamente" gli elementi di prova raggiunti; e "superficiale e priva dei necessari approfondimenti (risulta) l'esame della posizione specifica di Nuvoletta Angelo".

Il problema dunque, sulla base di queste osservazioni (essendo fuor di luogo qualsiasi valutazione delle cosi' severe censure ricevute dalla sentenza, salvo l'osservazione -peraltro non particolarmente significativa- che alle 282

premessa

pagine dell'ordinanza di rinvio a giudizio del g.i. corrispondono 130 pagine della sentenza della Corte d'Appello, con capovolgimento di quelle che dovrebbero essere le proporzioni quantitative fisiologiche) e' quello che la Corte di Cassazione non e' stata posta in condizione di verificare se gli elementi acquisiti fossero stati ben valutati e "approfonditi" e "coordinati" e non che tali elementi erano di insufficiente portata probatoria.

=====

Peraltro, al procedimento di cui si e' parlato, ne sono seguiti diversi altri, altrettanto importanti, alcuni nati dalla medesima origine, altri con diversa ed autonoma storia, alcuni definiti con provvedimenti definitivi, altri tuttora in corso.

Sarebbe dunque puro dispendio di energie ripetere in questa sede quanto risulta accertato in quei procedimenti, che invece, come nota il p.m., devono costituire il "quadro storico di riferimento" del presente processo: e cio' non al fine (non corretto, come nota Trib. Napoli 11/11/88 sez.V, sent.11062, di cui piu' avanti si dira') di desumere da sentenze non definitive, per relationem, l'esistenza del gruppo camorristico Nuvoletta; ma invece per ricostruire attraverso lo strumento della lettura degli atti -pur sempre consentita, anche se con "ridotta valenza probatoria", come nota la medesima pronuncia- la complessiva situazione di fatto nella quale ambientare gli episodi ed i comportamenti

premessa

che formano oggetto della presente istruttoria, nella loro specificita'. L'elisione degli elementi di fatto descritti in quei procedimenti comporterebbe l'impossibilita' di comprendere la reale portata dei reati contestati, gli effettivi collegamenti fra fatti e persone, la stessa consistenza e qualita' del fenomeno in cui s'inquadrano gli specifici delitti.

All'esito del delinearsi di questo "quadro di riferimento" sara' possibile passare all'esame dei fatti specificamente oggetto di contestazione in questo procedimento.

Tali documenti processuali, tutti acquisiti agli atti (nei due volumi ad essi dedicati) sono costituiti da:

1) atti del proced. 1933/84, di cui sopra a lungo si e' parlato. Da essi emerge, in poche parole, (e dati per qui richiamati i fl.159-167 oltre ai passi gia' indicati dell'ordinanza di rinvio a giudizio, ma cfr. anche sentenze di I e II grado) come Lorenzo Nuvoletta, appassionato di terre e cavalli, avesse costituito in questi settori enormi patrimoni ed investimenti, senz'altra risorsa che i profitti derivanti dalle proprie illegalita'; come egli fosse stato alleato di Raffaele Cutolo fino alla formazione della Nuova Famiglia, dopo la quale aveva assunto un ruolo formalmente di contrapposizione ma sostanzialmente attendista; come fosse divenuto nemico giurato del suo ex discepolo Antonio Bardellino dopo che questi nel 1984 gli aveva ucciso il fratello minore Ciro, colpendolo fin dentro il loro bunker;

premessa

come, sulla base delle dichiarazioni rese dal Buscetta (non esaminate e valutate dalla Corte di Cassazione) egli fosse stato chiamato a rappresentare l'intera Nuova Famiglia nella cupola mafiosa proprio per il ruolo di grande carisma e potere in essa ricoperto; come quelle dichiarazioni avessero trovato numerosissimi riscontri in precedenti collegamenti intensissimi fra il Nuvoletta e capi mafia palermitani; come nelle mani del noto Mario Fabbrocino, al momento dell'arresto, avvenuto nel 1985, fosse stata trovata una lettera inviatagli dal carcere di Fossombrone dal fido e potente alleato Nicola Nuzzo, in cui questi confermava il forte legame fra "zio L.", alias Luciano Leggio, detenuto in quello stesso istituto, e "le nuvole", cioè appunto i Nuvoletta (anche di questo non v'è cenno nella sentenza sopra citata); come fra la fine del 1983 ed il 1984 egli avesse, come risultava da una serie di intercettazioni telefoniche, guidato un traffico di orologi di contrabbando organizzato dalle principali famiglie camorristiche, e di fatto gestito dai suoi fratelli e cugini; e molti altri elementi;

2) procedimento a carico di Liccardo Pasquale, rinviato a giudizio da questo g.i. per il reato di associazione mafiosa, e condannato per tale delitto in I (sent.7217 dell'1/7/86 dell'VIII sezione del Tribunale di Napoli) e II grado, decisione quest'ultima annullata dalla S.C. per mancanza della prova della prosecuzione dell'attività associativa

premessa

dopo l'entrata in vigore della l.646/82, e seguita da condanna per il delitto di associazione per delinquere semplice. Il Liccardo verra' poi ucciso in Marano il 10 Ottobre del 1988: dal procedimento emergeva un suo intensissimo coinvolgimento documentale nei rilevantissimi traffici finanziari del Nuvoletta -cui egli era legatissimo- con la mafia siciliana, traffici cessati sui suoi conti correnti come per incanto nel Novembre 82; nonche' uno stretto rapporto con Raffaele Cutolo, provato da prolungate intercettazioni telefoniche dall'agghiacciante contenuto. Imponente il giro d'affari, commerciale e del credito del Liccardo;

3) procedimento a carico di Domenico Di Maro ed altri (anche questo, come il precedente, nato da stralcio sul procedimento di cui al p.1) nel corso del quale veniva ricostruita l'attivita' imprenditoriale del Di Maro, divenuto potentissimo costruttore nel giro di pochissimi anni, tanto da edificare -con mutui abusivamente ottenuti dal Banco di Napoli e con ingenti finanziamenti propri- una vera, piccola citta' in Marano, detta appunto "Citta' Giardino", con decine di migliaia di metri quadrati in appartamenti.

Nota il p.m.:

Riprendendo questo tema nella sentenza nr. 3852 del 31/3/1988, emessa nel processo a carico dell'imprenditore DI MARO Domenico, riconosciuto colpevole del delitto ex art. 416 bis c.p. (in atti), il Tribunale di Napoli - IX Sezione Penale, osserva quanto segue.

" Tutta l' attivita' economica della famiglia NUVOLETTA era (ed e') strettamente connessa con quella criminale

premessa

(rappresentata da omicidi, attentati, gesti di violenza di ogni genere, estorsioni e traffici illeciti di ogni tipo) sia per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento della ricchezza di partenza, sia per quanto riguarda lo stesso reimpiego dei profitti ottenuti. Del resto, l'infiltrazione dei capitali di illecita provenienza nel mondo imprenditoriale che consentiva di ottenere, da un lato, reinvestimenti piu' vantaggiosi (grazie alla liquidita' finanziaria ed alla facilita' di acquisizione della clientela attraverso le pratiche intimidatorie), dall'altro un inserimento nella societa' civile (mondo del credito, della politica, dell'amministrazione pubblica) meno rischioso, costituiscono i contenuti e le metodiche tipiche dell'organizzazione mafiosa siciliana alla quale i NUVOLETTA informano le proprie scelte innovative, in seno all'attivita' della camorra, essendo ad essa strettamente collegati".

" In proposito - prosegue il Tribunale - rilevano le dichiarazioni rese al G.I. di Palermo da Tommaso Buscetta (al cui attendibilita' e' apparsa a tutti i giudici che hanno avuto modo di esaminarlo) dalle quali emerge il ruolo notevole ricoperto da Lorenzo NUVOLETTA non solo nella organizzazione federativa campana ma anche in quella siciliana".

" Il BUSCETTA, invero, dopo aver premesso che in Campania vi sono tre famiglie mafiose e dopo averle indicate in quelle capeggiate da Michele ZAZA, Antonio BARDELLINO e dei fratelli NUVOLETTA di Marano afferma che le tre famiglie campane sono rappresentate in seno alla c.d. "Commissione", ossia al massimo organo decisionale della mafia siciliana, dal piu' anziano dei fratelli NUVOLETTA, vale a dire Lorenzo".

Ulteriori, puntuali considerazioni in ordine alla operativita' delittuosa del clan NUVOLETTA ed ai suoi legami con la mafia siciliana si rinvennero nella sentenza nr. 7217 emessa in data 1/7/86 dal Tribunale di Napoli - VIII Sezione Penale, definitiva, che riconobbe l'imprenditore maranese LICCARDO Pasquale, strettamente collegato al DI MARO, colpevole del delitto di cui all'art. 416 c.p., quale appartenente alla Banda NUVOLETTA.

E' da notare che tanto il DI MARO quanto il LICCARDO vennero denunciati nel gia' citato rapporto dei CC. del Gruppo Napoli II, unitamente agli attuali coimputati NUVOLETTA Lorenzo, NUVOLETTA Eduardo, SIMEOLI Mattia e DEL PRETE Giovanni e ad altri che, a vario titolo, sono entrati nella presente indagine (IACOLARE Gaetano, ABBINANTE Guido e VASTO Francesco).

premesse

Come si e' ripetutamente affermato nei processi a carico del DI MARO e del LICCARDO, costoro hanno incarnato la tipica figura dell' "imprenditore mafioso", che si distingue da quella "mafioso imprenditore" (cioe' dal capo banda che, come i NUVOLETTA, si converte, acquisendone i necessari mezzi economici, ad attivita' imprenditoriali nelle quali investe i profitti delle proprie attivita' delittuose). L' imprenditore mafioso e' invece colui che, gia` dotato di una propria struttura e professionalita' imprenditrice, viene inserito nell' organizzazione al fine di razionalizzarne gli investimenti di capitale, di distribuirne i profitti tra i componenti, di fungere da cassiere cui far pervenire gli utili dell' organizzazione ed a cui attingere per ogni necessita' della stessa.

Come si dimostrera' di qui a breve, l' attuale procedimento propone altri emblematici casi di personaggi (gli Agizza, i ROMANO) la cui irresistibile ascesa si fonda sulla forza intimidatrice derivante dalla loro comprovata e conclamata appartenenza alla organizzazione criminosa del NUVOLETTA (alla cui struttura e fini hanno apportato un importante contributo) e sulle crescenti disponibilita' economiche grazie alle quali sono riusciti a creare, intorno a quella ascesa, un fitto reticolo corruttivo-collusivo radicato nei piu' disparati settori della vita pubblica.

4) procedimento a carico di Nuvoletta Lorenzo ed altri, rinviati da questo g.i. a giudizio per associazione mafiosa ed estorsione in danno di consorzio assicurativo antigrandine, con sent. n.11062 dell'11/11/88 della V sez.

premessa

del Tribunale di Napoli assolti dalla prima accusa per insufficienza di prova, e condannati per la seconda.

Importante verifica contenuta in tale procedimento e' quella che il Nuvoletta, dopo le (s)fortune giudiziarie, aveva continuato ad acquistare fondi di relevantissime estensioni, ma ricorrendo ad una duplice cautela: l'intestazione in capo a persone di sua assoluta fiducia ma non componenti la famiglia, e l'utilizzazione di strumenti di finanziamento agevolato, che gli consentivano di verificare prima di esser sfuggito alle "attenzioni" delle forze della P.G. e della Magistratura, e poi di sborsare, gradualmente il denaro necessario.

Altrettanto significativa l'attivita' estorsiva, consistita nel minacciare i periti assicurativi perche' ampliassero il risarcimento dei danni assicurati riportati dalla frutta prodotta dai suoi terreni, da cui in tal modo ricavava un ulteriore utile.

Infine, raffinato lo stratagemma per ottenere vantaggi economici non dovuti dall'amministrazione dei fondi gia' sequestratigli: il cui gestore, nominato dal custode giudiziario, stipulava contratti assicurativi contro la grandine che non esponeva al custode stesso, intascandone quindi i premi, gonfiati mediante intimidazione.

5) procedimento in prevenzione, con sentenza di confisca del Tribunale confermata in Appello in data 13/6/89; utile non solo per la sistemazione del materiale probatorio raccolto

premessa

relativamente al periodo "post-82", ma per la precisazione dell'enorme patrimonio immobiliare raccolto in questi anni dal Lorenzo Nuvoletta, dai suoi parenti e dal Di Maro.

=====

La lettura dei documenti processuali descritti e' indispensabile per poter comprendere la situazione di base da cui traggono origine i fatti di cui al presente procedimento. E cio', si ripete, non perche' quelle decisioni, nella parte in cui non sono definitive, possano esser assunte come verita' storiche, o rivalutate, ma invece perche' i fatti in esse narrati e contenuti saranno i presupposti necessari per "ambientare" il presente procedimento, per comprenderne i nessi ed i collegamenti.

cap.1

Cap.1 L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA

Risulta ormai un fuor di luogo continuare a ripetere, come immancabilmente ogni interprete ha fatto negli anni successivi all'entrata in vigore della l. La Torre, lo schema astratto dei requisiti richiesti per l'integrazione dell'ipotesi delittuosa di associazione di stampo mafioso, schema a cui si era soliti premettere l'affermazione delle difficoltà sistematiche nascenti dalla genericità della lettera della legge, ed a cui necessariamente seguiva la verifica del modo in cui i fatti accertati nel singolo procedimento integravano o meno l'ipotesi criminosa.

Fuor di luogo, si diceva, per due motivi:

1) perché questo schema, oltre ad esser contenuto in ciascuno degli atti processuali sopra richiamati (in particolare, devono qui intendersi richiamati i fl.47-62 dell'ordin. n.1933/84 del 29/3/85 di cui il presente procedimento costituisce stralcio) e' stato ormai acquisito nella giurisprudenza anche di legittimità: basterà qui richiamare la sent. sez.1 n.9617 dell'1/10/88 (riv.179313 in CED) secondo cui "la consorteria e' di tipo mafioso o camorristico quando il vincolo associativo ha una particolare intensità e stabilità, di guisa che essa, avvalendosi della forza d'intimidazione del medesimo e della condizione di assoggettamento od omertà che ne deriva, esista ed operi permanentemente fuori dalla legge, ed abbia a presidio

cap.1

un'organizzazione stabilmente rivolta al conseguimento dei suoi scopi, riassumibili nelle finalita' di acquisire la gestione ed il controllo di attivita' economiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, e di acquisire vantaggi economici illeciti di ogni genere, attraverso la commissione di una serie indeterminata di azioni criminali";

2) perche' lo schema di riferimento suddetto risulta non adeguato a comprendere i fatti oggetto del presente procedimento, in cui l'organizzazione camorristica facente capo al Nuvoletta ha attivato fundamentalmente una sola parte della vasta gamma -processualmente significativa- di possibilita' operative: e cioe' quella di impadronirsi di pezzi del mercato imprenditoriale in cui non solo investire i profitti dei propri traffici illeciti ma da cui anche trarre ulteriori vantaggi economici.

Si deve ricordare che, all'entrata in vigore della l.646/82, tutti gli operatori salutarono una fondamentale novita' da essa introdotta, e cioe' la sanzione di illiceita' in quanto mafiosa di quell'attivita' che, fondandosi su una pregressa acquisizione di un forte potere d'intimidazione da parte di un'organizzazione criminale, ne sfruttava, per cosi' dire, la rendita di posizione acquisita per imporsi per il proprio solo "nome" sul mercato delle attivita' lecite.

Cio' risulta abbastanza chiaramente dalla lettura del 3° co. dell'art. 416 bis c.p., in cui -qualificato il tipo mafioso di associazione attraverso i necessari connotati della forza

cap.1

d'intimidazione nascente dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva la finalizzazione dell'attività associativa e' prevista verso la commissione di delitti o, alternativamente, verso l'acquisizione, diretta o indiretta, "la gestione o comunque il controllo di attività economiche ... di appalti e servizi pubblici o per realizzare vantaggi o profitti ingiusti per se' o per altri".

E' su questo versante che si esplica l'attività del gruppo di imputati in questo procedimento: attività che assume i connotati di una vera e propria condotta camorristica, come si vedrà'.

Conferma su questo punto la S.C. che "cio' che differenzia l'associazione per delinquere ex art. 416 bis da quella prevista dall'art. 416, conferendo alla prima carattere di specialità, e' la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi, costituiti non soltanto dalla perpetrazione di fatti antiggiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, sia dalla particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio" (Cass. sez.1, sent. 14134, 15/12/86, riv.174636 in CED).

Ancora, più' recentemente, la medesima sezione della S.C. ha confermato tale interpretazione, precisando che distintivo dell'ipotesi dell'associazione mafiosa rispetto a quella semplice e' "il fine, comprensivo non solo della

cap.1

programmazione di reati, ma anche di altre attività non tecnicamente inquadrabili in specifiche ipotesi di reato" e, soprattutto, il metodo che "si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della forza d'intimidazione nascente dal vincolo associativo, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo, sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice" (e' proprio la sentenza c. Lorenzo Nuvoletta, 23/5/88, in Giust. pen., 1989, II, 145 m.154).

Risulta ormai da molti atti processuali, ed in particolare dalle misure di prevenzione inflitte dal Tribunale di Napoli che il settore imprenditoriale e' stato utilizzato come terreno di conquista da parte delle piu' moderne organizzazioni criminali (ed in cio' la camorra campana e' tributaria delle piu' razionali ed aggiornate strategie mafiose) al fine non solo di ottenere un effetto di riciclaggio del denaro proveniente da traffici illeciti (cd. 'money laundry'), ma di individuare investimenti produttivi da cui ottenere ulteriori profitti, questa volta -ed e' qui la caratteristica con conseguenze drammatiche in tema di difficolta' d'indagini da un lato, di inquinamento sociale dall'altro- su un terreno di teorica liceita' formale.

E' infatti avvenuto che l'impresa del Mezzogiorno e' stata individuata da parte delle organizzazioni criminali (ormai la distinzione fra camorra e mafia si riduce a poco piu' di un

cap.1

fatto geografico, dopo che invece esse avevano avuto fino agli anni 82-83 differenti connotati assai specifici e delineati) come punto particolarmente debole del tessuto sociale, per difficoltà interne di cui questo non è luogo di analisi. Fatto sta che nella crisi dell'attività produttiva si salva la sola impresa dell'edilizia ed anche questa non nel suo complesso, ma invece la grande impresa in quanto destinataria dell'assistenza o dell'esecuzione di interventi finanziati da mano pubblica (impresa peraltro sempre più rivolta verso un ruolo di intermediazione finanziaria e sempre meno alla produzione edile vera e propria: sicché vi è quasi sempre sproporzione, all'interno dei grandi gruppi che monopolizzano il settore delle concessioni nell'attività di ricostruzione "post sisma", fra fatturati, altissimi, e forza-lavoro impiegata, spesso ridotta a poche decine di impiegati più che di operai); e, più disordinatamente, quella piccola, che dalla prima dipende per l'aggiudicazione di una miriade di appalti e sub appalti tramite i quali vengono effettivamente realizzate le opere pubbliche -con quanto guadagno per la qualità finale del prodotto e' facile immaginare-. Viene invece completamente bypassata la media industria, quella che dovrebbe costituire il nerbo di un sistema di mercato efficiente ed effettivamente libero.

Tutto ciò troverà dimostrazione nei fatti di cui la presente ordinanza tenterà di dare una ricostruzione in

cap.1

grado di disvelare le dinamiche che le organizzazioni criminali tendono ad innescare.

Risulta in particolare evidente che, una volta impadronitesi di pezzi importanti dell'imprenditoria, le organizzazioni ne hanno fatto strumento di penetrazione assai incisivo.

E' infatti fisiologia sociale che da quel settore si diramino una serie di canali di comunicazione, secondo uno schema che puo' cosi' ricostruirsi:

```

                / - MONDO POLITICO, LOCALE e NAZIONALE
                / - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IMPRESA MAFIOSA { - - ISTITUTI di CREDITO
                  \ - IMPRESA NON INQINATA
                  \ - SINDACATI
```

E' ovvio che in questi canali di comunicazione l'impresa mafiosa o camorristica [inutile ripetere che tali termini devono ormai ritenersi perfettamente fungibili: non a caso negli atti processuali acquisiti vengono richiamati investimenti in terreni affidati in Campania dal Leggio ai Nuvoletta (proc. 1933/84 cit.), oggi confiscati, o frenetici traffici di valuta e commerciali fra le due organizzazioni (proc. c. Liccardo), o incontri frequenti fra i vertici della due organizzazioni (dich. Buscetta e Contorno, piu' volte citate) in Marano o in quel fondo Verbumcaudo acquistato da Michele Greco con assegni emessi da Domenico Di Maro, gia' ricordato] tenda a far passare i propri contenuti, a permaearli dei propri metodi, a finalizzarli ai propri

cap.1

obiettivi. Cio' risulta tanto piu' facile in quanto il rapporto di forza con gl'interlocutori e' assai sbilanciato in favore delle organizzazioni criminali, in quanto:

1) esse dispongono di disponibilita' di capitali praticamente illimitate (il rapporto sull'economia dell'istituto CENSIS ha calcolato il giro d'affari degl'investimenti criminali intorno ai 100.000 miliardi per il 1988), come vedremo anche nel presente procedimento: clamoroso l'episodio Messere. Tali disponibilita' incidono:

a) da un lato su un'impresa in perenne crisi di liquidita' e con una scopertura verso il sistema bancario del tutto patologica, che la rende esposta a cedimenti facili nei momenti di maggior delicatezza;

b) dall'altro su un settore politico-amministrativo ormai -e' esperienza quotidiana, ma se ne avra' riscontro specifico nel procedimento- pervaso da illegalita' diffusa, e quindi particolarmente sensibile in molti suoi pezzi al richiamo del denaro, o semplicemente ricattabile;

c) infine sul settore del credito, che rende particolarmente ben disposto a concedere mutui e finanziamenti, a tassi di favore, ad imprese che dimostrino solidita' economico-finanziaria;

2) esse dispongono anche di una capacita' intimidatrice di altissimo livello, che non esitano a porre brutalmente in atto tutte le volte che incontrano resistenze "degli onesti" o peggio di pezzi di poteri istituzionali o imprenditoriali

cap.1

ritenuti infiltrati da organizzazioni schierate su fronti opposti.

Dunque, conquista di mercato ottenuta con corruzione o intimidazione; nonché con il ricorso a quelle disponibilità economiche che sbaragliano la concorrenza (sul piano dei prezzi, ad esempio, o della durata delle dilazioni nei pagamenti). Disponibilità economica che la facilita' del ricorso al credito fa avvitare su se stessa, con un perverso effetto autoriproduttivo, in una spirale: solidità finanziaria- credito agevolato- solidità finanziaria in cui ogni termine è causa del successivo, e l'ultimo coincide con il primo (di qui, l'autorigenerazione di cui si diceva).

Qualcuno potrà accusare il g.i. di star facendo in questo momento della pura sociologia criminale, e per di più nemmeno tanto originale: di quest'ultima accusa il g.i. è innocente, esulando l'originalità delle sistemazioni del materiale raccolto dai suoi compiti istituzionali; che non si tratti di sociologia, ma di pure risultanze probatorie emergerà evidente nel prosieguo della trattazione (in cui ciascuno dei concetti e dei fatti qui richiamati troverà la propria collocazione processuale).

Nota il p.m. su questo punto:

Sicché, quando l'impresa mafiosa:

a) dispone di liquidità praticamente illimitate, che le consentono di realizzare impianti d'avanguardia in molteplici settori produttivi;

b) dispone della concreta possibilità di acquisire

cap.1

mercato utilizzando le piu' spregiudicate tecniche intimidatorie o anche, piu' semplicemente, garantendo a se' ed ai propri clienti e/o consorziati il controllo del territorio e della manodopera;

c) ha la concreta possibilita' di moltiplicare le proprie risorse economiche - nate dai proventi illeciti - ricorrendo ad un credito che nessuna banca, con quei presupposti di disponibilita' finanziaria, le neghera', ed al tasso piu' conveniente;

d) e', infine, in grado di sviluppare una imprenditorilita' fortemente originale e diversificata, caratterizzata da intrecci societari complessi e da organici rapporti con il mondo finanziario e con i piu' accreditati esperti in societa' finanziarie e commerciali, dove il confine tra il lecito e l'illecito sembra dissolversi e diventa arduo l'accertamento delle responsabilita' individuali;

e) la conseguenza di tutto cio' e' il completo sconvolgimento delle leggi e delle regole del mercato, esposto in misura sempre crescente alla conquista da parte delle imprese mafiose, e, alla lunga, il sopravvento dei contenuti e delle logiche mafiose sullo sviluppo dell'economia legale.

=====

Questa parentesi era necessaria per inquadrare i fatti ed i personaggi del procedimento, e per determinare il livello dello scontro in questo momento scelto dalle organizzazioni criminali nei confronti dello Stato, delle sue articolazioni democratiche e partecipative (in primis, Comuni, ma anche UU.SS.LL., Regione, commissariati straordinari, ecc.) del suo sistema di mercato ed in definitiva della civile convivenza.

Pura sistemazione di dati probatori dunque, esaminati (specie in quei delicatissimi canali di comunicazione sociale di cui si e' detto) con una duplice preoccupazione: da un lato quella di capire fino in fondo l'estendersi dell'organizzazione criminale in settori che ne dovrebbero esser

cap.1

immuni e lontani -e che all'apparenza lo sono- per colpirne con efficacia le piu' pericolose articolazioni operative; dall'altra quella di non criminalizzare necessariamente l'interlocutore che l'organizzazione contatta come terminale del canale prescelto: il quale non sempre ha la possibilita' di conoscere o riconoscere la vera natura dei titolari di quelle aziende o imprese che li hanno contattati.

=====

Dunque il tema probatorio in questa situazione, ed alla stregua della giurisprudenza richiamata, sara' la dimostrazione da un lato del controllo o della gestione "di settori di attivita' economiche", dall'altro "della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio" facente capo al Nuvoletta.

Con la cosapevolezza, importante, che -al contrario di quanto accade, ad esempio, in tema di associazione per delinquere semplice, strutturata come reato-mezzo per la realizzazione di certi obiettivi, la consumazione del delitto di associazione mafiosa e' invece un fine dell'organizzazione, poiche' dalla sua costituzione, ed in particolare dall'intensita' della forza d'intimidazione che sara' in grado di acquisire, derivera' la capacita' di gestione e controllo di attivita' economiche anche formalmente lecite. E dunque, la maggior parte dei reati specifici (omicidi, attentati ecc.) saranno strumentali all'acquisizione di quella capacita' intimidatrice, e quindi

cap.1

alla consumazione del delitto ex art. 416 bis: saranno cioè da definirsi reati-mezzo, con totale inversione rispetto all'ipotesi prima esaminata di associazione per delinquere cd. semplice.

Evidenti la difficoltà e la delicatezza della prova, che aumentano in considerazione del clima d'intimidazione verso l'esterno, di omertà verso il proprio interno che l'organizzazione criminale determina; nonché dell'insufficienza -qualitativa e quantitativa- degli strumenti d'indagine su cui attualmente l'inquirente può fare affidamento.

Ma su questo punto potrà esser efficace quanto, in tema di prova in procedimenti relativa alle organizzazioni criminali, nota la stessa S.C., secondo cui: "al fine di una corretta motivazione di sentenza, emessa al termine di un procedimento per il delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico o mafioso, il giudice deve privilegiare la prova logica che rappresenta, nella prevalenza dei casi, il fulcro centrale ed insostituibile attraverso cui è possibile la ricostruzione di determinate realtà, su quella diretta, quale si concreta nella confessione, nella diretta chiamata di correità e nelle precise testimonianze.

Ne consegue che non può ritenersi la sussistenza dell'associazione per delinquere semplice, e deve invece ritenersi configurato il delitto più grave di cui all'art. 416 bis c.p. qualora si rinvenga, pur in un clima

cap. 1

intimidatorio instaurato dagli associati nell'ambiente circostante, la mancanza di prove tali da consentire l'attribuzione a tutti o ad alcuni degli appartenenti all'illecito sodalizio degli episodi piu' gravi e significativi che tali episodi avrebbero determinato, in specie quando dagli atti processuali emergano coincidenze di ordine temporale, identiche nature e modalita' di esecuzione di reati, attuazione di danneggiamenti ed attentati che, correlati a fatti attribuiti a persone note e processate, possono far rientrare tutti questi episodi nell'ambito delle attivita' esercitate dall'associazione di cui all'art. 416 bis c.p." (Cass. sez.1, sent.5181, 28/4/87, riv. 175789 in CED).

Dunque, prova logica come regina delle prove in campo di associazioni di mafia; prova logica come massimo momento di trasparenza e controllabilita' dell'iter che conduce al convincimento del giudice (indimenticabile su questo punto l'intervento di un attuale componente del C.S.M. ad un convegno organizzato in Catanzaro su Mafia, Ndrangheta e Camorra dalla corrente associativa di M.D. nel Dicembre del 1986, lavori pubblicati da De Donato editore). Prova logica soprattutto come grimaldello di certe pigrizie interpretative non piu' ammissibili in questo settore. Prova logica cui piu' volte si fara' riferimento nella trattazione dei fatti del procedimento.

Di un procedimento, e' necessario dirlo una volta per tutte,

cap. 1

in cui -come e' lecito- aspettarsi in materia di camorra, e come osserva la Corte di Cassazione- gli strumenti tradizionali d'indagini sono sempre piu' spiazzati, inutili quando non addirittura fuorvianti. Proprio la compenetrazione fra criminalita' organizzata e pezzi di societa' civile di cui si e' detto e la capacita' d'intimidazione legata anche al solo nome di Lorenzo Nuvoletta comporta infatti che le intercettazioni telefoniche sono sempre a conoscenza dei soggetti interessati (e ne avremo la prova piu' avanti); i testi, pur provenienti da ambienti estranei alla camorra, appaiono reticenti anche su circostanze insignificanti, quando non addirittura falsi e `di copertura'; le parti lese paiono prender animo solo in casi marginali, e comunque solo dopo la cattura dei personaggi incriminati (cfr. ad esempio la vicenda Bruni). L'imprenditoria libera subisce un attacco mortale, ma pare non reagire; il Sindacato lamenta la propria esclusione dai cantieri e dalle fabbriche inquinati da criminalita', ma non ha strategia ne' presenza reale; le stesse forze dell'ordine appaiono a volte intaccate (come si vedra'); le reazioni sono isolate ed insignificanti sul piano quantitativo rispetto alla reale sfera complessiva di attivita' criminali delle organizzazione.

Non resta quindi che sostenere, con la Cass. cit., che proprio l'esistenza di episodi provenienti da intimidazione, ed un clima processuale di reticenza e paura siano la miglior prova dell'esistenza dell'organizzazione di stampo mafioso

cap.1

(ed e' duro ammetterlo quando l'incapacita' di reazione viene non dalla semplice coscienza popolare, ma da veri e propri pezzi dello Stato democratico).

cap.2

Cap. 2 LO SVOLGIMENTO del PROCESSO

Circa la genesi del processo, scrive il p.m.:

In tale complessivo quadro di riferimento si inserisce la presente indagine istruttoria, che trae origine dal rapporto della Compagnia CC di Pozzuoli nr. 659/1 del 30/12/1983 contro NUVOLETTA Lorenzo + 22 (f. 20 e ss. Vol. I).

In tale rapporto, i cui contenuti essenziali sono stati puntualmente riscontrati dalle successive acquisizioni probatorie, venivano denunziati - assieme ad altri poi prosciolti nel corso dell' istruttoria - NUVOLETTA Lorenzo, NUVOLETTA Eduardo, ROMANO Luigi, AGIZZA Vincenzo, SIMEOLI Mattia, DEL PRETE Giovanni, ROMANO Domenico e SIMONELLI Vincenzo.

Trattando delle infiltrazioni camorristiche nelle attività di ricostruzione post terremoto nella zona flegrea, il rapporto riferisce che "il caso più evidente" è rappresentato dalla società impianti di calcestruzzo denominata "Bitum Beton S.p.A.". Tale società -notano i CC.- costituita il 9 aprile 1979 con la denominazione SO.GE.ME." e con un capitale versato di lire 20 milioni, nel breve volgere di qualche mese ha subito una girandola di variazioni di denominazioni e ragioni sociali, di capitali ed amministratori.

Il primo amministratore unico è stato ROMANO Luigi, commerciante ortofrutticolo. In data 10/4/1981 il capitale sociale è stato portato a lire 99 milioni e nominato presidente della società CAIAZZO Antonio. Sotto la stessa data è mutata anche la denominazione sociale in "Società Meridionale Bitum Beton S.p.A.". Il 30/3/1982, dopo solo un anno, il capitale viene portato a ben due miliardi e 149 milioni di lire.

In data 25/10/1982 la carica di amministratore unico passa ad AGIZZA Vincenzo, cognato del ROMANO. In data 28/4/1983 la stessa carica torna al ROMANO. In data 13/5/83 il ROMANO si dimette e vengono nominati sindaci VITAMORE Roberto, DE FAZIO Elio, REA Pasquale e ALTIERO Antonio.

Il ROMANO Luigi - riferisce ancora il rapporto - risulta proprietario, in società con altri, di un moderno complesso alberghiero sito in S. Marco di Castellabate

cap.2

(Salerno), l'Hotel Castelsandra. La società in accomandita semplice con capitale versato di lire 600 milioni, risulta registrata al Tribunale di Napoli al nr.534/78.

AGIZZA Vincenzo, a sua volta, e' il maggiore azionista di una società che ha l'appalto per le pulizie dell'Università di Napoli, della Stazione Ferroviaria della stessa città e dei più grossi edifici pubblici.

E', inoltre, proprietario, direttamente o a mezzo di prestanome, di numerosissimi appartamenti e, addirittura di interi fabbricati.

Nello stesso rapporto si rimarcava lo stretto collegamento tra il ROMANO (e quindi l' AGIZZA) e SIMEOLI Mattia, "figura di primissimo piano dell'organizzazione, sicuro e fedele porta ordini di Lorenzo NUVOLETTA e dallo stesso consigliato ad imprenditori della zona flegrea quale unico in grado di dirimere eventuali controversie e di svolgere, alla bisogna, opportuna opera di mediazione".

Tale ruolo del SIMEOLI ed il suo stretto rapporto con "don" Luigi ROMANO erano stato confermati dallo stesso SIMEOLI nel corso di spontanee dichiarazioni rese ai CC di Pozzuoli, nel gennaio 1983, in occasione di un suo fermo di P.G. per estorsione (cfr., infra).

La rappresentazione evidente dell'intreccio di interessi tra il ROMANO ed il NUVOLETTA era stata, infine, fornita dalla costituzione, nell'ottobre 1982, della "Puteolana Calcestruzzi s.r.l.", con sede in Quarto alla via Comunale Monticelli, direttamente legata alla Bitum Beton ed al clan NUVOLETTA. Infatti, il primo amministratore era stato Eduardo NUVOLETTA, figlio di Lorenzo, cui era succeduto, nel giugno 1983, Domenico ROMANO, figlio di Luigi.

Il 20 ottobre 1983 era stato nominato amministratore unico SIMONELLI Vincenzo.

Tracciando la figura di SIMONELLI nella scheda biografica allegata al rapporto, i CC di Pozzuoli rilevano che costui, che risulta acquirente del terreno su cui sorge la "Puteolana", succede al ROMANO nella carica di amministratore quando iniziano accertamenti di P.G. volti a reperire la prova che l'impianto di calcestruzzo non e' che il reimpiego di capitali illecitamente accumulati.

Altro personaggio di spicco, indicato dai CC di Pozzuoli come legato a Luigi ROMANO ed al clan NUVOLETTA, e' ILARDI Sebastiano.

cap.2

L' ILARDI già imputato nel presente procedimento, e' deceduto il 3/10/1987, nelle more dell' istruttoria. La sua figura, come risulterà nel prosieguo della trattazione riveste notevole importanza ai fini della posizione processuale del ROMANO e degli AGIZZA. La storia imprenditoriale ed economica dell' ILARDI corre parallelamente a quella del ROMANO e, come questa, registra una improvvisa quanto irresistibile ascesa a partire dal dopo terremoto.

Contitolare insieme ai figli della MO.T.RE.R. S.p.A. con sede in Casoria (avente per oggetto: attività ausiliarie nelle costruzioni) l' ILARDI, fino al 1974, faceva il trasportatore di carburanti per conto della BP ed effettuava movimenti di terra con una pala meccanica .

Approfondi, a suo dire, la conoscenza con Luigi ROMANO, suo vicino di casa, allorché il ROMANO acquistò, nel 1978/'79, l'albergo Castelsandra, e lo incaricò di effettuare lavori di sterro per la sistemazione dell' area circostante l' albergo.

Successivamente, nel 1982, ebbe modo di approfondire la conoscenza anche con Lorenzo NUVOLETTA allorché il figlio del ROMANO, Domenico, fidanzato con sua figlia Stefania, lo invitò a fornire la propria collaborazione per la costruzione di una rampa nell' impianto della "Calcestruzzi Puteolana". In quella impresa - ricorda l' ILARDI (int. imp. f. 10) - erano soci il ROMANO e Lorenzo NUVOLETTA.

Quelle importanti amicizie fecero, evidentemente, la fortuna dell' ILARDI, se è vero quanto lui stesso riferisce, e cioè che la sua società passò da un fatturato di 363 milioni nel 1980 ad uno di oltre 6 miliardi nel 1983!

L' anno 1983 è quello che vede - come si dirà in prosieguo - l'ILARDI impegnato con il ROMANO ad estorcere denaro, in concorso con elementi di spicco della N.C.O., ai titolari di cantieri della ricostruzione nella zona di Casoria - Afragola - Caivano. Ed è anche l' anno che segna il culmine degli investimenti, tanto massicci quanto ingiustificati, del gruppo ROMANO-AGIZZA nelle iniziative più disparate e lontane dai settori imprenditoriali di origine (ortofrutticolo per il ROMANO, di pulizia per l' AGIZZA), senza alcuna preparazione specifica e, soprattutto, con una immobilizzazione di capitali che contrasta con le difficoltà di cassa che costantemente affliggevano l' azienda capofila (la "AGIZZA" S.p.A.).

cap.2

Tali investimenti devono ritenersi - alla stregua delle risultanze processuali - di provenienza illecita e strettamente connessi alla appartenenza degli AGIZZA-ROMANO alla organizzazione mafiosa di Lorenzo NUVOLETTA, che e' il loro autentico "socio occulto".

Le acquisizioni istruttorie hanno consentito di individuare, con dovizia di particolari, le tecniche di infiltrazione e di sviluppo di tale gruppo nel mondo imprenditoriale ed il suo metodo mafioso nella gestione delle imprese stesse, in particolare:

- A) della SO.GE.ME. Bitum Beton S.p.A.
- B) della Hotel Castelsandra s.a.s.
- C) della Calcestruzzi Puteolana s.r.l. (attualmente CO.NA.C. - Compagnia Napoletana Calcestruzzi s.r.l.)
- D) della AGIZZA S.p.A., della ITALSERVIZI s.r.l. e della SUD APPALTI s.r.l.

In particolare, rileva il g.i., tali acquisizioni istruttorie (partite inizialmente sull'intero ventaglio di ipotesi criminose contenute nel rapporto, poi progressivamente concentratesi sulle piste piu' significative, giungendo anche al proscioglimento di alcuni imputati, ad esempio i commercialisti e professionisti che ruotavano intorno al gruppo d'impresе sotto accertamenti) hanno seguito alcune metodiche di tipo tradizionale (intercettazioni telefoniche, esami di testi ecc.) altre piu' mirate e specifiche (massicce -quanto comunque incomplete- indagini bancarie e patrimoniali; accertamenti circa la rispondenza fra carichi dichiarati e carichi effettivamente trasportati dalle betoniere del calcestruzzo; verifiche parametriche sui prezzi praticati sul mercato dalle varie ditte produttrici di questo materiale per le varie tipologie di prodotto, ecc.). Veniva anche acquisita agli atti la reiterata confessione resa da Mauro Marra e soprattutto da

cap.2

Antonio Dignitoso, nel corso della quale veniva narrata l'intermediazione, con attiva partecipazione, di Luigi Romano e dell'Ilardi ad un tentativo di estorsione commesso dalla banda di Pasquale Scotti (ultima sanguinaria formazione cutoliana, con controllo 'militare' nella zona di Casoria - sede della Bitum Beton- Caivano, Frattamaggiore ecc.) in danno di un imprenditore che, in consorzio con il Romano e con altri, aveva avuto appalto per la costruzione di alcuni edifici dal Comune di Casoria, tale Fronzoni; nonche' in danno di altri piu' potenti che dovevano iniziare imponenti lavori in zona (Costanzo, Maggio' ed altri). Il Fronzoni, sentito come teste, confermava sostanzialmente l'episodio.

Nel frattempo, i CC della sezione Anticrimine (la sez. del N.O. Napoli I) inviavano a questo g.i. il 29/2/88 un dettagliatissimo rapporto fondato su intercettazioni telefoniche, pedinamenti, accertamenti documentali ecc. che ricostruiva la centralita' del ruolo svolto dal Simonelli come reale prestanome dei Nuvoletta Lorenzo ed Eduardo, sia nella gestione della ex Puteolana Calcestruzzi, divenuta CONAC, e passata nel tempo a diversi titolari senza mai sottrarsi alla reale gestione di questo personaggio; sia nell'amministrazione del patrimonio ippico dell'azienda Vallesana, vero gioiello di don Lorenzo, prima del suo sequestro ad opera del Tribunale di Napoli in sede di misura di prevenzione, e della scuderia Lo Zingaro, che dopo quel sequestro ha gestito quell'attivita' e spesso quei medesimi

cap. 2

cavalli, sottratti al sequestro mediante la cessione a quest'azienda; sia nell'allestimento di un gigantesco impianto di macellazione carni da parte di un potentissimo gruppo imprenditoriale specializzato di Torino in zona controllata dal Lorenzo; nonché in molte altre attività. Prestanome peraltro non come semplice `testa di legno', ma come portatore di una capacità gestionale notevolissima, di un potere delegato ma notevole ed autonomo, come si vedrà meglio in seguito.

Giungeva infine altro rapporto della Digos relativo alla tentata estorsione subita da alcuni docenti dell'Università Navale di Napoli, che avevano reiteratamente tentato di liberarsi del predominio nell'appalto del servizio di pulizia dell'Istituto delle ditte Romano-Agizza, senza riuscirvi per anni, salvo poi a subire intimidazione quando infine erano riusciti ad individuare altra ditta che svolgeva lo stesso servizio per un compenso pari a circa un terzo del precedente.

All'esito, questo g.i. emetteva mandato di cattura a carico di Lorenzo ed Eduardo Nuvoletta, Antonio e Vincenzo Agizza, Luigi e Domenico Romano, Mattia Simeoli, Giovanni Del Prete, Emilio Cerullo, Pasquale Scotti, Mauro Marra, Mauro Laezza, Antonio Dignitoso e Carmine Esposito, Vincenzo Simonelli.

E' opportuno riportare la motivazione di quel mandato di cattura, che rappresenta un punto fermo dello stato delle indagini al Marzo 1988. In particolare tale motivazione, dopo

cap.2

aver dato conto dell'esistenza dell'organizzazione nuvolettiana e delle modalita' da essa adoperata per introdursi nel settore imprenditoriale per riciclarvi i propri utili e per trarne ulteriori profitti, acquisendo mercato con metodi intimidatori, osservava:

"che tale tecnica deve ritenersi essere stata utilizzata nel caso delle imprese:

Bitum Beton, acquistata nel 1980 da Romano Luigi e dai suoi cognati Agizza Vincenzo ed Antonio, il primo con competenze all'epoca nel settore ortofrutticolo, gli altri in quello delle pulizie ferroviarie, e subito assunta a fatturati vertiginosi, mediante acquisizione di clientela con tecniche camorristiche, come in seguito si vedra'; con investimenti finanziari di cui non e' stato possibile accertare la provenienza;

Hotel Castelsandra, di S. Maria di Castellabate, acquistato nel 1978 dalle stesse persone, con investimenti di oltre tre miliardi, formalmente provenienti dalla Agizza S.P.A., ma sostanzialmente non rintracciabili, e trasformato in un insediamento abusivo ed intensivo, fra il timore e la connivenza delle autorita' locali;

Puteolana Calcestruzzi, costituita nel 1983 dal giovane figlio del Romano e dai rampolli del Lorenzo Nuvoletta (Eduardo ed altri), che fin dal primo anno di attivita' raggiunge i 5 miliardi di fatturato, che ditte anche di piu' antica data e di ben maggiore esperienza, notorieta' ed affidabilita' non riescono a raggiungere;

ritenuto

che in tali sensi precisata l'attivita' mafiosa ed il ruolo che a ciascuno degl'imputati viene attribuito all'interno dell'organizzazione nuvolettiana, devono ritenersi sussistenti, per il reato sub a), sufficienti elementi di colpevolezza a carico di

Lorenzo Nuvoletta, costituiti:

- dai rapporti dei CC Napoli II del 24/11/83 e della Compagnia di Pozzuoli del 30/12/83, in cui come si e' visto si ricostruisce l'attivismo frenetico della figura del capo della banda e della famiglia, nel settore

cap.2

specifico che qui si tratta;

- dalla procura speciale da lui rilasciata al figlio Eduardo per l'acquisto del suolo su cui sorgerà la Puteolana Calcestruzzi;

- dalla provenienza dei finanziamenti necessari per la costruzione e l'allestimento dell'azienda, che certo non potevano provenire dal giovanissimo Eduardo, allora senza alcuna specifica attività lavorativa, com'è risultato dalle indagini bancarie e patrimoniali effettuate;

- dalle telefonate di cui alle intercettazioni telefoniche a fl. 38 vol.1, in cui egli ed il fratello Ciro intervengono in contatti intensissimi con costruttori ed amministratori di Quarto proprio nel periodo delicatissimo dell'approvazione del P.R.G., in cui si susseguono attentati ai danni di altri amministratori e costruttori;

- dai numerosissimi assegni che, nell'esame dei vari conti correnti -in particolare Simonelli e Simeoli- sono risultati a lui intestati, e dalle numerose occasioni in cui si ha modo di constatare, alle spalle di altri imputati -in particolare Simonelli e Romano- la sua presenza inquinante ed inquietante, come si vedrà trattando di queste posizioni. In definitiva è la mente criminale più pericolosa e lucida con cui -secondo le concordi considerazioni dei vari organi di P.G.- è dato in questo momento fare i conti;

Nuvoletta Eduardo, costituiti:

-dalla sua presenza importante, effettiva e costante, nella Puteolana Calcestruzzi, dalla nascita -avvenuta senza alcuna concessione edilizia e senza alcun disturbo da parte dell'amministrazione del luogo- allo sviluppo inopinato di tale ditta. Già se ne è vista la presenza nell'acquisto del suolo, e si è detto il fatturato raggiunto immediatamente senza che alcuno dei soci (i fratelli Nuvoletta, il Romano Domenico figlio del Luigi, il Simonelli o altri) avessero alcuna competenza specifica nel settore;

- dagli strettissimi rapporti mantenuti con la famiglia -lo zio Angelo, il Simonelli, del quale rappresenta quasi un alter ego, ed un momento di importante riferimento, come si vedrà quando si passerà all'esame della posizione di quest'ultimo, il Gaetano, ecc.-;

- dalle modalità di conduzione aziendale, a lui

cap.2

riconducibile appunto tramite il Simonelli, che vede la verifica effettuata dalla G. di F. sulle betoniere in uscita per cantieri di edilizia pubblica accertare una fornitura effettiva inferiore del 4% al fatturato, in modo da costituire una sorta di vera 'tangente' versata alla ditta (rapp. G. di F. del 28/6/87);

- dalla gestione del patrimonio ippico del padre, che passa nelle mani sue e del Simonelli immediatamente prima del varo dei primi provvedimenti di sequestro dei beni del Lorenzo rapp. CC. N.O. del 28/2/88;

Romano Luigi costituiti:

-dai contatti con notissimi personaggi dell'ambiente camorristico: Romano Agrippino, che da suo estorsore diviene suo operaio, poi ucciso in un agguato di tipico stampo camorristico, e già sospettato di esser legatissimo a Mario Fabbrocino e di aver commesso estorsioni per conto di altro imputato di questo procedimento, deceduto, Ilardi Sebastiano; Norcaro Giorgio, ritenuto il capo zona del quartiere di Barra per la N.F., ed arrestato con una quantita' di armi ed esplosivi (rapp. CC N.O. del 9/3/88, in cui sono descritti i contatti telefonici del Romano con il Norcaro e gli elementi a carico di quest'ultimo); Simeoli Mattia, di cui, come poi si vedrà si serve per l'acquisizione spregiudicata e violenta della clientela; Napolitano Fioravante Raffaele, ed altri suoi fratelli, del quale e' socio in numerose imprese (ad es. il Consorzio Campania Costruzioni, ma anche altre); uno dei quali e' condannato con Tancredi Emilio per spaccio di rilevanti quantita' di eroina -la sentenza e' in atti-, mentre altri sono ritenuti dalla G. di F. personaggi di rilievo della mafia italo canadese, legati a quel Paul Violi che ne e' il capo piu' prestigioso, ed altri (fl.367 vol.3^o);

- dalle dichiarazioni rese da un componente di rilievo dell'organizzazione camorristica facente capo al sanguinario Pasquale Scotti e quindi alla N.C.O., il quale riferisce dell'inserimento del Romano nell'organizzazione del Nuvoletta, e dell'aiuto dallo stesso ricevuto -al fine di ottenere rispetto dalla banda avversaria- per organizzare estorsioni ad imprenditori della zona; del suo appoggio anche logistico nell'allestimento di questi incontri e nella sua partecipazione ad essi; dichiarazioni tutte testimonialmente confermate dalle parti lese;

- dalle banconote provenienti dal pagamento del riscatto per il cd. sequestro De Feo rinvenute indosso ad un

cap.2

dissociato dell'organizzazione sopra detto e da lui direttamente provenienti;

- dalla sua stretta conoscenza del Nuvoletta Lorenzo, che presenta ad altri imprenditori della zona che ne restano a loro volta condizionati ed imbrigliati (Ilardi Sebastiano, poi deceduto, con il quale il Romano ed i suoi cognati intrecciano successivamente rapporti finanziari e societari strettissimi);

- dalle dichiarazioni d'imprenditori suoi clienti, che, sia pure con reticenze provenienti da un chiaro stato d'intimidazione, giustificano la scelta di quel fornitore con la necessita' di mantenere buoni rapporti sociali nella zona" (fl.30 vol. testi);

- dal reticolo di complicita' che riesce a stendere intorno a se' anche a livello istituzionale (va a pranzo con altissimi ufficiali di una prestigiosa Arma della Repubblica, e' avvertito di movimenti nella zona dal Com.te la staz. CC di Castellabate, e' immediatamente al corrente delle disposte intercettazioni telefoniche);

- e' in grado d'intimidire l'intera amministrazione, VV.UU. compresi, del Comune di Castellabate, il che gli consente di portare a termine scempi edilizi di proporzioni allucinanti nella zona circostante il Castelsdandra (fl.61 t.);

- dalla sua presenza effettiva, anche al di la' di quella del figlio Domenico, insieme a Nuvoletta Lorenzo, nell'allestimento dell'impianto della Puteolana, come dichiara chi fornisce la propria opera professionale nella zona (fl.10 imp), e come conferma Simeoli Mattia - di cui poi si vedra' il ruolo centrale nella gestione della manovalanza della banda- quando, fermato dai CC, dichiara "stiamo mettendo... anzi don Luigi Romano sta mettendo un nuovo impianto a Quarto";

- dalla violenza e spregiudicatezza con cui acquisisce clienti e mercato nel settore del calcestruzzo, il che costringe gli altri imprenditori presenti sulla piazza a federarsi con la sua Bitum Beton, appena comparsa sul mercato, pur di farne cessare la turbolenza (fl.112 imp.);

- dal riscontro pieno trovato a queste dichiarazioni nelle dichiarazioni del Simeoli Mattia, di cui poi si dira', che, appena fermato dai CC, afferma di svolgere l'attivita' di procacciatore d'affari per il Romano;

- dall'acquisto, contestualmente a quelli del

cap. 2

Castelsandra e della Bitum Beton e del loro rifinanziamento, d'immobili alla via O. Costa di Napoli per un valore dichiarato di circa due miliardi, senza che neppure in tale caso si riesca a ricostruire la provenienza di tale denaro;

-Agizza Vincenzo, costituiti:

-dall'incredibile rete di alleanze, complicita' commerciali, e favoritismi con cui gestisce la sua attivita' principalmente nel settore delle pulizie, riuscendo a stabilire rapporti di cointeressenza con tutte le altre principali ditte operanti nel napoletano nel settore (d'Aponte, Truda, IMET, SOGEA, SOGAF, La Fulgida, Alba, Sbrocchi, IMPA, NAGA, Alemagna ecc.) come risulta dalle indagini patrimoniali e dalle intercettazioni telefoniche; in modo da stabilire quasi un regime di monopolio nel settore (si veda l'incredibile serie di appalti pubblici riportati nel rapp. della G. di F. del 22/11/85), che si manifesta ad esempio nelle difficolta' trovate dall'Istituto orientale per uscire da questo giro di ditte (peraltro coperte da prezzi stabiliti dal tariffario del Genico Civile di gran lunga superiori a quelli praticati dalle ditte minori, e funzionali oggettivamente solo a questo cartello d'impres); nonche' nell'intimidazione subita da coloro che per conto dell'istituto si accingevano a lasciare la ditta Agizza, come poi si vedra';

- dal ruolo, da lui ricoperto, di vero e proprio alter ego del Romano, come risulta dagli strettissimi rapporti societari -in cui risulta con lui praticamente interscambiabile-, patrimoniali e personali (cfr. intercettazioni telefoniche); cosi' da far ritenere che in definitiva egli abbia posto l'intera sua attivita' aziendale al servizio del Romano, che gli apriva allettanti prospettive di nuovi settori di mercato mediante l'appoggio dell'organizzazione su cui poteva contare;

- dagli inquietanti rapporti saputi costruire, pur avendo alle spalle questo ambiente sopra chiarito, con settori del mondo politico (Aldo Boffa, segretario di altissima personalita' politica nazionale, gli dichiara esplicitamente di essere a sua completa disposizione, ed addirittura il segretario di un Ministro in carica compie dal suo Ufficio telefonate ad un Ufficio pubblico per apprendere notizie circa lo svoglimento di gare di appalto di servizi di pulizie);

- dagli appalti per molti miliardi ricevuti dalle FF.SS. praticamente senza gara in varie citta' d'Italia (fl.361

cap. 2

vol. 2^o);

- dai rapporti bancari e finanziari con quei Napolitano di cui si e' detto a proposito del Romano, di cui e' addirittura fideiussore;

- dalla possibilita' di 'controllare' il quartiere di Poggioreale, che egli stesso assume nel corso delle intercettazioni telefoniche;

-dalle intercettazioni telefoniche stesse, che rappresentano uno spaccato sull'attivita' frenetica svolta dall'Agizza per gestire -con piccole corruzioni, regali natalizi, patteggiamenti ed accordi tesi a manovrare e turbare lo svolgimento delle gare stabilendone in anticipo il vincitore- l'impero costituitosi;

Agizza Antonio, costituiti:

-principalmente, dal suo ruolo del tutto fungibile con quelli del Romano e del fratello Vincenzo, di cui prende il posto per consentire la normale prosecuzione dell'attivita' dopo che essi hanno ricevuto comunicazione giudiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis, come risulta dalle indagini patrimoniali (ad es. fl.342 e 359 vol. 3^o), che lo vedono assumere ruoli di amministratore nelle ditte del gruppo, da quelle bancarie, che lo vedono gestire alla pari con gli altri il flusso finanziario e gli affari delle ditte, compreso il Castelsandra, e dalle intercettazioni telefoniche, nelle quali si rivela un ruolo gestionale effettivo e non fittizio (ad esempio, e' lui a trattare con i soci nella Calcestruzzi Riuniti S.p.A, di altissimo livello, per conto della Bitum Beton, di cui diviene amministratore unico il 2/7/83;

Simeoli Mattia, costituiti:

-dai rapp. dei CC Napoli II del 24/11/83 e Compagnia Pozzuoli del 30/12/83, che ne descrivono dettagliatamente il ruolo di rappresentante dei Nuvoletta (il legame con il quale risulta dalle intercettazioni a fl.38 vol.1) nella zona di Quarto, con i cui amministratori ed imprenditori edili mantiene rapporti;

-dalle dichiarazioni da lui stesso rese al cap. Tomasone che ne mostrano lo stretto legame con il Romano, nella parte piu' strettamente camorristica della sua attivita', come si e' gia' visto trattando del Romano (cfr anche l'imbasciata a Quarto" per il Romano di cui

cap.2

alla telefonata n.795 del 25/11/82, e l'assegnbo in favore di Romano Maria);

-dai rapporti strettissimi con l'intera famiglia Nuvoletta, documentati dai ripetuti assegni emessi in suo favore da Gaetano ed Angelo Nuvoletta;

-dal ruolo di coordinatore della manovalanza dell'organizzazione e quasi di cassiere della stessa, che viene ad assumere sulla base dell'esame dei suoi c/c (su cui si trovano fondi del tutto sproporzionati rispetto all'attivita' di piazzista da lui ammessa), dove risultano assegni in favore di moltissimi soggetti denunciati o condannati per associazione mafiosa con i Nuvoletta quali: Baccante Vincenzo, Liccardo Pasquale, Ferrara Natale, Orlando Gaetano, Raffaele ed Antonio, Brescia Domenico, Di Vaia Crescenzo, Vasto Francesco, Baiano Francesco, Abbinante, del Core, Cerullo Emilio; nonche' della Bitum Beton e degli stessi Nuvoletta Ciro, Rosa ed Antonio; personaggi tutti con i quali egli alcun titolo aveva di venire in contatto economico o commerciale di natura confessabile;

Del Prete Giovanni, costituiti:

-dai medesimi rapporti citati per il Simeoli, che gli attribuiscono il ruolo di soldato e guardaspalle dell'organizzazione;

-dagli assegni piu' che mensili emessi in suo favore dal Simeoli, per l'importo complessivo di molti milioni;

-dall'arresto con armi clandestine avvenuto il 29/5/85 (fl.323 vol.2°);

- dagli assegni emessi in favore di Baccante e Orlando, rispettivamente condannato per associazione con i Nuvoletta e loro congiunto (fl.42 vol. 3 bis);

- dall'apertura di due negozi di elettrodomestici in Quarto senza che svolgesse in precedenza alcuna attivita' di natura confessabile che consentisse una simile iniziativa;

Romano Domenico, costituiti:

-dallo svolgimento del ruolo di amministratore della Puteolana calcestruzzi fin dalla sua nascita; mentre l'uscita dalla stessa, successiva di circa un anno, appare motivata da lui e dal padre Luigi con argomenti di volta in volta diversi -resi nel corso di spointanee comparizioni al g.i.- e quindi inattendibili

cap.2

complessivamente;

-dalle telefonate a fl.195 vol 5 bis e fl. 6 ivi all.c), in cui risalta il suo ruolo effettivamente decisionale nelle intraprese del padre, e non meramente di copertura;

-dai notevolissimi movimenti bancari del suo conto corrente, che denota ancora una volta la rilevanza operativa della sua posizione nel gruppo Romano-Agizza;

-Simonelli Vincenzo, costituiti:

-dai rapporti della Compagnia di Pozzuoli dei CC del 30/12/83 e del N.O. Napoli I del 29/2/88, in cui se ne ricostruisce la personalita' di uomo di fiducia dei Nuvoletta dopo il loro necessitato passaggio nella clandestinita';

- dall'acquisto del suolo per la Puteolana calcestruzzi, da lui personalmente operato (fl.76 vol.1: e gia' si e' visto che vi e' procura del Lorenzo Nuvoletta al figlio Eduardo in tal senso a denotare il vero interessato nell'iniziativa);

- dalla societa' costituita con Nuvoletta Angelo, e gl'intensissimi comuni movimenti di denaro, non giustificati dallo scarso fatturato della ditta Nuvolsim;

-dall'interessamento per la Ippica Vallesana, sempre del Nuvoletta, da cui riceve ripetuti assegni;

-dalla gestione effettiva della Puteolana, anche dopo averne dismesso la carica di amministratore il 27/10/82, risultante dalle intercettazioni telefoniche allegate all'ultimo rapporto;

-dal linguaggio in codice utilizzato nel corso di tutte le telefonate di cui sopra;

- dal legame con Eduardo Nuvoletta tuttora perdurante, ed emergente dalle telefonate stesse, nonche' dalle indagini patrimoniali (fideiussioni, conti correnti ecc.: rapp. del 22/11/85 della G. di F);

-dall'acquisto di 40 cavalli, alcuni di notevolissimo valore, dalla scuderia di Lorenzo Nuvoletta immediatamente prima del provvedimento di sequestro del Tribunale di Napoli sopra citato, senza che compaia dagli accertamenti patrimoniali un corrispondente movimento di denaro per il pagamento;

cap. 2

-dall'esame dei suoi conti correnti in cui figurano nomi sicuramente collegati ai Nuvoletta quali (oltre naturalmente a Nuvoletta Angelo, Eduardo e Gaetano) Baiano Agostino, Vasto Francesco, Orlando Gaetano, Liccardo Pasquale, Taglialatela Aurelio, Del Prete Giovanni;

-dalla rilevazione che e' con lui alla guida che nel primo anno di attivita' la Calcestruzzi puteolana giunge a fatturare ben 5 miliardi di prodotto;

Cerullo Emilio, costituiti:

-dall'enorme mole di assegni emessi in suo favore da tutti i componenti della famiglia Nuvoletta; nonche' da altri da lui versati in favore degli stessi (Ciro, Angelo, eduardo, Ippica Vallesana, ecc.);

- dagli strettissimi legami con il Simonelli, risultanti dalle intercettazioni telefoniche allegate al rapp. 29/2/88 cit. tutte relative a conversazioni in codice;

- da quanto rilevato da questo g.i. nel provvedimento di sequestro sopra citato, in cui di affermava:

"3) terreno intestato a Cerullo Emilio, sito in Pignataro Maggiore, loc. Aria Nova di ha 9.82.14, iscritto al catasto di quel Comune al fl.22, particelle 54/a-4/b-4/c-53-49-62-52-5- e 6.

Anche questo, confinante con altri gia' esaminati, deve ritenersi nella concreta disponibilita' del Nuvoletta. Ed invero il Cerullo veniva prima sentito come teste per la sua presenza nella coop. Ortofrulat, e, come gli altri, non era in grado di offrire alcuna spiegazione circa il versamento delle quote associative. Interrogato poi sull'acquisto del suolo Aria Nova, risalente al 1982, il Cerullo ha offerto una serie di spiegazioni sconnesse ed inconcludenti circa le modalita' di pagamento, assumendo di aver versato i 90 milioni del prezzo in tre rate da trenta milioni ciascuno. Poiche' pero' non aveva una sola lira di quel denaro, lo aveva versato in corrispondenza della vendita del raccolto, della quale pero' non era in grado di offrire alcuna documentazione contabile. Alla circostanza gia' inverosimile della resa di un fondo per un solo anno pari al 33% del suo valore di mercato, che, se reale, avrebbe d'un tratto risolto tutti i problemi agricolo-alimentari del nostro Paese, si aggiunge l'ulteriore affermazione secondo la quale -dopo tre anni di una tale eccezionale resa- nell'ultimo anno il fondo

cap. 2

non aveva all'improvviso prodotto alcun reddito: egli infatti aveva speso per prodotti fitofarmaceutici il denaro versato da colui che aveva fittato il suo fondo 'a mazze secche', cioè nel momento in cui la pianta si trova nella sua stagione di riposo. La situazione descritta dal Cerullo sarebbe in pratica questa: il fondo da lui coltivato per tre anni, produce trenta milioni -in valore netto, si badi- di frutta all'anno, con cui egli paga le rate al venditore; al quarto anno, e' costretto a spendere tutto quanto gli versa il fittuario -si presume, un valore netto almeno eguale a quello degli anni passati- per la sola protezione farmaceutica delle piante.

Ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del Cerullo all'acquisto del fondo, va rilevato che nel corso del medesimo esame egli riferisce al g.i. che il venditore era napoletano, mentre invece risulta nato e residente in Mondragone".

Tutta questa serie di menzogne, del tutto inspiegabile, trova una sua logica laddove si chiarisce che il fittuario dell'ultimo anno altri non e' che l'imputato Di Tommaso. Tale considerazione, unita alla presenza del Cerullo nella coop. Ortofrulat di cui si e' gia' detto, puo' spiegarsi in relazione unicamente al ruolo di persone di totale fiducia dell'organizzazione e del Nuvoletta stesso ricoperto dal Cerullo e dal Di Tommaso (ruolo meramente passivo per il primo, diversamente dal secondo, come si vedra' al termine della fase istruttoria).

Se dunque il terreno sopra indicato deve ritenersi nella sostanziale disponibilità del Nuvoletta -anche per il Di Tommaso valgono infatti le medesime indicazioni sulla totale mancanza di spiegazioni alternative alla presenza del Di Tommaso alle riunioni estorsive in casa del Lubrano-, ne deriva da un lato che esso costituisce l'investimento di profitti illeciti del Nuvoletta stesso, come si e' gia' notato; dall'altro, che esso fondo e' altresì utilizzato strumentalmente al perseguimento delle finalità dell'associazione, come meglio chiarite.

Anche qui dunque, ricorrono gli elementi di cui all'art. 2 ter 1.646/82 e 416 bis, 7° co. c.p., e s'impone il sequestro ai sensi dell'art. 24 l. 646 cit."

Tutto cio' rende evidente lo strettissimo legame del Cerullo -che ha preferito l'incriminazione e l'arresto in quel procedimento per falsa testimonianza (peraltro

cap.2

anteriore al rapp. del 29/2/88, che avrebbe senz'altro condizionato il g.i.)- al fornire una logica spiegazione dei fatti, che avrebbe scoperto il suo ruolo interno all'organizzazione.

=====

Per quanto riguarda il capo sub b), sufficienti elementi di colpevolezza a carico degl'imputati si traggono dal rapporto della Digos sull'episodio, nonché dalle precise dichiarazioni delle parti lese e dei funzionari dell'Ufficio, i quali tutti, sentiti come testi, hanno permesso di ricostruire da un lato la tesissima atmosfera nata in Istituto dalla decisione di riaprire una gara efficace per l'aggiudicazione del servizio di pulizia; dei tentativi effettuati dai rappresentanti della ditta Agizza per spaventare i successori gonfiando il numero degli addetti al servizio, ed infine della telefonata minatoria ed altri 'avvertimenti' contro i componenti la commissione aggiudicatrice, al fine di non far perdere alla ditta del gruppo un appalto tanto vantaggioso -aggiudicato poi ad altra ditta per un prezzo corrispondente circa ad un terzo di quello da loro praticato, a parità di resa-

=====

Per quanto concerne il capo C), sufficienti elementi di colpevolezza sono costituiti dalla piena confessione di uno degl'imputati (come si e' gia' detto parlando della posizione del Romano) sostanzialmente confermata dalla testimonianza della vittima dell'estorsione.

=====

Per quanto concerne il capo D), sufficienti elementi di colpevolezza sono integrati dalle dichiarazioni testimoniali gia' raccolte dal g.i. dalla parte lesa, dettagliatissime, circostanziate, e degne di ogni fede sia per la fonte di provenienza, sia per la documentazione in supporto allegata, sia infine per la rispondenza al quadro complessivo gia' tracciato per la figura del Romano".

Veniva poi contestualmente attivato da questo g.i. il sequestro previsto dall'art. 24 l.646/82, con provvedimento che si riporta in parte:

cap. 2

dalla giurisprudenza delle integrazioni esegetiche di grande rilievo ed utilità per l'interprete che vanno accuratamente esaminate.

In particolare, tale istituto, secondo tale ricostruzione giurisprudenziale, può trovare applicazione:

a) allorché ricorrono le condizioni per l'applicabilità degli artt. 2 bis e segg. della medesima normativa a carico di soggetti per i quali si proceda con rito formale per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;

b) allorché ricorra l'ipotesi di cui al co. 7^o di quest'ultima norma: allorché cioè i beni appartenenti ad imputati di partecipazione ad organizzazioni mafiose siano da ritenersi strumentali per la consumazione del programma criminoso.

In tali sensi, cfr. ad esempio Cass. sez. I, sent. 1808 del 5/9/84 (imp. Aquilino).

E' altresì pacifico che "la confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi dell'art. 24 della l. 13/9/82 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'interposizione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attività mafiosa" (Cass., Sez. Un., sent. n. 6 del 15/11/85, imp. Piromalli).

Nel procedimento in esame, va disposto il sequestro dell'intero patrimonio facente capo agli imputati di cui al mandato di cattura pari numero e data:

-perché risulta acquisito interamente in epoca successiva al loro comprovato legame con l'organizzazione camorristica facente capo a Lorenzo Nuvoletta, e non risulta verificata, dall'esame della documentazione patrimoniale e bancaria acquisita, una fonte lecita di finanziamento per tali acquisti;

-perché risulta evidente l'utilizzazione del patrimonio stesso a fini strumentali rispetto a quelli dell'organizzazione, la quale evidentemente, forniti i mezzi per l'acquisto ed il finanziamento di aziende ed

cap. 2

immobili, ne controlla la gestione e la indirizza verso obiettivi di espansione del proprio potere ed illecita moltiplicazione degli utili. In cio' e' illuminante la vicenda dell'estorsione in danno dell'Istituto Orientale, in cui emerge come una ditta, pur nata prima del collegamento dei suoi titolari con l'organizzazione mafiosa, viene ad assumerne le modalita' operative e le tecniche intimidatorie di acquisizione della clientela, rientrandovi cosi' in pieno, fino ad esserne un semplice strumento per il conseguimento dei fini.

P R E S O A T T O

che il sequestro dev'essere eseguito, per tutto quanto sopra detto, in danno degl'imputati:

Romano Luigi, n. Brusciano il 27.12.35;
Agizza Vincenzo, n. Napoli il 26.1.47;
Agizza Antonio, n. Napoli il 6.7.45;
Simonelli Vincenzo n. a Frignano il 2.7.52;
Nuvoletta Lorenzo n. Marano l'1.1.31;
Nuvoletta Eduardo, n. Firenze il 23.12.57;
Simeoli Mattia, n. Marano il 10.2.39;
Cerullo Emilio, n. Marano il 21.1.56;
Romano Domenico, n. Napoli il 21.12.63;
Del Prete, n. Marano il 2.4.60.

sia sui beni agli stessi intestati che su quelli intestati a terzi (facendo riferimento, per quanto concerne questi ultimi, alla motivazione del provvedimento di cattura di questo g.i. del 15 u.s. in relazione all'effettiva disponibilita' dei beni ed al controllo delle societa' da parte degl'imputati Agizza, Nuvoletta, Romano e Simonelli, da cui si ricava come tali terzi risultino meri prestanomi di copertura sopravvenuti nelle suddette titolarita' in epoca successiva alla ricezione da parte degl'imputati della comunicazione giudiziaria in tale procedimento, e ad evidente unico fine di paralizzare le conseguenze di cui al presente provvedimento):

ORDINA

il sequestro dei seguenti beni immobili in danno di:

Romano Luigi n. Brusciano il 27.12.35

diritti pari alla meta' su immobile composto da intero 2° piano costituito da due appartamenti di vani tre ed accessori interni 4 e 5 sito in Brusciano (NA), via C. Battisti, loc. Melara;

diritti pari alla meta' su terraneo sito nel cortile in fondo a sx del fabbricato in Napoli, via O. Costa n.5;

cap.2

diritti pari alla metà' su loc. cantinato composto di piu' vani interrati aventi accesso da scaletta nell'angolo a sx del fabbricato in Napoli, via O. Costa n.5;

Agizza Maria, n. Napoli 5.1.34

diritti pari alla metà su terraneo sito nel cortile in fondo a sx del fabbricato in Napoli alla via O. Costa n.5;

diritti pari alla metà' su loc. cantinato composto di piu' vani interrati aventi accesso da scaletta nell'angolo a sx del fabbricato in Napoli alla via O. Costa n.5;

diritti su fabbricato di nuova costruzione composto da un piano terra ed un primo piano, con terreno circostante sito in Capaccio (SA) fraz. Paestum contr. Vicinella (iscritto nel cat. terreni fl.52, part.34/AG di are 2,70; e 158/1 di are 0,30);

diritti su lastrici solai di copertura con diritto di sopraelevazione del piccolo fabbricato esistente in NA, alla via Stadera a Poggioreale n.4 elevato attualmente a piano terra e primo piano, dell'estensione di circa mq.200;

suolo edificatorio di mq 1284, sito in Brusciano alla via Padula distinto in cat: alla partita 668 fl.4 part. 66;

Agizza Vincenzo, n Napoli 26.1.47

diritti su immobile costituente l'intero 2° piano composto di due appartamenti di vani tre ed accessori interni 4 e 5 sito in Brusciano alla via C. Battisti loc. Melara;

diritti su fabbricato composto di piano terra e primo piano e terreno circostante sito in Capaccio (SA) loc. Paestum, contr. Licinella, rip. in cat. fl.52 part. 34/AG di are 2,70 e 158/1 di are 0,30;

beni immobili facenti parte della maggiore consistenza dell'edificio sito in Napoli alla via Stadera a Poggioreale n.62/A e precisamente -al piano terra sc.A lotto D: due appartamenti di vani tre ed accessori, int. 1 e 2 - piano terzo e quattro, scala B lotto D due appartamenti di vani tre ed accessori, int. 10 e 13; due cantinole nel fabbricato, scala A int. 20 e 22;

cap.2

terraneo all'interno del fabbricato sito in Napoli alla via O. Costa n.5 di vani 1,5, nel NCEU part. 89262 sez 5a fl.12 n.684/9;

diritti su zonetta di terreno sita in Napaoli alla loc. Pondetti Sanseverino, di are 4,04 distinta in cat. al fl.60, part. 166;

Agizza Rosaria, n. Napoli il 10.8.43:

diritti su fabbricato composto da piano terreno e primo piano e terreno circostante sito in Capaccio (SA) fraz. Paestum contr. Licinella in cat. fl.52, part. 34/AG di are 2,70 e 158/1 di are 0,30,

Agizza Antonio, n. Napoli il 6.7.45:

diritti su fabbricato composto da piano terreno e primo piano e terreno circostante, sito in Capaccio (SA) fraz. Paestum contr. Licinella in cat. fl.52, part. 34/AG di are 2,70 e 158/1 di are 0,30;

diritti su zonetta di terreno sita in Napoli alla loc. Pondetti Sanseverino di are 4,04 distinta in cat. fl.60 part. 166;

Simonelli Vincenzo, n. Frignano il 2.7.52

diritti su appartamento di vani 4 ed accessori sito al 4° piano sc. B int. 11 dell'immobile sito in Marano, alla via S. Maria a Cubito lotto B parco Silvia.

nonchè

il sequestro delle partecipazioni (quote od azioni) alle seguenti società, a chiunque le partecipazioni stesse risultino intestate al momento dell'esecuzione:

-CO.NA.C. (Compagnia Napoletana Calcestruzzi) s.r.l., già' Puteolana Calcestruzzi s.r.l., con sede legale in Napoli, via Caio Duilio n.8 e stabilimento in Quarto, via Comunale Monticelli (amministratore Ciccarelli Michele, n. Giugliano in C. il 9/2/36) ;

-Societa' Gestione Meridionale Bitum Beton, con sede legale in p.za garibaldi n.39 (amministratore unico Agizza Antonio);

-SIGMAR S.p.A. (gia' SO.COS.ED), con sede sociale in Brusciano, via A. de Gasperi, amministratore unico Romano Giacomo, n. Brusciano l'8/10/65;

cap.2

-AGIZZA S.p.A., con sede in Napoli, p.za Garibaldi n.39 e sede secondaria in S. Dona' del Piave (VE) via Cimabue n.25; amministratore unico Agizza Antonio;

-EDILCAPUA S.p.A., con sede in Brusciano, via Leoncavallo n.6, presidente del Cons. d'amm. Agizza Vincenzo;

-NUVOLSIM s.r.l. con sede in Marano, C.so Europa n.51, amm. un. Simonelli Vincenzo, in fallimento dal 4/12/85;

-Consorzio Campania Costruzioni, nelle quote di pertinenza di Romano e degli Agizza, con sede in Napoli, alla p.za Garibaldi n.39, presidente Agizza Antonio;

-SUDAPPALTI di Leonilda Romano s.r.l., con sede in Napoli, alla via Scacchi n.7, amm.tore unico Leonilda Romano;

-ITALSERVIZI s.r.l., con sede alla p.za Garibaldi n.39;

-Hotel Castelsandra di Romano Leonilda & c. s.a.s., già hotel Castelsandra di Romano Luigi & c. s.a.s., con sede in Napoli, via Generale Orsini 42, in persona del socio accomandatario Leonilda Romano;

nonchè

il sequestro dei conti correnti personali e dei beni mobili registrati intestati agl'imputati,

nonchè

il sequestro dei beni immobili e dei beni mobili registrati, dei conti correnti bancari e delle partecipazioni sociali elencate società

I N G I U N G E

ai titolari dei beni e delle partecipazioni sociali assoggettati a sequestro di astenersi da qualunque atto destinato a sottrarli al provvedimento adottato,

I N T I M A

alle società innanzi indicate in persona dei loro amministratori e legali rappresentanti di non consentire atti di disposizione sulle partecipazioni sociali e di non disporre dei crediti vantati dalle società e dei beni sociali senza ordine del giudice;

cap.2

N O M I N A

custodi congiuntamente, anche con poteri disgiunti, l'avv.to Donato Pascucci, con studio in Napoli alla via Stendhal n. 23 e l'avv. prof. Michele Sandulli, con studio in Napoli, alla via Carducci n.19.

Gl'interrogatori degl'imputati erano tutti improntati alla piu' ferma negatoria delle contestazioni da ciascuno ricevute (Lorenzo Nuvoletta, Del Prete e Cerullo sono rimasti latitanti, mentre Agizza Vincenzo e' stato catturato solo alcuni mesi piu' tardi).

All'esito di ulteriore istruttoria che portava all'acquisizione di altri rapporti bancari e patrimoniali, all'esame di molti testi, all'espletamento di due fondamentali perizie tecniche -una sulle possibilita' reali di autofinanziamento del gruppo, l'altra sul valore degl'investimenti da questo compiuti in Castellabate-, all'apertura di ulteriori squarci sull'attivita' svolta dal Romano in Castellabate (che comportavano la sua incriminazione, con mandato di comparizione, per i reati di minaccia a p.u. in danno del rappresentante della Sovrintendenza ai beni culturali di Salerno e di incendio e danneggiamento in danno di una proprietaria di un terreno confinante con l'albergo Castelsandra, reati che pure venivano contestati dal Romano) il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gl'imputati di cui in rubrica per tutti i reati loro ascritti; nonche' lo stralcio per altri fatti e posizioni emersi nel corso dell'istruttoria e non

cap.2

sufficientemente approfonditi.

=====

Sara' ora opportuno, per motivi di praticita' espositiva, procedere all'esposizione dei singoli episodi di reato in contestazione, ed alla valutazione delle singole responsabilita' secondo un ordine che veda:

- a) l'approfondimento della posizione di Luigi Romano, quale centro dell'intero procedimento in oggetto;
- b) la verifica delle metodiche utilizzate dalle ditte sequestrate per l'acquisizione di posizioni di potere nel mercato, ed i loro collegamenti con la criminalita' organizzata da un lato, con gli altri ambienti riportati nello schema in cap.1);
- c) l'esame delle singole posizioni degl'imputati, questa volta secondo un criterio individuale e non correlato all'attivita' imprenditoriale svolta.

cap.3

Cap. 3 LUIGI ROMANO & cognati : dalla camorra...

Imputato centrale in questo processo, si diceva, Luigi Romano: e non perche' ne costituisca il personaggio piu' potente o il momento decisionale piu' alto su cui si e' indagato -che' questo primato spetta senz'altro a "don" Lorenzo Nuvoletta- ma perche' ne costituisce l'aspetto piu' originale, la cerniera fra organizzazione criminale e societa' civile, e quindi il momento esemplare di quell'attacco mortale allo Stato tout-court in questo momento condotto dalla camorra per tutto quanto si e' detto prima.

Certo, personaggio che gia' a prima vista mal nasconde la propria estrazione da ambiente permeati di prepotenza e violenza; e questa considerazione provoca due riflessioni:

- che possibilita' ci saranno di accertare processualmente questo tipo di ruolo a `cerniera' allorche' esso non verra' piu' svolto da personaggi gia' compromessi nella loro storia con la criminalita' tradizionale? (e l'operazione Messere, di cui si dira' portera' la conferma della pura retorica sottesa a tale interrogativo)

- come possono non aver -non si dice compreso, ma almeno- intuito la vera natura di questo personaggio tutti coloro (anche a livello altissimo, come si vedra') che ne furono interlocutori `esterni', all'altro terminale di quei canali di comunicazione che, verso la societa' civile, egli attiva con cadenze frenetiche?

Nativo di Brusciano, imprenditore nel settore ortofrutticolo

cap.3

fino a tutti gli anni 60, Luigi Romano ha modo di frequentare per tempo le persone "che contano": Lorenzo Nuvoletta, di cui e' amico "da moltissimo tempo" (fl.6 vol. imp.), Carmine Alfieri e Mario Fabbrocino, pure suoi vecchi amici (fl.193 ivi : per valutare il livello criminale di tali personaggi e' stata acquisita l'ordinanza relativa al loro rinvio a giudizio come autori della cd. strage di Torre Annunziata, per la quale accusa l'Alfieri ha riportato condanna all'ergastolo. Mario Fabbrocino e' invece stato condannato con sentenza ormai definitiva per il delitto di associazione camorristica, con l'aggravante di esserne capo e promotore, a seguito da procedimento nato da stralcio a quello n.1933/84 Uff. Istr. piu' volte citato, oltre che per un traffico di eroina con la Grecia in enormi quantita').

Dunque, il suo imprinting caratteriale lo riceve da quest'ambiente, secondo alcune precise direttive:

1) quella di Nuvoletta: e' la principale. I suoi contatti con lui sono intensissimi.

- Collegi di lavoro -anche Lorenzo Nuvoletta e' commerciante di frutta in Marano-, Luigi Romano gli presenta l'amico Sebastiano Ilardi (fl.237 vol.2), titolare della Motrer, di cui si avra' modo di parlare ancora.

- Fa battezzare suo figlio -per ottenere un rapporto di reale e non nominale comparaggio con quella famiglia- dandogli per padrino Raffaele Orlando (fl.100 vol. imp.), cognato di Lorenzo Nuvoletta e fratello di quel Gaetano, inteso `Tanin`e

cap. 3

bastimento' che aiuto' Pupetta Maresca nel vendicarsi dell'uccisione del marito, ammazzandone a sua volta l'assassino (chi ha dimenticato Pascalon'e Nola!). Dunque, Domenico Romano ha gia' la strada segnata.

- E' amico di Mattia Simeoli, (di cui si esaminera' poi il legame strettissimo con Nuvoletta) capo zona di Quarto: e non si dimentichi che a Quarto viene arrestato il boss Pietro Vernengo, componente della cupola mafiosa con Michele Greco, con un discreto quantitativo di eroina. Si vedranno poi altri legami del Simeoli con quell'organizzazione. Luigi Romano utilizza Simeoli come procacciatore d'affari per la Bitum Beton (fl.34 vol.1); s'incontra con lui per un affare irriferribile per telefono (telef. 25/11/82 p.51 in all.A), e per il quale si danno appuntamento in Quarto,

- E' a tutte (?) le ditte dei Nuvoletta che il Romano si rivolge dopo aver rilevato la Bitum Beton, per ottenerne forniture (fl.193 vol. imp.). Ma se si rileva che le `ditte dei Nuvoletta' hanno naturale sede in Marano, e che questo Comune e' al di fuori della portata utile dell'impianto della Bitum Beton (la portata utile di un trasporto di cls e' al massimo di 15 chilometri, e per raggiungere uno di quei due Comuni dall'altro si deve seguire un percorso Casavatore-Arzano-Melito-Mugnano che e' fra quelli a piu' alta densita' di traffico, com'e' notorio; per non parlare della zona di Quarto, ancora piu' lontana), se ne deve dedurre che ben altro fu il motivo di quel `giro', come lo chiama il Romano:

cap. 3

e cioè l'unico altro possibile, la richiesta di procacciamento di clienti con tutte le conseguenze di forza che quel nome conferiva alle proposte che in favore della Bitum Beton quelle ditte avrebbero fatto a clienti, fornitori ed amici.

- Ancora, un forte rapporto fra Luigi Romano e Lorenzo Nuvoletta nel settore del calcestruzzo e' ricostruito anche nel rapp Sq. Mobile Napoli del 17/3/88, a fl.304 vol.6.

- Nell'agenda sequestratagli il 29/3/89 dai CC dell'Anticrimine compare il numero di Vincenzo Lubrano, consuocero di Lorenzo Nuvoletta e con lui condannato nel procedimento per tentata estorsione ai danni delle compagnie assicurative di cui si e' detto.

- Ma il massimo momento di intreccio che si e' riusciti a disvelare fra Luigi Romano e Lorenzo Nuvoletta e' la fondazione della Puteolana Calcestruzzi.

Scrivo su questo punto il p.m.:

Il 10.6.1982 viene costituita la Puteolana Calcestruzzi s.r.l. con capitale sociale di lire 24.000.000, dai soci NUVOLETTA Angelo, CIRO ed EDUARDO (figli di LORENZO NUVOLETTA), IACOLARE Gaetano, ROMANO Domenico e ILARDI Umberto (figlio di Sebastiano ILARDI). Gli amministratori che si succedono nel tempo sono: ROMANO Domenico (dal 10.6.82 al 31.8.82), NUVOLETTA Eduardo (dal 31.8.82 al 23.9.82), SIMONELLI Vincenzo (dal 23.9.82 al 27.6.83), VETRANO Giuseppe (dal 27.6.83 al 10.9.84), DUSCILLO Osvaldo (dal 10.9.84 all' 8.7.85), VETRANO Giuseppe (dall' 8.7.85 al 18.6.86), PERILLO Raffaele (dal 18.6.86 al 18.2.87) e CICCARELLI Michele (dal 18.2.87 al 1988). Nominativi ormai ben noti a chi legge, figli dei piu' noti Lorenzo NUVOLETTA e Luigi ROMANO, fedelissimi di NUVOLETTA, come Vincenzo SIMONELLI, che in effetti, pur avendo lasciato la carica di amministratore, come vedremo mai ha abbandonato alla sua sorte la societa', se, come

cap. 3

risulta da intercettazioni (cfr. f. 199 ss. Vol. 6), ha utilizzato fino a poco prima del suo arresto l'utenza telefonica della CO.NA.C. e ha utilizzato assegni della PUTEOLANA (cfr. posizione SIMONELLI). E' evidente che la uscita dei NUVOLETTA dalla societa' coincide non casualmente con l'entrata in vigore della Legge La Torre, e pertanto il passaggio di detta societa' in mani diverse trova in questa causale il motivo principale. Che i ROMANO siano stati e sono interessati alla PUTEOLANA lo si desume da una serie di dichiarazioni del Luigi Romano, e, quanto ai NUVOLETTA, dalla semplice circostanza che la trattativa per il terreno su cui doveva sorgere l'impianto fu condotta da Vincenzo SIMONELLI, mentre il pagamento avvenne con cambiali rilasciate dal figlio del ROMANO (cfr. f. 7 Vol. Imp.). Il ROMANO Luigi rilevando la BITUM BETON, come ha dichiarato, prese contatti con tutti i suoi clienti fra cui si trovavano molte cooperative collegate ai NUVOLETTA. I NUVOLETTA, continua il ROMANO, li conosceva "da tempo immemorabile" in quanto "vendevamo frutta". Il timore era quello che i NUVOLETTA, entrando da soli nel settore della produzione del calcestruzzo, potessero diventare "temibili concorrenti" (cfr. f. 6 Vol. Imp.). Da cio' quindi la proposta "personale" a Lorenzo NUVOLETTA, verso la meta' del 1981, di costituire una societa' in cui fossero presenti figli e amici. Strano che il ROMANO dichiari che solo "quando gia' da poco era stata costituita la societa' con i NUVOLETTA si comincio' a sentir parlar male di loro per i rapporti con la Giustizia" (cfr. f. 194 Vol. Imput.), contraddicendosi in merito alla conclamata conoscenza da lungo tempo di detta famiglia. Il Lorenzo NUVOLETTA infatti risulta colpito (cfr. f. 19 Vol. 3 bis) il 6.2.80 da mandato di cattura per associazione a delinquere, spaccio di stupefacenti e porto di armi, spiccato dal Tribunale di Palermo, provvedimento poi revocato ma solo il 9.2.82. Peraltro, risulterebbe che gia' nel 1977 il NUVOLETTA Lorenzo e' stato condannato dal Tribunale di Napoli per associazione a delinquere e nel 1978 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere applicava la M.P. antimafia. Ne' si puo' sottacere che ad es.: Ciro NUVOLETTA (fratello di Lorenzo) nel 1972 e nel 1974 veniva denunciato e poi arrestato per associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto collegato ai mafiosi Rosario RICCOBONO, Gerlando ALBERTI e Stefano BONTADE (cfr. Vol. 3 bis f. 12 e ss.): nel 1976 veniva arrestato Gaetano NUVOLETTA (fratello di Lorenzo) per associazione a delinquere e truffa, in concorso con Vincenzo LUBRANO (recentemente condannato dal Tribunale di Napoli per tentata estorsione in concorso con Lorenzo NUVOLETTA). C'era quindi notevole materiale, alla data del 10.6.82, quando viene costituita la Puteolana Calcestruzzi, da far mettere sull'avviso chiunque circa

cap. 3

la natura criminale dei NUVOLETTA; quindi non è assolutamente credibile il ROMANO quando dichiara di non sapere, a quella data e già nel 1981, chi fossero i NUVOLETTA, dal momento che è da presumere che non solo la stampa avesse dato ampio risalto alle loro imprese, ma anche che nell' ambiente locale non poteva non correre la "voce" sulla natura camorristica della Famiglia in relazione all' importanza che la stessa aveva assunto in un determinato territorio.

A leggere Eduardo NUVOLETTA (f. 118 ss. Vol. Imp.), sia lui che i suoi fratelli non pagarono alcunche' per entrare nella società, ne' per acquistare il terreno, e cio' è confermato dalle dichiarazioni del ROMANO. È evidente che dietro la facciata rappresentata dai soldi dei ROMANO o da quelli riciclati dei NUVOLETTA, vi è la figura di Lorenzo NUVOLETTA che conferisce procura speciale al figlio Eduardo per l' acquisto del terreno su cui sorgerà la Puteolana, le cui trattative di acquisto furono portate a conclusione dal SIMONELLI. All' uscita dei ROMANO dalla società, perché quello doveva essere l' accordo, i NUVOLETTA non liquidarono le loro quote in quanto esse sarebbero state restituite solo con la vendita della società, cioè mai. L' ingresso dei VETRANO nella società avvenuto nel 1983 (cfr. f. 104 Vol. Testi) è quanto mai sospetto. In cantiere si notano spesso, a detta del teste, il SIMONELLI, il quale "appariva sempre informato di quanto avveniva, chi lo tenesse informato non posso dire", così pure il SIMEOLI Mattia. È il SIMONELLI a ricomparire nel momento in cui la produzione di calcestruzzo diminuì a causa "della entrata in vigore della legislazione antiabusivismo".

In merito alla Puteolana Calcestruzzi s.r.l. -CO.NA.C., la perizia Panetta descrive un modo di operare classico del riciclaggio mafioso (cfr. p. 107 perizia). Dal libro soci risulta che l' 1.9.82 il Domenico Romano cede la sua quota ad Angelo ed Eduardo NUVOLETTA. Inoltre, dall' indagine documentale risulta che la società effettuò "notevolissimi investimenti in macchinari, impianti, automezzi e terreni che sono risultati pagati solo in parte". Il finanziamento per tali investimenti fu ottenuto nel 1983 dalla MERFINA S.p.A., debito che fu poi estinto nel 1986 a seguito di finanziamento della B.N.L.. Non solo, quindi, il finanziamento da una società di cui si sa ben poco, ma cio' che piu' è strano è che invece di estinguere un finanziamento, che già gravava di interessi il debito, si fa ricorso non all' utilizzazione dei profitti, ma ad altro mutuo ottenuto dalla B.N.L. con corresponsione di altri interessi. Un modo di operare che suscita enormi perplessità, perché denota o una grande

cap. 3

incapacita` oppure lo stratagemma per sostituire al denaro riciclato, denaro lecito. Dalla Perizia risulta inoltre che i VETRANO effettuarono nel 1983 finanziamenti alla societa` per circa L. 760.000.000, che solo nel 1985 furono imputati ad aumento di capitale. A leggere le modalita` di cessione della societa`, che fu seguita direttamente dal SIMONELLI, i VETRANO si preoccupano di recuperare solo lire 300.000.000, costituenti un debito della Puteolana verso altra societa` dei VETRANO. Ottennero naturalmente solo L. 150.000.000, anche se, dicono i VETRANO, la loro richiesta era stata molto piu` alta (cfr. f. 106 Vol. testi). Allora, delle due, l' una o i VETRANO hanno dovuto vendere la societa`, o i soldi che hanno investito nel 1983 non provenivano dalle loro tasche. Si consideri che SIMONELLI si guardava bene dal lasciare la Puteolana, come afferma il VETRANO (cfr. f. 105 Vol. testi): "Durante la fase della nostra gestione, in cui si succedevano le nostre richieste al SIMONELLI di uscire dalla ditta, che ci interessava sempre meno, sia per i continui investimenti cui ci costringeva (?) ci veniva risposto dal SIMONELLI che cio` non era ancora possibile e comunque prendeva tempo".

Eppure alla fine, malgrado la situazione dell' attivo fosse prevalente sui debiti, i VETRANO cedono la societa` e trattano proprio con SIMONELLI.

Nel 1986, infatti, tramite il SIMONELLI furono concordate le modalita` di cessione della societa`. E` falso quanto afferma il Raffaele PERILLO (f. 223 Vol. testi) che il SIMONELLI non entro` nella trattativa per la cessione della Puteolana, e che egli rilevo` una societa` del valore di alcuni miliardi sborsando, al piu`, poche centinaia di milioni e che poi cedette la societa`, nel 1987, al Michele CICCARELLI per lire 600-700.000.000, ricevendo in tutto un pagamento di sole L. 300.000.000. Anche con il CICCARELLI, i rapporti fra il SIMONELLI e la societa`, diventata CO.NA.C., non cessano, come riscontrato dalle intercettazioni effettuate nel 1987 sulla utenza della citata ditta da cui il SIMONELLI telefona. Non a caso le dichiarazioni del teste PERILLO vengono ritenute reticenti dallo stesso G.I. che ne dispone lo stralcio per indiziarlo di falsa testimonianza.

Peraltro, il PERILLO risulta essere parente di SIMONELLI (cfr. f. 186 Vol. Imp.).

In conclusione, il collegamento fra la BITUM BETON e la CO.NA.C. (ex Puteolana) e` di natura soggettivo e funzionale, almeno fino al 1983.

Il collegamento nasce da una calcolata alleanza fra il Luigi ROMANO e Lorenzo NUVOLETTA, che intravede nel connubio con la potente famiglia il pezzo per "imporre" il loro prodotto in un mercato in cui la qualita` del prodotto e inoltre l' affidabilita` della ditta

cap.3

fornitrice erano fino a quel momento le caratteristiche preferite nella scelta del fornitore. Criteri che, ad un certo punto dello sviluppo nel settore del calcestruzzo, saltano, per lasciare spazio forse anche agli intrallazzi politici, ma certamente in vasta misura alla intimidazione consistita nella minaccia di turbative e di interruzione delle attività. Nel 1982 i due gruppi ROMANO - NUVOLETTA giocavano la carta della attività imprenditoriale in un settore nuovo (non si dimentichi che i NUVOLETTA sono, al più, imprenditori agricoli e i ROMANO sono inseriti nel settore degli appalti delle pulizie). La loro rapida ascesa, prima con la Bitum Beton e poi con la Puteolana, non può avere altra spiegazione che nell'uso spregiudicato delle armi della intimidazione e dell'inserimento in organizzazioni criminali. L'intermediazione del ROMANO e dell'ILARDI nelle estorsioni FRONZONI e COSTANZO, sono la riprova della circostanza che essi rappresentavano, da un lato, una famiglia "rispettata" e, "dall'altro, erano interni al gruppo imprenditoriale che in quel momento gestiva decine di miliardi della ricostruzione. Acquisivano, da un lato, la fiducia dei gruppi più temibili e, dall'altro, divenivano essenziali per molti imprenditori.

Vanno ancora aggiunti, a piena conferma dell'assunto del p.m., alcuni elementi. Le dichiarazioni dell'Ilardi (fl.10 imp.), secondo cui l'intera operazione fu gestita da Luigi Romano e Lorenzo Nuvoletta (sotto la fragile copertura nominale, quindi, dei rispettivi primogeniti). Le contraddizioni fra le varie tesi portate dal Romano sia per giustificare il suo ingresso nella società con il Lorenzo [volta a volta motivato (fl.6 imp.) perché teme la concorrenza che questo potrà fargli, o (fl.193 ivi) come una sua proposta al Nuvoletta per avviare una sana iniziativa imprenditoriale per i figli]; e poi l'uscita, avvenuta a suo dire già nel 1982, dopo soli quattro mesi dalla costituzione della ditta, che il Romano giustifica prima (fl.7 imp.) con l'impossidenza dei Nuvoletta al fine del conferimento dei

cap.3

necessari capitali (e questa e' veramente enorme, considerati i provvedimenti di sequestro e confisca a suo carico); poi perche' la ditta aveva cattive prospettive (ma il primo fatturato, nel 1983, fu di quasi cinque miliardi, fatturato che la collocava fra le prime cinque ditte della Provincia di Napoli, come risulta dalla tabella redatta dalla G. di F., di cui si parlera' in seguito); infine perche' `sui giornali' inizia a leggere (fl.100 imp.) il nome di Lorenzo, e si preoccupa (e su questo si vedano le incisive osservazioni del p.m.).

Tutte queste contraddizioni all'interno delle dichiarazioni rese dal solo Romano: ben altre ne scaturirebbero dall'esame degli interrogatori degli altri interessati.

La verita' dunque, l'unica possibile, e' che quell'iniziativa nacque sulla scia di quella della Bitum Beton, che tanto buon risultato aveva dato, ed al fine di farne ricalcare le orme dai figli dei suoi fondatori; operazione fallita -sotto il solo profilo formale- per l'intervento scompaginatore della l. La Torre.

E che questa sia la vera interpretazione di quei fatti risulta da un elemento determinante. Domenico e Luigi Romano sono concordi nel porre l'uscita effettiva del primo dalla societa' nella contestualita' di quella formale, che e' del 31 Agosto 82; era gia' avvenuto l'omicidio Dalla Chiesa, stava per essere approvata anche dalla Camera la l. La Torre, i cui contenuti erano gia' oggetto d'informazione e dibattito

cap. 3

pubblico. Sono però smentiti categoricamente da Edoardo Nuvoletta (fl.118 imp.), il quale afferma che i Romano gestirono quasi un anno e mezzo di produzione (che inizia nel 1983). Analoga affermazione fa Mattia Simeoli, al momento del suo fermo da parte dei CC, ai quali spontaneamente dichiara "stiamo mettendo ... anzi don Luigi Romano sta mettendo un impianto di calcestruzzo a Quarto": e' il Gennaio del 1983 (fl.34 vol.1).

Ancora punti oscuri circa l'operazione Puteolana: Luigi Romano (fl.193) dichiara di aver acquistato il suolo su cui sorse (senza concessione, ma senza mai ricevere -non si dice un sequestro del cantiere, ma- una semplice denuncia) l'impianto produttivo e la palazzina degli uffici, versando 300 milioni di cambiali; che anche i Nuvoletta conferirono qualcosa; che in uscita recuperò circa il 90% di quanto aveva versato. E' smentito sul primo punto dal teste Sica Gennaro (fl.92 vol.1), venditore del suolo, il quale afferma di aver ricevuto gli effetti per 90 milioni e con scadenza fra il Dicembre 82 ed il Dicembre 83 dal Simonelli e di aver trattato solo con lui (e questi conferma, ma aggiungendo di aver agito per conto del cognato Giuseppe Iacolare, a sua volta parente dei Nuvoletta; ulteriore conferma la dara' il teste Vetrano, come si vedra'); sul secondo da Eduardo Nuvoletta (fl.118) il quale afferma che nulla il Romano ricevette al momento in cui lasciò l'azienda. Ancora una volta il Nuvoletta trova una conferma: questa volta nella

cap.3

documentazione contabile della Puteolana, in cui il perito dell'Ufficio non trova traccia di queste uscite (anche se un unico assegno di cinque milioni in favore del Sica viene trovato nel rapp. G. di F. del 18/12/85, sul c/c 6463 di Luigi Romano sul Monte dei Paschi di Siena, emesso in data 5/2/83.

Significativo, specie per capire cio' che si esporra' in seguito, e' il rapporto dei CC di Pozzuoli, a fl. 58 vol.1, nel quale si riferisce come, in concomitanza con l'entrata in funzione della Puteolana, tutti gl'imprenditori della zona ricevano minacce di attentati dinamitardi e richieste estorsive, che vengono poste nel nulla allorche' quegli'imprenditori iniziano a rifornirsi presso quella ditta (ed ecco le ragioni di quell'incredibile fatturato iniziale!).

D'altra parte, il rapporto fra il Romano e la Puteolana continua fino al momento dell'arresto, se si rinvencono telefonate fra lui ed il Simonelli che lui stesso spiega con il suo interessamento per assicurare forniture di cemento provenienti dalla Grecia a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato al Simonelli (e quindi alla CONAC, nuovo nome della Puteolana, che quello gestisce: fl.193 imp.). Su questa vicenda del cemento greco sono tuttora in corso indagini della Polizia Tributaria, comunque il vicepresidente della societa' importatrice, sospettata di inserimento in organizzazioni criminali, Raucci Angelo, e' di casa presso il

cap.3

Romano dopo la sua scarcerazione: cfr. intercettazione dei CC dell'Anticrimine del Marzo '89; ed e' sospettato in rapp. della G. di F. del Luglio 1989 di appartenenza ad associazione camorristica.

2) quella di Fabbrocino: e' meno intensa, ma anch'essa molto significativa.

- Il Romano subisce (come Agizza s.p.a.) un tentativo di estorsione da parte di Agrippino Romano, parente degli Agizza, denunciandolo ed ottenendone la condanna: cio' nel 1978 (fl.24 vol.8; la storia di questo personaggio e' a fl. 396 e 408 vol.5). Successivamente, avviene fra i due un riavvicinamento: l'Agrippino inizia a lavorare come trasportatore per la Bitum Beton, come riferisce Luigi Romano nel suo interrogatorio dopo la cattura; e' di casa nella Bitum Beton (intercettazioni di CC Pozzuoli, 16/11/82 in vol. all.A); nel 1982 e' sospettato di aver "gambizzato" il titolare della Suditalia, Malatesta, per ottenere che questi si serva della Motrer di Ilardi per alcuni appalti -fatto sta che da quel momento il Malatesta si serve come fornitore di cls della sola Bitum Beton: cfr. rapp. G. di F. 16/2/88, p.9, all.1. Evidentemente gl'inquirenti fallirono di poco l'individuazione della causale, in cui forse addirittura si sovrapponevano gl'interesi del Romano e dell'Ilardi-. Nel procedimento relativo a tale fatto, l'Agrippino Romano e' coimputato appunto con Mario Fabbrocino. La sua uccisione, avvenuta nel Dicembre del 1984, "a due passi" dalla Bitum

cap.3

Beton (fl.157 interc. telef. in vol. 5 bis; il rapporto e' a fl.22 vol.8), getta lo sgomento ed il terrore fra i proprietari della Bitum Beton, che evidentemente temono a quel punto per loro stessi: Vincenzo Agizza "sta male" (fl.97 all.b ivi) e' triste e molto coinvolto sul piano emotivo (121, 140, 151 ivi); mentre "don Luigi sta molto giu'" (fl.152 all.b ivi). Lo sgomento in Bitum Beton aumenta quando, sette giorni dopo, un autista di Agrippino, tale Procopio, viene trovato ucciso nella vasca usata come deposito di sabbia dello stabilimento. Vanno lette le intercettazioni di quella data: disperato tanto il tentativo di far comprendere a estranei ed inquirenti che si e' trattato di un infortunio (il giovane avrebbe camminato sulla sabbia, precipitando in una bolla d'aria nascosta), quanto la necessita' di tacere e rincuorarsi (fl.86 all.b vol. 5 bis: "statti zitto, statti zitto, statti zitto" viene ingiunto a chi vuole parlare dell'episodio: il Romano era infatti a conoscenza delle intercettazioni, come risulta dalle conversazioni con Gino Caselli, di cui si dira', fl.113 vol.2; Domenico Romano riferisce che il padre "ha paura di passare da p.za Garibaldi", notoria sede del gruppo imprenditoriale: fl.178 ivi; "e' una disgrazia forastiera" "lo hanno buttato nella rena": fl.180 e 181 ivi). Il Luigi Romano peraltro non consente di accertare chi faccia quest'ultima telefonata (la persona da lui indicata dimostra di non averla effettuata: fl.148 vol. testi)

cap.3

- Viene rintracciato un assegno (fl.7 rapp. G. di F. 22/11/85) emesso da Luigi Romano in favore di Ettore Nisi, e da questi girato ad Antonio Fabbrocino, fratello di Mario, poco prima che venisse ucciso dai suoi nemici cutoliani. La figura di Ettore Nisi, come alter ego di Mario Fabbrocino, risulta da una serie di indagini patrimoniali, la prima parte delle quali e' riportata nell'ordinanza di rinvio a giudizio c. Lorenzo Nuvoletta n.1933/84 cit., fl.112 e segg., dove se ne descrivono anche i rapporti con componenti della mafia palermitana.

- Altro assegno egli emette direttamente in favore di Mario Fabbrocino, il 27/11/78, ed altri in favore del fratello Giovanni, peraltro titolare di un deposito di cibi congelati proprio a ridosso dell'hotel Castelsandra.

3) quella di Carmine Alfieri. Gia' si e' visto come il Romano affermi di conoscerlo da molto tempo. Ma i rapporti con lui devono ritenersi intrattenuti tramite i fratelli Napolitano, conterranei dell'Alfieri e ritenuti dai CC a lui molto vicini (in all.G, con intercettazioni telefoniche su di essi).

Chi siano i fratelli Napolitano lo narrano con grande efficacia i rapporti a fl.32 vol.2, 367 vol.3 e 58 vol.5, nonche' le parole del p.m.: (fl.169-179)

Le prime loro tracce si trovano in un traffico di oro ed altro fra l'Italia ed il Canada, nel cui ambito avvenne il duplice omicidio Savo (cd. 'del Pullastiello'); sono ritenuti affiliati alla mafia italo-canadese che faceva capo a Paul

cap.3

Violi, mentre uno di essi, il Giuseppe, e' addirittura ritenuto uomo di Gambino.

Il rapporto su di essi della G. di F. e' del 7/4/88; la loro ditta SAFIN ha un fatturato per il 1986 di 5 miliardi.

Molti gli assegni del Romano con i Napolitano (ad esempio, rapp. G. di F. del 3/10/86); con essi Luigi Romano ed i cognati sono soci nella NA.GA., ditta di pulizie, e nel Consorzio Campania Costruzioni (al cui interno avverra' l'estorsione Fronzoni, come si vedra'); Fiore Napolitano compare spesso nelle intercettazioni telefoniche dei CC di Pozzuoli in all.A; Giuseppe Napolitano, che nei traffici di cui si e' detto compare come protagonista, e che altri ne ha con il ritenuto capo della mafia italo-americana in Miami, J. Aloi, accompagna Luigi Romano a Genova (fl.193 imp.) poco prima del suo arresto. Lo stesso Romano ammette di recarsi in Canada, presso quelli dei fratelli Napolitano che vi risiedono, almeno una volta all'anno, per (inverosimili, dato il personaggio) motivi turistici.

Il teste Georges Louis Niels, di cui piu' avanti si dira', afferma di aver incontrato il Romano in compagnia di Napolitano sia in Miami che in Toronto.

Su questo punto, il p.m.:

Il ROMANO e gli AGIZZA risultano strettissimamente collegati con NAPOLITANO Giuseppe (nato a Saviano il 23/3/1932), naturalmente cittadino canadese dal 12/2/1966, indicato come appartenente alla criminalita' organizzata italo-canadese, dedita al traffico di stupefacenti, rapine e traffico di gioielli.

Dal rapporto del Nucleo P.T. del 4/6/87 e dalla allegata

cap. 3

nota della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza datata 25/5/74 (f. 58-78 Vol. V) si rileva che il suddetto NAPOLITANO fa parte della organizzazione criminale capeggiata dal noto PAUL VIOLI (VIOLI Paolo, nato a Sinopoli il 6/2/32, emigrato in Canada il 24/2/52), considerato uno dei principali esponenti della criminalita' associata, di tipo mafioso, esistente in quel paese. Della stessa organizzazione fanno parte, secondo i citati rapporti, i fratelli del NAPOLITANO: Luigi, Gatto ed Orlando, residenti in Canada; Antonio e Raffaele Fioravante residenti in Napoli (cfr. anche la conferma nel rapporto del Comando Generale della G. di F. a f.367 Vol.3).

Inoltre il NAPOLITANO Giuseppe, detto "Jos", risulta collegato alle note famiglie COLUMBO e GAMBINO di New York (rapp. Nucleo P.T. f.59 Vol.5) e con ALOI Sebastiano, massimo esponente della mafia di Miami (Florida) con il quale risulta essersi incontrato piu' volte nel mese di luglio 1973. (rapp. Comando Generale G. di F., cit.).

A riprova del coinvolgimento del NAPOLITANO Giuseppe e dei propri fratelli (ivi compresi quelli residenti in Napoli, Antonio e Fioravante Raffaele), nella organizzazione criminosa italo-canadese facente capo al VIOLI, la citata nota della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza - Divisione stupefacenti evidenzia una serie di episodi sintomatici della loro operativita' criminale, nell'ambito di ripetuti contatti con altre persone notoriamente associate a gruppi mafiosi, accertati con un intenso scambio informativo tra la Polizia italiana e quella canadese.

In particolare, risulta che:

- Napolitano Giuseppe, proprietario in Montreal di due ristoranti, occupava un posto di rilievo in seno all'organizzazione, gestendo fra l'altro (in collaborazione con altri mafiosi italo-canadesi, fra cui CASORIA Ciro) l'immigrazione clandestina degli italiani in U.S.A., e dirigendo il settore del contrabbando di gioielli;

- i suoi fratelli Antonio e Fioravante Raffaele costituivano i referenti "italiani" di tale organizzazione effettuando anch'essi frequenti spostamenti fra Napoli e Montreal e fornendo, in Napoli, il necessario supporto logistico per gli altri membri dell'organizzazione, fra cui il noto MARZANO Vincenzo (che, al suo arrivo a Napoli il 17/8/73, prese alloggio all'Hotel Vesuvio e contatto' il NAPOLITANO Fioravante Raffaele, il quale provvide anche a pagargli il conto dell'albergo).

cap. 3

Per tutti gli altri episodi sintomatici della operativita' del gruppo mafioso, che qui non si citano, si fa rinvio alla lettura della citata nota della Pubblica Sicurezza (in particolare f.67 e ss. Vol. 5[^]).

Non si puo' trascurare, a questo punto, di ricordare - e la pertinenza del riferimento apparira' chiara in proseguo di trattazione- quanto riferito nel noto rapporto dei CC Gruppo Napoli II del 24/11/1983 circa la presenza in Canada di una raffineria clandestina di stupefacenti gestita dalla famiglia NUVOLETTA (pag. 20 del rapporto). L' ipotesi che tale attivita' di traffico internazionale di stupefacenti fosse gestita dai NUVOLETTA attraverso il gruppo dei NAPOLITANO appare quanto mai fondata in base ai seguenti elementi raccolti nella presente indagine.

Invero, nell' agenda di Luigi ROMANO, sequestrata all' atto dell' arresto (f.239 ss. Vol. 8), e' stato trovato il nr. 001-514-2744351 del ristorante "Casa Napoli" sito in Montreal, di proprieta' del NAPOLITANO Giuseppe. Dagli accertamenti istruttori svolti sul punto e' emerso che:

1) durante la breve latitanza, prima della esecuzione del mandato di cattura, il ROMANO e' stato a Genova in compagnia del NAPOLITANO Giuseppe, appena rientrato a suo dire dal Canada;

2) in ordine ai suoi rapporti con i fratelli NAPOLITANO (Giuseppe, Antonio e Fioravante Raffaele), il ROMANO ha dichiarato di conoscerli dall' infanzia, in quanto titolari di un esercizio commerciale di ortifrutticoli accanto al suo, in via Cilea;

3) NAPOLITANO F. Raffaele e' compare di anello del ROMANO;

4) il ROMANO ha dichiarato di recarsi ogni anno in Canada senza voler precisare nulla su tali viaggi (riferisce, del tutto inattendibilmente, di andarvi per motivi di svago), precisando che negli stessi e' accompagnato da NAPOLITANO Fioravante Raffaele;

5) NAPOLITANO Fioravante Raffaele e NAPOLITANO Antonio risultano soci degli AGIZZA e del ROMANO nella societa' NAGA s.r.l. (rapp. P.T. 7/4/1988) e EDIL CAPUA S.p.A. (rapp. P.T. 18/12/1985, II parte) e nel Consorzio Campania Costrizioni (rapp. P.T. 24/5/85 349 e ss. Vol.2);

6) il settore di attivita' economica iniziale di NAPOLITANO e' quello ortofrutticolo e, in particolare,

cap. 3

quello della importazione di pomodori: esattamente la stessa attivita' iniziale di Luigi ROMANO e Lorenzo NUVOLETTA.

Nella stessa agenda sequestrata al ROMANO risulta anche il biglietto da visita di tale "Barone Luigi" ed altra annotazione relativa al Barone con appresso riportati due numeri telefonici di Montreal: 001-514-3767521 (risultato essere il numero, riservato, della abitazione del BARONE) e 001-5147259803 (intestato a BARONE Luigi - 5325 Jaen Palou East nr.208 - Montrael). Il ROMANO ha ammesso di avere "qualche rapporto di amicizia" con il BARONE (f.267 int. imp.).

Richiesta di svolgere accertamenti sugli intestatari delle utenze telefoniche canadesi rilevate dalla agenda sequestrata al ROMANO, la Polizia canadese ha finora fornito una risposta parziale, da cui emerge, peraltro, un importante elemento: avvicinato ed interpellato verbalmente dall'investigatore Dario Cecchin, il BARONE ha dichiarato di conoscere quasi tutte le persone ritenute implicate, in Montreal, in contatti con la mafia. Ha aggiunto di conoscere anche Giuseppe NAPOLITANO, proprietario del ristorante "Casa Napoli" in Montreal, al quale, nel mese di giugno 1988, porto' una lettera consegnatagli in Italia proprio a questo scopo. Il BARONE (senza voler precisare chi gli abbia consegnato la missiva in Italia) ha aggiunto di avere letto questa lettera e che la stesa conteneva l' avviso per il NAPOLITANO di non tornare in Italia per almeno 18 mesi, poiche' era qui ricercato.

Inoltre, quando l'investigatore gli ha mostrato la foto raffigurante Lorenzo Nuvoletta il BARONE ha dichiarato di non conoscere quella persona, ma tuttavia di averla vista circa tre anni fa in compagnia di uno della famiglia CARUANA.

La Polizia canadese ha altresì informato codesto G.I. che il numero 3767521 (riportato sull'agenda del Romano alla voce "Barone Luigi - Casa") e' riservato; esso corrisponde effettivamente alla abitazione del Barone, come l'investigatore Cecchin ha potuto accertare telefonandovi personalmente. (Cfr.rapp. della Gendarmeria Royale du Canada, datato 24.10.88 con allegata relazione di servizio; verbale redatto dal G.I. in Montreal, presso gli uffici della Gendarmeria royale in data 11.11.1988; entrambi in atti).

In base a tutti gli elementi raccolti e' possibile pervenire, con sufficiente quoziente di giudiziale certezza, alle seguenti proposizioni conclusive:

cap.3

1) i fratelli NAPOLITANO sono da tempo noti come appartenenti alla criminalita' organizzata italo-canadese;

2) gli stessi NAPOLITANO sono legatissimi al ROMANO e agli AGIZZA, tanto da essere soci in varie imprese nel settore delle pulizie (NA.GA.) ed edilizio (EDIL CAPUA);

3) il Romano e',altresi', strettamente collegato a Luigi BARONE - uomo, per ammissione dello stesso BARONE, appartenente agli ambienti della mafia italo-canadese - tanto da possedere il suo numero telefonico riservato di Montreal;

4) BARONE e' legato ai NAPOLITANO, al punto da portargli la lettere dall'Italia in cui, nel giugno 1988 - guarda caso, nel periodo in cui si intensificava, dopo gli arresti degli imputati, l'attivita' istruttoria in questo procedimento - qualcuno che egli non intende nominare diffido' NAPOLITANO Giuseppe a non tornare in Italia, dove sarebbe stato ricercato (presunibilmente, per i suoi comprovati rapporti con il ROMANO);

5) il BARONE ha incontrato nel 1985 in Montreal Lorenzo NUVOLETTA, latitante dal gennaio 1984, in compagnia di un esponente della nota famiglia mafiosa dei CARUANA;

6) il ROMANO si reca ogni anno a Montreal, dove ammette di appoggiarsi ai NAPOLITANO, addirittura facendosi accompagnare da Fioravante Raffaele;

7) il motivo, addotto dal ROMANO, di questi viaggi a Montreal, di puro svago, e' talmente risibile da costituire esso stesso prova della sussistenza di altri motivi non dichiarabili;

8) il Romano e', con il NUVOLETTA, legato in attivita' criminali con l'organizzazione mafiosa italo-canadese. La logica non consente conclusioni alternative.

Comunque, stretto il legame del Barone con Luigi Romano e gli Agizza: i suoi numeri di telefono di casa ed ufficio si trovano sia presso l'Italservizi che presso la Sudappalti (fl.12 vol.12 e all. 12 bis).

Ancora con il p.m.: "La logica non consente conclusioni alternative".

cap.3

=====

Ma altri rapporti, piu' episodici, ha Luigi Romano con organizzazioni criminali:

- con Giovanni Napolitano -non parente di quelli sopra indicati- condannato a 9 anni di reclusione per un grosso traffico di eroina in concorso con Emilio Tancredi, braccio destro di Michele Zaza, con lui condannato piu' volte per associazione mafiosa e traffici cointrabbandieri, anche in via definitiva. Ebbene non solo questo Napolitano e' socio di Romano (il suo interrogatorio e' a fl.21 vol. testi, la sentenza di condanna e' a fl.32 vol.2), ma riferisce di aver ricevuto dal Romano, che conosceva da sei mesi un prestito per 70 milioni successivamente restituiti (al momento dell'arresto con lo stupefacente, gli vengono rinvenute addosso 12,5 milioni di effetti del Romano, sequestrati in quel processo ai sensi dell'art. 708 c.p., tanto gli fu impossibile darne una giustificazione: fl.56 vol.2). Sul punto, totalmente diverse le dichiarazioni del Romano (fl.192 vol. imp.) che afferma di conoscere il Napolitano da moltissimi anni, di aver rilasciato il prestito di 70 milioni nell'80-81 (per evitare che si pensi forse che quel denaro era stato utilizzato per i traffici di eroina del Napolitano), di non aver ricevuto mai in restituzione quel denaro, senza peraltro aver mai, inverosimilmente, attivato richieste di recupero.

- con Rosetta Cutolo, il cui nome viene trovato su un

cap.3

foglietto nelle sue tasche al momento dell'arresto (fl.208 vol.12), insieme al numero di targa di un'auto appartenente ad Augusto Pagano (persona molto legata al Simonelli come si vedra').

- con quel Marandino, imprenditore di Contursi Terme, considerato esponente di grandissimo rilievo della camorra cutoliana e per questo condannato, che egli ammette di aver conosciuto presso il Castelsandra allorche' il g.i. (incuriosito da una richiesta di finanziamento pubblico per la costruzione di un nuovo albergo in Contursi, a firma dalla figlia del Luigi, Leonilda Romano, trovatagli ancora addosso al momento dell'arresto) gli rivolge una specifica domanda sul punto (interr. Romano a fl.265; documenti a fl.235 vol.8).

- con Magliulo Angelo, ucciso nel Settembre del 1987 in Afragola, il cui numero di telefono risulta nell'agenda sequestratagli il 29/3/89 dai CC dell'anticrimine, e nel cui cortile viene trovata un'auto blindata gia' intestata alla Bitum Beton e solo per un giorno transitata in proprieta' di quella Sorrentino costruzioni di cui si avra' modo di riparlare.

- con gli autori del sequestro De Feo, se e' vero (come il dissociato Dignitoso afferma ed egli ammette pur non sapendone indicare la causale) che banconote per due milioni provenienti dal denaro pagato per quel riscatto vengono dal Romano consegnati appunto al Dignitoso poco prima che questi

cap. 3

fosse arrestato, nel Dicembre del 1983 (fl.3 e segg. vol.2; fl.20 e segg. vol. imp.);

- con Giordano Ciro, inteso Ciruzz'e varchetella, ha un intenso scambio di assegni: si tratta di persona legatissima a Pupetta Maresca, con lei processato per associazione per delinquere, vicino ad Umberto Ammaturo (fl.477 vol.3); denunciato con Romano e Giorgio Norcaro in rapporto del CC Napoli I basato su intercettazioni telefoniche (12/4/83 in all.A).

=====

Dunque questi i contatti fra Luigi Romano e le organizzazioni criminali, e piu' precisi ancora ne troveremo nell'esame delle vicende che esamineremo piu' avanti.

Forse non e' un fuor di luogo richiamare la giurisprudenza sopra citata a proposito di prova logica per valutare questi dati in tutta la loro importanza.

Comunque, delineato con precisione l'ambiente in cui il Romano risulta inserito, va delineato il quadro dei rapporti creati con settori sociali estranei a quelle organizzazione, al fine di impadronirsene, occuparli, piegarli, strumentalizzarli, secondo quanto i propri interessi impongono e le proprie possibilita' consentono.

In questo nuovo scenario il Romano non e' piu' solo, ma si muovo all'unisono con i suoi cognati Antonio e Vincenzo Agizza, con unita' d'intenti mai scalfita, con allineamento sui metodi e sui fini mai messa in dubbio ("il piu' grande

cap.3

imprenditore d'Italia" lo definira' Antonio Agizza in sede d'interrogatorio).

Luigi Romano ha sposato Maria Agizza, sorella dei coimputati; da allora ha iniziato a trasformare la ditta "Salvatore Agizza" di proprieta' del suocero, ingrandendone le dimensioni, moltiplicandone il fatturato, ingigantendone gli obiettivi, asservendola ai fini dell'organizzazione.

Ma di cio' si dira' piu' avanti.

Vanno invece ora esaminati i rapporti fra il gruppo Romano-Agizza e gl'imprenditori prima, gli amministratori, i politici ed altri rappresentanti dello Stato, poi; gl'istituti di credito infine.

Cap.4 LUIGI ROMANO & cognati (segue):...alla societa' civile

Secondo lo schema gia' adottato, vanno dunque in questo capo esaminati i collegamenti del gruppo Romano-Agizza con imprenditoria, istituzioni, banche, ecc., partitamente.

Anche qui, come nel capo che precede, si prenderano in esame solo fatti per i quali non e' stata attivata una specifica iniziativa penale: fatti quindi non costituenti autonomamente delitti, ma la cui conoscenza e' necessaria per ricostruire la ragnatela costruita intorno a se' dai protagonisti processuali, al fine di valutarne il livello di pericolosita' e la forza potenziale.

=====

cap.4

A) il gruppo e l'imprenditoria

Due sono gli episodi, fra quelli venuti in rilievo nel corso dell'istruttoria, che devono essere qui affrontati (oltre a quelli, ancor piu' significativi, che verranno in esame a proposito dell'attivita' delle singole ditte del gruppo):

Al) l'affare Caselli.

Scrivo il p.m.

Aspetti del tutto oscuri, che riconducono necessariamente all'ipotesi di fatti illeciti sottostanti, presentano i rapporti intercorsi tra gli AGIZZA-ROMANO e CASELLI Gino, imprenditore veneziano operante - come gli imputati - nel settore delle pulizie per le FF.SS. con la propria societa' "Grandi Appalti S.p.A.". Con rapporto nr. 134/1 datato 4/2/1985 della Compagnia CC di Venezia (f. 104 ss. Vol. 2') il CASELLI viene denunciato alla locale A.G. - anche sulla scorta di lunghe intercettazioni telefoniche - per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in concorso con tale CORI Enzo, ed altri elementi della malavita veneziana.

Da alcune comunicazioni telefoniche emergono, tra l'altro, i rapporti di affari tra il CASELLI e gli AGIZZA-ROMANO.

Che si tratti di affari illeciti risulta con evidenza dalla telefonata in cui il CASELLI viene invitato dal non identificato interlocutore a non chiamare il ROMANO sulla sua utenza in quanto sotto controllo (f. 168, Vol. 2).

Da altre telefonate tra il CASELLI e la sua segretaria, VARISCO Rosalma, risulta che:

1) il CASELLI ha ricevuto dall'AGIZZA la somma di lire 110.166.000, che la VARISCO ha poi provveduto a versare sul c/c intestato al CASELLI presso la banca del Monte di Milano (f. 161-162 Vol. 2);

2) tale versamento si inserisce in un rapporto finanziario piu' ampio, per il quale si palesa (alla data della telefonata: 27/11/1984) la necessita' di una "quadratura" tale che il CASELLI "non debba piu' dipendere da loro", cioe' dagli AGIZZA-ROMANO.

Gli accertamenti successivamente esperiti a cura del Nucleo Regionale P.T. di Napoli hanno acclarato che la VARISCO Rosalma, segretaria "tuttofare" della Grandi

cap. 4

Appalti S.P.A., ha effettuato operazioni di versamento sui c/c nr. 4153/57 e 5472/91 intestati al CASELLI, rispettivamente presso il Nuovo Banco Ambrosiano e presso la Banca del Monte di Milano, per rapporti interessanti AGIZZA Vincenzo.

E' altresì risultato che la Società Grandi Appalti ed altre società riconducibili al CASELLI avevano annotato fatture false emesse in loro favore da imprese riconducibili a tale PICOZZI Gianpaolo. I pagamenti degli importi delle fatture false in favore del PICOZZI erano state da costui accreditate su vari c/c a lui intestati e successivamente da lui stesso restituiti mediante vaglia cambiari intestati a nomi di fantasia. Tali vaglia cambiari erano stati poi negoziati dalla VARISCO Rosalma, che tuttavia non li aveva accreditati sui c/c del CASELLI, ma versati sui libretti al portatore del Nuovo Banco Ambrosiano denominati "Barone I", "Barone IV" e "Barone I e IV" in disponibilità del CASELLI Gino (cfr. rapp. Nucleo P.T. Milano in Vol. 2).

Queste operazioni connesse alle fatturazioni per operazioni inesistenti, effettuate dalla VARISCO, per conto del CASELLI, rendevano opportuno l'approfondimento dei rapporti economico-finanziari tra il predetto e gli AGIZZA-ROMANO, specialmente in considerazione del fatto che i proventi illeciti delle stesse risultavano versati su libretti al portatore intestato al nominativo "Barone", riconducibile, in ipotesi, al quel Barone Luigi amico del ROMANO e collegato alla mafia italo-canadese, di cui si è parlato.

Dalla attività istruttoria, condotta interrogando i diretti interessati, sono emerse "spiegazioni" talmente inverosimili e smentite dalle obiettive risultanze investigative, e reticenze tanto palesi, da ricondurre inoppugnabilmente ad un rapporto di natura illecita. La storia, riferita dagli interessati, di un prestito fatto dal CASELLI agli AGIZZA-ROMANO, in un momento in cui costoro si sarebbero trovati in difficoltà finanziaria, appare davvero risibile ed è smentita;

a) dal contrasto circa l'epoca del prestito: gli AGIZZA-ROMANO lo fanno risalire agli anni 1979-80, il CASELLI agli anni 1983-84;

b) dal contrasto circa l'importo del prestito: Vincenzo AGIZZA parla di 100 milioni, il ROMANO di 500-600 milioni, il CASELLI di 400-500 milioni, Antonio AGIZZA non ricorda l'importo, il che appare veramente assurdo trattandosi di somme così rilevanti;

c) dal contrasto circa le modalità ed i tempi della erogazione (nemmeno il CASELLI ricorda se essa avvenne in

cap. 4

unica soluzione o in piu' riprese);

d) dalla assoluta inverosimiglianza di un cosi' ingente prestito senza interessi, ne' garanzie, ne' termini per la restituzione del rapporto;

e) infine, elemento decisivo e liquidatorio, dalla assenza di prelievi di somme corrispondenti all'importo del prestito, nell'arco di tempo indicato, dal c/c presso il N.B.A. da cui il CASELLI asserisce di averle tratte, e dalla correlativa dichiarata impossibilita' degli AGIZZA-ROMANO di dimostrare la provenienza del denaro impiegato per la restituzione.

I contorni di tale illecito rapporto restano avvolti dal mistero, accentuato dalla strana ricorrenza del nominativo "Barone" sui libretti al portatore del CASELLI e dalla "dipendenza" finanziaria di costui dagli AGIZZA-ROMANO, di cui e' cenno nella citata telefonata.

Solo alcuni dettagli sono ancora da aggiungere:

- le contraddizioni, ancora una volta, non sono solo, e macroscopiche, fra le dichiarazioni degli'imputati (Romano fl.193 e 415, Agizza Antonio, fl.411 vol. imp.) e testi (Varisco fl.476 e Caselli fl. 478 vol. testi), ma anche fra quelle del medesimo imputato, Romano Luigi, il quale durante il primo interrogatorio riferisce di un prestito di 500 milioni e nel secondo afferma che forse erano 600; nel primo afferma che il prestito era avvenuto nel 1984, nel secondo negli anni 79-80, ecc.;

- seguendo la tesi dal Romano sostenuta nell'ultimo interrogatorio (fl. 415 cit.) i 5 o 600 milioni ottenuti nel 79-80 -e dei quali non e' emersa alcuna traccia documentale nonostante l'accuratissimo esame della contabilita' degli'imputati e delle loro ditte, anche da parte del perito dell'Ufficio- furono restituiti nell'83-84 senza interessi. A

cap. 4

parte il rilievo che il Romano riferisce di ripetute insistenze per tali restituzioni effettuate dal Caselli che questo invece esclude -ennesima contraddizione-, un semplice calcolo su un interesse attivo bancario semplice in quegli anni porta ad una perdita di almeno il 50% della somma, gratuitamente sopportata dal Caselli. Se a tale perdita si aggiunge quella per svalutazione (in quegli anni corrente ancora su livelli a due cifre), nonché la possibilità per un imprenditore quale il Caselli di far ben diversamente fruttare quel denaro, se ne deve dedurre che quest'ultimo con quel prestito perse molte centinaia di milioni (quasi cinquecento, fatti approssimativi conti). E tutto ciò per una persona conosciuta nel corso di incontri presso il comune sindacato imprenditoriale, Ausitra, ma verso il quale non vi erano particolari rapporti di amicizia o simpatia (come lo stesso Caselli riferisce);

- oltre quelli citati dal p.m., il Caselli forma altri quattro libretti di risparmio al portatore, nel 1985 (dai suggestivi nomi, questa volta, di Margherita, Tulipano, Gondola 1 e Gondola 2: fl.20 del rapp. G. di F. del 20/12/88), sempre da £.500 milioni ciascuno. Ancora, le indagini bancarie dimostrano che Antonio Agizza verso al Caselli 30,5 milioni il 30/12/81 e 169,4 milioni il 19/12/83, in assegni (rapp. G. di F. 3/10/86 all.1a); mentre altri numerosissimi assegni, per complessivi 380 milioni vengono emessi fra il Giugno ed il Novembre del 1984 da Vincenzo

cap.4

Agizza in favore del Caselli (fl.50 rapp. G. di F. 22/11/85).

Sembrerebbe dunque di aver trovato 580 milioni saliti in restituzione dal gruppo al Caselli intorno al 1984, come riferisce il Romano.

Eppure se si considera: che nessuna discesa di denaro dal Caselli al gruppo e' stata rinvenuta; che non tutti ma solo una modesta parte dei conti correnti del gruppo e' stata esaminata dalla Guardia di Finanza; che la prima rimessa e' del 1981; che gia' nel corso delle intercettazioni telefoniche dei CC di Pozzuoli, in una conversazione del 18/11/82 la Varisco da' conferma all'Agizza di aver ricevuto il suo versamento (in all.A), se ne deve dedurre che in realta' molte centinaia di milioni furono versate dal gruppo Agizza-Romano al Caselli (e che gli Agizza-Romano trattassero come gruppo unico lo afferma la Varisco, quando riferisce di aver in un primo tempo immaginato dalle parole del Caselli che il suo interlocutore fosse un sig. Agizza di nome Romano) fra il 1981 ed il 1985, e che nessuna somma di denaro segui' la strada inversa.

Tutti questi elementi quindi (ed in particolare vedi ad es. le contraddizioni contestate all'Agizza Antonio in sede d'interrogatorio) sono sufficienti a comprendere senza ombra di dubbio che sotto questo rapporto esiste qualcosa d'inconfessabile, su cui si potranno fare, in conclusione, solo alcune ipotesi, non essendosi raggiunti risultati certi sul punto (per insufficienza degl'inquirenti, forse; per

cap.4

inadeguatezza, mancato aggiornamento e carenza degli strumenti d'indagine necessari, sicuramente).

Due le spiegazioni possibili: che si trattasse di un canale per l'esportazione di capitali; che il Caselli reinvestisse quel denaro in iniziative comuni. La prima ipotesi non regge dinanzi alla depenalizzazione delle infrazioni valutarie avvenuta nel 1988, sicché gli imputati ben potrebbero oggi ammetterle; resta la seconda: che cioè si tratto' di un'operazione di money laundry che mai essi potranno chiarire : non c'è alcuna altra plausibile ipotesi, e' un punto d'arrivo obbligato. E la circostanza che i versamenti inizino allorché, come si vedrà, il gruppo imprenditoriale smette di assorbire capitali a sé esterni, ed inizia a sfoggiare una propria produttività autonoma, conferma che solo di riciclaggio pote' trattarsi.

I legami del Caselli con tale Cori Enzo, legato alla mafia newyorkese, come riferisce il rapporto dei CC di Venezia indicato sopra, e gli analoghi legami del Romano di cui già si è detto, consentono di costruire suggestivi -quanto convincenti- scenari intercontinentali, non indispensabili però a fini processuali dinanzi alle certezze raggiunte con l'esame dei dati istruttori raccolti.

A2) L'affare Messere

Puntualissima l'analisi del p.m. :

Sintomatica delle capacità di espansione imprenditoriale

cap. 4

e delle enormi disponibilita' finanziarie degli imputati e' la vicenda che ha portato all'acquisto da parte dei ROMANO-AGIZZA dell'impresa di costruzioni "Ing. Pietro Messere S.p.A.".

L'operazione finanziaria e' stata scoperta in modo del tutto casuale con il rinvenimento in possesso del ROMANO, all'atto del suo arresto, della fotocopia di un appunto intitolato "Analisi cronologica dei rapporti intercorsi tra i sigg. Luigi ROMANO, Antonio STELLA e Giovanni CARFORA e l'ing. Pietro MESSERE per il trasferimento della S.p.A. Pietro Messere" (f. 133 ss. Vol. 8), appunto che il MESSERE ha riconosciuto di propria provenienza e corrispondente ai fatti.

Sulla scorta delle dichiarazioni degli interessati e dei documenti acquisiti la vicenda - interrotta nella sua ultima fase di sviluppo dall'arresto del ROMANO - puo' essere sinteticamente ricostruita nel modo che segue.

La "Ing. Pietro Messere S.p.A." viene costituita nel 1976 con il conferimento della vecchia ditta individuale omonima e con un capitale sociale di 1 miliardo di lire, tra l'ing. Messere e la figlia Antonella. Proprietario di tutte le azioni e amministratore unico e' l'ing. Messere. L'impresa e' specializzata in strutture (prefabbricati, ponti, viadotti) ed ha la sua iscrizione all'A.N.C.E. per importi illimitati. Si tratta di una ditta seria e prestigiosa, che, pur avendo sede in Napoli, opera prevalentemente in altre regioni e, in particolare, in Sicilia.

Ma, proprio da una commessa in Sicilia nel 1983 (la realizzazione di uno svincolo autostradale a Gela per conto della Cassa per il Mezzogiorno) comincia - secondo il Messere - il suo tracollo finanziario ed un pesante indebitamento: estorsioni, minacce di morte, incendi di scorte e macchinari per un danno di circa due miliardi lo costringono a cedere il lavoro ad una impresa locale, ed a finire indebitato, con ricorsi di fallimento pendenti, per circa quattro miliardi.

L'occasione per salvarsi viene, per il Messere, verso la fine del 1986, allorché gli viene offerta una partecipazione, al 25%, al consorzio con le imprese CORSICATO e DE SANCTIS per la realizzazione dell'asse viario di collegamento Castelvoturno-Lago Patria (importo iniziale dei lavori: 150 miliardi).

La partecipazione al consorzio comporta, per il Messere, la necessita' di reperire fidejussioni bancarie o assicurative, che egli tuttavia non e' in grado di

cap. 4

ottenere avendo, nel frattempo, alienato tutto il proprio patrimonio immobiliare per fronteggiare i creditori e figurando già da tempo nel bollettino dei protesti.

Occorre quindi qualcuno che garantisca per lui.

Tramite il conoscente Antonio STELLA, cui aveva esposto il problema, il Messere viene in contatto con l'imprenditore Giovanni Carfora.

Carfora conosce ROMANO, essendo entrambi nel consorzio di produttori del calcestruzzo, e lo presenta al Messere come l'uomo della provvidenza, finanziariamente in grado di offrire la garanzia patrimoniale necessaria (pari a 3 miliardi e mezzo).

Il ROMANO fiuta subito il buon affare: si tratta di entrare in una società iscritta per importi illimitati e che sta appaltando un lavoro, in consorzio con altre due solide ditte, che prevede un utile di 19 miliardi.

L'accordo prevede il trasferimento del 50% delle azioni della MESSERE al ROMANO in cambio della fidejussione personale da parte di quest'ultimo e dei suoi cognati Antonio e Vincenzo AGIZZA.

Per maggior precisione si deve rilevare che acquirenti di questo 50% figurano il ROMANO, il CARFORA, e lo STELLA (in misura, rispettivamente del 20% il primo e del 15% ciascuno gli altri due), ma le azioni vengono intestate tutte al ROMANO, che è l'effettivo acquirente e che sborsa, in tutto, quattro miliardi:

una prima "tranche" di 1,4 miliardi direttamente al Messere e da questi utilizzata per pagare i debiti ed avviare il cantiere;

la restante parte alla assicuratrice F.I.R.S. che la trattiene in garanzia e la riversa al Messere man mano che procedono i lavori e si riduce il rischio assicurativo.

Nella scrittura privata in data 9/12/1986 esibita dal ROMANO (f. 226 fasc. int. imp.) stranamente firmata dal figlio Domenico per conto del padre, il regolamento del prezzo di vendita della società prevede un versamento immediato di 200 milioni, altri 250 milioni al 31/12/1986 ed i restanti 3 miliardi e 550 milioni al trasferimento delle quote.

Contemporaneamente all'acquisto, il CARFORA viene sostituito al Messere nella carica di amministratore

cap.4

unico, mentre il vecchio fiscalista della società' viene soppiantato da CAIAZZO Antonio, fiduciario del ROMANO.

Il Messere, stretto dai debiti, viene preso per la gola e, alla fine, brutalmente estromesso dalla società'.

Cio' che il Messere non ha il coraggio di ammettere lo si legge, infatti, nei successivi sviluppi della vicenda.

Invero, nel novembre 1987, il Messere decide di defilarsi completamente dalla società' e "chiede" al ROMANO di intestarsi "fiduciariamente" il restante 50% della società' contro versamento di 3 miliardi di lire in effetti in favore suo e della figlia. L'operazione avviene senza che venga rilasciata alcuna scrittura privata a garanzia ("non avevo altra scelta che fidarmi del ROMANO", dira' il Messere). In tal modo il ROMANO diventa padrone assoluto della società', acquisendone l'integrale gestione e controllo, dopo avere estromesso il Messere, e senza che alcuna obiezione provenga dai "consoci" CARFORA e STELLA, semplici teste di legno.

L'unica "intesa", per altro non sorretta da alcun documento scritto, e' che il ROMANO debba corrispondere al Messere la meta' degli utili dell'appalto in corso.

La definitiva sistemazione del rapporto - interrotta dall'arresto del ROMANO - prevedeva infatti la rinuncia formale del Messere alle azioni già "fiduciariamente" intestate al ROMANO contro versamento del 50% degli utili dell'appalto.

Il compendio finanziario della acquisizione della società' da parte del ROMANO (e degli AGIZZA, che qui compaiono come fidejussori) si traduce in un esborso di sette miliardi.

Tale importo sarebbe stato versato, secondo il MESSERE, per 500 milioni in denaro contante ed il resto in cambiali. Il ROMANO, che sostiene invece di non avere sborsato una lira di denaro contante, dichiara di avere fatto fronte alle cambiali esclusivamente con i pagamenti ricevuti sugli stati di avanzamento dei lavori.

Naturalmente le affermazioni del ROMANO non sono documentate e resta, quindi, oscura la fonte sia del denaro contante versato (dovendo darsi credito al MESSERE, che non avrebbe alcun interesse a mentire sul punto), che di quello impiegato per il pagamento delle cambiali.

Ma, l'aspetto più interessante della vicenda, che qui va

cap. 4

sottolineato a riprova della operativita' mafiosa degli imputati, e' costituito dalle modalita' di acquisizione dell'impresa in difficolta': il suo titolare viene costretto dalla necessita' di sopravvivere, in termini imprenditoriali, a farsi finanziare; pertanto svende una consistente parte della societa' affidandone, di fatto, l'intera gestione all'acquirente; alla fine, privato di ogni potere, impaurito, incalzato dai debiti si toglie di mezzo senza piu' nulla pretendere. L'impresa criminale, forte dei propri capitali ma, ancor piu' dalla propria capacita' di intimidazione ha fagocitato l'impresa pulita e - avvalendosi del nome, del prestigio e della illimitata iscrizione di quest'ultima - volge l'attacco alle piu' sicure e lucrose commesse pubbliche.

Ricostruzione, si diceva, puntualissima, ed interamente da condividere.

Tranne in un punto: il dubbio del p.m. che il Romano possa non aver versato affatto i 7 miliardi che risultano dalle scritture private in realta' non esiste: lo stesso Romano infatti, interrogato sul punto (fl.193 e segg.) afferma di essersi intestato il 100% delle azioni solo fiduciariamente, e di aver acquistato invece il 50% delle azioni: senza pero' nulla sborsare ma solo prestando, insieme ai cognati, fideiussione in favore della ditta; riservandosi poi di pagare le cambiali in scadenza, per circa tre miliardi, con gli utili societari derivanti dall'appalto ricevuto (nel frattempo lievitato di quasi tre volte nel proprio ammontare di previsione).

Esibisce anche scrittura privata simulata, per la cessione del primo 50% del pacchetto a Romano-Stella-Carfora, ed altra effettiva in cui si chiariva che reale acquirente era il solo Romano (fl.225-6 imp.: con cio' smentendo documentalmente quanto in precedenza dichiarato dal teste Carfora, fl.118

cap. 4

vol. testi, che si proclama reale acquirente, salvo a precisare di aver sborsato non piu' di 15-20 milioni per l'intera operazione).

Fatto sta che il Messere ed il Romano sono reticenti e confusionari (ad esempio, del tutto inverosimile e' il canale dello Stella come trait d'union fra Messere e Carfora-Romano); il Carfora smentito dai documenti, come si e' visto. Ed allora, devono tenersi dei punti fermi da cui trarre delle conseguenze:

- le disgrazie della Messere iniziano in Sicilia nel 1983 in un appalto in cui compaiono anche i `cavalieri del lavoro' di Catania, come l'imprenditore dichiara. Guarda caso, e' proprio in quell'anno e per un favore ad uno di essi, il Costanzo, che Luigi Romano si reca nei pressi di Catania (come si vedra' allorché si esaminerà l'estorsione Fronzoni);

- il Romano acquisisce l'intero pacchetto azionario della societa', senz'altro versare che delle fidejussioni bancarie praticamente senza rischio, considerata la provenienza pubblica della commessa. Il Messere ed il Romano sono infatti concordi nel riferire che nulla il secondo versa al primo per il 50% del pacchetto azionario (al di la' quindi di quanto contenuto nelle scritture acquisite); mentre la seconda meta' di quel pacchetto, per tre miliardi di valore, viene acquisita con effetti, solo i primi due dei quali vengono onorati; e che comunque sarebbero stati ampiamente

cap. 4

ammortizzati dagli utili della concessione ricevuta (ed a ciò si aggiungano i rilevantissimi, sicuri profitti dell'operazione finanziata dal Commissariato straordinario presso la regione Campania).

Non si vede cosa significhi poi cessione 'fiduciaria' dell'intero pacchetto, considerato che non vi era alcuna necessità, o meglio, alcuna utilità o opportunità di una scelta del genere: il che significa, dovendosi necessariamente trovare una ragione al fatto storicamente accertato, che non si tratto' di una scelta libera, ma di ben altro.

Ne' si dimentichi che la costruzione deve aver esecuzione, per la sua massima parte, in zona di Lago Patria, e quindi

cap.4

nei pressi di Quarto, e quindi sotto il controllo economico e 'militare' di Lorenzo Nuvoletta: che dovrà esser in qualche modo tacitato. E il modo trovato è appunto questo.

Dunque, forte della sola propria solidità finanziaria e della propria appartenenza 'ambientale', senza alcun investimento, il gruppo Romano-Agizza incorpora una società pulita, destinata ad operare nel settore delle pubbliche concessioni, e soprattutto iscritta all'A.N.C. per importi illimitati, il che avrebbe significato la possibilità di una scalata ormai senza alcun vincolo al settore dell'edilizia finanziata da mano pubblica.

Ma c'è un aspetto, se possibile, ancora più inquietante: nell'ultima clausola del contratto di cessione (a fl.133 vol.8): il Messere, che ammette la paternità di quel contratto e che rimane presidente della società avendone ceduto la gestione effettiva al duo Romano-Carfora, s'impegna ad esplicitare tutte le sue 'capacità' nel settore delle pubbliche relazioni verso amministratori pubblici e mondo politico per ottenere l'acquisizione di appalti e concessioni. Il che significa, semplicemente, che verso l'esterno nulla sarebbe mutato nel funzionamento della Messere S.p.A., e nessuno avrebbe potuto accorgersi che essa era divenuta non una ditta vicina, ma invece una ditta della camorra.

Le conseguenze sul versante delle potenzialità ulteriormente inquinanti nel settore della grande edilizia; e

cap. 4

sulle successive difficoltà nel comprendere quanto accaduto per un inquirente cui non fosse capitato casualmente di trovare quel contratto sono troppo ovvie per doverle esplicitare.

Resta solo da rimarcare l'amarezza della considerazione che certamente quell'operazione non è stata unica, e che quindi quegli inquinamenti devono ritenersi esser giunti ad un punto ben avanzato.

A3) La ditta Sorrentino è una forte referente del gruppo. Un primo riferimento (e ricordiamo quanto già detto a proposito dell'auto blindata trovata al Magliulo) ce lo dà il p.m.:

Riferisce il rapporto del N.O. Carabinieri Napoli I (f.198 Vol. 9) che, nel 1987, in occasione di una perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei noti fratelli MAGLIULO di Afragola, nel cortile di loro pertinenza furono rinvenute tre autovetture blindate, regolarmente chiuse a chiave.

Una di esse, l'alfetta targata NA M27335, immatricolata nel 1981, aveva in origine il numero di targa NA-F56919 ed era intestata alla S.p.A. SIM CARNI. Nel 1983 l'autovettura fu venduta alla SO.GE.ME. BITUM BETON e, a seguito di smarrimento delle targhe, ritargata NA-M27335.

Dalla Bitum Beton l'auto risulta venduta, in data 19 giugno 1985, alla S.p.A. COSCIA e BORRELLI e da quest'ultima, lo stesso giorno, trasferita alla S.p.A. SORRENTINO COSTRUZIONI GENERALI (f. 207 Vol. 9).

In sintesi, per vicende del tutto oscure, l'autovettura blindata passa dai ROMANO-AGIZZA ai SORRENTINO e da questi ai MAGLIULO, dopo essere stata ritargata per asserito smarrimento della targa originale.

Il passaggio della autovettura dalla Bitum Beton alla Sorrentino Costruzioni Generali, riscontra ulteriormente tutto quanto già emerso, nel corso della presente indagine, circa l'infiltrazione camorristica nei lavori della ricostruzione ed i rapporti tra imprese a carattere mafioso.

cap. 4

Richiamando in questa sede le osservazioni e le circostanze evidenziate nella missiva di formalizzazione del procedimento nr. 15355/31A/85 R.G.P.M. a carico di GRECO ed altri, riunito al presente (f. 193 Vol.4), va rimarcato che:

a) la "Sorrentino Costruzioni Generali S.p.A." e' stata concessionaria, tra l'altro, dei lavori di costruzione di 400 alloggi di Monteruscello, in consorzio con le societa' PIZZAROTTI e FURLANIS (CO.RI.PO.) per l'importo di lire 82 miliardi;

b) il presidente della "Sorrentino S.p.A.", Alessandro Sorrentino e' stato ucciso, in un agguato camorristico, in Ercolano il 29/3/1985;

c) la matrice mafiosa dell'impresa in parola, facente capo a Matteo SORRENTINO e figli, risulta dai rapporti di P.G. in atti e da quanto accertato in altri procedimenti penali e per l'applicazione di misure di prevenzione; in particolare, Matteo Sorrentino e' stato imputato, fin dal marzo 1984, per il delitto di cui all'art. 416 bis (clan VOLLARO) nel procedimento nr. 2405 G.I., estintosi per intervenuta morte del reo;

d) Bruno Sorrentino, figlio di Matteo, e stato imputato dinanzi alla A.G. di S. Maria C.V. ed assolto in grado di appello con formula dubitativa, dopo condanna in primo grado, per il delitto di estorsione aggravata, relativo a fatti per molti aspetti analoghi a quelli contestati al ROMANO al capo C) della rubrica, in concorso con elementi di spicco della N.C.O..

5) Il teste ing. Marco ABBONDANZA, dipendente della C.M.C. di Ponticelli, concessionaria dei lavori per la costruzione di alloggi in Ponticelli, ha dichiarato di avere ricevuto proprio da parte dei fratelli Sorrentino il consiglio di rifornirsi di calcestruzzo dalla Bitum Beton per garantirsi la "pace sociale" avendo il ROMANO "forti ammanicamenti sul territorio" (f. 297; conf. teste ANNIBALI, f. 262).

Acquista, quindi, particolare sintomaticita' il passaggio di una autovettura blindata tra la Bitum Beton e la Sorrentino e da questa alla famiglia camorristica dei MAGLIULO di Afragola, come inoppugnabile elemento di collegamento operativo tra gruppi criminali contigui.

La venditrice dell'auto al Romano, la Simcarni, risulta indicata fra le causali dello scontro fra i Fabbrocino-

cap.4

Alfieri da una parte ed i D'Alessandro dall'altra per la cd. strage di Torre Annunziata, come da ordinanza di rinvio a giudizio in atti.

L'indicazione da parte del Sorrentino sia al Pizzarotti che alla CMC di utilizzare la Bitum Beton come fornitrice del c/s si rivelerà preziosa per il Romano.

Un assegno di Bruno Sorrentino in favore di A. Bardellino è a fl.45 vol.3.

Vi sono rapporti (fl.209 segg. vol.4; rapp. CC Napoli I cit, con molti dettagli) fra il Sorrentino e l'ing. Greco (a sua volta, conosciuto dal Romano), già imputato in questo procedimento e prosciolto con la motivazione che segue (fl.304 vol.9):

Denunciati con rapporto del N.O. dei CC, Napoli I, del 26/10/85 -che operava stretti collegamenti, in parte risultati purtroppo fondati, fra l'intervento edilizio straordinario cd. di 'Monteruscello', e le organizzazioni criminali di tipo mafiose presenti nella zona; e che poneva il Greco quale strettissimo collaboratore dell'on. Cirino Pomicino- a loro carico sono state effettuate indagini patrimoniali e bancarie, e prolungate intercettazioni telefoniche.

Ebbene, nel contesto processuale, la posizione del Greco è emersa come quella di un tecnico di elevatissima capacità di gestione di rapporti professionali e politici, anche al più alto livello, che gli consentono -unitamente alla sua abilità scientifica, da lui stesso con forza ribadita- di prender parte ad un numero impressionante di iniziative finanziate dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dal Commissariato straordinario, e così via, che lo vedono presente nei ruoli -volta a volta- di progettista, collaudatore, direttore dei lavori, ecc. (a fl.176 vol.2 proc. 1731/86 ne sono riportate 12, ma di molte altre ancora si parla nel suo recente interrogatorio); direttamente o mediante suoi colleghi di studio o soci in una ditta (la 'Eta Sud', dalle non convincentemente chiarite finalità). Il p.m. definisce tale attività come quella "frenetica di

cap. 4

un faccendiere ad alto livello (estrinsecatasi) gestendo, controllando e distribuendo appalti ed incarichi professionali", con la particolarità, rimasta inspiegata in sede processuale, di suoi interessamenti e coinvolgimenti in soluzioni e problemi in cui non ha alcuna veste istituzionale per entrare. Quanto alle risultanze economiche di questi impegni, da lui stesso definiti, nel corso di una conversazione intercettata, tutto sommato non certo stressanti, esse vengono contabilizzate in quella stessa telefonata in un ordine molto superiore al miliardo (a questo proposito s'impongono le ulteriori indagini sopra accennate, la cui esigenza era stata sottolineata già dal p.m. nella missiva di formalizzazione, laddove faceva riferimento al reddito imponibile del Greco, lievitato dai 75 milioni del 1979 ai 905 del 1983, con grande balzo negli anni che segnano l'inizio dei finanziamenti della ricostruzione post-terremoto).

In questo quadro, l'unico elemento serio che in qualche maniera può collegare il Greco alle organizzazioni mafiose di cui ci si occupa in questo procedimento (oltre ad una conoscenza con il Romano, estrinsecatasi in alcune chiamate telefoniche di quest'ultimo verso il primo rimaste senza esito di cui il Greco non fornisce una convincente spiegazione) è quello contenuto in una conversazione telefonica intercorsa con il Vela, nel corso della quale questi riferisce che le ditte appaltatrici del consorzio di cui il Greco è direttore dei lavori (Pozzuoli-Quarto) vogliono 'mano libera' nella scelta delle ditte fornitrici, il che non può essere consentito, ed il Greco risponde che se ne sarebbe occupato. Ebbene tale elemento - spiegato da entrambi gli autori della conversazione come un'interessamento del Greco in favore del consorzio di ditte del calcestruzzo CEDIC di Caserta di cui il Vela era vicepresidente: spiegazione peraltro non convincente poiché non di solo calcestruzzo si parla nella conversazione; ed inoltre perché troppo modesta e la fornitura per la quale si va ad innescare un meccanismo di pressione così complesso se messa in relazione al Cedic, del quale la ditta (di cui il Vela era partecipe di minoranza) era piccola parte - tale elemento, si diceva, non riesce di alcuna utilità ai fini della contestazione di associazione mafiosa rivolta agli imputati.

Allo stesso modo, la garanzia prestata al Pizzarotti dal Greco in favore dell'impresa dei fratelli Sorrentino (che recenti testimonianze mettono in stretto contatto con il Romano - le cui forniture di calcestruzzo spingono molti ad utilizzare - mentre indagini patrimoniali e di altro tipo pongono in relazione ai massimi referenti del Greco)

cap.4

uno dei quali ucciso con modalita' tipicamente camorriste, ed altro prima condannato poi assolto con formula dubitativa in via non definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., e' del pari non significativo per quello stesso fine.

Infine, non e' stato possibile accertare -e qualsiasi ipotesi che giustifichi tale impossibilita' appare altamente inquietante- nonostante approfondita istruttoria, su quale base gia' nel 1983 vengono richieste dal N.O. dei CC Napoli I informazioni dettagliate alla G. di F. sul conto del Greco, il cui nome viene inserito fra quelli del 'gotha' delle organizzazioni mafiose della Campania, ai fini dell'irrogazione di misure di prevenzione ai sensi della l.646/82 (cd. La Torre) appena entrata in vigore.

Con tale posizione, siamo di fatto gia' passati al punto seguente:

=====

B) Il gruppo ed il mondo politico-amministrativo-istituzionale

Gli episodi che potrebbero interessare questo 'sottoinsieme' sono una miriade, e solo ad esempio la lettura di tutte le intercettazioni telefoniche in atti potrebbe darne una efficace idea.

Si citeranno quindi quelli piu' significativi (al di la', si ripete, di condotte che integrano specifiche ipotesi criminose).

B1) La rubrica telefonica trovata in possesso del Romano al momento della cattura: se ne possono dedurre i suoi contatti diretti con tutti gli uomini politici piu' rappresentativi del napoletano e del casertano, dai piu' modesti livelli locali a quelli piu' alti, nazionali, specie appartenenti al partito di maggioranza -il Romano e gli Agizza sono iscritti

cap.4

alla sezione di Poggioreale della Democrazia Cristiana ed il primo colloca (fl.265 vol. imp.) i cognati ed il suocero nella corrente gaviana-. Di tali personaggi (ricoprenti indifferentemente cariche governative o di partito, per tutto il cd. "arco costituzionale") egli possiede numeri telefonici di uffici e di casa, anche riservatissimi (fl.235 vol.8 e 284 vol.10).

Il g.i. non ha ritenuto -ne' il p.m. ne ha fatto richiesta- di dover sentire tutti questi personaggi, per l'ovvia considerazione che essi avrebbero ovviamente riferito di aver conosciuto il Romano nella sua veste pubblica d'imprenditore, e non in quella, privata, di faccendiere di Lorenzo Nuvoletta (anche laddove per uno di tali uomini politici a quei numeri di telefono vanno aggiunti i dati ulteriori di una lettera trovata a casa di Lorenzo di Nuvoletta che ne sollecitava il voto in suo favore scritta da un avvocato, nonche' il biglietto da visita nel portafoglio del latitante Di Maro -a sua volta pero' imprenditore e consigliere comunale democristiano di Marano-). Non puo' che confermarsi a questo proposito quanto gia' osservato in cap.2 circa la necessita' di non criminalizzare necessariamente e gratuitamente tutti gl'interlocutori delle organizzazioni criminali allorche' queste operino con le modalita' appena descritte; e per converso sottolineare l'insufficienza degli strumenti operativi per affrontare questo livello di indagini.

Il Romano peraltro ammette di aver tenuto i contatti

cap.4

necessari con tutti tali personaggi, ma aggiunge di aver sempre mantenuto da essi un distacco permeato di superiorita' se non di disprezzo.

B2) Una telefonata intercettata sull'utenza di Gino Caselli conforta queste dichiarazioni: il duo Romano-Caselli parla di un incontro con un imprecisato sottosegretario per una sicura corruzione (fl.108 vol.2). Molte le utenze trovate sulla rubrica del Romano cui potrebbe riferirsi quella conversazione: fra le altre -poiche' trattasi sembra di affare nel settore ferroviario peraltro recentemente sconvolto da ripetuti scandali- quelle riservate in uso al Ministero dei Trasporti ed a quello delle Poste e Telecomunicazioni (cfr. anche fl.284 vol.9).

B3) L'hotel Castelsandra e' frequentato dai medesimi personaggi, anche di altissimo livello, e dai loro familiari in occasione di manifestazioni o in periodo di vacanze, come risulta da testi (m.lo Corrente, fl.82 vol. testi), dalle affermazioni dello stesso Romano, nonche' dal registro delle presenze dell'albergo, acquisito agli atti.

B4) Il segretario dell'on. Galasso si attiva in favore della ditta Agizza s.p.a., come si avra' modo di vedere in seguito, spendendo il suo nome, del tutto arbitrariamente e venendo anche per altro rimosso da tale incarico.

B5) la vicenda Boffa, personaggio peraltro prosciolto in corso d'istruttoria, e' emblematica: non puo' che farsi riferimento alla sua motivazione, da intendersi per

cap. 4

richiamata qui interamente (fl.304 e segg. vol.9) e riportata solo per un passo, piu' significativo:

Entrambi contestavano con decisione le accuse loro rivolte. In particolare il primo [appunto il Boffa: n.d.g.i.] riportava il rapporto con gli Agizza-Romano nell'ambito di normali rapporti politici fra militanti nello stesso partito, risalenti all'epoca in cui egli era segretario della sezione di Poggioreale e gli altri ad essa iscritti. Escludeva di aver 'assegnato' appalti di pulizia al Cerbone o ad altri, e sottolineava la modestia e comunque l'irrilevanza di alcuni rapporti economici e societari (la Castagna, e la Meridionale Appalti) con il coimputato Greco, cui era legato da rapporti di amicizia e comune militanza di partito, sia pure in 'correnti' prima vicine poi 'dialettizzatesi'.

In definitiva, ed all'esito di tutte le indagini effettuate, deve dirsi che senz'altro i rapporti fra il Boffa e gli Agizza-Romano sono denotati come molto stretti in quella telefonata, di cui molti aspetti restano non chiariti (e per l'utilizzabilita' dell'intercettazione ci si richiama alle considerazioni ed alla giurisprudenza riportate nell'interrogatorio dell'8/4/88): ci si riferisce al 'Di Blasio', di cui il Boffa ha affermato di non ricordare nulla; alle frasi usate dall'Agizza nei suoi confronti ('mettetevi a disposizione'); a quelle del Boffa stesso, che gli afferma la propria disponibilita' ad ascoltare le sue richieste nonostante l'ora tarda e la febbre; alle iniziative del Boffa per sollecitare pagamenti di enti pubblici in favore dell'Agizza; all'invio del Cerbone all'Ospedale Incurabili, peraltro poi non verificatosi, presumibilmente per l'interferenza di ditte non controllabili dagli Agizza -evidentemente per un appalto nel settore delle pulizie, come si evince dalla discussione di funzionari cui far ricorso: al contrario, e' del tutto priva di conforti letterali e contestuali la diversa interpretazione offerta dal Boffa-; e ad altri.

Il Boffa dichiara che questi rapporti rientrano nella concezione di 'servi del popolo' all'interno della quale si muovono tanti politici: il che, per motivi che non e' questa la sede per approfondire, ma facilmente intuibili, non puo' che far sorridere.

Tuttavia, e' anche da dire che non risulta assolutamente dimostrato che il Boffa fosse a conoscenza degli strettissimi collegamenti esistenti gia' in quell'epoca fra gli Agizza-Romano e l'organizzazione camorristica dei

cap. 4

Nuvoletta. Se quindi accetta di favorirlo in qualche modo ('mettendosi a disposizione' del loro inviato e per altro) ricevendone anche facilitazioni in alcuni appalti (ottenendo ad esempio che il Cerbone potesse esser 'mandato agl'Incurabili' senza la concorrenza delle agguerritissime ditte dei suoi interlocutori, progetto poi non realizzatosi), non vi e' prova che vi fosse una partecipazione diretta del Boffa all'organizzazione delittuosa in cui i suoi interlocutori erano inseriti.

Nota su questo punto il p.m.:

Viene, in primo luogo, in esame il rapporto con Aldo BOFFA, ex segretereaio provinciale della D.C. napoletana e segretario dell'On. Vincenzo SCOTTI.

Nella sentenza istruttoria con cui il BOFFA e' stato prosciolto dall'imputazione di associazione mafiosa (f. 304 ss. Vol. 10) il G.I. pur affermando - conformemente alle richieste di questo Ufficio - l'estraneita' del BOFFA alla organizzazione criminosa contro cui si procede, ha dichiarato che i rapporti fra il BOFFA e gli AGIZZA-ROMANO sono molto stretti.

Sia ben chiaro che qui non si intende riesaminare gli elementi su cui e' fondata l'imputazione nei confronti del BOFFA, se non per dimostrare - anche attraverso quegli elementi - i collegamenti e la capacita' di infiltrazione degli imputati negli ambienti politici, specialmente democristiani, in cio' agevolati dall'essere stati iscritti alla sezione D.C. di Poggioreale.

Ebbene, lo stretto rapporto tra gli imputati ed il BOFFA e' emerso da una comunicazione telefonica tra l'AGIZZA Vincenzo (che chiama dall'utenza controllata dalla Bitum Beton nr. 206072) ed il BOFFA (che risponde sull'utenza nr. 405111, intestata all'on. Scotti presso i suoi uffici di Via S. Carlo 16), alle ore 18,30 del 25/11/1982.

La telefonata e' integralmente trascritta a f. 43-45 Vol. 1 e sulla sua utilizzabilita' si richiama la costante giurisprudenza della Suprema Corte (fra cui, da ultima, Cass., Sez. I, 9/5/85, imp. BONURA, in atti a f. 4 Vol. 4'). [Queste telefonate dunque saranno spesso utilizzate nel corso dell'ordinanza: n.d.g.i.]

Dalla stessa emerge che il BOFFA, nonostante le precarie condizioni di salute (febbre a 39'), si dichiara pronto a "fare la nottata" per Vincenzo AGIZZA allorche' costui lo sollecita e "mettersi a disposizione" di un proprio emissario, tale dott. DE BLASI, per ragioni non potute accertare a causa dell' "amnesia" che ha colpito il BOFFA

cap.4

sul punto (f. 201 Imp.) e della reticenza dell'AGIZZA.

Seguono, nella stessa telefonata, accenni alle iniziative del BOFFA per "sbloccare" pagamenti di enti pubblici in favore dell'AGIZZA e per fargli ottenere "prosecuzioni di lavori".

Vi e' anche tra i due (che, a dire dell'AGIZZA, fanno parte dello stesso "gruppo") un accordo circa l'invio del CERBONE, socio della moglie del BOFFA nella impresa di pulizie "Il Gabbiano", presso l'Ospedale Incurabili, presumibilmente per concorrere ad un appalto di pulizia.

Se, dunque, il BOFFA non e' associato in imprese criminali con l'AGIZZA, non v'e' dubbio che tuttavia gli sia buon amico, tanto da dimostrarsi disponibile, come risulta dal contenuto della telefonata, ad ogni sollecitazione che provenga dallo stesso.

Naturalmente, non v'e' prova alcuna che l'AGIZZA ed il ROMANO fossero in grado di influire in qualche misura, almeno tramite il BOFFA, su qualche personaggio politico di rilievo. Resta il fatto obiettivo di un rapporto stretto, fatto di comuni interessi economico-imprenditoriali, ma anche di richieste perentorie dell'AGIZZA e di disponibilita' da parte del BOFFA verso gli AGIZZA-ROMANO (al riguardo il BOFFA afferma che cio' rientra nella concezioni di "servi del popolo" in cui si muovono tanti politici).

E non e' chi non veda il potenziale effetto destabilizzante di un siffatto rapporto quando esso riguardi, come in questo caso, un gruppo mafioso, da un lato, e, dall'altro, un uomo come il BOFFA. Che, per il suo inserimento in un gruppo politico di primaria importanza, poteva essere agevolmente strumentalizzato attraverso la spendita del suo nome e dalla sua influenza politica.

A cio' si puo' aggiungere che l'Enrico con cui il Boffa parla nella telefonata a fl.1 all.b vol. 5 bis sembra essere il Pisacane, direttore di banca di cui si dira' piu' avanti, accusato di corruzione in favore degli Agizza; e che altri legami risultano da fl.126 b, 5, 17 e 27 ivi; che l'espressione "Poggioreale e' tutta gente nostra" e'

cap.4

significativa, essendo in quella zona il quartier generale della famiglia Agizza (fl.49 b, 55, 67 ivi); che dagli uffici Agizza sono coordinati interventi elettorali per i suoi referenti (fl.128 b ivi); che riceve tre assegni da Romano (rap.3/10/86): tutto cio', come nota il p.m., si dice non al fine di mettere in discussione il proscioglimento del Boffa, ma per dimostrarne il legame forte (sul versante della politica e degli affari) che lo lega agli attuali imputati.

B6) dal Di Nuzzo, assessore prima, Sindaco poi del Comune di Acerra, l'Agizza riceve una telefonata ed un pressante invito d'incontro, avente ad oggetto qualcosa di cui -tanto per cambiare- non si puo' parlare per telefono. Il Di Nuzzo ha tanta premura che si offre di recarsi presso l'ufficio dell'Agizza (invece di convocarlo presso l'ufficio comunale, come sarebbe stato ovvio, e la cosa e' gia' significativa), e, dopo vario tergiversare, l'Agizza si rechera' presso l'ufficio che all'interno di una u.s.l. napoletana il Di Nuzzo ricopre.

E' bene ricordare che poco dopo quella telefonata (fl.130 vol. 5 bis) un consigliere comunale presenta denuncia contro la Giunta di Acerra presieduta appunto dal Di Nuzzo per favoritismi indebiti concessi alla ditta dell'Agizza.

Invitato a fornire una spiegazione, il Di Nuzzo prima (fl.108 vol. testi) mostra di scandalizzarsi -giustamente- all'idea che egli possa aver avuto l'intenzione di recarsi dall'Agizza Vincenzo ("per l'amor di Dio!" esclama quasi

cap. 4

offeso); poi, avuta lettura della telefonata, non riesce a darvi spiegazione. Infine, non convocato, ricompare accompagnato da massiccia documentazione (fl.163 ivi), affermando che l'unico possibile tema di quell'incontro poteva essere la sua richiesta al Vincenzo Agizza di assumere un suo conoscente. Peccato (e prescindendo da ogni valutazione etico-comportamentale o di costume su una richiesta del genere) che proprio l'Agizza, nel suo interrogatorio dopo l'arresto, escluda categoricamente di averla mai ricevuta.

Ancora un mistero dunque (ancora una soluzione ad esso fin troppo facile, purtroppo).

Il procedimento su tali episodi, appena iniziato, per motivi di economia processuale va stralciato, come da richiesta del p.m.

B7) contatti con un generale della G. di F. risultano dalle intercettazioni telefoniche dei CC di Pozzuoli (in all.A, 26/11/82 tel 851, ed anche 517 del 22/11/82), in cui Tullio (probabilmente, Treçarichi) avverte una persona che cerca il Romano che egli e' andato a pranzo con un tale personaggio, ed il numero telefonico e' quello, probabilmente, di un siffatto ufficiale, ormai in pensione, che si trova nella rubrica del Romano.

B8) Ancora di infiltrazione in questo settore e' prova la soffiata che la Bitum Beton riceve di un arrivo per controlli della "madama" (nelle medesime intercettazioni di cui al capo

cap.4

che precede), nonché tutto quanto si dirà a proposito degli episodi avvenuti in Castellabate, per i quali si rimanda al punto che segue. Il Vacca infine, addetto alla cancelleria della sezione commerciale del Tribunale di Napoli, procura certificati necessari per le ditte nelle 24 ore (fl.152 testi, fl.200 all. b vol. 5 bis).

B9) L'agenda trovata presso la Sudappalti, contiene: il numero di casa ed ufficio di Luigi Barone, un appunto alla data dell'1/2/88 relativo all'imprenditore Cabib; alla data del 28/12/87 relativo a Raffaele Credentino, già Sindaco di Marano (!); a quella del 23/10 i nominativi relativi a due parlamentari del casertano; e, presso l'Aergarda, contratti stipulati dalla NA.GA. con i Comuni di Napoli, Portici ed Acerra (perquisizioni di cui al rapp. G. di F. del 26/6/88, in vol. all. 12 bis).

B10) La vicenda Castelsandra: se ne parla per ultima, in quanto è l'esempio concreto di un attacco feroce portato dal gruppo Romano-Agizza all'amministrazione locale, alle sue istituzioni, ed agli interessi collettivi alla cui tutela essi sono preposti (paesaggio, usi civici, ecc.) con il denaro, con la prepotenza, e con bombe e colpi di pistola. Se ne tratterà al cap.7.

=====

C) Il gruppo ed il settore del credito

Molto efficace la requisitoria sul punto:

cap. 4

Il gruppo AGIZZA-ROMANO risulta avere fruito di notevoli facilitazioni da parte degli istituti di credito presso i quali e' stato affidato (Monte dei Paschi di Siena), Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Roma).

La gia' citata relazione ispettiva del Monte dei Paschi di Siena (f. 181 Vol. 4), pur dando atto al "Gruppo Agizza" di una notevole capacita' di credito (almeno alla stregua della documentazione in possesso dell'Istituto), evidenzia l'impressione che la Agenzia abbia "subito" questa clientela, anzicche' seguirla o controllarla.

Al riguardo si evidenzia, nella relazione, il fatto che si siano tollerati movimenti di natura incerta o addirittura anomala, al punto che i vari nominativi del gruppo - complessivamente esposti per lire 1 miliardo e 650 milioni - sollevano scambiarsi sistematicamente assegni tratti sulla stessa Agenzia e/o su altre banche per coprire i rispettivi passivi (cfr. is. Leonini a f. 109) e per procurarsi liquidita'.

Movimenti "artificiosi" furono rilevati sul c/c intestato a Carmine ROMANO (fratello di Luigi), che "fungeva da punto di riferimento per scambi di assegni di conoscenti o di aziende". Il Signor ROMANO - si osserva nella relazione - spesso presentatore di nominativi risultati poi di dubbia moralita', era stato gia' segnalato per il suo comportamento non gradito al Dir. Parenti in occasione della visita ispettiva fatta alla Filiale di Pomigliano d'Arco per l'assunzione nei suoi confronti e dei suoi collegati di drastiche iniziative". "Per la verita' - conclude amaramente la relazione - dobbiamo rilevare che l'opera intrapresa dalla Direzione di Napoli non ha avuto l'incisivita' necessaria poiche' su ben 12 conti interessati ne risultavano accesi ancora sette tra cui quello dello stesso ROMANO Carmine".

Da quanto precede e' agevole arguire come il gruppo ROMANO-AGIZZA abbia fatto pesare la propria forza intimidatrice, fino a costringere un antico e solido istituo di credito come il Monte dei Paschi di Siena a "subire" un rapporto improntato a scorrettezza, anomalie ed artificiosita'.

Di saldissime ed importanti alleanze il gruppo godeva all'interno del Banco di Napoli.

Alle ore 18,17 del 17/12/1984 sull'utenza 266933 della AGIZZA S.p.A. perviene la telefonata (nr. 64) di tale PISACANE, poi identificato per PISACANE Bruno, dirigente del Banco di Napoli ed attualmente direttore della

cap. 4

filiale di Frattamaggiore. All'epoca delle telefonate, il PISACANE e' addetto al settore "10" della direzione del Banco, che amministra anche l'AGIZZA S.p.A..

Nella telefonata il PISACANE parla con Enzo AGIZZA e, dopo averlo informato sommariamente di fatti relativi ad alcuni affidamenti, lo sollecita a chiamare "qualcuno" per un problema che gli sta a cuore.

Il "qualcuno" da contattare e' il Vice Direttore Generale del Banco di Napoli, Raffaele DI SOMMA. Il problema e' la promozione del PISACANE a dirigente del Banco.

Prima di procedere, e' opportuno ricordare che il DI SOMMA e' stato coimputato con DI MARO Domenico (clan NUVOLETTA) e con il DI MARO condannato per peculato aggravato nella gia' citata sentenza nr. 3852 del 31 marzo 1988 del Tribunale di Napoli [in quel proc. l'Agizza, sentito come teste per i suoi irregolari sconfinamenti, aveva falsamente affermato di non aver mai telefonato al Di Somma, che quasi non conosceva: n.d.g.i.].

Tornando al fatto, alla ore 15,36 del 20/12/1984 (telefonata nr. 178) PISACANE richiama Enzo AGIZZA; la conversazione e' concitata; il PISACANE vuole sapere se l'AGIZZA ha parlato con "Raffaele"; l'AGIZZA lo rassicura che gli ha parlato piu' volte e di aver saputo che l'indomani "non si fanno" (le promozioni); promette di richiamare il "Raffaele" soggiungendo: "Adesso non c'e' perche' e' andato a fare un servizio per me. Verso le sei e mezzo lo chiamo un'altra volta".

Alle 18,35 e' il direttore Raffaele a farsi vivo con AGIZZA (tel. n.4 pag. 125). Tra i due c'e' grande dimestichezza ("Vincenzo? - Uhe', diretto").

DI SOMMA, senza mezzi termini, informa AGIZZA di non avere potuto fare niente per PISACANE e che ci vorrebbe un intervento di "qualche pezzo molto grosso direttamente su VENTRIGLIA".

Enzo AGIZZA non si fa pregare. Il giorno seguente, nuovamente chiamato da PISACANE (tel. 71, h. 12,14 del 21/12/1984), gli comunica che "sta facendo fare direttamente un intervento da Roma su Ventriglia" ed aggiunge "perche' questi o devono fare gli uomini con me non lo so", dove il riferimento a quelli di Roma che devono fare l'intervento sul Prof. Ventriglia e' chiarissimo, ed altrettanto chiaro e' il contenuto minaccioso della frase. Per ribadire il concetto, l'AGIZZA - riferendosi, evidentemente, al Consiglio di Amministrazione del Banco dove si "stanno facendo cose sporche" e non si vuole promuovere il PISACANE -

cap.4

soggiunge: "Mi devono dare delle cose ben precise a me. Stamattina sto ferrato troppo malamente".

Finito lo sfogo, AGIZZA passa agli affari e si informa con il PISACANE "che novita' ci sono", ricevendo il ragguglio aggiornato delle operazioni che riguardano il gruppo.

Interrogato il PISACANE, questi ha ammesso (f. 320 imp.):

- di essere amico dell'AGIZZA, conosciuto all'epoca in cui dirigeva la Filiale di Piazza Gribaldi, dove l'AGIZZA era affidato;
- di avere poi amministrato gli affidamenti della AGIZZA S.p.A. presso la sede centrale del Banco;
- che l'Agizza si era "spontaneamente" interessato per la sua promozione presso il DI SOMMA;
- che questa promozione egli non la ottenne nella tornata del gennaio 1985, ma nel luglio successivo;
- di avere svolto attivita' di consulente finanziario del gruppo AGIZZA;
- di aver ricevuto dall'AGIZZA, nel novembre 1987, quale spontanea ricompensa, un assegno di lire 10 milioni;
- che era nota al Banco di Napoli la posizione dell'AGIZZA di indiziato di associazione mafiosa tanto che, in seguito alle comunicazioni giudiziarie, era stato disposto un graduale rientro di tutte le esposizioni.

Vincenzo AGIZZA, interrogato sul punto (f. 345 Imp.) ha confermato quanto riferito dal PISACANE, salvo precisare che la corresponsione dei dieci milioni non era stata una sua iniziativa spontanea, ma una precisa pretesa del funzionario. La vicenda PISACANE offre eclatanti elementi di prova del potere mafioso dell'AGIZZA. Egli e', infatti, in grado:

- a) di intrattenere, per anni, un rapporto di amicizia e (verosimilmente) di collusione con il Vice Direttore Generale del Banco di Napoli Raffaele DI SOMMA, la cui "disponibilita'" nei riguardi di soggetti mafiosi dello stesso clan e' gia' stata giudiziariamente accertata;
- b) di intrattenere, per anni, un rapporto corruttivo con il funzionario del Banco di Napoli responsabile dell'amministrazione degli affidamenti del suo gruppo;

cap. 4

c) di tentare di condizionare le decisioni del Banco attraverso interventi di esponenti politici "romani" sul Direttore Generale Prof. Ventriglia;

d) di ottenere, anche se con qualche mese di ritardo, la promozione a dirigente del proprio complice.

Tutto cio' - ed e' questo il rilievo piu' allarmante - mentre al Banco di Napoli era gia' nota la posizione degli AGIZZA di indiziati di associazione mafiosa.

Ma il PISACANE non e' il solo direttore di banca a godere il privilegio dell'intimita' di Vincenzo AGIZZA.

C'e', infatti, anche Luigi SODANO, dirigente della Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Casoria. Tanto si evince dalla telefonata nr. 157 delle ore 14,01 del 20/12/1984, sull'utenza della AGIZZA.

SODANO ringrazia Enzo, a nome della moglie, per il regalo natalizio ricevuto. Poi comunica all'AGIZZA che il direttore (il dr. AIROLDI) continua a fare difficolta' ogni volta che la AGIZZA o la BITUN BETON, affidate anche presso quell'Istituto, escono fuori fido. Aggiunge che il direttore "si e' legato al dito il fatto di Carmine" e cioe' - come poi spieghera', sentito quale teste (f. 65) - degli assegni di Carmine ROMANO in favore di un certo GAMBOCCI, che aveva provocato un "buco" nella sua posizione con la Banca. Ma, rassicura, l'andazzo durera' ancora poco, poiche' questo direttore (troppo corretto) se ne andra' tra qualche mese.

La telefonata si conclude tra abbracci, ringraziamenti, e promesse di pranzare assieme. Insomma, un grande amico.

Cosi' come un vero amico, fino a rischiare di farsi "acchiappare", e' il dr. Eduardo ESPOSITO, dirigente dell'Agenzia H del Banco di Roma, dove pure erano conti della AGIZZA e della BITUM BETON.

Ale ore 9,55 del 18/12/1984, infatti, il dr. ESPOSITO chiama sull'utenza 269273 della AGIZZA (tel. nr. 52) minacciando di azzannare l'impiegato VITIELLO per averlo messo a rischio di passare un guaio e di farsi "acchiappare" dai superiori per favorire gli AGIZZA-ROMANO, avendogli dovuto effettuare operazioni di cambio assegni extrafido senza averne il potere ne' l'autorizzazione superiore.

E' lecito supporre che un simile rischio non fosse scervro da personale interesse del funzionario.

cap.4

Per concludere sul punto delle indubbie agevolazioni di cui il gruppo AGIZZA-ROMANO ha goduto nelle proprie relazioni creditizie, sembra interessante osservare che sia i funzionari di banca coinvolti in collusione con gli imputati, come la stessa relazione ispettiva del Monte dei Paschi di Siena, abbiano tenuto a sottolineare la sostanziale solidità del gruppo imprenditoriale in esame per giustificare le evidenti compiacenze dimostrate nei suoi confronti. Ciò riscontra la proposizione, enunciata in premessa, secondo cui un gruppo mafioso in grado di disporre di grandi liquidità finanziarie e di una solida struttura aziendale, naturalmente propenso a tessere relazioni di tipo corruttivo-collusivo, non solo non trova alcun ostacolo, ma è addirittura favorito, nell'accesso al credito, rispetto agli imprenditori sani.

Poco da aggiungere:

- tutti i testi riferiscono che la competenza a trattare con le banche era del Vincenzo Agizza;
- con la BNL, ed in particolare con il Sodano e con i suoi dipendenti (fl.65 testi e fl. 116 vol. 5 bis) l'Agizza aveva un rapporto di grande confidenza;
- analoga la situazione con il banco Roma, il cui direttore d'agenzia compie gravi irregolarità in suo favore ("se lo faccio ancora, mi acchiappano", fl.196 all.b vol. 5 bis; fl.91 testi);
- con il Banco Napoli, già il p.m. ha riferito il rapporto creato (va solo osservato che nella conversazione citata il Raffaele che va a "fare un servizio" per l'Agizza, cioè il Di Somma che poi lo richiama, e' il potentissimo vice direttore generale, sovrintendente al credito, cioè il numero due dell'istituto (interc. fl. 175 vol.5 bis., e poi 102 -in cui si parla di un regalo dell'Agizza alla moglie del Pisacane, 113, 126, 133, 1 all.b);

cap.4

- per il Monte dei Paschi di Siena, fl.109 segg. vol. testi.

Gl'ispettori Leonini e Paris, autori della relazione sopra citate, ne confermano il contenuto (fl.109 e 112 vol. testi).

Ma infine due considerazioni su tutto quanto detto:

1) non c'e' nessun momento in cui il gruppo ha realmente necessita' di ricorrere al credito; nessuno di questi istituti ha mai concesso un vero, importante finanziamento a medio e lungo termine al gruppo imprenditoriale, anche nella fase della sua massima espansione (eccezion fatta per l'Isveimer, il cui finanziamento verso la Bitum Beton arriva pero' nel 1984, come si vedra', e cioe' quando il periodo piu' delicato era ormai superato, ed inizia la smobilizzazione ed il disinvestimento). Non vi sono precedenti (si pensi al procedimento c. Di Maro Domenico, piu' volte citato, in cui si e' esaminato l'intero settore del credito del Banco di Napoli) di una situazione di tal genere, specie rispetto ad un gruppo imprenditoriale con un secondo dato di assoluta anomalia: la crescita abnorme in tempi brevissimi (si veda piu' avanti, cap.5, l'eccezionalità della crescita del fatturato Bitum Beton rispetto alla concorrenza).

2) Dalla perizia emerge il ricorso frequentissimo, ammesso dagli stessi imputati (e confermato dagl'ispettore del MPS citati), da parte di questi ultimi a giri di assegni per coprire urgenti necessita' di liquidita' (dovute sempre e solo peraltro a modeste somme per il pagamento di salari al

cap. 4

personale; per un tempo di pochi giorni: di piu' non permette quello strumento, da solo). Si tratta di un sintomo cui le banche sono sensibilissime, che consente di scoprire per tempo i primi problemi di solvibilita', cui segue puntualmente disposizione di rientro dai fidi (teste Leonini, fl. 109 cit.). Invece questa volta nota l'ispettorato del Monte dei Paschi che paradossalmente i nominativi interessati da irregolarita' di giroconto sono "patrimonialmente validi". Per questo, il direttore Paris che disobbedisce all'ordine di rientro imposto dal centro per i conti dell'Edilcasoria, societa' del gruppo, passando anzi da un'esposizione di 336 milioni ad una di 532 (ed il Paris si giustifica con le numerose conoscenze che il Romano poteva assicurare in Casoria: l'affare Fronzoni ci dimostrera' di che tipo esse fossero); quel direttore Paris che viene accusato di "aver seguito la clientela invece di controllarla"; il direttore Paris che consente un'esposizione al gruppo Agizza per 1.650 milioni per giro di assegni; lo stesso che consente sul conto Agizza, lievitato da 1.500 milioni nel 1981 a 4.300 nel 1982, di cui 2.309 nel 4° trimestre, senza un corrispondente aumento del fatturato della ditta, movimenti definiti "artificiosi" dall'ispettorato: ebbene non viene colpito da censura, ma solo considerato disordinato.

La perizia contabile spieghera' la qualifica di 'paradossale' affibiata dal personale ispettivo dell'istituto

cap.4

a tale vicenda quale giustificazione possa avere. Qui basta richiamare il rapporto anomalo e privilegiato che gl'istituti di credito riservano a questo gruppo di aziende, a riprova di quanto si diceva al punto 1c del cap.2.

=====

E' quindi giunto ora il momento di affrontare l'esame delle particolarita' processualmente significative di tre dei capisaldi del gruppo, l'Agizza, il Castelsandra e la Bitum Beton, il loro ricorso a metodi delittuosi per l'aggiudicazione della clientela e l'acquisizione del mercato.

cap.5

Cap.5 LA CAMORRA COME IMPRESA : La Bitum Beton

I protagonisti dell'iniziativa sono facili da individuare: Luigi Romano ed Antonio Agizza, che si succedono alla guida dell'amministrazione nel corso dei primi anni del funzionamento della ditta. Il primo anzi riferisce che l'iniziativa della sua costituzione fu addirittura del secondo (fl.193 vol. imp). Ad essi si sostituisce -in misura via via piu' rilevante- il Domenico Romano: di cio' si dira' allorché si esaminerà la posizione dei singoli imputati. Piu' defilato si presenta questa volta il Vincenzo Agizza, anche se e' sempre lui, come si e' visto, a gestire il rapporto fra ditta ed istituti di credito. Sono questi amministratori ad inserire la Bitum Beton nel Consorzio Campania Costruzioni (fl.366 vol.2) con la Na.Ga. dei fratelli Fiore e Antonio Napolitano e con quel Napolitano Giovanni (accertato trafficante di eroina) che Luigi Romano chiama come socio per un motivo che lo stesso Giovanni non e' in grado di riferire (fl.21 vol.testi).

La nascita dell'iniziativa e' descritta dal p.m.:

Il settore del calcestruzzo e' uno dei settori privilegiati dalla camorra, insieme a quello delle costruzioni, dei servizi e dell' agricoltura. Infatti si tratta di settori caratterizzati da livelli tecnologici molto ridotti, da una bassa complessita` organizzativa e in cui e` necessario soltanto un capitale iniziale che consenta di acquistare macchinari e mezzi. Tali settori sono quelli nei quali in misura piu` evidente (specie nell' ambito della ricostruzione) si sono indirizzati gli interventi pubblici anche a sostegno dell' economia.

cap.5

Certamente la possibilità di "intascare" buona parte dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione costituisce una delle ragioni della nascita o della formazione di gruppi di imprese mafiose, ma non è esclusiva, in quanto non va sottovalutata la necessità del "riciclaggio" di denaro di provenienza illecita, che specie nella fase iniziale dell'attività dell'impresa veniva "inserito" in circuito per poi essere sostituito dai sovvenzionamenti pubblici e dai mutui bancari, cioè da denaro pulito. Non è pensabile rintracciare solo in banca il denaro riciclato. Certamente, gli strani giri di assegni che si riscontrano nel circuito dei gruppi AGIZZA-ROMANO-NUVOLETTA non possono che riferirsi a circolazione di denaro illecito. Ma sicuramente è nei bilanci delle imprese che vanno ritrovati i segni del "riciclaggio", come ad es.: il rifinanziamento delle imprese con aumenti di capitale che non sono giustificati da esigenze economico-commerciali o nel far effettuare dai soci delle anticipazioni alla società, che vengono restituiti con denaro pulito costituito, come si è detto, da profitti o da mutui bancari.

La Società Gestione Meridionale Bitum Beton S.p.A. è la derivazione della Società Gestione Mense s.r.l. costituita il 15.3.79 (cfr. ff. 108 e ss. Vol. I). Il capitale sociale della società originaria è di Lire 20.000.000. Soci sono Luigi ROMANO, Antonio CAIAZZA e Vincenzo AGIZZA. Amministratore unico è Luigi ROMANO. Il 21.1.1981 la società si trasforma in S.p.A., la ragione sociale viene modificata in SOCIETÀ GESTIONE MERIDIONALE BITUM BETON e l'oggetto sociale viene modificato ed ampliato, tanto da comprendervi quasi tutto del settore edile, compresa la produzione di calcestruzzo. Il 29.4.82 il capitale sociale, che il 21.1.81 era passato a L. 499.000.000, viene ulteriormente aumentato a L. 2.149.000.000. Il 15.10.82 viene nominato Amm.re Unico Vincenzo AGIZZA e dal 2.7.83 Antonio AGIZZA.

Il fatturato è per il 1981 di L. 3,9 miliardi, per il 1982 di L. 11 miliardi e per il 1983 di L. 16,7 miliardi.

Queste ed altre le notizie contenute in rapp. G. di F. del 18/12/85, cui si rinvia per altri dati.

Che comunque il settore del cls sia pesantemente infiltrato di camorra lo dimostrano diverse considerazioni; prima fra tutte quanto avviene in Monteruscello. L'iniziativa edilizia è colossale come il fabbisogno del conglomerato cementizio:

cap.5

ebbene, non una ditta del napoletano riesce ad inserirsi nella fornitura. C'e' che vi rinuncia in prevenzione, per aver compreso 'come suona la campana' (teste Tuccillo, piu' avanti citato); c'e' chi viene da lontano, e non ha l'orecchio abbastanza affinato a quei rintocchi. E cosi', impianta una centralina per la produzione del calcestruzzo direttamente sul proprio cantiere. Immediatamente viene avvicinato da persona che tutto sembra tranne che un imprenditore (Alfonso Letizia, imputato nel presente procedimento, che pure appare titolare di diverse ditte nel settore) che cerca di convincerlo a vendere l'impianto; al rifiuto del titolare iniziano una serie di danneggiamenti (pesanti e continue sottrazioni di materiale; ritardi nella riparazione dei mezzi del tutto ingiustificati, ecc.) che lo inducono alla vendita (testi Rebai e Secco: fl. 35 e segg. vol. testi; le fatture di cui ai verbali sono a fl. 335 vol.4).

La fornitura e' nelle mani dell'impresa di cls casertana, in particolare di quella vicina al Bardellino (il Letizia, cfr. rapp. CC Napoli I cit.: la sua Calcestruzzo Massicana fornisce sui cantieri di Monteruscello ben l'8% in meno rispetto a quanto dichiarato nei documenti contabili, come da rapp. G. di F. 27/6/87, vera e propria tangente intascata ai danni del costruttore -per questo la sua posizione va stralciata per ulteriori approfondimenti- ; il Pirolo, arrestato in Spagna con lo stesso Antonio Bardellino): pur

cap. 5

senza poter effettuare improprie generalizzazioni (eppure, vanno ricordate le dichiarazioni rese da Bruno Sorrentino in merito ai contatti dell'associazione dei produttori d'inerti del casertano con Pasquale Scotti, ed altri).

Tornando alla Bitum Beton, puo' esser utile riportare -in assenza d'interventi difensivi in sede di conclusione dell'istruttoria sul punto- quanto, nel rigettare motivata istanza, gia' il 9/5/88 osservava questo g.i.:

2) Acquisto ed irresistibile (?) ascesa economica della Bitum Beton.

Nota la difesa: `di fatto fin dal dicembre 80 gli acquirenti iniziarono i lavori di ripristino degli impianti... effettuando sia operazioni di ristrutturazione che predisponendo il futuro ampliamento dello stabilimento e del parco veicoli... Tali investimenti comportarono esborsi finanziari che trovarono la loro copertura nella liquidita' proveniente dalla ditta Agizza, in mutui Isveimer, in agevolazioni creditizie da parte del sistema bancario e parabancario e nel reinvestimento degli utili e dei compensi distribuiti ai soci dell'Agizza S.p.A.'

Ebbene, se si precisa che i tre mutui Isveimer, pur richiesti fin dal 1979, vengono elargiti uno nella seconda meta' del 1983, gli altri due nell'anno successivo, ne deriva la loro irrilevanza nel periodo preso qui in considerazione (i documenti, in vol. all.E).

L'altro elemento di liquidita' dovrebbe esser quello degli utili dell'Agizza S.p.A.: ma non si vede quante volte dovro' esser calcolata quella cifra, gia' proposta nell'esame del punto 1) (cioe', per l'acquisto e la ricapitalizzazione del Castelsandra).

E ancora nota quel provvedimento:

Infine, su questo punto, la memoria tenta di spiegare in maniera commercialmente corretta la conquista degli spazi di mercato da parte della Bitum Beton. Propone in particolare un raffronto fra i prezzi che offriva quella ditta e quelli del cartello del primo consorzio dei produttori di calcestruzzi, di cui la B.B. non faceva

cap.5

parte. Si deve pero' tener presente che tale raffronto e' irrilevante, in relazione alle dichiarazioni rese dal Tuccillo per la Calcobit e dal Rambaldi per la Calcestruzzi S.p.A., secondo le quali quel consorzio era inoperante gia' da tempo per molti motivi. Quel raffronto invece andava operato rispetto ai prezzi delle singole ditte, ed esso, come gia' detto in motivazione del mandato di cattura, non presenta alcuna spiegazione di quella che in quelle stesse dichiarazioni viene descritta come un'ascesa imprevista ed imprevedibile di una ditta nuova e non sperimentata sul piano imprenditoriale quale la neonata B.B. Da questo punto di vista, restano ferme e devono intendersi qui richiamate le spiegazioni di quell'ascesa gia' offerte nel titolo restrittivo.

E' necessario qui richiamare anche il rapp. G. di F. del 20/3/87, da cui si evince una equiparazione costante nei prezzi (sia prima che dopo la costituzione del consorzio di cui si parlera') fra le varie ditte produttrici di cls operanti nel napoletano, naturalmente al raffronto fra le varie tipologie che il prodotto puo' assumere (prezzi che invece sono i piu' alti d'Italia, come si rileva dalla comparazione fra le tariffe pubblicate dal Genio civile ed acquisite agli atti, salvo che per la zona di Genova, dove incide pesantemente l'assenza di idonee cave per la fornitura dei necessari inerti).

Ma da quel rapporto si ricava un'altra circostanza di grande rilievo: e cioe' che, esaminato il fatturato dal 1980 al 1984, tutte le principali ditte sfruttano la favorevole congiuntura di mercato innescata dalla ricostruzione postsismica. I maggiori aumenti di fatturato li presentano, in tale periodo, la Beton Torre (il cui titolare, Trapani Pasquale, e' stato denunciato in altro procedimento per associazione mafiosa e rinviato a giudizio per altri reati)

cap. 5

passa da 4,5 miliardi a 10; la Calcestruzzi d'Italia (appartenente a quel Carfora, già incontrato, amico di Romano ed inattendibile teste in suo favore) da 2,3 a 6,2; la Calcestruzzi vesuviana di Nola (zona controllata al millimetro da Mario Fabbrocino e Carmine Alfieri) da 2 a 7; la S.Erasmo da 1,5 a 6,3; la Calcestruzzi S.p.A. (del gruppo Gardini, operante in tutto il territorio nazionale) da 118 a 215; la Calcobit (appartenente ai f.lli Tuccillo, di cui si dirà, la più vecchia ditta del settore ancora in funzione nel napoletano) da 8 a 21; la Maione (amico personale del Romano, come si evince dall'uso concesso a quest'ultimo da parte del primo di una sua Mercedes con radiotelefono, dopo la sua liberazione, cfr. rapp. CC anticrimine) da 4 a 17; la Capuano da 5 a 13. Analoghe cifre per le ditte operanti nel casertano, che pure si aggiudicano la fornitura della costruzione della megainiziativa edilizia di Monteruscello.

Come si vede: un aumento in cinque anni con moltiplicatore fra un minimo di due ed un massimo di quattro.

Ebbene, nello stesso periodo, il fatturato della Bitum Beton passa dai 270 milioni del 1980 (e da una cifra di poco superiore nel 1981, se si vuole prendere a riferimento questo e non il primo anno di attività) a 23 miliardi nel 1984. Con un fattore di moltiplicazione dunque pari ad oltre 85 (in altre parole, fatta pari a 100 la cifra iniziale, le più intraprendenti ditte del settore raggiungono quote di 2-400, solo la Bitum Beton quella di 8.500)! E questo riesce ad una

cap.5

ditta guidata da un commerciante ortofrutticolo ed un titolare di ditte di pulizie, senza alcuna esperienza specifica precedente nel settore (peraltro, di così alta specializzazione e di tanta delicatezza).

Non c'è da stupirsi dunque che la Cal.co.bit. dei Tuccillo, la Calcestruzzi S.p.A. del gruppo Gardini e la Maione, pure emergente in quel periodo, decidano di confederarsi, alla fine del 1983 alla Bitum Beton nel (secondo) Consorzio dei produttori di calcestruzzo preconfezionato della Provincia di Napoli, un vero e proprio cartello formato da queste ditte, che decidono di conferire ciascuna il proprio mercato e poi dividerlo in parti uguali, con un meccanismo di penalizzazione per la sovrapproduzione rispetto alla quota spettante a ciascuna ditta e di redistribuzione delle forniture interne per le sottoproduzioni (cfr. G. di F. 11/7/86 a fl.339 vol.3; dich. Tuccillo, fl.112 imp.).

Fondamentali le modalità di costituzione di tale consorzio ai fini della comprensione del meccanismo attraverso il quale l'esercizio di attività imprenditoriale integra l'intera fattispecie del reato di associazione mafiosa, come sopra delineato (come, cioè, controllo di attività economiche).

Per una tale comprensione, sono fondamentali le dichiarazioni rese da due dei fondatori di quel consorzio, il Tuccillo ed il Rambaldi.

Il primo (che riceve la comunicazione giudiziaria per il medesimo reato del Romano sulla base di rilievo della G. di

cap. 5

F. che lo voleva sottoposto a misura di prevenzione, risultato infondato, nonche' della formazione di tale consorzio, ma che mai tale veste assume sostanzialmente ai sensi dell'art.78 1° co. c.p.p.; sicche' per lui non dovrebbe valere la preclusione di cui all'art.348, 3° co. c.p.p.) e' titolare, si e' visto, della piu' vecchia ditta produttrice di cls e di bitume, la CAL.CO.BIT. (il provvedimento che definisce la sua posizione processuale e' a fl.304 vol.9)

Il Tuccillo dichiara (req. p.m.):

che nel 1979, insieme al RAMBALDI, aveva cercato di rilevare la BITUM BETON e che le trattative erano giunte a un punto concreto. Ma "all' improvviso spunto` fuori un concorrente che offri` una somma maggiore. Gli eredi allora ci abbandonarono e seguirono questa nuova proposta.... Noi ritenemmo che ogni offerta maggiore non sarebbe stata per noi conveniente, in relazione al valore della ditta....". Importantissimo, e di rilevante valore probatorio, e` quanto dichiara ancora il TUCCILLO: "Poco dopo iniziata la produzione da parte di quella ditta, iniziai a notare turbolenze sul mercato cui non eravamo abituati. La S.V. mi chiede di spiegare cosa intendo con tale termine, e mi spiego nel senso che vedevo che quella ditta acquisiva clienti con ogni tipo di condotta spregiudicata per cui violentemente riusciva a portarsi a un notevole livello produttivo". A questo punto si pose la scelta di opporsi, forse soccombendo, o tentare un accordo e quindi "decidemmo che avremmo dovuto sacrificare le aspirazioni di ampliamento che la favorevole congiuntura del settore, l' avviamento e la stima acquisita negli anni sul campo, e la potenzialita` delle nostre linee di produzione poteva senz' altro aprirci in cambio della riconduzione di quell' elemento di turbolenza in ambiti da noi parzialmente controllabili. Fu cosi` che proprio io ed il RAMBALDI convocammo i titolari della BITUM BETON e costituimmo un consorzio". La spiegazione di tale accordo e` tale da ritenerla perfettamente compatibile con le motivazioni che, al contrario, erano alla base della scelta degli AGIZZA-ROMANO, che consistevano principalmente nel prestigio, che in tal modo la Bitum Beton acquisiva, di far parte di un consorzio cosi` importante, "ripulendo la propria immagine e in tal modo

cap.5

sopperendo ai problemi nascenti dalla ridottissima esperienza specifica nel settore". E' il TUCCILLO a concludere dichiarando: "Devo dire che dopo la formazione del Consorzio (CALCESTRUZZI RIUNITI S.p.A. dell' 8.4.83) non abbiamo piu' verificato le anomalie e le turbolenze sul mercato di cui ho detto, e ritengo quindi che la complessiva operazione abbia avuto successo".

Ecco dunque concrete, visibili, le modalita' di acquisizione del mercato da parte di una ditta di camorra.

Modalita' che il Rambaldi (teste insospettabile, rappresentante a Napoli di uno dei piu' grandi gruppi imprenditoriali europei) conferma in pieno. Il suo verbale va letto (fl.101 vol. testi) con attenzione: vi si descrive la sorpresa dell'imprenditore che vede sconvolte tutte le proprie previsioni :

".... successivamente alla entrata in funzione degli impianti della Bitum Beton dovetti riscontrare che ogni mia aspettativa -cioe` che quella ditta, vista l' assoluta mancanza di esperienza dei suoi titolari, faticasse come avevamo fatto noi e qualsiasi altra ditta ad entrare sul mercato- era del tutto smentita dalla realta`: e la realta` era che la Bitum Beton si acquisiva fette rilevanti di mercato in una maniera del tutto inaspettata e rapidissima"

fondate su ovvii calcoli di mercato. Ed egli e' in grado anche di riferire il piu' eclatante degli esempi relativi alla perdita di mercato (definite turbolenze o ricorso a metodi spregiudicati e violenti), cioe' quanto accade con la ditta C.M.C. Si tratta di un episodio emblematico, che si dovra' esaminare in dettaglio.

Dunque, la Bitum Beton ottiene, pur non disponendo di alcun avviamento, la spartizione del mercato del cls sulla piazza del napoletano con le piu' prestigiose ditte: forse

cap.5

rimettendoci quanto a capacita' di espansione dimostrata, ma acquisendo la legittimazione, attraverso quell'associazione consortile dotata di credibilita' indiscussa nel settore, ad inserirsi in esso con la possibilita' di offrire alla clientela questa alta garanzia (cfr. dich. Tuccillo, cit.).

Dove si dimostra che per colui che manovra l'operazione e' piu' importante tale inserimento 'coperto' nel mercato (dopo averlo sconvolto con metodi intimidatori per imporsi ad esso) che la sua conquista a tutti i costi e nella massima misura possibile. Ecco perche' ad esempio la Bitum Beton non si oppone all'ingresso nel consorzio di altre ditte, con minori carature: e' la societa' civile, si ripete, l'obiettivo e non semplicemente il profitto; ed esso e' ormai raggiunto.

Sconvolgimento del mercato e sua acquisizione con metodi mafiosi dunque: ma solo affermato da due imprenditori tutto sommato concorrenti e quindi interessati alla rovina della Bitum Beton (con la quale hanno peraltro recentemente costituito nuovamente un consorzio, essendo stato scompaginato il precedente); ovvero processualmente e concretamente accertato?

Molti sono gli elementi che, appunto sul piano processuale, dimostrano che non altra che intimidatoria fu la tecnica che consenti' questi successi ad una cosi' giovane ed inesperta ditta:

- gia' si e' visto come (cap.3 p.1) lo stesso Romano abbia affermato di aver fatto "il giro delle ditte dei Nuvoletta"

cap.5

dopo aver rilevato la Bitum Beton: impossibile pensare che non ne abbia sollecitato l'invio di clienti;

- uno dei procacciatori d'affari per conto della ditta, con la tecnica del "porta a porta" descritta dall'Antonio Agizza (fl.135 imp.) e' quel personaggio cosi' strettamente legato a Lorenzo Nuvoletta -come si e' visto ed ancor piu' si vedra'- che si chiama Mattia Simeoli ("m'interesse e cerco di trovare nuovi clienti", fl.34 vol.1) ;

- uno dei principali imprenditori napoletani, Eugenio Buontempo (gia' teste a carico dell'Ilardi e di Agrippino Romano in occasione del ferimento del suo socio Malatesta, come si e' visto) afferma (fl.30 vol. testi) di essersi rivolto alla Bitum Beton per la fornitura dei propri cantieri (CONSAFRAG ed altri) poiche' i suoi titolari, ed il Romano in particolare, "erano in grado di assicurare facilita' di rapporti sociali in zona". Cosa puo' indicare una frase del genere detta da un grande costruttore a proposito di un modesto -all'epoca- fornitore di cls se non da un lato un grande timore del teste a dire la verita', dall'altro che questa sta semplicemente nel controllo del territorio che quel fornitore poteva assicurare (nel senso di tranquillita' del cantiere rispetto alle `interferenze' interne ed esterne, come meglio si vedra' piu' avanti). E, subito, la conferma: aggiunge il cav. Buontempo di aver ricevuto richieste estorsive, e di averle anche denunciate: tuttavia nessuno era stato arrestato ma le richieste erano cessate. Il meccanismo

cap.5

di controllo era scattato, dunque, con felice esito;

- sintomatico l'interessamento del Vincenzo Agizza per un'estorsione in corso in danno di un imprenditore di nome Rosano, per la quale era stato arrestato l'estorsore, Carbone detto 'spaghetтино' (la sentenza di condanna e' a fl.102 vol.4). Ebbene se si tiene conto che in tale vicenda: l'Agizza interviene in favore dell'estorsore (in intercettazioni Pozzuoli 25/11/82, in fascicolo all.A l'avvocato chiamato dall'Agizza, dopo aver preso informazioni in Procura, gli risponde di far sapere all'arrestato di fare una certa nomina di difensore dal carcere); lo stesso Agizza e' perfettamente a conoscenza dell'accaduto (dice l'avvocato, sempre in risposta alla sua richiesta di acquisire ogni possibile informazione: "la vittima si chiama Rosano, lo sapete?"; e l'Agizza: "e come, non lo so!" fl.46 vol.1); il Rosano fa parte del consorzio CR8 per la ricostruzione, e non e' fornito da Bitum Beton, ma da CAL.CO.BIT. e Maione (fl.7 rapp. 16/2/88); che nessun legame di parentela o amicizia lega l'Agizza e lo "spaghetтино": se ne deve dedurre che l'unica spiegazione logica e' che anche quell'estorsione era tesa all'espansione del mercato della Bitum Beton ed a creare "turbolenze" in quello delle altre ditte "con metodi spregiudicati e violenti". Ancora una volta, sul piano della logica (di quella logica da privilegiarsi in questi procedimenti: si ricordi la Cassazione cit.) nessuna alternativa e' possibile.

cap.5

- la Bitum Beton fornisce l'intera costruzione di quella Citta' Giardino (cfr. interr. Romano) confiscata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello per le misure di prevenzione con la sentenza c. Lorenzo Nuvoletta, come a lui appartenente sostanzialmente, anche se formalmente dovuti all'iniziativa del costruttore Domenico Di Maro;
- le spiegazioni fornite dagli'imputati sul successo della loro iniziativa sono, tanto per cambiare, confuse e contraddittorie: nelle dichiarazioni prima dell'arresto, tutti affermano che i loro prezzi erano inferiori a quelli di mercato; poi, smentita questa circostanza con la contestazione del mandato di cattura, il Romano -fl.193 imp.- afferma che gli aumenti di fatturato erano dovuti alla qualita' e quantita' della loro produzione (in altre parole "produciamo molto perche'...produciamo molto!") e non ai prezzi praticati, e nemmeno alle agevolazioni nei tempi di pagamento (altra spiegazione addotta in un primo momento), che tutte le ditte facevano; invece, nel bilancio della Bitum Beton a fl.44 del rapp. G. di F. 22/11/85, la causa del buon andamento della produzione viene individuata proprio nella disponibilita' della ditta alle agevolazioni ed al credito (sintomi tipici di liquidita' in eccedenza rispetto alla concorrenza, e quindi di disponibilita' di risorse non autonome); mentre ancora l'Antonio Agizza individua la causa del successo nella capacita' di penetrazione con la tecnica del "porta a porta" (fl.135 imp.: penetrazione veramente

cap.5

irresistibile se operata da Mattia Simeoli o dalle "ditte dei Nuvoletta");

- infine, l'operazione C.M.C., di eccezionale sintomaticita' per la comprensione della dinamica reale di quel successo imprenditoriale che gli stessi protagonisti non riescono a spiegarsi, come si e' visto. Su di essa, qualche considerazione piu' approfondita.

Essa viene in risalto, come si e' visto, allorché il Rambaldi fa l'esempio di quando egli, mentre si aspettava di trovare una disponibilita' all'accordo facile e scorrevole, aveva invece trovato all'improvviso un uscio chiuso, un muro non superabile con le richieste di aprire comunque una trattativa per offrire magari anche prezzi piu' favorevoli: semplicemente il silenzio, privo di qualsiasi spiegazione da parte dei vecchi clienti.

Dunque, la C.M.C. come cliente 'naturale' della Calcestruzzi S.p.A.: entrambi colossi nelle costruzioni, la prima formata da cooperative nel settore dell'edilizia con il fatturato nel settore piu' alto d'Italia (teste Annibali); la seconda guidata dal cav. Gardini troppo noto alle cronache finanziarie perche' se ne debba parlare; entrambe con sede principale in Ravenna; da sempre legate da rapporti (appunto 'naturali') di collaborazione: in sede come nel resto del Paese, nelle forniture come in tanti altri problemi di gestione (ancora, teste Rambaldi cit.). Ebbene, incaricata quella ditta di un rilevantisimo appalto (1.000 alloggi) per

cap.5

la ricostruzione postsismica, il Rambaldi era pressocche' certo di assicurarsene la fornitura di cls (ben rilevante: il contratto iniziale e' per 2,5 miliardi, il consuntivo e' di molto superiore). Invece, ecco la porta chiusa, il muro insuperabile.

E vediamo dall'altro versante cosa avviene:

Annibali (responsabile in sede per le forniture):

"Gia' nel 1982 inviai un mio tecnico nella zona del napoletano per individuare quelle che erano le principali e piu' affidabili ditte produttrici del calcestruzzo.... La Bitum Beton ci offri' un prezzo inferiore di circa lire 1.000 al mc. rispetto alle altre. A quel punto la prassi e' nel senso di interpellare tutte le ditte per ottenere ulteriori ribassi, ma in questo caso specifico ci giunsero indicazioni del nostro capo commessa Ing. Abbondanza Marco, il quale ci fece presente che era opportuno fermarsi alla Bitum Beton sia per motivazioni di carattere tecnico, sia per motivazioni di "pace sociale" che questo tipo di fornitura poteva assicurarci..... le nostre aspettative sono state appagate anche al di la' delle previsioni, sia per quanto concerne le modalita', qualita' e quantita' della fornitura.... sia nella tranquillita' dei cantieri...."

Ed il teste Abbondanza, sia pur dopo essere stato

formalmente diffidato:

"Devo dire che effettivamente durante i primi lavori di installazione del cantiere, mi dissero da piu' parti (ricordo in particolare ad esempio uno dei fratelli Sorrentino) che il ROMANO aveva forti ammanicamenti sul territorio, e quindi che il rivolgermi a lui per la fornitura avrebbe avuto anche il vantaggio di offrirci garanzie da quel punto di vista di cui si parlava prima cioe' nel garantire una forte influenza sul territorio per risolvere anche qualche futuro problema di natura non tecnica, ovviamente". .ls2

Ecco dunque il controllo camorristico del territorio che diventa fatturato d'impresa, profitto, mercato (di cui naturalmente sconvolge le regole: 'turbolenza') senza

cap. 5

peraltro che sia necessario la commissione di ulteriori reati, ma fondandosi sulla propria capacita' intimidatrice.

Non a caso un altro imprenditore edile, nel lavorare nella cd. 167 di Ponticelli (quel Perillo cosi' vicino al Simonelli e quindi a Lorenzo Nuvoletta, come si vedra') passa dalla Calcestruzzi s.p.a. alla Bitum Beton, nello stesso periodo (fl.223 vol. testi).

Eppure, il Romano e' vicino soprattutto a Lorenzo Nuvoletta, il quale pero' non controlla il quartiere di Ponticelli: e allora, cosa gli assicura questo potere?

Il g.i. chiede al com.te la stazione dei CC di Barra Ponticelli (m.llo Natale, fl.347 vol. testi) chi sia il 'capo-zona' per la Nuova Famiglia. Sicura la risposta: Giorgio Norcaro.

La cui storia, icasticamente, e' tracciata dal p.m.:

Di pregnante rilievo ai fini della prova della operativita' delittuosa di Luigi ROMANO e' il suo rapporto con NORCARO Giorgio, gia' capozona della N.F. per il quartiere S.Giovanni-Barra, trucidato in un agguato camorristico il giorno 22 d.m. in Corso Sirena.

Con rapporto del 19.05.1983 del N.O. Carabinieri Napoli I, il Romano ed il Norcaro vennero denunciati, in stato di fermo di P.G., unitamente ad altre 15 persone, per il delitto di associazione di tipo mafioso finalizzata prevalentemente al traffico di stupefacenti ed alle estorsioni (f.232 Vol. 6 e f. 143 Vol. 9).

Le indagini, fondate su una serie di intercettazioni telefoniche, avevano consentito di individuare una organizzazione criminosa operante nella zona di S.Giovanni-Barra, composta di elementi dei clan ZAZA e NUVOLETTA (allora ferreamente alleati nella N.F.) e diretta da ADAMO Giovanni, luogotenente di Michele ZAZA, MAISTO Enrico, uomo dei NUVOLETTA, NAPPO Pietro (detto "Pietro 'a mafia) e NORCARO Giorgio.

cap.5

Il Romano venne ritenuto inserito, a pieno titolo, nella conserteria criminosa sulla base di alcune comunicazioni intercettate da cui emergevano i suoi stretti rapporti con il NORCARO che, nello stesso contesto e dalla stessa utenza telefonica, organizzava e dirigeva le attività criminali del gruppo (indicate in dettaglio nel citato rapporto).

Particolarmente rilevanti ai fini della prova del legame ROMANO-NORCARO sono le telefonate (trascritte a f. 148 e 149 Vol.9) fatte dal secondo sull'utenza 7596255 della Bitum Beton.

Nella prima, il Norcaro cerca di "don Luigi", che non trova, qualificandosi come "un amico".

Nella seconda il Norcaro parla, in tono confidenziale, con Domenico Romano ("Mimmo") dopo avere chiesto inutilmente di "don Luigi". che si trova a Marsiglia. Dal tenore della telefonata risulta la stretta conoscenza del Norcaro da parte di Domenico Romano, tanto che costui lo riconosce dal semplice nome ("Sono Mimmo, Giorgio").

Il convincimento della natura illecita del legame tra i Romano ed il Norcaro e' suffragato:

- dalla inverosimile dichiarazione di Domenico ROMANO che, pur di fronte all'evidenza probatoria, sostiene di non conoscere il NORCARO e di non ricordare di aver mai parlato per telefono con lui (f.252 Imp);

- dalle spiegazioni fornite, invece, da Luigi ROMANO che ammette la conoscenza, ma ne da' una causale talmente improbabile da costituire, essa stessa, prova della illiceita' del rapporto. Sostiene, infatti, il ROMANO di avere conosciuto il NORCARO, nel gennaio 1983, allorché questi gli chiese una fornitura di calcestruzzo per un fabbricato abusivo del fratello; dopo di che essi vennero tratti in arresto, a seguito dell'indagine di cui si e' detto, e la richiesta fornitura venne effettuata solo nella primavera dell'anno successivo. Insomma, un rapporto unico ed esclusivamente commerciale, che pero' risulta smentito:

1- dal tenore confidenziale delle telefonate, assolutamente incopatabile con la asserita natura ed episodicità della conoscenza;

2- dalla comune appartenenza del Norcaro e del Romano (sia pure, per quest'ultimo, solo successivamente accertata) all'organizzazione criminosa facente capo al NUVOLETTA.

cap.5

Va, infine, rimarcato come, proprio al periodo in cui vennero accertati i rapporti tra il ROMANO ed il NORCARO e gli stessi vennero fermati (aprile-maggio 1983) risale la costituzione della CALCESTRUZZI RIUNITI S.p.a. (8.4.83), che segna il momento di massima espressione delle capacita' del gruppo AGIZZA-ROMANO di "condizionare" violentemente il mercato del calcestruzzo. Non appare, quindi, azzardato ipotizzare che il NORCARO - uomo violento e sanguinario (tratto in arresto il 14.06.85, perche' trovato in possesso di numerose armi e munizioni) - si inseri', con precisi compiti operativi, proprio in quella attivita' di condizionamento camorristico del mercato da parte degli AGIZZA-ROMANO, quale braccio armato dell'organizzazione: poi dalla stessa o da altra contrapposta recentemente ucciso in agguato camorristico.

Non puo' non rilevarsi che, pur essendo le trattative iniziate per la fornitura iniziate nel 1982, come riferiscono i testi, il contratto fra C.M.C. e Bitum Beton viene concluso il 10/2/83 (fl.277 vol.8); e le telefonate intercettate nel proc.676/83 sono proprio di quel periodo: il 28 e il 30 Marzo '83 il Norcaro cerca il Romano senza trovarlo, essendo egli all'estero prima e poi proprio a Ravenna per questo scopo; il 7/4/83 i due prendono appuntamento per l'indomani (in vol. all.A).

Gia' il p.m. ha notato la puerilita' e l'assurdita' della difesa di Domenico Romano.

Nonostante la differenza di spessore, non diversa e' quella di Luigi Romano (fl.265 imp.): conosce il Norcaro nel Gennaio del 1983 perche' pretende da lui una fornitura per una costruzione abusiva che non gli vuol fare per timore d'insolvenze (il Norcaro e' stato ucciso in un suo deposito di merce di valore multimiliardario); in Aprile finiscono

cap.5

nella stessa cella e lo incontra per la prima volta; tutto finisce li'. Il Norcaro dunque puo' richiedere la fornitura di cls per ben quattro mesi, ed altri otto dopo il 'fortuito' incontro in cella, senza ottenerla e senza rivolgersi ad altri! Invece, sempre secondo il Romano, la fornitura della C.M.C. fu assicurata alla Bitum Beton grazie all'opera d'intermediazione di tali Cocchiglia e D'Aquila -cui consegno' 70 milioni- presso la C.M.C. Totale la smentita: la C.M.C. non conosce affatto questi due personaggi; il Cocchiglia (il D'Aquila e' stato assolutamente irrintracciabile, anche dai CC) afferma: di non aver ricevuto una lira; che forse il D'Aquila pote' avere qualcosa dal Romano, il quale pero' presto capi' che era stato ingannato - di qui forse l'irreperibilita' del teste-: tuttavia il D'Aquila era legato come il Cocchiglia soprattutto alla Maggio' ed avrebbe potuto assicurare il disinteresse per la gara di questa ditta, non certo della Calcestruzzi S.p.A., per la quale egli nulla rappresentava.

Un rilievo: con il Romano ed il Norcaro viene denunciato dai CC del N.O. Napoli I in proc.676/83 (in vol. all.A), fra molti altri personaggi dell'ambiente, ed arrestato, uno di alto profilo camorristico: quell'Adamo Giovanni, inteso Giannino Brilcrim, recentemente deceduto, gia' condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed in altri procedimenti per associazione per delinquere semplice, traffico di t.l.e. di contrabbando ecc. quale luogotenente di

cap.5

Michele Zaza, e legatissimo a quell'Emilio Tancredi (condannato insieme a lui nel procedimento per 416 bis costituito a stralcio da quello in atti) a sua volta condannato con il Napolitano Giovanni di cui si e' detto in cap.3 -il Napolitano afferma che il Tancredi conosceva anche il Romano-. Allora, come considerare una coincidenza che il Romano vada a dormire nel Marzo u.s. nello stesso albergo in Sardegna dove e' ospite anche l'Adamo? D'altra parte impossibile ipotizzare contenuti a quest'incontro che sarebbe folle definire casuale (considerata anche la bassa stagione e la scarsa affluenza turistica in cui esso avviene) e che sara' preso in considerazione in sede di valutazione della condotta del Romano successivamente alla sua rimessione in liberta'.

Va anche qui richiamato quanto gia' il 9/5/88 osservava il g.i.:

Puntuale conferma del meccanismo, e' l'intrecciarsi di contatti telefonici propedeutici a diretti incontri fra il Romano ed il Norcaro Giorgio, capo-zona di Barra e Ponticelli per la Nuova Famiglia, che nessun motivo avrebbero avuto per conoscersi (il Norcaro addirittura si definisce 'amico' del Romano, il quale a sua volta possiede il suo numero di telefono), contatti che avvengono nello stesso periodo -Marzo e Aprile 83- in cui viene concluso il contratto di fornitura. Del tutto inverosimili le osservazioni fatte dal Romano alla contestazione di questi elementi: che cioe' quel contratto fu il frutto di una mediazione di 70 milioni versata a due persone legate all'imprenditore Maggio'; e che il Norcaro lo aveva contattato per una fornitura di calcestruzzi poi operata ... addirittura un anno dopo. Inutile confutare quest'ultima affermazione, non vedendosi il motivo per cui il Norcaro avrebbe dovuto penare un anno per ottenere una fornitura di calcestruzzo dalla B.B. anziche' rivolgersi alle altre esistenti sul posto della costruzione, oltre tutto ben piu' vicine

cap. 5

rispetto a quella; inutile, se non per osservare che l'intrinseca inattendibilita' della spiegazione alternativa rende per riflesso riscontrata l'interpretazione dei fatti sopra proposta. Quanto alle due persone, D'Aquila e Cocchiglia, che avrebbero incassato dal Romano la somma di 70 milioni, va rilevato che esse facevano capo entrambe, per affermazione dell'imputato, al gruppo Maggio'. Ebbene si e' accertato che la ditta di questo gruppo interessata alla fornitura, l'Inecoma, dopo aver fatto una propria proposta, l'aveva precipitosamente ritirata: il prezzo pagato dal Romano deve intendersi dunque destinato a questo ritiro, secondo le note doti -lato sensu- corruttrici di quest'imprenditore (ed i testi della C.M.C. sentiti ne sono conferma).

Da tutto cio' due riflessioni: la prima, e' quella che anche in questo caso l'inattendibilita' della spiegazione difensiva rende evidente come le dichiarazioni testimoniali raccolte siano pienamente attendibili quando collegano la fornitura al 'controllo del territorio' in senso camorristico che essa avrebbe assicurato; la seconda e' che fra i 70 milioni versati a D'Aquila e Cocchiglia e lo sconto dell'1% 'regalato' alla C.M.C. a trattativa chiusa, in definitiva il Romano veniva ad abbattere i suoi utili circa del 4% dell'intero ammontare della fornitura: il che sembrerebbe insostenibile a qualsiasi imprenditore del settore, e si giustifica solo con le eccezionali disponibilita' economiche dispiegate per impossessarsi del mercato: disponibilita' costituenti l'altro braccio -rispetto all'attivita' intimidatoria tradizionale- di una manovra a tenaglia posta in atto per costringere gli altri produttori ad associarsi la B.B. in quote paritetiche.

Ottenuto quest'obiettivo, la B.B. poteva anche iniziare a camminare sulle sue gambe: sarebbero poi arrivati i finanziamenti ISVEIMER a tasso agevolato (ed il numero telefonico del prof. Gaetano Liccardo e' sull'agenda del Romano) per la definitiva affermazione della neonata ed improvvisata iniziativa.

E la veridicita' di quell'affermazione risalente al 9/5/88 verra' confermata dalla verifica a sorpresa disposta dal g.i. tramite la G. di F. sulla rispondenza fra il contenuto delle betoniere di cls destinate a cantieri pubblici e quello delle relative bolle di accompagnamento. Per la Bitum Beton tale controllo dava un'eccedenza del primo sul secondo del 5,6%

cap.5

(la perizia di parte diminuisce tale eccedenza al 4.4%, comunque in misura sempre superiore al 3% consentito dal contratto: perizia Onofaro, in atti gener. vol.2). Cio' che dimostra l'indifferenza verso cosi' alti scarti in suo danno della Bitum Beton (oltre che il suo proposito di evasione dell'IVA dovuta) attribuibile esclusivamente alla sua eccezionale solidita' finanziaria.

=====

Significativa nota finale: due sindacalisti confederali (Cenito, fl.6 e Correale fl.8 vol.6) spiegano come nelle ditte produttrici di calcestruzzo il sindacato sia del tutto assente, espulso -come sempre avviene in questi settori- dalla massiccia presenza della criminalita' organizzata.

cap.6

Cap.6 LA CAMORRA COME IMPRESA (segue): l'Agizza s.p.a.

Si tratta del vero 'polmone finanziario' del gruppo (teste Vitiello, fl.88), ai cui utili quest'ultimo attinge per le piu' rilevanti operazioni, vale a dire sia per il Castelsandra, finanziato per 2,9 miliardi (fl. 39 rapp. G. di F. 22/11/85) sia per la Bitum Beton (teste Vitiello cit.; assegni in suo favore sono in rapp. G. di F. 3/10/86).

La provenienza di tali disponibilita' di denaro non e' chiara nemmeno al Romano (fl.193 imp.) il quale l'attribuisce forse ad omissione di versamenti di contributi previdenziali ed all'utilizzazione di accantonamenti per indennita' di fine rapporto dei dipendenti, ma e' smentito sia dalla perizia contabile, sia dal rapp. G. di F. 22/11/85, che ne riscontra (fl.19) la regolarita' della posizione contributiva a tutto il 1984.

L'operativita' della ditta (in particolare nel settore delle FF.SS., ma non solo) si estende su tutto il territorio nazionale; una sede distaccata e' in S. Dona' di Piave, che cura anche il rapporto con il Gino Caselli di cui si e' detto. A tale sede sono addetti circa duecento operai, e vi e' preposto un semplice capo-operaio: s'inizia qui a delineare disordine e pressapochismo della struttura che vedremo come caratteristica del gruppo.

Un'efficace ricostruzione storica sul punto la rende il p.m.:

cap. 6

La AGIZZA S.p.A., già AGIZZA SALVATORE s.n.c., capofila del gruppo, risulta costituita, il 9/6/1875, da AGIZZA Salvatore, ROMANO Luigi e AGIZZA Vincenzo con un capitale sociale di 241 milioni, quasi interamente versato dagli ultimi due. Dal 30/10/1984, in seguito a trasferimento di titoli azionari, il capitale risulta sottoscritto da AGIZZA Salvatore ed AGIZZA Antonio. Quest' ultimo subentra nell' impresa al posto del ROMANO e del fratello Vincenzo, per consentire la normale prosecuzione dell' attività dopo che essi hanno ricevuto comunicazione giudiziaria per il reato di cui all' Art. 416 bis (f.359 Vol.3)

La NA.GA s.r.l. è costituita, dal 6/8/79, da NAPOLITANO Fioravante Raffaele, NAPOLITANO Antonio e AGIZZA Vincenzo.

La SUD APPALTI s.r.l. è costituita dall'1/6/75, da AGIZZA Antonio e AGIZZA Maria (moglie di ROMANO Luigi); è rappresentata dal 31/10/1984 (dopo le comunicazioni giudiziarie di cui sopra) da ROMANO Leonilda, figlia di Luigi, a seguito di cessione delle quote sociali a quest' ultima e a TRECCARICHI Bianco Tullio.

La ITALSERVIZI s.r.l. costituita il 28.01.1983 è composta da DE FAZIO Elio, e da GRASSO Mario. Successivamente entra in società anche ROMANO Domenico. Il DE FAZIO, è stato indiziato nel presente procedimento e poi prosciolto (f.295 Vol.2). Sua moglie è dipendente della AGIZZA S.p.A.. Il DE FAZIO risultava, dalle intercettazioni telefoniche di cui al rapporto dei CC di Pozzuoli, ripetutamente presente negli uffici del ROMANO e dell' AGIZZA. Infatti, dalle indagini successive del Nucleo Regionale di P.T. è risultato sindaco della Immobiliare Brusciano, della SO.COS.ED., del Consorzio Campania Costruzioni, della Edil Capua, della Bitum Beton e, persino, della Motrer di ILARDI.

Dunque, un uomo di fiducia del gruppo imprenditoriale AGIZZA-ROMANO, che gli ha fatto anche da dirigente del personale.

Il GRASSO è nipote dell' AGIZZA Vincenzo. Quest' ultimo ha, peraltro, ammesso di essersi occupato personalmente della ITALSERVIZI (interr. a f.345), come parimenti risulta da numerose deposizioni raccolte con riferimento alla vicenda dell' appalto dell' Istituto Navale (testi:GERACE f.54; ROSSETTI f.87, FERRARA f.194).

Tutte le imprese del gruppo risultano tra loro collegate. Ed invero, a prescindere dai collegamenti finanziari quali emergono dalla perizia contabile di questo ufficio

cap. 6

(di cui infra), la stretta interconnessione tra le imprese e' provata in atti dalle dichiarazioni dei testi VITIELLO (f.88) e LAURENTINO (f.291). Riferisce, tra l'altro, il VITIELLO: "Sono stato impiegato della Bitum Beton dal marzo 1982 fino all'aprile 1986; poi sono passato, su disposizione del sig. Vincenzo AGIZZA, con la soc. SUD APPALTI s.r.l.". "In effetti, a seconda delle esigenze amministrative, mi potevo spostare dove ci fosse bisogno. Strettamente compenstrate come amministrazioni erano l'ITALSERVIZI, la BITUM BETON, la SUD APPALTI...". "Quando parlo di compenetrazione, intendo dire che la struttura amministrativa delle varie ditte era la stessa". "Ad operare concretamente nella direzione amministrativa complessiva era il dr. Tullio Trecarichi, poi subentro' il dr. DE FAZIO - responsabile del personale - mentre consulente fiscale era il dr. CAIAZZO Antonio. A livello ancora superiore, al momento in cui entrai, della Bitum Beton si interessavano soprattutto il ROMANO, con "a latere" gli AGIZZA Antonio e Vincenzo, situazione rimasta fino ad ora, salvo che hanno iniziato ad occuparsene anche i figli del ROMANO, Domenico e Leonilda; per le altre ditte se ne occupavano soprattutto gli AGIZZA". "Da circa un anno, data la esistenza di grossi problemi finanziari - l'AGIZZA aveva fino ad allora funzionato da polmone finanziario rispetto alle ditte satelliti - si era deciso di staccare gradualmente le varie ditte da quella madre".

Analogamente, riferisce la LAURENTINO, impiegata della AGIZZA S.p.A.: "Inizialmente, nei primi anni del mio lavoro, vedevo i tre cognati (i due fratelli AGIZZA ed il ROMANO Luigi) sempre presenti a gestire la societa' del gruppo; poi, dopo l'acquisto dell'Hotel Castelsandra prima della Bitum Beton poi, il ROMANO Luigi comincio' a vedersi sempre meno, essendo impegnato altrove. Invece continuavano ad esser presenti nella conduzione delle ditte Antonio e Vincenzo AGIZZA. Fra i due fratelli non vi era differenziazione di mansioni o settori; ci rivolgevamo all'uno o all'altro indifferentemente, a secondo la loro disponibilita' e presenza". "Noi impiegati, pur essendo formalmente inquadrati, in una o altra ditta del gruppo, in realta' eravamo a disposizione di tutte le ditte".

La AGIZZA S.p.A. - capofila e polmone finanziario del gruppo - si presenta come una azienda leader nel settore delle pulizie, tanto da stabilire quasi un regime di monopolio. Invero, dal rapporto FILCAMS (Sindacato CGIL nel settore dei servizi), a f.153 ss. Vol.10, si ricava che le imprese di pulizia del gruppo AGIZZA-ROMANO fanno parte di un ristrettissimo gruppo di 15 imprese, peraltro tutte in collegamento fra loro, effettivamente operanti

cap. 6

su un numero di ben 625 imprese registrate nella Provincia, di cui 315 solo nel Comune di Napoli (cfr. le interessanti deposizioni dei testi DE RICCARDIS, f.226; e DE MARINO, f.285).

L' incredibile serie delle commesse pubbliche acquisite da tale ditta e' riportata nel rapporto del Nucleo di P.T. 22/11/1985:

- Ministero di Grazia e Giustizia;
- Azienda Autonoma FF.SS.;
- Istituto Universitario Navale;
- Alfa Romeo e Nissan S.p.A.;
- ENEL;
- COMID SUS S.P.A.;
- ANSALDO Trasporti;
- Compartimento Doganale di Venezia;
- Comune di Venezia.

Il detto rapporto precisa che, per il solo anno 1984, la AGIZZA aveva effettuato prestazioni di servizi per lire 20.401.594.000.

Naturalmente le commesse per la AGIZZA e le altre ditte di pulizia del gruppo si sono ripetute negli anni successivi, grazie anche alla "cosmesi" consistita nell'estromettere formalmente il ROMANO e l' AGIZZA Vincenzo, raggiunti dalla comunicazione giudiziaria, in modo da aggirare l' ostacolo della certificazione antimafia (cfr., per le FF.SS, rapp. Polstato del 4/5/1988 a f.339 ss. Vol. 10).

E cosi', l' AGIZZA s.p.a. e' riuscita persino ad acquisire dalla Regione Campania il lucroso appalto del trasporto dei rifiuti solidi urbani (cfr. a f.165 Vol.6, il decreto di proroga dell' appalto fino al 31/12/1987). Tutto cio' senza contare gli appalti di pulizia presso il Carcere Minorile Filangieri, presso caserme, presso biblioteche e persino presso l' appartamento del Prefetto di Napoli (cfr. telefonata nr. 40 sull'utenza 269373 della AGIZZA, in Vol. 6/bis).

E' estremamente significativo notare come la crescita, imprenditoriale della AGIZZA subisca un' autentica impennata con l' ingresso di Luigi ROMANO. Nata come "AGIZZA Salvatore s.n.c.", costituita in data 9/6/1975, divenuta societa' per azioni nel 1979 e, con l' ingresso del ROMANO, assume "una maggiore estensione" (cfr. memoria difensiva a f. 240 e ss. Vol.2), acquisendo le piu' importanti commesse del settore ferroviario e negli altri settori pubblici sopra indicati.

Da numerose comunicazioni telefoniche intercettate sulle utenze della AGIZZA e della BITUM BETON si coglie, con

cap.6

icastica evidenza, la fittissima rete di alleanze, complicita', accordi, connivenze e favoritismi, attraverso i quali i fratelli AGIZZA (in particolare) riescono a gestire le partecipazioni alle gare di appalto, stabilendo rapporti di cointeressenza con le poche altre ditte operanti nel settore (D' APONTE, TRUDA, I.M.E.T., S.O.G.E.A., S.O.G.A.F., LA FULGIDA, ALBA, SBROCCHI, I.M.P.A., ALEMAGNA, ecc., oltre che con la "IL GABBIANO" s.n.c. dei gia' coimputati BOFFA e CERBONE) e, in poche parole, pilotando tutti gli appalti e condizionando le scelte delle pubbliche amministrazioni committenti.

E' senz'altro giusta la scelta del p.m. di non separare la trattazione della posizione dell'Agizza s.p.a. da quelle delle altre ditte del gruppo operanti nel medesimo settore delle pulizie. Solo da un'analisi sinottica dei collegamenti esistenti fra queste ditte all'interno del gruppo e fra queste e le altre principali del settore si puo' ricavare l'effettiva situazione di controllo di una parte del mercato creato dagli'imputati con le tecniche dell'intimidazione o della corruzione o infine usufruendo di agganci politici.

E soprattutto va sottolineato che questo grande sviluppo dell'attivita' degli Agizza-Romano si determina allorché nella ditta di Salvatore Agizza, fino ad allora gestita con criteri semi-patriarcali (la ditta nasce con la concessione al Salvatore del servizio di pulizia dei vagoni quale indennita' per l'esproprio di una sua area da parte dell'azienda ferroviaria) piomba come un ciclone il genero Luigi Romano. Tutto cambia: le ambizioni, soprattutto, e quindi la crescita rampante e tumultuosa dell'immagine della ditta, ma anche i rapporti con le banche, il ricorso al credito a breve termine, la scelta della clientela, le

cap.6

disponibilita' finanziarie, ecc. Una sola cosa resta ferma: l'organizzazione imprenditoriale, affidata a pochi e fidati impiegati, destinati ad agire sull'intero scacchiere del gruppo, assecondandone le esigenze e le emergenze, come risulta dalle testimonianze citate dal p.m. E cioe', tutto fanno il Romano ed i cognati Agizza (che lo seguono entusiasti in ogni iniziativa, perfettamente consapevoli dei piani e dei programmi e dei metodi del congiunto: cfr. per Antonio il giudizio entusiastico reso in sede d'interrogatorio sul cognato, e per Vincenzo il ruolo di vero alter ego dello stesso risultante esplicitamente in fine delle intercettazioni CC Pozzuoli, in all.A) tranne che formare una vera azienda; tranne che darle una struttura valida, razionale e moderna: tranne, cioe', l'essenziale.

La costituzione di una vera azienda avrebbe infatti comportato l'esigenza di una contabilita' ragionevole, invece dell'accozzaglia di conti e documenti fasulli che trovera' il perito nell'esame dei bilanci (e che comportera' diverso procedimento a carico dei titolari del gruppo per specifici reati di falso); avrebbe comportato l'esigenza di impostare la propria politica commerciale secondo criteri definiti e comprensibili (impedendo a Vincenzo Agizza ad esempio di accettare un contratto dal prof. Mirabile ad un prezzo cinque volte inferiore a quello che aveva tentato d'imporre, come piu' avanti si vedra'); avrebbe comportato l'esigenza di conquistare clientela con un'offerta valida fondata sul buon

cap. 6

rapporto fra qualita' del prodotto e prezzi (e non servendosi di tutt'altri metodi e canali, come pure si vedra'): avrebbe comportato in definitiva trasparenza e correttezza e rispetto delle logiche di mercato. Obiettivi del tutto incompatibili con un'iniziativa che fonda il proprio potere su tutt'altre capacita' e metodi: scorretti favoritismi personalistici, intimidazione, clientelismo politico. Attraverso i quali si costruisce un inestricabile groviglio d'interessi che porta le ditte piu' importanti del napoletano ad affrontare il mercato quale portatrici di un interesse unico e comune, anzicche' diversificato e concorrenziale.

=====

1) I metodi, dunque.

a) Scorretti favoritismi personalistici sono certamente quelli che consentono agli Agizza di assicurarsi da molti anni (rapp. G. di F. 7/4/88 all.1) l'appalto delle pulizie presso il carcere minorile di Napoli con diverse ditte del proprio gruppo. Non chiarita e' la vicenda relativa alla richiesta telefonica di Vincenzo Agizza alla SOGAF di preparargli una richiesta a nome di altra ditta e retrodatata (cfr. rapp. 31/12/83 in fl.47 vol.1 cit.; sull'utilizzabilita' delle relative intercettazioni telefoniche, si richiamano le osservazioni del p.m., gia' compiute dal g.i. ai difensori del Boffa in sede d'interrogatorio. Il cap. Tomasone, sentito come teste, ha anche affermato di aver controllato personalmente la

cap. 6

conformita' delle trascrizioni riportate in rapporto al contenuto dei nastri, poi smagnetizzati dopo la conclusione del procedimento in cui tali intercettazioni erano state disposte). Certo e' che: la richiesta ha senz'altro per contenuto un documento di comodo e truffaldino; la cosa consente all'Agizza di continuare ad aggiudicarsi la gara che si svolge proprio in quei giorni; tutte le ditte che partecipano a quella gara sono fra loro collegate, come si vedra' piu' avanti. Neanche l'audizione come teste del m.llo Canonico, interlocutore dell'Agizza in intercettazioni dal senso non chiarito, ha consentito di accertare l'accaduto fino in fondo (fl.26 vol. testi).

Altrettanto avviene con l'Istituto Universitario Orientale: il Rossetti, impiegato amministrativo addetto al settore delle gare, sentito come teste (fl.87 vol. testi) non e' stato in grado di spiegare una telefonata intercorsa con l'Agizza (richiamata nel verbale) in cui egli invita la ditta ad inviare un assegno come garanzia per la partecipazione della gara intestato a lui stesso anzicche' all'istituto: prassi del tutto anomala e scorretta, come riconosce lo stesso teste, che non sa darvi spiegazione. Ovviamente, anche questa volta, l'Agizza si aggiudica quella gara.

Che sotto ciascuno di tali episodi possano nascondersi veri e propri episodi d'illecita' e' ben probabile, ma non provato.

b) intimidazione: si fa rinvio allo specifico episodio

cap.6

avvenuto presso l'Istituto Universitario Navale, meglio descritto come autonoma ipotesi di contestazione al capitolo che segue.

c) clientelismo politico: molti gli episodi. Fra essi, i principali:

- le intercettazioni telefoniche descritte nella sentenza c. Boffa Aldo, già citate, riferiscono esplicitamente il rapporto di favore del Boffa verso l'Agizza, in cambio di un suo atteggiamento analogo verso la ditta "il Gabbiano" (di proprietà di sua moglie e del Cerbone). Ulteriore conferma se ne ha in altre telefonate risalenti al 1982, intercettate dai CC Pozzuoli, più volte richiamate (24/11/82, in all.A);

- l'intervento del Saracino nei confronti della direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, dr.sa Romano (fl.84 vol. testi; fl.156 vol. 5 bis); oltre a molti altri dello stesso personaggio (fl.111, 170, 172, 181 in all.b vol.5 bis) che evidentemente è legato da strettissimo rapporto al gruppo. Su tale vicenda, nota il p.m.:

Grande amico di ENZO AGIZZA - sicuramente più intimo del BOFFA - è Antonio SARACINO, detto "Toni". Il SARACINO è consigliere comunale del P.R.I. del Comune di Marano (patria delinquenziale degli attuali imputati) ed è stato segretario particolare dell'On. Giuseppe GALASSO, tra il 1983 ed il 1985, allorché il parlamentare era il sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali. Il SARACINO dimostra di essere un faccendiere degno compare degli AGIZZA, che, come lui stesso riconosce, lo hanno anche "sostenuto finanziariamente" (e per tale motivo la sua posizione va stralciata per ulteriori indagini). Non v'è quindi da stupirsi che egli frequentasse più assiduamente gli uffici della AGIZZA e della BITUM BETON che quelli ministeriali, tanto che l'on. GALASSO se ne è disfatto,

cap. 6

nel 1985, a causa della scarsa efficienza tecnica e dello scarso attaccamento all'ufficio. L'esistenza del losco connubio tra gli imputati ed il SARACINO risulta in modo palmare dalle telefonate intercettate, in cui il secondo appare molto piu' interessato agli affari degli AGIZZA-ROMANO e suoi personali, che all'attivita' istituzionale dell'on. GALASSO, di cui tronfiamente dichiara di curare "la parte politica e gli interessi" (cfr. te. nr. 1 dalla utenza della Bitum Beton nr. 206072).

Due le telefonate piu' significative.

Alle ore 10,49 del 17/12/84, SARACINO telefona dalla utenza nr. 269273 della AGIZZA (tel. nr. 226) e parla con tale dottor BUONAIUTO dell'Archivio. Qualificandosi segretario particolare di GALASSO, sollecita il funzionario ad accelerare i tempi di una gara di appalto di pulizie, atteso che, delle offerte inviate all'Archivio, "quella che poi, tra l'altro, dovrebbe essere la diciamo cosi' quella considerata, rimane una ditta che diciamo cosi' di persone che, insomma conosciamo". Evidente il riferimento alla ditta AGIZZA, ed evidente la spendita del nome dell'on. GALASSO come protettore di AGIZZA, tanto che il BUONAIUTO si affretta ad assicurare la massima sollecitudine.

Maggiori resistenze a compiacere l'inconsapevole on. GALASSO, il SARACINO trova nella direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, dott.ssa M. Rosaria ROMANO.

Questa telefonata (nr. 1 del 17/12/1984 h. 12,47), che ha lasciato "trasecolato" l'on. GALASSO quando ne e' venuto a conoscenza (f. 97 Testi), e' veramente inaudita per la arroganza e la protervia del SARACINO e di Enzo AGIZZA che lo affianca.

Dichiarando, con tono apertamente intimidatorio, l'interesse diretto dello stesso GALASSO ("il sottosegretario chiede delle notizie, lei non gliele da'? Non ho capito"), SARACINO pretende di conoscere il termine fissato per la presentazione di offerte per l'appalto di pulizia cui e' interessato l'AGIZZA. La perentorieta' e l'arroganza della richiesta, fatta a nome dell'on. GALASSO, lasciano di stucco la dr.ssa Romano.

Alla fine la malcapitata cede e, piu' confusa che persuasa, comunica al SARACINO la data richiesta.

Peraltro, l'on. Galasso afferma di non aver mai saputo nulla

cap.6

della vicenda, mentre il Saracino e la Romano riferiscono di avergliene parlato;

- l'affare Di Nuzzo, già descritto al p. B6 del cap.4;
- l'enorme ammontare degli appalti che le ditte del gruppo si aggiudicano, senza gara, con le FF.SS., elencati a fl.361 vol.2, 280 vol.4 e 326 vol.9.

Gl'imputati, su tale punto specifico si sono difesi osservando che, non coincidendo i rinnovi dei contratti collettivi di categoria con la scadenza dei singoli contratti delle varie ditte con l'azienda ferroviaria, questa era solita rinnovare a ciascuna ditta i contratti in scadenza nelle more dei rinnovi dei suddetti contratti di settore.

A parte che una corretta applicazione di tale regola avrebbe comportato un inconveniente del genere solo in occasione del primo contratto collettivo, facendo poi coincidere le scadenze dei singoli contratti con le ditte con il successivo accordo collettivo, si deve notare che nel caso degli Agizza una tale risposta è insoddisfacente visto che i rinnovi contrattuali senza gara non avvengono in favore della stessa ditta che già ne era aggiudicataria ma in favore di altra ditta del gruppo (ad es., cfr. rapp. Polfer del 4/5/88, in vol.8 fl.33, che descrive il passaggio delle consegne da Agizza ad Italservizi).

Altra gestione di un affidamento come cosa privata da parte del personale FF.SS. di Battipaglia è contenuta nella telefonata a fl.164 vol.5 bis, in cui tale personale, non

cap.6

identificato, con l'Agizza concorda gara, prezzi, dettagli esecutivi, ecc.

- infine, significativa delle entrate clientelari e' la conversazione dell'Agizza con la propria sede di S. Dona' di Piave (fl.77 vol. 5 bis) in cui l'Agizza esclama : "per fare i prezzi bisogna sapere quello che bisogna sapere!" riferendosi evidentemente alla necessita' di acquisire informazioni 'interne' all'organo che ha bandito la gara (e non certo sui parametri di consueta valutazione: si vedano le richieste al Caselli di presentazione di un certo presidente di USL -che il Caselli dichiara addirittura di non conoscere, la telefonata e' riportata nel suo verbale di testimonianza;- ovvero l'utilizzazione di un ex dipendente delle FF.SS di cui si sopportano le angherie: teste il medesimo capo-operaio di S. Dona', Natella, fl.85).

=====

2) E poi, l'intreccio.

Con i medesimi metodi, infatti, gli Agizza-Romano arrivano a creare un'impressionante reticolo di alleanze sul piano societario, amicale, affaristico, politico con tutte le principali ditte del settore, com'e' dimostrato:

- dalle fideiussioni prestata dagli Agizza verso la NA.GA. (in cui peraltro essi stessi sono soci, come si e' visto) e la SOFIN, appartenenti ai noti Napolitano (fl.43 rapp. G. di F. 22/4/85);
- dalle intercettazioni telefoniche per la SOGAF e la SOGEA,

cap. 6

alla prima delle quali -entrambe sono in titolarita' di Tito Giandonato e Basilio Tiso- Vincenzo Agizza rivolge richiesta di quella falsa lettera di cui gia' si e' detto, per la gara per il carcere minorile (fl.105 vol.5 bis; fl. 23 vol. testi).

In particolare, strettissimi i rapporti degli Agizza-Romano con queste quattro imprese, che sono consorti di altre del gruppo nel Consorzio Campania Costruzioni (come da documentazione in autonomo volume) e nel SO.COS.ED. (rapp. G. di F. 18/12/85 e fl.23 vol. testi);

- dalle intercettazioni telefoniche con il Di Domenico, per la ditta IMET (fl.45 vol.1);

- idem con la ditta SBRIGLIA (12/11/82 in interc. CC Pozzuoli in All.A);

- con la TECNOPANT di Sbriglia, componente del Consorzio Campania Costruzioni, cit.;

- con la EDILCAPUA di Fiore Napolitano e Giandonato Tito;

- con la SBROCCHI, pure socia nell'Edilcapua;

- dalle intercettazioni con la D'APONTE, il cui titolare si mette "a disposizione" per le gare (fl.133 vol.5 bis: significativamente, la stesse espressione con cui il Boffa si congeda da Vincenzo Agizza nella conversazione telefonica cui piu' volte si e' fatto cenno);

- dalle intercettazioni con il Boffa, citate, per Il GABBIANO;

- dalle intercettazioni con la TRUDA, a fl.81 e 91 all. c in

cap.6

vol.5 bis , attraverso il Cerbone;

- idem per La FULGIDA, fl.91 cit.;

- idem con l'ALBA (fl.93, ivi) che ritroveremo a proposito dell'affare Navale;

- nell'AERGARDA in cui ancora l'Antonio Agizza e' socio del Tito;

ed in altre, non ben identificate, nelle telefonate a vol. 5 bis a fl.123, 127, 130, 140, 164, 169 e poi (numerazione originale perizia) 67, 77, 98, 100, 103, 110, 116, 126, 133, 137, 153, 155, 158, e, in all.b: 83, 111, 146, 157, 218: telefonate riferentesi tutte quanto sopra riferito.

=====

3) E infine, il mercato: necessariamente condizionato dalla situazione di cui ai punti 1 e 2.

Ed in particolare se si tiene presente che:

- lo stesso Boffa ammette che esiste fra le ditte una regola non scritta di non-interferenza nelle gare che ciascuna di esse gia' gestisce;

- nella telefonata 24/11/82 intercettata dai CC di Pozzuoli (in all.A) l'Agizza Vincenzo si accorda con il Di Domenico ed il Cerbone per un appalto ("se no, si conclude troppo esoso", riferentesi alla necessita' di non affrontare una gara in maniera scoordinata: la conversazione si conclude con il perenne "a disposizione" verso l'Agizza);

- tutte le ditte invitate e partecipanti alla gara per il Filangieri, di cui si e' detto, sono fra loro collegate

cap. 6

(l'elenco e' a fl.17 rapp. G. di F. 22/11/85; i collegamenti al p.2 supra), il che dimostra che quelle sopra elencate sono le piu' importanti ed affidabili ditte nel settore;

- il Giorgio Di Domenico della IMET chiede aiuto agli Agizza in favore del fratello per le gare presso i VV. del FF. ed i Ministero della difesa;

- ad una gara presso il Navale, come si vedra', finiranno per partecipare solo le tre ditte degli Agizza (Sudappalti, Italservizi e Agizza s.p.a.) sulle venti invitate e le dodici che inviano documentazione insufficiente o non valida;

- il D'Aponte, come si e' detto, si pone "a disposizione" per le gare;

- l'Agizza si accorda con il Giandonato circa una gara all'AVIS di Castellammare: "stanno facendo casino, allora noi c'inseriamo e cambiamo destinazione" (conv. n.169 sull'ut.266933 in vol. 5 bis);

- il medesimo D'Aponte su diverso tema (fl.136 vo. 5 bis) si accorda con Vincenzo Agizza per cercare di bloccare l'asta (non e' chiaro quale) al minor ribasso

- il Truda, fl.81 delle interc. vol. 5 bis, ingiunge alla segretaria di Agizza Vincenzo di riferire al principale che lui "aveva chiamato la gara alla 41" e di dirgli di non "fargli scherzi partecipando alla gara" (dunque gl'imprenditori usano "chiamare la gara", cioe' fra loro decidere quale assegnarsi);

- dall'elenco della fatture del gruppo (acquisito presso

cap. 6

l'Istituto con il quale esso ha un contratto di factoring, per 16 miliardi nell'86, per 30 miliardi nel 1987 e per 5 nell'88: a dimostrazione che a guidare il gruppo sono le capacita' di penetrazione personale dei titolari e non la sua struttura ed i suoi prezzi, che' questi avrebbero retto anche al sequestro del Marzo di quell'anno: in all. al vol.11 ter e 449 vol.11) si rileva che molti enti sono clienti - contemporaneamente di piu' ditte interne al gruppo stesso;

- da quanto avviene presso il Navale (come si vedra' al capitolo successivo) si rileva che un ristretto gruppo di ditte, che puo' vantare un rilevante fatturato, e' in grado di dividersi il mercato secondo propri criteri, con prezzi di tre o piu' volte superiori a quelli che altre ditte minori potrebbero praticare a parita' di servizio; e che queste non possono entrare nel mercato perche' gli enti pubblici sempre richiedono un fatturato minimo, come condizione di partecipazione alle gare, che quelle ditte minori non possono -e, per il circolo vizioso determinatosi, non potranno mai- avere;

- alla medesima conclusione arriva anche lo studio commissionato dalla FILCAMS (sindacato della C.G.I.L del settore: a fl.155 vol.10) a due giovani professionisti, i quali riferiscono delle enormi difficolta' incontrate nella loro inchiesta nel momento dell'acquisizione dei dati da parte dei vari enti locali, UU.SS.LL., ecc., i cui funzionari rifiutavano spesso categoricamente di fornirne (testi De

cap.6

Riccardis e De Martino, fl.285 e 286 vol. testi). Lo studio e' di grande interesse, e dimostra che su questo tipo di appalto esiste un margine di profitto assolutamente sproporzionato rispetto ai costi effettivi (ad esempio, esaminato un appalto, vi si rileva che viene fissato il prezzo di 2,4 miliardi annui, contro un'analisi dei costi che prevede 1,2 miliardi per salari -per i 50 operai previsti-, ed una modesta somma aggiuntiva per detersivi e strumenti manuali di pulizia; ovvero un complesso di appalti per venti miliardi annui con 500 operai, quando tale cifra dovrebbe retribuire l'impiego di una forza lavoro almeno tripla) il che appunto conferma i superprofitti che il reticolo di ditte sopra indicato e' in grado di accaparrarsi (a spese, manco a dirlo, del solito contribuente, non certo dei pubblici amministratori; e con sacrificio dell'occupazione);

- l'U.T.E. avalla tali altissimi ed ingiustificati prezzi nei propri visti di congruita', data la confusione sul punto regnante nel mercato (fl.326 e segg. vol.9; testi Piovano e Iacoviello, f.164-5), come si approfondira' al capitolo 9;

- e' falso quanto riferisce Antonio Agizza in sede d'interrogatorio quando afferma che le sue ditte partecipavano alle gare 'in ordine sparso', non coordinate ed inconsapevoli l'una della condotta di gara dell'altra: sia per quanto gia' riferito dai testi Coci e Laurentino (fl.265 e 291 vol. testi) sia per la situazione sopra descritta ad esempio presso il Navale, alla cui gara in rappresentanza

cap.6

delle tre ditte presenza, insolitamente -la sostanziale valutazione e' dello stesso Antonio- il fratello Vincenzo; se tutto questo e' vero dunque (ed e' documentato) non ne resta che trarre la necessaria conseguenza che gli Agizza-Romano, posti al centro del reticolo qui disegnato, come si e' visto (con intorno le altre delle 15 ditte che secondo lo studio sindacale dominano il settore, rispetto alle quali hanno un ruolo -lo si evince dalla lettera e dal tono delle telefonate intercettate- 'di rispetto' e di potere) sono in grado di condizionare l'intero mercato delle pulizie, imponendo prezzi ingiustificatamente elevati e "disponendo" delle gare; con i metodi d'intimidazione e comunque scorretti sopra identificati.

Va anche rilevato, ed e' di grande importanza, che elemento essenziale utilizzato dal gruppo Agizza-Romano per la formazione della propria egemonia nel settore e' ancora una volta la grande disponibilita' di liquidita', che consente ad esempio alle ditte Agizza di costituire societa' e consorzi con molte altre ditte, ed i legami con ambienti particolarmente vicini alla criminalita' organizzata (Napolitano) con altre ancora; acquisendo in tali societa' e consorzi (ad esempio, nel Consorzio Campania Costruzione e nel SO.CO.SED., com'era avvenuto nel consorzio del calcestruzzo: fl.339 vol.3) l'incontrastato ruolo di presidenza, capofila o leader: comunque di impresa di cui le altre debbano porsi "a disposizione" per proseguire

cap. 6

nell'oligopolistica gestione del mercato.

Ancora una volta dunque integrato il completo paradigma della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.

cap. 7

Cap. 7 LA CAMORRA COME IMPRESA (segue): il Castelsandra

Su questo punto, particolarmente efficace la ricostruzione del p.m.:

L' iniziativa "Castelsandra" si sviluppa tra il 1978 ed il 1983, contrassegnata, da un lato, da un impegno finanziario massiccio del gruppo, dall' altro dallo scempio edilizio di uno dei piu` bei luoghi della costa del Cilento ad opera degli imputati. Nel contempo si registrarono in S. Maria di Castellabate episodi delittuosi senza precedenti, di evidente matrice mafiosa.

Questi avvenimenti accompagnano, come un feroce contrappunto, l' ascesa imprenditoriale degli AGIZZA-ROMANO.

Emerge dalla documentazione in atti che l' albergo Castelsandra fu rilevato dal ROMANO e da Antonio AGIZZA, al prezzo dichiarato di lire 250 milioni, dal proprietario belga Georges Louis Niels, sulla base di scrittura privata del 29/9/1977 (all. dep. Niels, a f. 481 testi).

La societa` Hotel Castelsandra s.a.s. fu costituita con atto Notar Tafuri del 25/2/1978 nr. 646360 rep., racc. 9502 - tra il Niels, il Romano, Antonio e Vincenzo Agizza - mediante conferimento del complesso alberghiero del valore dichiarato di lire 450 milioni da parte del Niels e versamento in contanti da parte del ROMANO-AGIZZA di lire 45 milioni ciascuno.

Successivamente, in data 24/3/1978, con atto Notar Tafuri nr. 64944 rep., nr. 9638 racc., gli AGIZZA-ROMANO acquistarono l' intera partecipazione sociale dal Niels al prezzo dichiarato di lire 465 milioni, versato prima dell' atto. In data 10/10/1984, con atto per notaio Tafuri, il capitale della Castelsandra s.a.s. fu aumentato a lire 3,5 miliardi su anticipazione richiesta dal ROMANO alla AGIZZA S.p.A..

In seguito, in data 18/10/1984, la AGIZZA S.p.A. sottoscrisse il deliberato aumento di capitale per lire 2,9 miliardi, previa rinuncia degli altri soci, in previsione della propria partecipazione alla societa` Castelsandra.

Esaminato quale teste, il Niels escludeva - smentito pero` dagli indicati atti pubblici - di essere mai entrato in societa` con i ROMANO-AGIZZA. La vicenda si presenta alquanto oscura, tanto piu` che, nell' atto

cap. 7

costitutivo della società, il Niels ed il ROMANO risultano soci accomandatari (pur essendo riservata soltanto al secondo la amministrazione effettiva).

Ma, tant' è, le vicende dell' Hotel Castelsandra sono talmente costellate da una serie allucinante di abusi, violazioni, prepotenze, violenze e corruzioni che non sorprende più di tanto il "vuoto di memoria" palesato dal Niels, forse timoroso di apparire coinvolto in rapporti societari con presunti mafiosi [o forse neppure al corrente dell'operato del suo procuratore che, in suo nome, partecipa a quella società: n.d.g.i.].

Una storia di abusi e di violenze, si diceva, che inizia nel lontano 1961-'62, allorché, il Sindaco del Comune di Castellabbate arbitrariamente alienò al Niels, e ad altri da lui rappresentati, alcuni fondi facenti parte del demanio di uso civico (e, quindi, bene patrimoniale non disponibile).

Essendo le vendite nulle, per difetto della prescritta autorizzazione ministeriale, si aprì un lungo contenzioso tra il Niels ed il Commissariato per la liquidazione degli usi civici (le cui tappe sono ripercorse nella nota del Commissariato in fasc. Atti Commissariato usi civici, con documentazione allegata).

In tale contenzioso si inserirono - contro gli occupanti abusivi del bene demaniale - la Associazione Fondo Mondiale della Natura e nr. 83 cittadini del Comune di Castellabbate, tra cui il consigliere comunale Carmine MAIURI, di cui si dirà più avanti.

In data 7 giugno 1979, con istanza a firma apparente "Niels Louis Georges", viene richiesta al Commissariato per gli usi civici della Campania la legittimazione dei terreni occupati, sul presupposto di asserite migliorie apportate ai terreni stessi.

La firma del Niels in calce all' istanza (all. 13 alla richiamata nota del Commissariato), sebbene risulti autenticata dal notaio, è palesemente diversa da quella, sicuramente autentica, apposta dal Niels in calce al verbale di esame testimoniale e da quella in calce alla scrittura privata allegata al suddetto verbale.

D' altra parte, nel giugno 1979, non si vede quale titolo avesse il Niels per proporre una simile istanza, posto che egli era uscito dalla società fin dal marzo 1978. Un altro mistero, che potrebbero spiegare, se volessero, soltanto il ROMANO o gli AGIZZA.

cap.7

E, del resto, che fossero costoro ad avere preso in mano la questione degli usi civici, e con i loro tipici sistemi, risulta da quanto ha ricordato il Niels: "Il ROMANO non si spaventò della esistenza dei diritti di usi civici, asserendo che avrebbe sistemato tutto con il suo potere, o per lo meno avrebbe provato". Così, pure, e' tale "dr. AGIZZA" a partecipare all' udienza dinanzi al Commissariato in data 27/4/1979 (all. 12 alla richiamata nota).

Sta di fatto che i "poteri" del ROMANO dovettero fare miracoli, atteso che la Giunta Regionale Campana, con delibera nr. 5538 del 25/6/1982 (puntualmente approvata dal Comitato di Controllo), legittimò a favore del Niels (che risultava erroneamente a quell' ufficio amministratore della società) ha. 11.37.42 del terreno abusivamente occupato, mentre altre ha. 00.55.38 ne legittimò in favore di Antonio DI LUCCIA, consigliere comunale D.C., occupatore di una parte del terreno già ceduta illegittimamente dal Comune al Niels, su cui aveva anche costruito una villa.

Tale determinazione venne contrastata dalla Associazione Italiana del Fondo Mondiale della Natura che, nel 1985, portò ufficialmente a conoscenza della Regione Campania i procedimenti penali a carico del ROMANO e lo scempio edilizio che costui, insieme ai degni compari AGIZZA, stava perpetrando in quella splendida località (sbancamento di una intera collina, deturpazione del bosco circostante, realizzazione di muri di contenimento in c.a., lottizzazione abusiva, realizzazione di strade e di numerose altre opere e manufatti abusivi in legno, ferro ed in c.a. di pertinenza dell' albergo, di circa 50 villini e, persino, un tiro al piattello in difformità della concessione ed in assenza del parere della commissione edilizia integrata per i beni ambientali).

Tutte le opere abusive sono indicate nella perizia di ufficio dell' ing. Luigi Gargiulo, ivi comprese quelle che gli imputati - incuranti di ogni denuncia e forti della loro capacità di intimidazione e di corruzione - continuarono impunemente a realizzare fino all' aprile 1988 (fabbricato di mq. 152 circa, con muri di 2 mt. in c.a., recinto con traversine ferroviarie, realizzazione di gradoni, strade, piazzole, gabbie per animali e, persino, di una tribuna in calcestruzzo cementizio di circa mq. 180).

Insomma, la costruzione quasi ex novo dell' intero albergo, per ben 15.000 metri cubi, e per un costo di oltre 10 miliardi di lire!

cap.7

E finalmente - ma non prima che contro gli AGIZZA-ROMANO si fosse proceduto con mandato di cattura per i delitti in epigrafe - con delibera nr. 3822 del 29/7/1988 la Giunta Regionale Campana revocava la legittimazione e disponeva la reintegra dei terreni occupati dal Castelsandra e dal DI LUCCIA al demanio comunale. (f. 292 Vol. 13).

Restano l'immane danno ambientale, la devastazione di uno dei paesaggi naturali piu' belli d'Italia. E restano le brutali "gesta" mafiose che hanno contrassegnato la vicenda e la presenza, in genere, del ROMANO e degli AGIZZA in Castellabate.

Al riguardo, le acquisizioni istruttorie delineano un quadro pressochè perfetto della metodologia mafiosa pervicacemente attuata dagli AGIZZA-ROMANO per raggiungere i propri scopi, fatta di violenze e di intimidazioni, ma anche di corruzioni, collusioni e compiacenze da parte di chi avrebbe dovuto perseguirne le malefatte.

Si tratta di un quadro di tale rilevanza che basterebbe da solo -ove non vi fossero, come vi sono, numerosissimi altri elementi- ad integrare il paradigma ex art. 416 bis c.p. a carico dei prevenuti.

Il clima di intimidazione diffusa ed il reticolo di complicità intessuto dai prevenuti con rappresentanti dei pubblici poteri si coglie nei seguenti fatti e nelle successive deposizioni.

Complicità e paure nell'amministrazione comunale di Castellabate. Il geom. Sergio Paolillo, funzionario dell' U.T.C. effettuò una serie di interventi, dal 1978 in poi, per gli abusi edilizi compiuti presso il Castelsandra. Nel dichiarare che gli innumerevoli abusi erano stati tempestivamente denunciati dall'amministrazione comunale, il teste (f. 140 ss.) soggiunge: "Escludo di avere mai subito personalmente minacce o intimidazioni. Posso però dire che in origine si sapeva che il ROMANO era un ricco imprenditore napoletano, con una serie di imprese di pulizia e di calcestruzzi. Verso il 1983-'84 apprendemmo che egli era stato arrestato e poi scarcerato e che varie inchieste lo riguardavano. Da allora, quindi, sia io che i vigili e l'amministrazione avevamo un certo timore nel recarci sui luoghi per compiere il nostro dovere. Certamente, non ci andavamo a cuor leggero".

"Il piu' grosso misfatto - prosegue Paolillo - è stato certamente lo sbancamento di un' intera collina

cap. 7

prospiciente alla costa tra Punta Licosa e S. Marco. In quel caso l' errore fu che non fu fatto un immediato sequestro da parte del Pretore, nonostante il nostro ordine di sospensione dei lavori. Quando intervenne il sequestro con apposizione di sigilli il grosso era ormai già fatto e si riuscì a bloccare la sola realizzazione della strada di accesso al mare (ROMANO aveva ottenuto una autorizzazione per realizzare uno spartifuoco ed invece stava costruendo una strada per arrivare direttamente al mare)".

A proposito di quella autorizzazione per lo spartifuoco, il Paolillo ricorda: "Il giorno 12/7/1984 mi chiamò il vice-sindaco COMUNALE DE SIMONE Erminia, la quale mi disse che dovevo preparare l' autorizzazione in quanto ella sarebbe passata alle ore 11 per firmarla. Io le eccepii che avevamo in corso un secondo sopralluogo con la Soprintendenza e che il ROMANO voleva costruire una strada. La COMUNALE mi disse che non dovevo preoccuparmi e firmo l' autorizzazione in quello stesso giorno. Il successivo 14/7/1984 tornammo sul posto con l' arch. Martino e denunziammo il ROMANO per lo sbancamento della collina, per il tiro a piattello e per la strada eseguita".

Per quei fatti il ROMANO venne sottoposto a procedimento penale e condannato dal Pretore di Agropoli; insieme a lui venne processata la COMUNALE Erminia che, imputata di abuso di atti di ufficio, venne assolta perché il fatto non costituisce reato, mancando (si legge nella sentenza del 5/7/86 in atti nel volume "Documentazione Castelsandra") "la prova del dolo specifico" che deve integrare il reato ex art. 323 c.p.. Eppure, ricorda ancora il Paolillo al G.I., "le circostanze che ora le ho narrato le riferii all' epoca anche al Pretore di Agropoli che procedeva per quei fatti".

Ma, forse, il Pretore di Agropoli avrebbe avuto modo di valutare diversamente il dolo della COMUNALE, se avesse saputo quanto riferisce il Cap. Maurizio Carbone, comandante della compagnia CC. di Agropoli tra il 1981 ed il 1986, circa la costante presenza di componenti la giunta municipale - in particolare del sindaco Grande e della signora vice-sindaco - a tutti i congressi e le manifestazioni che il ROMANO organizzava nel proprio albergo (f. 257 r.).

Grande alleato del ROMANO nell' ambito della amministrazione comunale di Castellabbate fu, senza dubbio, l' ing. Antonio DI LUCCIA, che abbiamo già nominato come acquirente di una porzione di terreno abusivamente occupata al Niels e soci, sulla quale aveva

cap. 7

costruito una villa con servizi (luce ed acqua) dipendenti dal Castelsandra.

Questo DI LUCCIA, consigliere comunale D.C., fu assessore all' urbanistica tra il 1983 ed il 1984 e, contemporaneamente, svolse la propria attivita` privata come direttore dei lavori presso il Castelsandra. Mentendo spudoratamente, il DI LUCCIA (f. 161) affermava dinanzi al G.I. di avere lavorato per il ROMANO fra il 1978 ed il 1980 e che, dopo tale data, non aveva avuto piu` nulla a che fare con il Castelsandra, salvo (nel 1984) la direzione dei lavori di costruzione del tiroappiattello, per cui aveva percepito una cifra che non ricordava, ma certo di poco conto. Contestatogli che risultavano agli atti della indagine bancaria assegni per oltre 300 milioni tratti in suo favore sul c/c del ROMANO, il DI LUCCIA "ricordava" di avere venduto, tra il 1985 ed il 1986, alla soc. Luvian (cioe` al ROMANO) il 25% di un suolo di 20 ettari per il valore dichiarato di circa 60 milioni. Ma, ancora una volta, il teste e` smentito dagli atti perche` - a parte la non corrispondenza tra l' importo complessivo degli assegni e l' asserito prezzo di vendita del terreno - tutti gli assegni emessi dal ROMANO in suo favore vanno dal 1980 al 1984 (cfr. rapp. P.T. 3/10/86).

Dal che si deve logicamente concludere, in difetto di elementi contrari, che il ROMANO era in rapporti di oscuro affare con un consigliere comunale di Castellabbate, il DI LUCCIA appunto, divenuto, forse non per caso, assessore all' urbanistica proprio nel momento in cui la sua speculazione edilizia acquistava le mostruose dimensioni documentate in atti. Gli atti di chiara complicita` del Comune sono puntualmente elencati nella nota al Ministero dei Beni Culturali inviata il 23/4/1984 dalla Soprintendenza di Salerno (aff. 125 fasc. Testi, esibita dall' arch. Fausto Martino).

In costanza di simili rapporti corruttivi e di un generalizzato clima di terrore che i "napoletani" erano riusciti a creare in quella ridente localita`, fino a quel momento immune dalle infiltrazioni della criminalita` organizzata (cfr. dep. Cap. Carbone), non v' e` da stupirsi se anche il comandante dei Vigili Urbani MONTELLI Francesco, che accompagnava il geom. Paolillo nei sopralluoghi, interrogato dal G.I. sugli episodi degli attentati ai consiglieri comunali Maurano, Maiuri e Durazzo, preferiva chiudersi in un omertoso silenzio ("non so altro e non mi ricordo di altro").

La vicenda di questi attentati e gli accertamenti istruttori effettuati da codesto G.I. (che ha poi

cap.7

trasMESSO gli atti all' A.G. competente per territorio) fanno emergere aspetti eccezionalmente inquietanti, che coinvolgono i rappresentanti locali dell' Arma dei Carabinieri.

I fatti possono così riassumersi.

1) Alle ore 00,30 del 21/8/82 ignoti esplodono nr. 5 colpi di pistola cal. 7,65 contro le finestre della camera da letto e dello studio di Carmine Maiuri, residente in S. Marco di Castellabate, insegnante e consigliere di minoranza di quel Comune.

2) Alle ore 23,00 dello stesso 21/8/1982, ignoti esplodono nr. 4 colpi di pistola a tamburo contro il portone di ingresso dell' abitazione, in loc. Cenito, di Costabile Durazzo, insegnante e, all' epoca, consigliere di minoranza, attualmente sindaco di Castellabate. I fatti venivano riferiti alla Pretura di Agropoli con rapporto del 4/10/1982 dei CC. di S. M. di Castellabate.

3) Alle ore 22 circa del 12/1/1983, in Castellabate, il consigliere comunale di minoranza Costabile Maurano, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, veniva affiancato da una auto Al12 di colore bianco targata NA F/....., con due persone a bordo, una delle quali, travisata con passamontagna, esplodeva, con intento omicida, contro di lui 3 - 4 colpi di pistola ferendolo, fortunatamente, solo al braccio destro. Le indagini condotte dal M.llo Mingione, Comandante della Stazione CC di S. M. di Castellabate, si conclusero con esito negativo (cfr. rapporto contro ignoti nr. 11/8 del 16/3/1983 a f. 117 ss. Vol. 10). Eppure il Maurano aveva fornito elementi molto utili per le indagini. In particolare - come ha riferito il M.llo DELLA GRECA Basilio (f. 259), in servizio al N.O. della Compagnia di Agropoli, che interrogò il ferito insieme al collega Mingione - il Maurano aveva accennato alla possibile causale (una licenza di commercio cui era interessato un consigliere comunale di Castellabate e contro la cui concessione si stava battendo) ed aveva anche affermato, senza verbalizzare, di avere notato che il suo attentatore incappucciato era persona molto miope, tanto quanto lo era il consigliere comunale interessato alla vicenda.

Con tali elementi, ci si limitò ad una perquisizione domiciliare presso quel consigliere, Pascale Francesco, risultata negativa. Null' altro.

Il Cap. Maurizio CARBONE, all' epoca Comandante la Compagnia di Agropoli, pur riferendo di avere appreso dal

cap. 7

collega cap. Milillo - allora Comandante la Compagnia di Casoria - che il ROMANO era persona sospettabile sul cui conto il Milillo aveva in corso indagini (evidentemente, per i rapporti tra ROMANO ed ILARDI Sebastiano, che era di Casoria), ha candidamente ammesso di non aver fatto alcuna ipotesi sulla riconducibilita` degli attentati alla comparsa in zona del ROMANO, ma di aver pensato piuttosto ad una faida politica e non camorristica (sic!). Ne' da tale singolarissimo convincimento lo aveva distolto la circostanza che l' autovettura degli attentatori fosse risultata rubata a Casoria, sede dell' ILARDI.

Ma, certamente, a pensare che gli attentati subito fossero in qualche modo collegati alla presenza camorristica del ROMANO furono i diretti interessati.

DURAZZO: "Lei mi chiede di sapere i motivi per i quali, il 22 agosto del 1982, ricevetti dei colpi di pistola nel portone e devo dire che non l' ho mai capito. Posso solo dire che in quel periodo vi era in atto un' iniziativa politica molto stringente alla vecchia classe dirigente, che accusavamo di pesanti scorrettezze amministrative. Vi erano anche in corso due questioni riguardanti appunto il Castelsandra e l' acquisto di punta Tresino da parte di una cooperativa". "Quanto all' atmosfera che regnava, allorché sono divenuto sindaco, intorno al Castelsandra, devo dire che c' era sicuramente un timore generalizzato, in quanto si vedevano strane facce in quell' albergo e correivano voci di ogni tipo che Lei puo` immaginare" (f. 146 ss. Testi).

MAIURI: "Effettivamente nell' estate del 1982 la mia azione di propaganda politica era strettamente legata a quella del DURAZZO Costabile. Nell' agosto subii degli spari nell' abitazione, mentre nel 1978 fu trovata una bomba all' esterno della abitazione stessa" (f. 159 T.).

Il teste attribuisce la causale dell' attentato del 1982 ad una interpellanza, presentata unitamente al DURAZZO circa un appalto, conferito a trattativa privata, di condotte idriche e fognarie il cui tracciato non interessava il Castelsandra. Va, tuttavia, ricordato che il MAIURI era stato uno dei piu` accesi avversari del ROMANO e soci, tanto da costituirsi come gia` detto, assieme alla lega ambientalista ed altri 82 cittadini di Castellabate, nel giudizio dinanzi al Commissariato per gli usi civici.

MAURANO: "Quando fui vittima dell' attentato, tentai di comprendere da dove potesse essere venuto, e trovai una sola spiegazione: una licenza di commercio che era stata

cap.7

ripetutamente richiesta mentre ero assessore e da me sempre negata. Si trattava di una richiesta proveniente da alcuni commercianti del posto per l'apertura di un locale notturno e pizzeria (nei locali "El Consuelo"). Solo la giunta successiva rilasciò la licenza ed io attaccai duramente tale fatto durante la campagna elettorale, in maniera però non esplicita riservandomi di chiarire tutto nel comizio di chiusura di venerdì".

"Dopo l' attentato - già cioè due giorni dopo, mentre ero ancora in ospedale - dissi ai CC (M.llo Mingione, f. 124 ss. Vol. 10) che avevo notato che la persona che mi aveva sparato mi aveva mancato perché era evidente che non vedeva bene. Successivamente sentito dai CC, dissi chiaramente che questa era l' unica possibile causale dell' episodio, ma poi i verbalizzanti mi fecero presente che in quel modo assumevo delle gravi responsabilità, e così decidemmo di aggiungere, fra le possibili causali, quella delle lampade votive che non c' entravano proprio nulla" (cfr. dich. Maurano allegata al rapporto di p.g.).

Conclude il MAURANO: "Per quanto ne so e si dice in giro, i commercianti di cui alla licenza erano molto legati al gruppo che veniva da Napoli e che aveva installato impianti turistici in zona". (f. 153 T.).

I fatti e le circostanze indicate dal Maurano erano assolutamente vere e notorie. Come si riferisce nel rapporto a firma del Cap. Cuccaro della Compagnia di Agropoli, datato 8/8/1988, (f. 135 ss. Vol. 13), tali Ammirati Enrico e Durazzo Antonio, in data 9/4/1981 avevano presentato al Comune domanda di licenza per un ristorante-pizzeria da aprire nei locali "El Consuelo" (f. 18 Vol. 10).

La licenza era stata concessa nonostante che la competente commissione comunale, presieduta dal Maurano, in data 2/7/1981, avesse espresso parere contrario (f. 29 Vol. 10).

Quanto ai legami tra le persone interessate alla licenza ed il "gruppo che veniva da Napoli", nel rapporto si precisa che: ROMANO Luigi è compare di anello di AMMIRATI Enrico; ILARDI Sebastiano era compare d' anello di PASCALE Francesco (il consigliere comunale interessato alla vicenda, sospettato fin dall' inizio di essere l' autore materiale dell' attentato); PASCALE Francesco e DURAZZO Vincenzo sono soci in affari fin dal 1976; AMMIRATI Enrico ha battezzato il figlio di PASCALE Francesco; ILARDI Anna, figlia del defunto Sebastiano, ha sposato DURAZZO Antonio, fratello di Vincenzo.

cap.7

Vi erano, insomma, legami di comparaggio e di matrimonio fra il ROMANO, l' ILARDI e le persone fondatamente sospettate del tentato omicidio del MAURANO.

Ma il citato rapporto dice molto di piu`.

In particolare, esso fornisce una logica ricostruzione dei fatti, che si snoda nei seguenti termini:

- il ROMANO e l' ILARDI si erano presentati in Castellabate come le classiche "persone di rispetto" capaci, al tempo stesso, di intimidire e di corrompere, stringendo rapporti con molti amministratori locali e proponendosi anche agli occhi della popolazione, come benefattori (aiuti in denaro, pacchi dono, regali al Comune fra cui un ponte-radio per il servizio di ordine pubblico);

- qualcuno, di fronte al massacro urbanistico che i due predetti stavano attuando, si era pero` ribellato; tant' e` che, nell' aprile-maggio 1982, il DURAZZO Costabile, il MAIURI ed il MAURANO, assieme ad altri consiglieri comunali dell' opposizione, avevano occupato per protesta la sala consiliare, facendo seguire alla occupazione un comizio in cui avevano attaccato duramente gli abusivisti;

- il 19/8/82, la squadra di P.G. della Pretura di Agropoli aveva denunciato l' ILARDI per violazione dei sigilli apposti ad una costruzione abusiva presso la sua villa ed il Pretore aveva emesso immediatamente, di propria iniziativa, ordine di cattura nei confronti dell' ILARDI per il reato ex art. 349 c.p.;

- l' affronto alla personalita` "camorristica" dell' ILARDI, associato in vincoli alla Casa Circondariale di Vallo della Lucania, era stata troppo grande, ed il ROMANO - convinto che a provocare l' arresto del consuocero fosse stata la campagna dei consiglieri di opposizione - aveva ordinato gli atti di intimidazione contro il DURAZZO Costabile ed il MAIURI, da valere anche come esempio per gli altri;

- le motivazioni del successivo agguato al MAURANO riconducevano alla medesima matrice: al MAURANO bisognava far pagare l'affronto del parere contrario al rilascio della licenza in favore dei compari del ROMANO e dell' ILARDI, nonche' il comizio tenuto al termine dell' occupazione della sala consiliare ed occorreva, infine, scongiurare che lo stesso, come aveva preannunciato, denunciasse, nel comizio di chiusura della campagna elettorale, le irregolarita' amministrative e, in

cap.7

particolare , la concessione della famosa licenza di commercio su parere contrario della commissione; occorre, quindi, chiudergli la bocca per sempre;

- gli attentatori si erano serviti di una autovettura targata NA L/..... rubata a Casoria, dove, in quello stesso periodo lavorava DURAZZO Vincenzo, quale uomo di fiducia dell' ILARDI;

- l' attentatore, pur sparando da brevissima distanza, aveva sbagliato mira a causa della vista molto corta; inoltre egli era travisato da passamontagna, il che faceva certamente ritenere che fosse persona nota nella zona ed alla stessa vittima;

- a dire di alcuni militari, l' autovettura usata per l' agguato era stata rinvenuta completamente bruciata in agro Capaccio Scalo; tuttavia, nessun rapporto era stato redatto circa il rinvenimento, ne', benché si fosse riusciti a risalire alla targa completa, al proprietario ed al luogo del furto, l' autovettura era stata posta in collegamento con il ferimento del MAURANO.

Insomma, di fronte ad un quadro indiziario così ricco, preciso e circostanziato i Carabinieri non si mossero, non fecero assolutamente nulla e si limitarono, anzi, a diffidare il MAURANO dall' indicare l' unica possibile causale del fatto avvertendolo che sarebbe andato incontro... a gravi responsabilità'!!

Non solo, ma nei due verbali di dichiarazione del MAURANO (f. 124 e 134 Vol. 10) non vi è alcun riferimento alla miopia del Killer, pure fatta presente alla vittima.

I fatti parlano da soli.

Una simile inerzia investigativa, una incapacità troppo inaudita per essere vera , un aperto invito all' omertà rivolto alla vittima riconducono ad una sola, agghiacciante ipotesi: i mafiosi ROMANO e ILARDI godevano di protezioni tra i Carabinieri della Stazione di Castellabate e, persino, della Compagnia di Agropoli.

Il riscontro, purtroppo obiettivo e inoppugnabile, è negli atti di questo processo.

E valga il vero.

Alle ore 17,31 del 14/12/1984 sull' utenza nr.7596255 della Bitum Beton (telefonata nr.17 a f. 172 Vol. 5/bis) il cuoco del Castelsandra, ESTATICO Giovanni, fa avvertire don Luigi ROMANO che quella mattina si è

cap. 7

presentato in albergo il M.llo CORRENTE dei CC. di Agropoli per avvisare che stavano arrivando ad Agropoli un sacco di denunce per i fabbricati abusivi, aggiungendo, il CORRENTE, ch evoleva "parlare a quattr'occhi con il ROMANO". Quest' ultimo si fa dare dall' interlocutore il numero telefonico del CORRENTE (823139 oppure 823003).

L' ESTATICO, escusso quale teste, ha dichiarato di aver ricevuto, due o tre volte, visite del CORRENTE che cercava il ROMANO (ff. 151).

Il Maresciallo Antonio CORRENTE, addetto fin dal 1982 alla Compagnia CC di Agropoli, ha ammesso (f. 82):

- di essersi, per ragioni di ufficio, occupato del ROMANO rispondendo a richieste di informazioni sul suo conto e collaborando alla esecuzione di alcuni sequestri di opere abusive presso il Castelsandra, pur non essendosi mai personalmente occupato delle indagini su tali fatti;

- di aver conosciuto per ragioni di servizio, il ROMANO e di avergli successivamente chiesto il favore di dare un posto di lavoro al proprio nipote (NOCE Pasquale), cosa che il Romano fece dopo alcuni mesi assumendo il raccomandato in una delle sue imprese;

- di sapere che il ROMANO aveva avuto "problemi con la giustizia", ma che il suo intervento in favore del nipote era avvenuto prima di sapere questi fatti sul conto del ROMANO;

- di essersi effettivamente recato presso il Castelsandra, dopo le denunce a carico dell' albergo, per avere "delucidazioni" dal ROMANO.

Le menzogne sono evidenti. Il sottufficiale, per sua stessa ammissione, non si occupava delle indagini sul Castelsandra ma, al piu', coadiuvava i colleghi della squadra di p.g. nell' esecuzione dei sequestri. Dunque, non doveva chiedere "delucidazioni" al ROMANO, ma passargli informazioni riservate sulle denunce a suo carico, e percio' doveva parlargli " a quattr'occhi".

Tale palese violazione dei propri doveri di ufficio fu posta in essere dal CORRENTE nel dicembre 1984, quando certamente sapeva chi fosse il ROMANO, cioe' dei suoi "problemi con la giustizia". Il ROMANO se lo era fatto amico assumendogli il nipote.

Ma il CORRENTE non era la sola persona nell' Arma dei Carabinieri, ad avere motivi di gratitudine verso il ROMANO.

cap.7

Il M.llo Nicola MINGIONE, comandante della Stazione CC di Castellabate dal 1981 - colui che avrebbe dovuto svolgere le indagini sugli attentati, in particolare sul tentato omicidio MAURANO - ha ammesso (f.145):

- di sapere dal 1983 che "circolavano voci" sui collegamenti del ROMANO con la malavita napoletana;

- che nell' estate 1983 o 1984, il proprio figlio aveva lavorato nel Castelsandra, come magazziniere, soggiungendo, inverosimilmente, che il figlio non gli aveva detto nulla se non dopo aver lasciato quel lavoro per lui troppo faticoso;

- che il ROMANO aveva proposto a suo figlio di interessarsi per una sua domanda di assunzione alle Poste, di cui il figlio gli dette copia, senza però poi ottenere l' assunzione.

Quanto ai fatti delittuosi sui quali avrebbe dovuto indagare, il MINGIONE ha ammesso:

- di avere collegato gli attentati al DURAZZO ed al MAIURI alla loro iniziativa politica "in quanto nei loro discorsi avevano anche riportato l' intervento abusivo di ILARDI Sebastiano", che egli sapeva essere congiunto del ROMANO, senza però trarne, evidentemente, le logiche conseguenze sul piano investigativo; ed anzi, addirittura, senza nemmeno assumere a verbale il MAIURI, pur essendosi recato a casa della vittima ed avere da questa appreso la certa causale del fatto (cfr. dep. MAIURI, f.160).

- di ritenere che la causale del tentato omicidio del MAURANO fosse di "natura strettamente politica", causale che tuttavia - come si è visto - proprio lui aveva sconsigliato alla vittima di indicare a verbale come l' unica possibile, per evitare responsabilità'.

Questi i fatti. Non crediamo siano necessari ulteriori commenti e poco, a questo punto, resta da dire al g.i.

Si può solo dare una diversa sistemazione a questi e pochi altri elementi, nel senso di ricostruire alcuni dati storici, fondamentali ai fini della contestazione di associazione camorristica fatta ai titolari di questa iniziativa.

cap.7

'imprenditoriale', secondo le categorie già usate nei precedenti capitoli.

Il clima d'intimidazione: e' intensissimo. Vanno richiamati in questo senso, i testi:

- arch. Martino, il quale riferisce che VV.UU., Sindaco, capo dell'Ufficio tecnico non si recavano sul posto che con la presenza dei CC (!) per la paura di rappresaglie ;
- geom. Paolillo, che conferma tale circostanza (fl.140 vol. testi);
- com.te dei VV.UU., colto da un raptus di terrore che costringe il g.i. alla chiusura del verbale non appena si affrontano le vicende drammatiche di quel Comune e le si accosta in qualche modo al Castelsandra (fl.161 vol. testi);
- tutti i testi che si riporteranno nell'estorsione Bruni, che subiscono dai lavori fatti per la famigerata strada verso il mare danni ingentissimi, di cui nessuno chiede il risarcimento, per dichiarata paura delle ritorsioni del Romano;
- Durazzo Costabile, sindaco del Comune (fl.146), che conferma le dichiarazioni del Martino, sostanzialmente, sul punto della generale paura ispirata dal Romano;
- Maiuri, il quale pure da' un rilevante contributo alle indagini, non riesce a ricordare (fl.159 vol. testi) alcuna causale per la bomba ricevuta sotto casa nel 1978; dimenticando che il 10/11/77 era stato il primo firmatario di quel ricorso di 82 cittadini al Commissariato agli usi civici

cap. 7

per la revoca della vendita del suolo dell'albergo, di cui si e' detto (all.8 in fasc. usi civici contenuto in vol. all.E). Il clima di omertà, di negligenza o di favoritismo risulta, oltre tutto quanto detto dal p.m., ancora:

- dall'atteggiamento della Regione Campania (un cui importante rappresentante, poi arrestato in occasione del recente scandalo delle FF.SS. di cui era consigliere d'amministrazione, ha il proprio numero di telefono nella rubrica del Romano, che dichiara di conoscerlo personalmente), che prima concede un'illegittima autorizzazione, poi la mantiene per molti anni nonostante le proteste vibratissime del Commissario per gli usi civici e della cittadinanza, ed infine la revoca solo dopo la cattura di tutti i personaggi di cui si e' detto;

- lo stesso cap. dei CC Carbone com.te la Compagnia di Agropoli al momento dei fatti (fl.257 vol. testi) non compie alcuna di quelle connessioni e di quei collegamenti così importanti e così brillantemente operati, pur a distanza di tanti anni, dal suo successore (a fl.136 vol.15); non tenta di verificare la corrispondenza fra i frammenti del fanalino dell'auto lasciati sul luogo dell'agguato al Maurano e la vettura rinvenuta bruciata, di cui neppure acquisisce notizia; non riferisce al cap. Melillo, com.te la comp. di Casoria, che l'auto usata per l'attentato risultava rubata a Casoria (sede di quella Bitum Beton sul conto del cui titolare, Luigi Romano, il Melillo gli chiedeva invece ogni

cap.7

notizia utile); non collega in alcun momento tutti quegli attentati al Romano, che il Melillo gli descrive come camorrista, pur se l'arrivo di questo aveva coinciso temporalmente con l'inizio di quelli (egli stesso afferma che fino al 1978 quella zona era totalmente immune dal fenomeno camorristico); aggiunge di non essere a conoscenza degli abusi commessi in sede d'indagini dal m.lo Mingione, ma non ne controlla l'operato in una vicenda di tale gravita' pur sapendo che questi non aveva mai fatto indagini del genere; addirittura giustifica il mancato collegamento degli attentati al Romano con la propria convinzione che essi avevano causale politica locale, ma contestualmente riferisce dell'inserimento pieno del Romano in quel mondo politico (sindaco e vicesindaco sempre presso il Castelsandra, ecc.);

- il cls usato dal Romano nel Castelsandra proviene da una ditta appartenente al fratello del Paolillo, capo dell'ufficio tecnico (alcuni assegni in suo favore risalenti all'82-83 sono su c/c MPS n.6463); ditta che subisce un attentato dinamitardo la cui causale non e' mai stata chiarita (fl.108 vol.9) il 5/2/88. Val la pena di ricordare che l'ultima denuncia per abusivismo contro il Castelsandra e' dell'Aprile 88, per sopralluoghi in precedenza effettuati dal suo dirigente Paolillo: come non collegare l'attentato alla ditta (della quale, per i problemi di trasporto del cls di cui si e' detto, i Romano-Agizza sono obbligati a servirsi e che quindi non possono sostituire) all'attivita' del

cap. 7

fratello del suo titolare?

- il teste m.lo Della Greca, che coadiuvava in subordine il Mingione nel verbalizzare il Maurano, ne ha confermato pienamente le dichiarazioni e quindi l'assurdo comportamento del collega ;

- anche le telefonate anonime che accompagnano alcuni di quegli attentati, ripetutamente denunciati dalle vittime (fl.163 e segg. vol.8) chiedono le dimissioni delle vittime dal partito, confermando la causale politica degli attentati stessi, e conducendo quindi ancora una volta al Romano: ma nessuno degl'inquirenti pare accorgersene;

- infine l'esame della documentazione della licenza cui il Maurano attribuisce il suo attentato e' a fl. 16 e segg. vol.9, il fascicolo in copia del suo ferimento e' a fl.117 ivi: vi si scorge chiaramente la fondatezza del collegamento, in quanto la licenza viene abusivamente rilasciata il 23/6/82 (fl.54 ivi) e la sua protesta e' del 12/1/83;

Il controllo di attivita' economiche

Anche questo elemento e' presente nella fattispecie esaminata. E' infatti pacifico che lo scopo principale del clima intimidatorio posto in atto dai Romano-Agizza era strumentale alla conclusione indisturbata degli enormi abusi edilizi che hanno portato le dimensioni dell'albergo a moltiplicarsi di molte volte quanto a posti letto, oltre che all'allestimento di campi da tennis, piscina ecc. che ne fanno la principale risorsa turistica della zona (teste

cap. 7

Durazzo, cit.): obiettivo centrato quasi per intero.

I dettagli dell'operazione commerciale sono esaminati minuziosamente nella perizia contabile, nonché in quella dell'ing. Gargiulo, in atti (cfr. anche rapp. 7/4/88 e fl.20 'rapp.18/12/85 G. di F.). Qui si vuole solo sottolineare come ancora una volta approssimative, contraddittorie ed addirittura puerili a volte (il che fa pensare che altrove e ben più in alto doveva essere il cervello finanziario ed economico dell'operazione) siano le dichiarazioni degli'imputati coinvolti.

E valga il vero.

I contratti (li esibisce anche il Niels in occasione della sua audizione come teste in sede di rogatoria internazionale, e sono allegati alla sua deposizione, oltre nel fasc. usi civici, in all.E) affermano il pagamento dell'albergo e del suolo in 250 milioni di lire. Cifra esigua certo, dovuta anche all'incognita costituita dal problema degli usi civici. Ed il Niels conferma che quella e solo quella e' la cifra ottenuta in pagamento. Ed ecco il Romano dichiarare, progressivamente:

- la s.p.a. Agizza impegno' tre miliardi nell'operazione: la contabilità peritale ne dimostra 2,3;
- l'hotel fu pagato poco perché la società belga stava per fallire (fl.193 vol. imp): escluso categoricamente dal Niels;
- i liquidi furono reperiti in banca, in un cassetto e direttamente presso Agizza Salvatore da lui solo (ivi). Poi

cap.7

chiarira' (fl.415 ivi) che egli aveva fino ad allora nascosto il prezzo reale, di 240 milioni preteso dal Niels, mentre ne aveva comunicato ai cognati uno di 150 per convincerli all'operazione, verso la quale erano riottosi: ma a firmare il contratto e' Antonio Agizza, il che smentisce ovviamente che potesse essere all'oscuro del prezzo. Prezzo che anzi l'Agizza conferma in tali termini in sede d'interrogatorio (fl.134 ivi). Frattanto il Romano aveva anche dichiarato che il prezzo pagato per l'albergo era di 600 milioni (fl.193r vol. imp.) - per non parlare delle dichiarazioni del Niels di non aver mai costituito societa' con gl'imputati, e delle stranezze nella sua firma riscontrate dal p.m.

Risulta dunque evidente che i Romano-Agizza furono i semplici gestori di un'operazione che era stata decisa da altri, piu' potenti fornitori dei capitali alle loro spalle; operazione che doveva assicurare, ancora una volta, contemporaneamente riciclaggio di denaro di illecita provenienza e investimento produttivo.

Come nota dunque il p.m., in questa sola vicenda sono compresi tutti gli elementi tipizzanti il reato di associazione mafiosa.

cap.8

Cap.8 La SITUAZIONE CONTABILE del GRUPPO

Sulla base delle risultanze degli accertamenti sopra indicati, questo g.i. riteneva completata la verifica della miriade di episodi che collegavano gl'imputati Agizza-Romano e le loro ditte al gruppo camorristico di Lorenzo Nuvoletta, anche sulla base di un'ingiustificabilita' delle spese e degl'investimenti dagli stessi effettuati rispetto alla possibilita' di rinvenire autonomi finanziamenti.

Tuttavia la memoria presentata nell'Aprile del 1988 dai difensori di Vincenzo Agizza proponeva una giustificazione di quelle disponibilita' di natura squisitamente tecnica, che induceva il g.i. -peraltro, in cio' esplicitamente richiesto- all'affidamento di una perizia specialistica di natura contabile.

L'incarico, affidato al dr. Marcello Panetta, commercialista libero-professionista, veniva centrato sull'accertamento -fondato sull'esame dei bilanci e della contabilita'- della possibilita' che il gruppo avesse trovato al proprio interno la possibilita' finanziaria di effettuare gl'investimenti che risultavano posti in atto. Il periodo da prendere in esame veniva limitato dal g.i. agli anni dal 1978 al 1984: e cio' sia al fine di assicurare snellezza agli accertamenti; sia a quello di individuare il momento piu' significativo per l'esame, e cioe' quello della nascita e della prima espansione del gruppo; sia per la convinzione che l'entrata

cap. 8

in vigore della l. La Torre prima, la comunicazione giudiziaria ricevuta dagli imputati poi avrebbe impedito di ricostruire attendibilmente i reali accadimenti delle imprese nel periodo successivo.

La perizia veniva quindi depositata nel Febbraio 1989, mentre il c.t.p. presentava il 3/3 successivo una sua relazione, fortemente critica verso quella del Perito dell'Ufficio.

Il p.m. sull'elaborato peritale ha effettuato una serie di considerazioni che appaiono sostanzialmente da condividersi.

Così osserva la requisitoria:

In ordine al quesito posto da codesto G.I. al Perito di ufficio dr. PANETTA, in particolare circa un eventuale autofinanziamento del gruppo economico-industriale AGIZZA-ROMANO e se sia possibile risalire alla individuazione dei flussi finanziari che hanno portato alla costituzione e al finanziamento delle varie società dal 1978 al 1984, le conclusioni cui esso Perito perviene sono quanto mai allarmanti e penalmente rilevanti. Esse forniscono, al di là del limite che il Perito scientificamente si è dovuto imporre, un quadro quanto mai chiaro di finanziamento esterno alle società, e cioè in considerazione della valutazione complessiva della vicenda che, per quanto ci riguarda, deve essere basata anche sulla logica interpretazione dei fatti e non tener conto soltanto delle emergenze documentali peraltro inattendibili. Da un quadro processuale fortemente mafioso non può emergere una figura diversa di imprenditore, cioè di persona ligia e rispettosa delle norme che regolano l'attività economica.

Ci limiteremo alle considerazioni che il Perito avanza circa la gestione della AGIZZA S.p.A., dell'HOTEL CASTELSANDRA S.p.a. della SO.GE.ME. BITUM BETON S.p.A. e gli investimenti che hanno queste stesse società.

Per quanto riguarda la AGIZZA S.p.A. il Perito, come affermerà nel corso di tutto il suo elaborato, ha spesso rilevato, dalla indagine a campione espletata, una serie di anomalie ed irregolarità nella contabilità e nei bilanci, oltre a enormi difficoltà nella lettura e

cap. 8

interpretazione della documentazione avuta a disposizione. Per il 1981 e il 1982 (periodo in cui avvengono numerose acquisizioni di partecipazioni societarie) si rilevano disponibilita' di rilevante liquidita' giustificata dagli imputati con la ritardata contabilizzazione degli incassi, che, secondo gli stessi, avrebbe avuto inizio nel novembre 1981 e termine nel dicembre 1983.

Dall'esame delle scritture contabili il Perito rileva che vi sono state "delle forzature di immissione" e che le operazioni indicate su alcuni estratti conto sarebbero compensazioni contabili. Altro espediente usato e' stato quello di far risultare investimenti inesistenti in titoli, come si rileva dal bilancio 1983, in cui figura appostato un conto titoli per lire 1.470 milioni. Il Perito scrive in proposito: "Si trattava infatti di un espediente creato per ridurre le apparenti disponibilita' accumulate nel conto cassa a seguito dell'incasso, anch'esso apparente, delle fatture emesse in sospensione di imposta. L'operazione citata oltre ad essere irregolare perche' del tutto inesistente ha alterato per l'importo dei fittizi interessi attivi il conto perdite e profitti e quindi l'utile del 1984", il che e' veramente enorme!

"Sistemazione contabile" invece viene definita dal perito la registrazione del 31/12/83 relativa all'acquisto della partecipazione (trattasi di finanziamento) dell'HOTEL CASTELSANDRA, che concorrera' ad alterare, parimenti, il conto profitti e perdite e gli utili per il 1984.

Con le citate false registrazioni si genera quindi, per il 1984, una notevole liquidita' che non trova riscontro nella realta' e che quindi falsa del tutto il bilancio per tale anno. Il Perito quindi afferma categoricamente a p. 72: "A questa insussistenza di liquidita' fanno riscontro gli ulteriori investimenti in immobilizzazioni tecniche e i notevoli impieghi finanziari in partecipazioni e in sovvenzionamenti". Se si considera che da tale societa' sono usciti i capitali che hanno finanziato la Bitum Beton e l'Hotel Castelsandra, si comprende come gli "espedienti" usati hanno avuto una funzione di "oscuramento" della provenienza del denaro, che il Perito non e' riuscito a ricostruire.

Eguale per la Bitum Beton, che nel 1985 e' stata sottoposta a verifica fiscale, risultano, (p. 84 Perizia) "... raggruppamenti di operazioni tali da rendere non possibile il controllo delle operazioni economiche elementari ...". Riguardo al Conto Cassa la verifica accerta che: "La gestione del conto cassa deve

cap. 8

ritenersi non conforme a ortodossi principi di rilevazione contabile, anche perché non consente i necessari collegamenti con gli altri conti finanziari del patrimonio e i fatti elementari della gestione Le osservazioni innanzi formulate valutate unitamente alla scarsa intellegibilità dei Conti Clienti, Banche e Fornitori determina sostanziali ostacoli alla esatta composizione e valutazione delle rilevazioni accolte nel conto cassa". Anche per tale società quindi si ha un disordine organizzato e strumentale.

Importante è la parte successiva che tratta degli investimenti del Gruppo. Tali investimenti hanno riguardato l'acquisto di immobili, macchinari di partecipazioni societarie, finanziamenti, partecipazioni ad aumento di capitale e prestiti. Si tenga presente che la capacità di analizzare i movimenti finanziari, cioè gli investimenti, si è avuta: utilizzando la ricostruzione fornita dal Consulente Tecnico di parte, i bilanci di società, nonché altre notizie (compresi gli accertamenti della Guardia di Finanza di cui si è fatto cenno) pervenute al Perito di Ufficio.

Il Perito nelle sue conclusioni circa la formazione degli investimenti e la compatibilità con le effettive disponibilità ha dovuto dividere tale aspetto in base al criterio del periodo: il primo compreso fra il 1978 e il 1981 (novembre), il secondo fra il dicembre 1981 e il 1984. Ciò in considerazione del fatto, come si è già detto, che a giustificazione della enorme disponibilità di liquidi il Consulente di parte ha portato la circostanza che, al fine di ritardare il pagamento dell'IVA, veniva ritardata l'annotazione delle fatture emesse, pur avendo ricevuto i relativi pagamenti, con la possibilità quindi di poter utilizzare le disponibilità che in tal modo si erano venute a creare. A questa si sono aggiunte altre giustificazioni che però il Perito ha respinto, quali ad es: le giacenze di cassa della S.p.A. AGIZZA (da cui sono usciti la maggior parte dei capitali investiti) in quanto egli l'ha ritenute "una mera ipotesi di studio", poiché nel caso del Gruppo AGIZZA i conti bancari sono stati usati come "conti di transito", nel senso che i vari accrediti sono stati subito riutilizzati, con ciò escludendosi la possibilità che dette giacenze potessero diventare ed essere utilizzate come "immobilizzi finanziari". Nel periodo 1978-1981 a fronte di disponibilità per circa lire 540.000.000 si sono avuti investimenti per oltre lire 3 miliardi. Per tale periodo il Perito categoricamente conclude (p. 152 Perizia) "Le differenze riportate nel prospetto che precede evidenziano investimenti che non trovano sufficiente copertura nelle

cap. 8

disponibilita' finanziarie delle persone fisiche".

Anche i prestiti avuti da Gino CASELLI, il primo lire 500.000.000 del 30.6.80 e di Lire 400.000.000 del 30.6.83 il secondo (che deve essere computato per il secondo periodo), non vengono assolutamente presi in considerazione dal Perito, perche' in sostanza si tratta di una "partita di giro", che ha comportato una restituzione, ma cio' che e' piu' importante e che tale prestito "non risulta provato" e le risultanze istruttorie inducono decisamente ad escluderlo.

Per il secondo periodo, nel corso del quale la Bitum Beton ha aumentato ulteriormente il capitale, passando da circa lire 500.000.000 a oltre 2 miliardi, il parere del Perito e' stato incerto sulla compatibilita' fra disponibilita' e investimenti, poiche' ha dovuto tener conto della giustificazione avanzata dal Consulente di parte circa "l'espedito" usato dalla AGIZZA Sp.A. di "ritardare l'evidenziazione contabile degli incassi delle fatture" che, se vero, avrebbe determinato enorme liquidita'. A tale espedito si e' opposto il dato fondamentale che l'esame della enorme documentazione societaria ha evidenziato "numerose anomalie ed irregolarita' La principale anomalia e' quella di aver fatto transitare la quasi totalita' dei movimenti finanziari attraverso il conto cassa Questa tecnica ha generato enorme confusione per cui nella maggior parte dei casi non e' stato possibile individuare i prenditori e gli emittenti degli assegni bancari" (p. 154 Perizia). D'altronde tale espedito ha determinato lo stravolgimento dei bilanci attraverso false attestazioni tanto che il Perito ha concluso affermando: ".... nelle scritture contabili delle societa' del Gruppo AGIZZA-ROMANO si sono riscontrate carenze, anomalie ed irregolarita' tali da farne dubitare l'attendibilita'". Alcune considerazioni del Perito sembrano pregnanti, laddove afferma: ".... la ritardata contabilizzazione degli incassi negli anni 1981-83 non crea liquidita' aggiuntiva ma solo la possibilita', in ipotesi, di destinare masse finanziarie ad investimenti delle persone fisiche componenti il gruppo per poi farle affluire nuovamente nella societa', quando nel 1983 si decide di porre fine all'espedito, attraverso il riacquisto di alcune partecipazioni come avvenne nel caso di quella relativa all'Hotel Castelsandra".

Nel secondo periodo si ha un fenomeno di pareggio fra investimenti e restituzioni (p. 141-148 Perizia). Si puo' affermare fondatamente che, nel primo periodo, si assiste alla immisione di capitale estraneo alle societa' del gruppo e alle persone fisiche socie nelle varie imprese.

cap. 8

Non e' data alcuna prova sulla provenienza lecita dei circa 2 miliardi e mezzo, che costituiscono la differenza fra disponibilita' e investimenti. Ne' risposte esaurienti sono state fornite dagli imputati che non hanno potuto che fare affermazioni senza contenuto, del tutto generiche e senza alcun riscontro documentale. Tant'e' che nel secondo periodo si ha un rientro di capitale, sotto forma di restituzioni, che non e' altro che la sostituzione di denaro pulito a quello di oscura provenienza, ormai messo in circolazione. La cosa e' tanto piu' evidente se si considera che fra il 1981 e il 1984 si producono incassi notevoli specie con l'entrata in funzione del Consorzio Campania Costruzioni, della Bitum Beton e della Calcestruzzi Riuniti, nonche' della Puteolana Calcestruzzi a seguito della ricostruzione conseguente al terremoto del novembre 1980. In relta', invece, in rapporto al primo periodo si assiste ad una notevole decurtazione sugli investimenti non tanto per una minore capacita' produttiva del Gruppo quanto per un anomalo sviluppo dello stesso nel primo periodo, in conseguenza dell'afflusso di denaro di sospetta provenienza che ha permesso l'inizio di molteplici e diversificate attivita' economiche che non hanno subito alcun arresto, tranne quello delle leggi del mercato e di maggiori controlli a seguito della entrata in vigore della Legge Rognoni-La Torre (settembre 82). A riscontro della ingiustificata disponibilita' di notevolissime somme di denaro da parte del Gruppo AGIZZA si rinvia al rapporto ispettivo del Monte dei Paschi di Siena del 10.3.1983, gia' citato. Un dato e' da sottolineare e che certamente affermazioni cosi' allarmistiche da parte di un Istituto di credito non nascono sulla base di una interpretazione superficiale della documentazione in possesso della banca e relativa al Gruppo Agizza, bensì alla constatazione di un aumento di liquidita' che non trovava fra l'altro giustificazione alcuna nelle risultanze dei bilanci.

Per "fatturato" la banca avra' certamente considerato anche i crediti non esatti, che ai fini di una garanzia nel rientro del debito, rappresentavano comunque un attivo del Gruppo. Cio' che preoccupava la Banca era evidentemente la concentrazione, ingiustificata, di un'enorme liquidita' in un breve periodo senza un motivo o una causale effettiva.

D'altronde e' provato che a partire da una certa data numerosi sono stati i mutui e le sovvenzioni ottenuti dal Gruppo Agizza-Romano, quale ad es. il mutuo ottenuto nell'aprile 1982 dall'ISVEIMER per lire 869.000.000, che ha consentito al gruppo medesimo di completare quel salto di qualita' imprenditoriale, che le disponibilita' del

cap. 8

primo periodo avevano solo fatto iniziare. L'aumento di capitale della Bitum Beton era già avvenuto (cfr. rapp. 18.12.85 G.d.F.) ed era passato da L. 499.000.000 a lire 2.149.000.000, e pertanto il mutuo ISVEIMER andava a sostituire denaro proveniente da fonte non individuata, che alla luce degli elementi di sospetto che si sono fatti rilevare sin d'ora non può che essere illecita, tenuto conto che l'affermazione generica di ritardare registrazioni di incassi non ha trovato conferma nella indicazione di precisi riferimenti contabili, o quanto meno le somme accertate quali tardive registrazioni non sono tali da coprire le enormi liquidità rilevate. Non si vuole accreditare una tesi accusatoria esclusivamente su tale base, ma neanche si può accettare una ricostruzione fittizia di un patrimonio fondata su mere ipotesi, su artificiosi sistemi di contabilizzazione e su disordine documentale, cui è dato raramente di assistere.

In un caso siffatto, il disordine documentale e contabile non può che assumere, proprio come riferimento agli altri elementi probatori acquisiti, una ben precisa valenza dimostrativa della volontà di occultare la reale provenienza del denaro impiegato.

In particolare ritiene il g.i. che la relazione peritale, frutto di grande approfondimento documentale ed impostata secondo il massimo rigore scientifico, si presti ad un'ulteriore serie di considerazioni che, più che modificare quanto affermato in requisitoria, consentono una sistemazione più immediatamente utilizzabile sul piano processuale dei dati raccolti.

Sarà a questo scopo utile effettuare una premessa di tipo metodologico; poi affrontare le risposte al quesito, dando conto delle peculiarità rinvenute nel corso dell'esame documentale; successivamente valutare le proposte di soluzione offerte dal c.t.p. e le conclusioni peritali; infine considerare se le critiche mosse ai metodi ed alle conclusioni del perito dell'Ufficio nella relazione del

cap.8

c.t.p. siano fondate e condivisibili o meno.

=====

A) La Premessa: in realta' si tratta di tre osservazioni.

Innanzitutto, correttamente nota il perito che, interpretando il quesito secondo il suo spirito, la necessita' di accertamento della sufficienza dei flussi autonomi di disponibilita' al finanziamento degl'investimenti e delle esposizioni del gruppo andava inteso al livello finanziario, e non a quello economico (termine quest'ultimo usato in quesito dal g.i. atecnicamente, come sinonimo del primo). Se invece, scientificamente, il concetto di economico e' connaturato a quello di reddito, e' evidente che insufficiente sarebbe stata una risposta che avesse preso in considerazione la sola formazione dei patrimoni dovuta al reinvestimento degli utili d'impresa (cioe', appunto, del reddito). Al contrario, correttamente intepretando il senso sostanziale del quesito, il perito ha esteso la propria indagine anche agli altri elementi che concorrono a quella formazione: come l'investimento di capitali propri degl'imprenditori, le altre disponibilita' finanziarie della societa' ecc. Solo in tal modo l'indagine poteva esser completa; questo era il contenuto che il g.i. (pur usando terminologia impropria sul piano scientifico) intendeva ad essa dare.

La questione avra' rilievo allorche' si esamineranno le osservazioni di c.t.p.

cap.8

In secondo luogo, va preso atto che il perito, sulla base dell'esame della documentazione, ha dovuto effettuare una ripartizione temporale del periodo preso in esame in due tronconi: dal 1978 al Dicembre del 1981 e da questo momento al 1984. Il discrimine fra i due momenti e' costituito dalla scelta operata in quel momento dagli Agizza-Romano (rectius: dai loro consulenti contabili) di iniziare a ritardare l'esposizione degl'incassi delle fatture emesse a carico dei clienti-enti pubblici, al fine di posticipare il pagamento dell'IVA. In particolare va ricordato che la legge consente (al fine di evitare che il fornitore debba esser costretto a versare l'IVA su una fattura che, per i ritardi tipici della P.A. nell'emissione dei mandati di pagamento, non sia stata ancora pagata) l'emissione di una prima fattura da non contabilizzare, cd. fattura in sospensione o pro forma, priva di effetti contabili. Ebbene, dal Dicembre 81 le ditte del gruppo Agizza iniziarono manomettere i registri di appostazione di tali fatture, considerando le stesse come effettive dopo avervi modificato gli elementi temporali, indicando una data d'incasso posteriore di qualche mese a quella effettiva.

Con questi risultati:

- sul piano dei bilanci, veniva riportata in attivo, come credito, per il periodo intercorrente fra la data dell'effettivo incasso e quella dell'incasso simulato, una posta da ritenersi inesistente per effetto dell'avvenuto

cap. 8

pagamento (con evidente effetto di falsificazione, e per questo ed altro e' stato gia' effettuato stralcio processuale);

- sul piano del debito d'IVA, ne ritardava la contabilizzazione, e consentiva quindi al gruppo d'appropriarsi d'interessi non dovuti (situazione normalizzata poi con il condono del 1983);

- sul piano delle liquidita', consentiva di disporre delle somme corrispondenti all'incasso non contabilizzato, come denaro non risultante dalle scritture e dai bilanci: questa, secondo la difesa, e' la provenienza del denaro utilizzato per gl'investimenti ed i conferimenti: in realta' ne conseguiva la creazione d'imponenti masse di denaro del tutto incontrollato ed incontrollabili quanto alla propria origine ed alla propria destinazione (caratteristica tipica del riciclaggio). Ma di cio', piu' avanti.

Sulla base di tale situazione, la gia' caotica contabilita' era stata resa del tutto separata ed indipendente dai reali accadimenti delle societa', con la conseguenza della sua non utilizzabilita' a fini di ricostruzione di quegli accadimenti.

Mentre quindi in definitiva per il primo periodo 78-81 una verifica di quanto verificatosi e' possibile, non lo e' piu' invece per il periodo successivo.

In terzo luogo, nota il perito (fl.49) che una caratteristica (anzi la principale, e la piu' anomala

cap. 8

rispetto alle prassi universalmente in uso) di tutte le società del gruppo, nell'intero periodo esaminato, e' stata il transito di tutti i movimenti finanziari per il conto ,cassa.

Il concetto di cassa e' dunque essenziale per la comprensione del quadro: si tratta, secondo quanto fa comprendere il perito, delle somme che materialmente l'amministratore tiene nella propria immediata disponibilita' per affrontare le spese piccole e piccolissime della gestione d'impresa. Si tratta quindi non di una categoria o concetto economico, ma di un dato fisico, monetario. La conseguenza ovvia e' che non potra' mai aversi una cassa negativa, come in un portafogli non possono esser contenute meno che zero lire. Tutte le volte che la cassa assume valori negativi, si deve supporre "l'esistenza di fonti alternative di approvvigionamento finanziario" (e' lo stesso perito a ritenere questa l'unica ipotesi plausibile).

E' evidente, come nota il perito, che il transito dei movimenti finanziari per la cassa di un'impresa e' assolutamente irrazionale ed antieconomico dal punto di vista produttivo poiche' impedisce che il denaro -mantenuto in un cassetto- possa produrre qualsiasi tipo di utile, fossero solo interessi bancari (gia', questi, insufficienti per un buon imprenditore).

Se poi tale stratagemma dovesse essere utilizzato al fine di effettuare attraverso questo passaggio movimenti finanziari

cap. 8

(ad esempio, pagamento dei fornitori, restituzione di mutui ecc.) si avrebbe un'ulteriore conseguenza, inaccettabile per una ragionevole tenuta dei propri conti: l'impossibilita' di documentare ognuna delle spese effettuate, a meno di farsi rilasciare ricevuta dai propri creditori; meccanismo farraginoso ed illogico.

Il perito, stretto dalla necessita' di trovare comunque una spiegazione a quello che e' un dato storico documentale, ritiene che " la scelta operata... trovi fondamento nella realta' aziendale che costringe il contabile a pervenire alla conoscenza dell'operazione finanziaria solo in epoca molto lontana dal verificarsi della stessa, o, addirittura, solamente al ricevimento degli estratti conto" (fl.51).

E tuttavia anche questa spiegazione non convince: perche' e' da escludere, sul piano logico, che un movimento finanziario delle dimensioni di quello gestito dagli Agizza-Romano, sempre sul filo ed anzi al di la' delle coperture bancarie nel credito a breve, possa esser avvenuto in maniera improvvisata, e cioe' sganciata da un costante controllo contabile sulle disponibilita' effettive per determinate operazioni (quelle reali, ovviamente e non quelle che vedremo fittizie). La conseguenza e' che il contabile, chiunque abbia svolto tale ruolo, non poteva esser tenuto all'oscuro delle caotiche quanto imponenti manovre finanziarie; la conseguenza ulteriore e' che anche quest'ipotesi non regge; la conseguenza ultima e' che resta un'unica altra spiegazione:

cap.8

che quei movimenti per cassa siano indispensabili per nascondere i segni che necessariamente il denaro lascia al suo passaggio mediante la creazione di una confusione (intesa nel duplice senso letterale e metaforico), di un calderone in cui disperdere quel denaro con altro di meno confessabile provenienza. Di cio' si avranno ulteriori conferme: ora si vuole dire solo che il metodo contabile seguito era strumentale rispetto a questo fine.

=====

2) I conti sulla valutazione delle disponibilita' personali ed aziendali del gruppo e dei suoi titolari (limitando per ora l'esame al periodo 78-81) e sulla loro sufficienza per gl'investimenti ed i finanziamenti e conferimenti sono quanto mai dettagliati (la perizia giustamente tiene separato il concetto di investimento, che e' operato da un'azienda nei confronti di altra con un'immobilizzazione di risorse finanziarie e con il rispetto di certe forme: delibere dell'organo consiliare, ecc., da quello di finanziamento o conferimento, che puo' esser fatto anche da soggetto fisico, anche a breve termine, senza particolari formalita', e che puo' o meno divenire partecipazione ecc.).

Si ripete, che il periodo 81-84 sara' esaminato successivamente, per le sue peculiari difficolta' d'analisi cui si e' gia' accennato.

I conti di cui si diceva sono riportati dal perito in tab.

cap.8

all.15 (fl.45), riepilogativa di precedenti prospetti specifici, da cui si ricava che le disponibilita' finanziarie della famiglia Agizza-Romano nel periodo 78-81 ammontavano complessivamente a circa 440 milioni (98,5 + 99,5 + 101,5 + 140 come cifre annue), contro investimenti operati in quello stesso periodo per un complesso di 3.680 milioni, con una differenza di circa 3,2 miliardi.

(E si deve rilevare che i conti del perito sulle disponibilita' finanziarie appaiono largamente approssimati per eccesso in quanto calcolati non solo al netto di tasse ed ogni altra ritenuta, fiscale e non, di ogni utile non effettivo ecc.; ma soprattutto al lordo delle somme che sicuramente devono essere state utilizzate per il mantenimento delle famiglie dei componenti del gruppo: il che gia' ci porta dunque al di fuori della realta'.) Si tratta del punto piu' rilevante dell'intera perizia; esso appare talmente approfondito nelle sue componenti documentali e ricostruito sulla base di un consuntivo cosi' chiaro nel suo significato tecnico (per merito del perito) che non ammette dubbi o incomprensioni (per le critiche del c.t.p., v. infra).

Altra e' la situazione per il periodo Dicembre 1981-1984, durante il quale vi e' il ricorso ancor piu' esplicito ad operazioni di falso in bilancio per la manovra sulla contabilizzazione gia' descritta. Va notata anche l'assoluta

cap.8

inerzia dei sindaci dinnanzi a tale realta': la quale andra' approfondita nel procedimento-stralcio gia' nato in proposito.

E in particolare, per l'Agizza s.p.a: e' un falso la cassa negativa per 985 milioni circa del 1982 (fl.52); e' fasulla la documentazione cartolare delle scritture contabili e risultano effettuate `forzature d'immissione' di dati nel calolature a mero fine di pareggio contabile con poste inesistenti; sul conto presso il MPS e' riportato un giroconto contabile per 580 milioni senza riscontro bancario; sul conto presso la BNA vi e' sbilancio contabile. Per il 1983 al 31/12/83 viene appostato un acquisto titoli per 1,364 miliardi del tutto inesistente (perche' privo di documentazione e perche' cosi' riconosciuto dai consulenti di parte nella riunione del 14/11/88) che ha il solo scopo di giustificare enormi disponibilita' di cassa; i 2.900 milioni di partecipazione al Castelsandra sono solo sistemazione contabile (fl.68) come molte altre operazioni; sul conto della Commerciale vi sono sbilanci rispetto alla contabilita' per 235 milioni. Per il 1984 la cassa scende fino a valori negativi per poi salire fino ad un massimo di 5,5 miliardi (si pensi alla perdita secca che comporta mantenere infruttifera una tale somma anche per pochissimi giorni, e ci si rendera' conto che quella liquidita' non puo' esistere (e non risultano fatturazioni fasulle che lo confermerebbero) ovvero e' assolutamente indispensabile per diluire e

cap.8

riciclare denaro di provenienza illecita.

Per la Bitum Beton: molti finanziamenti sono sistemazione contabile; risultano anticipazioni per 3.100 milioni che non hanno sanzione in una regolare delibera assembleare; i saldi di cassa sono spesso negativi nel 1981, fino a 440 milioni; diventano poi molto attivi fino a picchi di 1.608 milioni nel 1983 e 6.100 milioni (!) nel 1984.

Per l'Hotel Castelsandra vi sono falsificazioni evidenti, con cancellazione ed abrasioni, delle scritture; vi sono incongruenze fra la data di delibera del finanziamento dell'Agizza e quella, precedente di iscrizione del finanziamento. Peraltro, mentre l'Agizza figura erogare in conto partecipazione 2.900 milioni al 31/12/83, le scritture del Castelsandra riportano un finanziamento di soci per 1 miliardo, ed una somma di 1.900 milioni iscritta come debiti verso terzo, per poste peraltro risalenti anche al 1978 (e che quindi non possono corrispondere alle somme erogate dall'Agizza, se non per l'ammontare: dato del tutto irrilevante nel contesto). Infine tutti i finanziamenti sono in realta' sistemazioni contabili.

=====

3) Il consulente di parte ha offerto ricostruzione alternativa rispetto a questa impostazione del Perito (nel corso dell'espletamento degli accertamenti).

In particolare egli sostiene:

a) che fra le disponibilita' del gruppo vanno comprese le

cap.8

liquidita' di cassa (e dimostra in questo caso pienamente coperti gl'investimenti);

b) che il meccanismo di tardiva contabilizzazione dei pagamenti delle fatture spiega le anomalie di cassa e la formazione di rilevanti liquidita'.

Di entrambe le tesi il Perito d'Ufficio dimostra l'inattendibilita', con argomentazioni fondate sui documenti, anche offerti dalla parte, ed evidente corretto uso degli strumenti tecnici. In particolare,

- quanto al punto a) la proposta appare impraticabile sotto il profilo metodologico, e infondata su quello dei contenuti.

Si tratta di un punto delicato, in quanto da esso dipende la risposta positiva o negativa al quesito sulla sufficienza delle fonti di autofinanziamento del gruppo. Ebbene, tale proposta appare inammissibile per cio' che, sul piano teorico propone nel suo schema: di utilizzare, per il calcolo delle risorse dei soci, somme assolutamente non documentate (come dimostra il perito, che espone al contrario solo quelle fornite di pezze d'appoggio, con una differenza di notevole ammontare, come da tab. in all. 15 fl.45); di utilizzare per il calcolo della consistenza di cassa una media mensile (chiamata selezione modale: tale termine dovrebbe significare, salvo errori, la giacenza di cassa dell'anno fratto 12, pur non essendo ben comprensibile il senso dell'espressione) del tutto priva di significati, potendo esser significativa eventualmente solo quella esistente in un

cap. 8

momento determinato nel quale avviene l'investimento; di ricorrere allo stesso calcolo per la consistenza dei depositi bancari.

Diverso sarebbe stato se, preso atto dell'assoluto disordine contabile delle ditte per l'abuso dello strumento cassa, il c.t.p. avesse proposto di bloccare una data per verificare la compatibilita' (si ripete, in quel momento) fra liquidita' di cassa e investimenti effettuati in quel momento.

Invece e' il Perito d'Ufficio a compiere, a campione, un'indagine del genere, e verifica (fl.161) che al Luglio del 1982 risultano effettuati investimenti per 1.662 milioni contro una disponibilita' delle persone e della cassa dell'Agizza s.p.a. (la sola che avesse attivi in quel momento) per 1.184 milioni: 500 milioni di eterofinanziamento che prosegue ancora, quindi, all'inizio del 1982.

Ma, si diceva, la proposta e' anche infondata nel contenuto: per le risorse soci utilizzate perche' non documentate; per la cassa media in quanto sempre (nel periodo 78-81) contenente valori molto scarsi: per l'Agizza -l'unica ad avere attivi in quel periodo- nel 79 ed 80 vi sono valori modestissimi; nell'81 addirittura negativi per un miliardo; nel 1978 piu' alti (e comunque insufficienti) ma con crolli improvvisi (fl 53 segg.); ed infine per i conti bancari in quanto quelli attivi non sono conti di gestione ma di mero transito (fl.122).

- quanto al punto b) va rilevato che il prospetto di

cap.8

quadratura proposto dal c.t.p., pur suggestivo, si riduce ad un cumulo di semplici operazioni di bilanciamento contabile, dato che trova una serie di contraddizioni: per l'Agizza, opera una ricostruzione approssimativa (così il perito, fl.60) del conto Banco Sardegna; assegna un saldo non reale per quello BNL; e così per BNA e Banco Napoli (fl.66); per la Bitum Beton riporta uno sbilancio fra restituzioni ed anticipazioni di cui non offre giustificazione; per il Castelsandra da' al 30/1/84 un finanziamento soci che il c.t.p. vuole esser stato pagato solo dall'Agizza s.p.a., sui cui conti però anche solo di cassa, non si rinviene alcuna erogazione; afferma la restituzione da parte delle società a soci per 2,3 miliardi circa, di cui 1,9 dal solo Castelsandra: nelle cui scritture però non si rinviene alcuna traccia dell'operazione; a fl.123 della perizia si rilevano errori macroscopici, per centinaia di milioni, nel riporto delle fatture nel prospetto.

In particolare, ancora per il Castelsandra, appare inverosimile quel prospetto del c.t.p. laddove riporta come pagamento di 100 milioni al Niels il 24/3/78, e come saldo per 365 milioni l'1/11/82, laddove questi riferisce di aver rispettato i contratti conclusi, e quindi ricevuto 250 milioni per la vendita oltre la cessione del mutuo entro la data del contratto, che è del 12/4/78.

Si deve osservare, a questo punto, che l'attività di contabilità è tutta centrata su categorie matematiche, per

cap.8

cui non sono date soluzioni intermedie: la contabilita' e' corretta, ovvero semplicemente non e' contabilita'. Si e' visto come quella ufficiale rinvenuta dal Perito per le ditte in esame fosse per molti versi confusa nel periodo 1978-81 ed inesistente in quello successivo. Il c.t.p., con l'ausilio delle strutture elettroniche del gruppo, ne ha proposta altra sostitutiva, traendone conseguenze (con estrema perizia ed accortezza, che sarebbe stata senz'altro credibile in mancanza dei certosini conteggi del perito dell'Ufficio). Gia' una tale proposta va accolta con beneficio d'inventario, in quanto, appunto, di parte. Ma quando la proposta stessa risulta priva di pezzi d'appoggio, ed il tabulato che la sostiene costellato di lacune, errori, e ripetizioni, quella contabilita' che, si ripete, viene proposta come autentica in sostituzione di quella ufficiale e sulla quale il c.t.p. basa le sue osservazioni e conclusioni, si rivela non solo non documentata, ma -come si vedra'- sbagliata ed inutilizzabile (e non certo per demerito del c.t.p., ma per i connotati 'ontologici' della storia del gruppo, che non ammette giustificazioni di sorta).

Per non dire che appare incomprensibile il motivo per cui si vuole far passare oggi come manovra per l'acquisizione di liquidita' quella che, allora, era un'operazione semplicemente destinata a posticipare il versamento dell'IVA, come tale affrontata e programmata dal gruppo.

cap.8

Dunque, non accoglibili le osservazioni del c.t.p., e quindi ovvie le conclusioni del Perito dell'Ufficio a conferma che:

- nel periodo 1978-81 gl'investimenti del gruppo e dei suoi componenti sono stati dovuti per 3,2 miliardi a finanziamenti 'coperti' ed occulti;

- nel periodo Dic.81-84 lo stato caotico della contabilita' non consente di giungere ad alcuna conclusione: di sapere se le operazioni di versamento in conto soci o altro avvenivano realmente e in che misura; e per converso di verificare se e in che misura sono avvenute le pretese restituzioni.

A proposito delle quali va notato che questa voce, sconosciuta nella prima fase, va acquisendo peso preponderante: nell'83 risultano restituiti somme per 3,4 miliardi, nell'84 211 milioni e cosi' via. Il che potrebbe denotare il disinvestimento da parte dei fondatori occulti dell'iniziativa, ormai divenuta autonoma.

=====

4) Infine vanno valutate le osservazioni e rilievi del c.t.p.

Va innanzitutto rilevata un'incomprensibile anomalia: nella pur dettagliatissima ed acuta trattazione del caso, il consulente prende come riferimento proprio quel capitolo della relazione riferentesi ai "flussi economici" che costituisce uno sforzo del perito per assecondare la lettera del quesito -e che comunque espone imponenti masse d'immobilizzazioni anomale ricavate dalle disponibilita' del gruppo in modo del tutto estraneo ad ogni contabilita': e

cap. 8

cio' e' undato oggettivo e non confutabile- e non un punto di forza della sua relazione: rispetto alla quale anzi resta del tutto emarginato ed avulso. Una volta stabilito che la corretta interpretazione di quell'espressione era "flussi finanziari", nessun senso, allo stato, ha individuare quelli economici, molto meno completi quanto a spettro di accertamenti, come si e' mostrato.

Il secondo dato negativo della relazione di parte e' che appare nelle sue principali affermazioni non documentato. Ad esempio, laddove, a fl.10, ipotizza che le disponibilita' evidenziate e non piu' inesistenti erano finite "nella sfera patrimoniale personale dei soci", ma non ne da' il minimo riscontro, pur avendo disponibilita' dei dati degl'imputati che mancano anche a questo g.i. (su quelli disponibili, ad esempio, conti correnti, non si rinvengono versamenti corrispondenti alle ipotesi del c.t.p.).

Passando ai movimenti finanziari (fl.13), va notato quanto egli osserva a proposito del rapporto fra scritture e conti correnti, di cui pero' non da' documentazione.

In particolare, egli puntualizza:

- che le anomalie si riferiscono alla fase dei pagamenti e non dell'afflusso monetario: ma il rilievo non ha senso quando il rapporto, come quasi sempre, avviene fra aziende del gruppo in cui pertanto, se c'e una che paga, l'altra riceve i pagamenti (e va anche osservato che tale rilievo suona un po' irridente, laddove il c.t.p. e' stato in grado di esporre

cap.8

un'enorme mole di contabilita' elettronica relativa agl'incassi di fatture, ma si e' ben guardare di fornire la minima possibilita' di analisi di materiale contabile relativo agli effettivi afflussi monetari);

- la circostanza che il perito non ha trovato prove, indizi o elementi per affermare la disponibilita' del gruppo su risorse di origine estranea all'attivita' di gestione: il che e' contrario, come si e' visto, a quanto sostenuto dalla relazione (ne' l'individuazione di quella provenienza era fra i quesiti -ne' le possibilita'- della relazione);

- che il perito non ha seguito, attraverso la partita doppia (evidentemente, ci si riferisce al libro giornale) i movimenti per individuare la contropartita delle false appostazioni: ma cio' e' impossibile quando la cassa viene utilizzata nel modo abnorme che era proprio del gruppo Agizza, come si e' visto;

- perche' disattende il valore documentale delle scritture (e questo appare semplicemente ridicolo, dato un semplice sguardo alla fedelta' di quelle scritture).

Altrettanto non condivisibile e' la proposta del c.t.p. di sommare disponibilita' personali e liquidita' dell'intero periodo esaminato, per raffrontarlo con gl'investimenti: per i motivi gia' detti circa l'inutilizzabilita' (per reati di veri e propri falsi in bilancio ed altre scritture) della contabilita' nel periodo Dic.81-84.

E quanto a specifiche contestazioni su disponibilita':

cap.8

- per la Luvian, non si riesce a capire come da un unico versamento da parte dell'Agizza alla Luvian per 279 milioni si vadano a ricavare una volta il pagamento del prezzo di acquisto del suolo per 260 milioni + 19 per spese, ed un'altra un'effettiva disponibilita' di cassa dei soci per l'intera somma di 279 milioni gia' utilizzati. Che se poi, come crede il perito d'Ufficio e condivide il consulente, quel prezzo d'acquisto non sia mai stato pagato al padre dei soci, e' evidente che nemmeno i 279 milioni avevano motivo di uscire dalla cassa Agizza per finire in quella dei soci;

- per il prestito Caselli, imposta una cifra in disponibilita' degli Agizza-Romano per 900 milioni che e' priva -al solito- di alcuna documentazione, ma che addirittura e' contraddetta da tutte le dichiarazioni degl'interessati;

- per l'acquisto Castelsandra, come si e' visto, il Niels ha dichiarato di aver ricevuto quanto gli spettava per una parte al preliminare e per la rimanente al momento del contratto definitivo, che e' dell'Aprile 1978. La cifra di 365 milioni appostata nel 1982 e' evidentemente una delle solite trovate fantasiose di contabilita' del gruppo.

=====

Dunque, e' emersa come confermata la ricostruzione piu' sopra riportata, e che si ripete data la sua estrema rilevanza: e cioe' gli Agizza-Romano, per portare a compimento le operazioni finanziarie del periodo 78-81, che

cap.8

furono le piu' rilevanti della storia delle loro imprese (acquisto e ricapitalizzazione Castelsandra, acquisto e ricapitalizzazione Bitum Beton; ricapitalizzazione Agizza s.p.a., oltre ad altre minori) ebbero necessita' di attingere denaro dall'esterno.

Ed allora:

- se al gruppo giungono oltre 3 miliardi da fonti esterne al gruppo stesso;

- se gli amministratori pongono in essere metodi contabili che altro non sono che la negazione del senso stesso della contabilita', e che hanno come unico scopo possibile l'occultamento della provenienza del denaro;

- se sono stati provati per testi, documenti, intercettazioni ecc. l'inserimento degli Agizza-Romano nella criminalita' organizzata, ed in particolare nella banda camorristica facente capo a Lorenzo Nuvoletta;

se tutto questo e' vero, sembra venuto il momento d'invocare con forza il ricorso a quel principio della prova logica che la stessa Corte di Cassazione ritiene principale strumento interpretativo dei dati istruttori nei procedimenti di criminalita' organizzata, e trarre con ogni certezza la conclusione che null'altro sono stati quegl'investimenti che un'operazione di puro riciclaggio dei profitti tratti dagli'illeciti traffici dell'organizzazione.

Ovviamente, poi il gruppo si attiva per dare produttivita' a quelle risorse, e lo fa, come si e' visto e meglio vedremo ai

cap. 8

capp.9-12, con i metodi tipici della criminalita' mafiosa. Ma questa e' un'altra storia.

cap. 9

Cap. 9 L'ESTORSIONE in DANNO dell'ISTITUTO NAVALE

(capo B della rubrica)

La vicenda e' ricostruita in maniera accuratissima dal p.m., che ne sottolinea tutti i passaggi processualmente rilevanti e ne trae le corrette conclusioni (tutti i documenti sono in vol. all.E).

Così' il p.m.:

Emblematica, al riguardo, e' la vicenda del' appalto dell' Istituto Universitario Navale, culminata nel tentativo di estorsione, rubricato al capo B.

E' bene avvertire subito che questa vicenda rappresenta e contiene, nei suoi connotati intrinseci, molto di piu' di un sia pur grave episodio estorsivo, assurgendo come ad ulteriore ed inoppugnabile elemento di prova della metodologia mafiosa del gruppo. La lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell' I.U.N. e della documentazione acquisita (in Vol. 6 bis), nonche' le deposizioni testimoniali raccolte, consentono di ricostruire i fatti con precisione. I rapporti tra gli AGIZZA e l' I.U.N. partono dal luglio 1979, allorché l' appalto di pulizia viene affidato, a trattativa privata, alla AGIZZA Salvatore s.n.c., prescelta da una commissione su otto ditte che hanno presentato offerta.

Il prezzo e' di lire 4.075.000 mensili.

Il rapporto va avanti, attraverso taciti rinnovi quadrimestrali, allorché, nel febbraio 1985, la ditta chiede l' adeguamento del canone alle nuove superfici (palazzina spagnola) non previste dal contratto. Nel frattempo, peraltro, il canone mensile ha già subito aggiornamenti fino a lire 9.976.822, ma, a sostegno della pretesa della AGIZZA, interviene l' U.T.E. che, richiesto dal Rettore di esprimere una stima, dichiara congruo - per quel tipo di servizio - il prezzo di ben lire 29.370.000 mensili.

La notizia lascia sbalorditi molti membri del Consiglio di Amministrazione, i quali si sono nel frattempo accorti che il prezzo praticato dalla ditta e' enormemente superiore (del 300% circa) rispetto a quello che - a

cap. 9

parita' di servizio - altre amministrazioni riescono a spuntare, a cominciare dalla Universita' Statale.

Qualche consigliere si accorge pure, dalle notizie di stampa, che l' impresa e' coinvolta in una indagine giudiziaria per il delitto di associazione mafiosa e cio' lo conferma nel' idea che e' diventato impossibile continuare il reapparto con una simile impresa.

Il prof. Lorenzo Mirabile (f. 207) ricorda; "Ci venne detto che tutto era regolare, che il prezzo U.T.E. doveva tranquillizzarci, che non potevamo non aggiudicare le gare ai migliori offerenti, ecc.", ed alla obiezione che la ditta era sospettata di mafia "mi venne risposto (non ricordo da chi, ma deve esserci il verbale della seduta) che era tutto regolare perche' il nuovo amministratore (AGIZZA Antonio) era pulito, questa risposta "tutto regolare" la ricordo come ossessiva, anche quando tutti sapevano che accanto a noi la Statale otteneva prezzi pari ad un terzo di quelli che pagavamo noi".

Analogamente, il prof. Vincenzo Nastro: "Nel 1985 leggemmo che all' AGIZZA, che allora aveva l' appalto per le pulizie, erano state inviate comunicazioni giudiziarie per reati molto gravi, e cio' unitamenti ai prezzi molto elevati praticati dalla ditta, ci convinse in qualche modo ad affrontare il problema. Tra l' altro, ricordo che proprio dei prezzi ci lamentavamo spesso, ma ci veniva risposto che essi erano omogenei rispetto a quelli praticati dall' U.T.E.. In particolare a darci questa risposta era il direttore amministrativo, che ovviamente aveva sua competenza specifica nel settore" (f.201).

L' intralcio ad una seria revisione del problema da parte del Consiglio di Amministrazione, e', dunque, rappresentato dalle stime U.T.E. e da chi, in seno al Consiglio, le fa valere; il direttore amministrativo dr. Antonio Gerace.

Quanto alle stime dell' U.T.E., e' acquisita agli atti la prova della loro estrema opinabilita'. I rappresentanti di quell' Ufficio (Piovano, f. 165, e Iacoviello, f.164) nel premettere che "il mercato del servizio di pulizia e' spesso incomprensibile" tanto da creare per essi "grandissime difficolta' a comprendere fino in fondo la situazione di mercato del settore" hanno, in definitiva, ammesso che le stime si adeguano alle offerte, sia pure a quelle piu' basse, ma che tra le offerte, vi sono scarti talora anche del 100%; d' altra parte accade spesso che siano le stesse amministrazioni a protestare per la ristrettezza del prezzo stimato.

cap.9

Insomma, per quanto se ne puo' dedurre, non esistono parametri di valutazione obiettivi e predeterminati, ma e' lo stesso "cartello di imprese" che controlla il mercato delle pulizie ad orientare le stime dell' U.T.E..

A tale conclusione sembra pervenire, alla fine, lo stesso dr. Gerace, che, dopo aver propugnato la necessita' di atenersi alla stima U.T.E., "accerta" che la richiesta di aggiornamento dell' AGIZZA, confermata da quella stima, e' tre volte superiore ai prezzi pagati non solo dalla Statale ma anche da altri istituti del genere (teste Gerace, f.54).

La verita' - quale si coglie a piene mani dai verbali del Consiglio di Amministrazione - e' che il GERACE (sul cui ambiguo comportamento ci si soffermera' piu' avanti) viene messo in minoranza dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Si decide, cosi', nella seduta del 24/6/85, di procedere al rinnovo dell' appalto, mediante licitazione privata, e di nominare una apposita commissione referente (composta dal prof. Nastro, dal dr. Ostuni e dal rappresentante degli studenti) con il compito di individuare le ditte da invitare alla gara.

La licitazione privata ha luogo - con estremo ed incomprensibile ritardo - il 21/4/1986. Fra le 17 ditte invitate, la migliore offerta, con un ribasso dell' 8,05%, risulta quella della Sud Appalti (rappresentata dalla ventenne Leonilda Romano), seguita a ruota, con ribasso del 7,95%, da quella della AGIZZA S.p.A..

A rispettosa distanza si mantengono le altre partecipanti, fra cui la SBROCCHI (gia' risultata collegata al gruppo AGIZZA/ROMANO).

La SUD APPALTI si aggiudica la gara al prezzo di lire 3.816 per mq. di superficie interna e di lire 551,70 per mq. di superficie esterna. E cosi', dopo un anno di snervanti tentativi di ricondurre il servizio in termini di economicita' l' obiettivo e' fallito: il prezzo e' sempre altissimo; l' appaltatore ha mutato la ditta, ma e' sempre lo stesso: AGIZZA-ROMANO.

Il consiglio di amministrazione, nella seduta del 7/7/1986, valuta nuovamente l' esosita' del servizio.

Il prof. Mirabile, assente, fa pervenire una nota in cui invita il Consiglio a non ratificare il contratto con la Sudappalti, stigmatizzando la procedura seguita (che appare, vistosamente, di puro favore per l' impresa) e denunciando, una volta per tutte, che il titolare della ditta appaltatrice e' inquisito ai sensi della legge antimafia e che la stessa ditta sta proseguendo il

cap.9

servizio con la formale sostituzione dell' amministratore (la giovanissima Leonilda).

Insorge stizzosamente il Gerace ed, appellandosi ancora alla formale regolarita' antimafia e sostenendo la convenienza dell' I.N.U. nel rapporto con AGIZZA, invita il Consiglio a non farsi condizionare dal Mirabile.

Gli tappa la bocca il Rettore prof. Ferrara, che dichiara il contratto "insostenibile" e, quindi, da non ratificare; di rincalzo, il prof. Lucarelli calcola in circa 10 miliardi annui - alle condizioni previste da quel contratto - il costo del servizio di pulizia per i locali del nuovo Centro Direzionale.

Si decide, alla fine, di ratificare il contratto, ma di dare contemporanea disdetta alla Sudappalti, avviando imediate trattative per una soluzione economicamente accettabile.

Viene indetta una nuova licitazione al prezzo piu' basso, e vengono contattate ed invitate anche le imprese che avevano concorso all' Universita' Statale. Nella seduta del C.d.A. del 17/11/1986, il Rettore ha, infatti, comunicato che un' analoga gara esperita presso l' Universita' Statale e' stata vinta da un'impresa per il prezzo annuo di lire 9.600 per mq., sicche' appare "lontana dalla realta' di mercato" la valutazione fatta per lo I.U.N. dal' U.T.E. di lire 45.792 per mq. annue. La gara si svolge il 15.12.1986 e vince l' ITALSERVIZI. Incredibilmente, le ditte che avevano concorso alla Statale formulano offerte di circa tre volte superiore a quelle presentate in quella sede.

Val la pena forse di aggiungere che la ditta che gestisce il servizio con l'Universita' Statale ad un prezzo tanto inferiore (£.16.250/mq; il contratto e' a fl.198 vol.9) e che, contattata dal prof. Ferrara, dichiara di non poterlo applicare anche al Navale (non si sa perche') e' quell'Alba del cui collegamento con l'Agizza si e' gia' detto (fl.93 b vol.5 bis), e che obbedisce alla regola non scritta di non interferenza negli appalti gestiti dai colleghi cosi' ben esplicitata dal Boffa. Molto illuminante la conversazione intercettata e gia' citata, nel corso della quale un

cap.9

esponente (Piscitelli) dell'Alba contatta l'Agizza affermando che gli avrebbe lasciato in ditta un incartamento relativo ad una gara; e dimostra contatti già in corso anche con l'Italservizi. Il contenuto non può riferirsi alla gara che qui interessa (forse, a qualcuna delle precedenti) ma è sintomatica - e la sua lettura consente di coglierlo in pieno - di un rapporto di grande "rispetto" dell'Alba nei confronti dell'Agizza.

E continua il p.m.:

E' la prova documentale che la gara e' stata pilotata. Il regista e' Vincenzo AGIZZA, presente di persona (contro ogni abitudine, cfr. interr. AGIZZA Antonio) quale procuratore dell' AGIZZA S.p.A., ma di fatto per gestire la gara, che deve essere vinta, anche questa volta, da lui. Tanto cio' e' vero, che le uniche offerte formalmente regolari sono quelle delle ditte del suo gruppo: ITALSERVIZI (lire 26.552.387), AGIZZA (29.332.034), e SUD APPALTI (33.075.570) che si classificano nell' ordine.

Italservizi dunque: alcune notazioni sull'identificazione di questa ditta (formalmente amministrata in seguito dalla figlia di Luigi Romano) con le stesse persone fisiche degl'imputati, fatte dal g.i. nel provvedimento del 9/4/89, su contestazioni della difesa:

E' stato sentito l'amministratore dell'epoca come teste, il quale non ha potuto non riferire come egli fosse prima di assumere quell'incarico un semplice dipendente dell'Agizza, fattorino ed addetto al controllo dei cantieri, e tale sia rimasto anche dopo quella nomina (teste Coci), sia pure con un aumento della retribuzione; mentre a dirigere l'azienda erano i fratelli Antonio e Vincenzo Agizza.

Significativo infine che presso la sede di tale ditta, nel corso delle perquisizioni disposte da questo g.i. all'epoca

cap.9

della latitanza di Vincenzo Agizza, vengono trovati (fl.12 vol.12) i numeri di casa ed ufficio di quel Luigi Barone di cui si e' gia' parlato.

Ma continua il p.m.:

L'ITALSERVIZI si aggiudica, quindi l' appalto, all' inaudito prezzo di lire 3.080 per mq. mensili contro il prezzo pagato dall' Universita' Statale di lire 9.600 per mq. annue.

Nella seduta del C.di A. del 19.1.1987 questi incredibili dati di raffronto vengono evidenziati dal Rettore. Si decide di dare immediata disdetta del contratto e si da' mandato al Rettore di avviare una trattativa privata "multipla" richiedendo offerte a 14 ditte. Ma il Rettore fa anche un' altra cosa: denuncia i fatti a questa Procura della Repubblica, rilevando, tra l' altro, che i prezzi dell' ITALSERVIZI non sono rispondenti ne' alla realta' di mercato, ne' al costo del servizio.

Intanto, pervengono le offerte richieste ed e' ancora l' ITALSERVIZI a presentare quella migliore, sia pure con una ingiustificata riduzione a lire 2.650 per mq. mensili, che vale solo a fare ulteriormente risaltare l' esosita' della precedente offerta. L' AGIZZA e' riuscito ancora, senza alcun problema, a vincere la gara.

Nella successiva, tesissima seduta del 27/5/1987 attacca il Prof. Luigi DE ROSA ("particolarmente battagliero" su questa vicenda, lo ricorda il prof. Quintano; e ne avra' dopo pochi mesi il riscontro!). Spalleggiato dal prof. Mirabile e dal Rettore, il DE ROSA contesta il prezzo dell' appalto, ancora di gran lunga superiore - e senza giustificazione alcuna - a quello pagato dalla Statale; aggiunge che in tutta la faccenda "c'e' odore di camorra o comunque di omerta'" e che "questi (le imprese di pulizia) non si fanno il torto l' un l' altro" perche' "ciascuno ha il suo campo e cerca di non farsi la guerra" [il concetto e' lo stesso gia' espresso dal Boffa e questa volta viene dall'esterno del settore, dalla parte dei clienti: n.d.g.i.].

A questo punto, il Consiglio si rende conto che e' urgente uscire dalla situazione con una soluzione drastica: si decide di avviare una trattativa diretta con una serie di ditte da individuare anche in base alle "pagine gialle".

Interviene Gerace e - forse per allontanare da se sospetti di collusione con le "solite ditte", o forse per paura - dichiara di rifiutarsi di individuare le ditte da

cap.9

solo e chiede che venga nominata una apposita commissione. Questa viene, quindi nominata nelle persone del Prof. Quintano, del Prof. Soricillo e del Dott. Ostuni.

All' invito della commissione rispondono ben 17 ditte. Ma, nel frattempo, si registra la prima reazione dell' ITALSERVIZI che, con missiva del 24/6/1987, fa presente all' Istituto l' "obbligo" per l' eventuale ditta subentrante di rilevare i dodici operai addetti a quel servizio, facendo intravedere anche problemi di ordine pubblico. Questa nota viene interpretata dal Rettore, Prof. FERRARA, come un' autentico atto di intimidazione. E, in effetti, tale deve interdarsi, tenuto conto che la norma citata nella nota - l' art.3 del C.C.N.L. - non pone alcun obbligo di assunzione per la ditta subentrante, ma le fa soltanto carico di "ricercare soluzioni idonee e possibilmente garantire" i livelli occupazionali.

Cio' senza contare che i pretesi 12 operai da rilevare sono una pura e semplice fantasia dell' AGIZZA, il quale non ha mai impiegato presso l' I.U.N. piu' di 6 - 7 operai al giorno. Su questo punto si e' avuto la piena conferma di tutti i dodici operai interessati (f.243-253).

Chiaramente intimiditoria e' poi l' ulteriore pretesa di indicare nella gara il numero di operai da rilevare da parte dell' impresa subentrante. Il colpo di mano non riesce, ma sortisce anzi una durissima reazione del Rettore, che risponde ingiungendo all' ITALSERVIZI di non intromettersi nella gara, salvo una denuncia per il reato di turbativa d' asta, il cui testo viene allegato alla missiva. L' esperimento di licitazione privata (nel frattempo, su indicazione del GERACE, il Consiglio di amministrazione ha trasformato la trattativa privata in licitazione privata) si svolge il 2/9/87 e risulta aggiudicataria la ditta ASSICASA s.r.l. di Petillo Antonio, di recente costituzione.

Il prezzo mensile dell' appalto e' di lire 1.003 per mq. di superficie interna e di lire 69 per mq. di superficie esterna: di circa tre volte inferiore al precedente. Per la prima volta gli AGIZZA-ROMANO sono fuori gioco!

E scatta l' intimidazione mafiosa.

Venerdi' 2 ottobre 1987 l' ASSICASA riceve in consegna i lavori. La sera stessa il dott. Nicola Ostuni - che, si ricordi, era componente la commissione per l' aggiudicazione - all' uscita della facolta' viene avvicinato da uno sconosciuto, che gli rivolge la parola e gli dice: "Stavamo cosi' bene qua' prima. L'ha giurato

cap. 9

che ve la fara' pagare".

L' Ostuni, che in un primo tempo (cfr. interr. al P.M. in Vol. 6/bis) aveva omesso per paura di riferire l' intero contenuto della frase, e lo ha fatto solo dopo che la stessa era stata riferita a questo Ufficio dal Prof. DE ROSA, ha escluso che lo sconosciuto fosse tra coloro che lavoravano all' I.U.N. per l' ITALSERVIZI (f.217).

Pochi giorni dopo l' Ostuni subisce una stranissima rapina a mano armata della propria autovettura (cfr. dep. a f.52). Il rapinatore, dopo essersi fatto consegnare l' auto dall' Ostuni puntandogli contro la pistola, inseguito dalla vittima a bordo di un' alfetta dei CC, abbandona improvvisamente l' auto (con la pistola) nel bel mezzo del traffico di via Posillipo e si dilegua a piedi.

Senonche', riferisce l' Ostuni che il rapinatore non poteva essersi accorto di essere inseguito, ed allora la "rapina" appare animata da intenti dimostrativi ed intimidatori, piuttosto che dallo scopo di impossessarsi dell' auto.

Il giorno 5 ottobre, intorno alle ore 20, la Signora Ermelinda DE ROSA (assente il marito da Napoli) riceve una telefonata anonima minatoria del seguente tenore: "Signora, suo marito, il Professore, quanto prima glielo mandiamo con i piedi davanti", frase ripetuta piu' volte. La causale della minaccia viene immediatamente individuata dal Prof. DE ROSA nella vicenda dell' appalto di pulizia, poiche' proprio in quei giorni e' in corso il passaggio delle consegne ed e' ancora aperto il problema del passaggio degli operai alla ditta subentrante.

Il DE ROSA, poi, e' stato proprio il piu' "agguerrito" contro l'appalto all'ITALSERVIZI ed e' stato colui che ha denunciato la presenza della camorra nella vicenda. Logico ed inevitabile - in assenza di qualsiasi causale alternativa - il collegamento della minaccia agli AGIZZA-ROMANO.

Ma la signora De Rosa, evidentemente messa al corrente dal marito su tutta la vicenda che tanto aveva a cuore, nel presentarsi alla Polizia il giorno doo la telefonata minatoria opera anche un altro collegamento. Riferisce la signora che il collaboratore del marito, dott. Ostuni, nelle more della gara di appalto, e' stato oggetto di un "tentativo di corruzione" da parte di "tale ZOTTI, legale della vecchia ditta di pulizia" (f. 10 Vol. 6/bis).

Ed e' cosi' che, convocato dalla Polizia, l' Ostuni conferma di essere stato avvicinato, nelle more della gara, dall' avv. Giuseppe ZOTTI, abitante nel suo palazzo, il quale gli aveva chiesto se fosse disponibile ad agevolare "la ditta ITALSERVIZI di Vincenzo AGIZZA", che era amico suo e, di recente, anche condomino di

cap.9

entrambi, avendo acquistato una casa in quel palazzo.

Il tentativo di corruzione viene denunciato dall' Ostuni alle autorità accademiche.

Questo ZOTTI risulta, sotto tutti gli aspetti, un degno compare degli AGIZZA e del ROMANO.

Segnalato nel rapporto della DIGOS (f.5 Vol.6 bis) come "avvocato, pregiudicato per estorsione, associazione a delinquere ed altro", risulta effettivamente imputato, con altre 15 persone, dinanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere, per associazione per delinquere e truffa (f.229 ss. Vol.9). Dichiarò di conoscere da trenta anni i fratelli AGIZZA e, di riflesso, il ROMANO; risulta essere cointeressato nell'attività degli AGIZZA e con questi comproprietario di beni (cfr. f. 238 e 252 Vol. 11; f.32-33 Vol.12); risulta, ancora, dalla indagine bancaria, beneficiario di un assegno di 20 milioni dal ROMANO (rapp. P.T. 18/12/1985). Del resto lo ZOTTI, pur tentando di minimizzare, non ha potuto disconoscere di "frequentare assiduamente gli uffici degli AGIZZA". Dunque, un uomo del gruppo AGIZZA-ROMANO, sul cui conto occorrerà approfondire le indagini con opportuno stralcio degli atti.

Con questo loro uomo gli imputati tentano un assaggio corruttivo con l' OSTUNI, che non riesce perché il docente risponde di non poter fare nulla.

Gli imputati passano allora alle maniere forti e, dopo pochi giorni, fanno avvicinare l' Ostuni dallo sconosciuto che formula una aperta minaccia (2 ottobre) [e qualche giorno dopo ancora gli rubano l'auto, lasciandola nei pressi di casa sua, con una pistola all'interno: il senso intimidatorio è chiarissimo in quanto il teste -come osserva il p.m.- esclude categoricamente che il rapinatore si potesse esser accorto di esser inseguito. Pochi giorni prima lo stesso Ostuni aveva addirittura anche subito un danneggiamento all'auto (fl.52 vol. testi): n.d.g.i.].

La strategia mafiosa degli imputati è chiarissima ed i fatti accertati riconducono inoppugnabilmente alla loro responsabilità.

Ne potrebbe, in contrario, sostenersi che quelle intimidazioni non sono riferibili ai prevenuti in quanto sono successive alla aggiudicazione e, quindi, non potrebbero avere alcun riferimento alla ditta ormai eliminata. Il rilievo non ha alcun pregio per cinque decisivi ordini di considerazioni:

1) il contratto con l' ASSICASA ha, come i precedenti, durata quadrimestrale e, quindi, limitatissima [e

cap.9

addirittura, com'era capitato per gli ultimi contratti con le ditte che lo avevano preceduto, la disdetta e' contestuale al contratto: 19/3/87: n.d.g.i.]; sicche' l'obiettivo evidente dei responsabili dei fatti e' quello di ottenere l'immediata disdetta del contratto, e questo obiettivo non puo' che essere degli imputati, i quali hanno riportato un inatteso scacco proprio per l'iniziativa del Consiglio di Amministrazione dell'I.U.N., sollecitata dal De Rosa e portata avanti dall'Ostuni;

2) la disdetta del contratto era stata una prassi dell'Istituto nei precedenti rapporti con le imprese del gruppo AGIZZA- ROMANO, sicche' proprio costoro ben conoscevano questa possibilita' e si rappresentarono, quindi, l'opportunita' di favorirla ammorbidendo coloro che, forse non a torto, apparivano loro come i "falchi" all'interno del C. di A. (per l'Ostuni c'era poi anche la comodita' di farlo sondare prima, in chiave corrutiva, dallo ZOTTI, suo vicino di casa);

3) le minacce non potevano essere disgiunte dalla attivita' intimidatoria gia' posta in essere da quelle ditte, a cominciare dalla gia' richiamata nota del 24/6/87 per finire con le "turbolenze" degli operai (disordini, picchettaggio, ecc.) per creare intralcio alla nuova ditta;

4) le deposizioni testimoniali concordamente rese dai responsabili dell'Istituto ed i verbali dei CC di AA. in atti convengono sui caratteri cammorrhistico-mafioso della vicenda, non esistono ipotesi di causali alternative per le minacce, che si presentano anzi perfettamente omogenee e coerenti con la metodologia operativa dei fratelli AGIZZA e del ROMANO;

5) le intimidazioni non possono in alcun modo attribuirsi all'iniziativa autonoma degli operai.

E su questo punto, nota il g.i., in provvedimento del 9/4/89 preso a seguito di una dettagliata memoria difensiva (in una dialettica non proseguita in fase di conclusione dell'istruttoria):

"In allegato alla circostanziata e documentatissima memoria difensiva esistono le buste paga degli operai dell'Italservizi, che, per 12 di essi recano la dicitura 'Istituto Navale'. Di qui l'osservazione della difesa secondo cui deve ritenersi smentita l'affermazione di docenti ed amministrativi dell'Istituto che indicano in

cap. 9

6-7 il numero degli operai addetti al servizio (affermazione peraltro resa sia in C. di A. sia in sede testimoniale). Il g.i. ha sentito allora come testi tutti i 12 operai interessati, i quali hanno pienamente confermato il dato già acquisito di 6-7 presenze medie giornaliere. Ma gli stessi testi hanno aggiunto un elemento estremamente significativo: solo nel mese di Settembre 87 essi hanno lavorato in 12 (e, guarda caso, proprio a quel mese si riferiscono le buste paga esibite). Quale può essere il motivo di un tale antieconomico comportamento, se non quello di intensificare quell'intimidazione già iniziata, creando intralcio alla nuova ditta, disordini, picchettaggio, ecc. E creando soprattutto le premesse per l'intimidazione subita dal dr. Ostuni. E che tale intimidazione sia riferibile ai veri imprenditori e non agli operai che vedevano in pericolo il posto di lavoro deriva:

a) dal fatto che essa viene compiuta da persona diversa dagli operai. Il dr. Ostuni infatti dichiara che non aveva mai visto la persona che gli rivolse la frase minatoria; e lo descrive come magro e alto, e nessuno degli operai -il g.i. ne dà atto in verbale testimoniale- ha tali caratteristiche fisionomiche;

b) dalla lettera della frase che il dr. Ostuni riceve: 'quello ha giurato che ve la farà pagare' (come riferiscono testimonialmente sia il dr. Ostuni che il prof. De Rosa). Dove l'identificazione del soggetto cui si riferisce quel pronome dimostrativo è troppo evidente perché se ne debba parlare;

c) dalla scelta come una delle persone da fare oggetto delle intimidazioni nel prof. De Rosa, che aveva svolto il suo ruolo di oppositore delle ditte Agizza esclusivamente in C. di A., e quindi certo ad un livello non conoscibile dai semplici operai, ma invece da qualcuno che a quelle riunioni a qualsiasi titolo assisteva.

Infine, non va taciuto che per concorde dichiarazione dei testi sentiti -operai e fruitori del servizio- quest'ultimo non è qualitativamente mutato con il subentro dell'una all'altra ditta. Esso peraltro già sotto l'Italservizi veniva definito scadente dal 'solito' prof. De Rosa; e significativo è che non muti quando l'Assicasa lo gestisce con 5 dei 12 precedenti addetti (peraltro a tempo pieno e non a mezzo tempo, come afferma la difesa)."

E il p.m. condivide queste considerazioni, e prosegue:

cap. 9

Vale la pena di ricordare a questo riguardo come gli stessi operai, escussi sul punto, hanno evidenziato un elemento estremamente significativo, cioè che solo nel mese di settembre 1987 essi furono fatti lavorare in 12 - anziché, come d'ordinario, in 6-7 - presso l' I.U.N.. Chiaro è l' obiettivo, perseguito con questa "mossa" degli imputati, di premere sui responsabili dell' Istituto ? (in coerenza con il contenuto della missiva del Rettore del 24/6/87) e sulle stesse ditte aspiranti a subentrare all' ITALSERVIZI, con la minacciosa e turbolenta presenza di operai, peraltro totalmente asserviti ai datori di lavoro.

Sicché, basterebbe questo rilievo per escludere qualsiasi ipotesi di iniziativa autonoma degli operai nell' attività di pressione e di intimidazione. Ma, vi è molto di più.

In primo luogo, vi è la minaccia all' Ostuni, che viene compiuta da persona sicuramente diversa dagli operai. L' Ostuni ha riferito di non aver mai visto, tra gli operai, la persona che lo minaccia; d' altra parte, è provato in atti che nessuno dei dodici operai impiegati dall' ITALSERVIZI presso lo I.U.N. risponde alle caratteristiche fisionomiche (individuo alto e magro) di colui che avvicina l' Ostuni.

In secondo luogo, la lettera della frase minatoria all' Ostuni "quello ha giurato.....", non riconduce certo ad una collettività o pluralità di persone, ma ad una sola, e questa non può essere che l' AGIZZA Vincenzo, che orchestrava in prima persona la "trattativa", ivi compresa la protesta operaia.

Infine, va ancora rilevato come la stessa scelta delle vittime delle minacce (due componenti del C. di A.) riconduce ad un livello non conoscibile da semplici operai, ma da persona che con quel livello aveva canali di contatto tanto da poter sapere chi dei componenti il Consiglio di Amministrazione in particolare si opponeva al rinnovo del contratto alle ditte del gruppo (era ben noto a tutto il C. di A. che le proprie deliberazioni venivano, dopo pochi minuti, comunicate all' esterno, e non certo agli operai).

Nessun dubbio che del reato debbano rispondere, in concorso, tutti e tre gli imputati.

Invero, Vincenzo AGIZZA risulta presente anche fisicamente alle gare ed è stato ricordato come colui che gestiva i rapporti con l' I.U.N..

Luigi ROMANO è presente tramite la figlia Leonilde ed è quindi personalmente aggiudicatario, di fatto, dell' appalto alla SUD APPALTI.

cap.9

Quanto ad Antonio AGIZZA, infine, basta ricordare la deposizione del teste COCI Pietro (f.265), impiegato della ditta AGIZZA, che fu inserito come amministratore della ITALSERVIZI al posto di Domenico ROMANO allorché costui ricevette la comunicazione giudiziaria. Il COCI ha riferito che, anche dopo il suo formale ingresso come amministratore, "l' ITALSERVIZI continuo' ad essere condotta dal Vincenzo e dall' Antonio AGIZZA".

Negli stessi termini si sono espressi tutti i dipendenti addetti alle pulizie dello I.U.N., i quali hanno dichiarato di essere stati assunti personalmente dagli AGIZZA (in particolare, il teste ASCIONE Raffaele, f.250, riferisce di essere stato assunto personalmente da Antonio AGIZZA).

Per concludere sul punto, va ancora rimarcato come gli impiegati del gruppo, sentiti in merito, hanno concordamente dichiarato di avere sempre lavorato nella piena disponibilita' di ciascuna ditta del gruppo stesso che ne avesse bisogno. Tanto comprova, oltre alla già evidenziata interconnessione tra le imprese del gruppo, una confusione e fungibilita' di mansioni e di ruoli - peraltro, assolutamente caratteristica dell'impresa mafiosa, in cui la struttura aziendale si presenta debole, priva di rappresentanza sindacale e succube della volonta' padronale - che la dice lunga sulla comune assunzione di responsabilita' da parte dei tre imputati. Ma la vicenda dello I.U.N. non si esaurisce con l' affidamento dell' appalto all' ASSICASA.

Gli ulteriori sviluppi riconducono, ancora una volta, al clima di intimidazione creato nell' I.U.N. dagli AGIZZA-ROMANO, che ha costretto il titolare dell' ASSICASA, Antonio Petillo, a recedere dal rapporto.

Anche in questo caso; le dichiarazioni raccolte e la documentazione acquisita consentono di ricostruire il sintomatico sviluppo dei fatti.

In data 19/10/1988 il Petillo scrive al Rettore chiedendo un aumento di lire 4 milioni del canone mensile, in conseguenza dell' aumento delle spese di gestione e della contingenza (f.461 Testi).

Il Prof. Ferrara, che si aspettava la richiesta, tutto sommato giustificata, ne informa i colleghi del Consiglio di Amministrazione ottenendone un riscontro favorevole. Senonche', inopinatamente, mentre sta predisponendo la delibera per l' aumento, gli perviene - datata 24/10/1988 (appena 5 giorni dopo la richiesta di aumento) - la comunicazione del Petillo di voler recedere dal contratto alla scadenza. La motivazione del recesso e' strettamente tecnica e si appella alle obiettive difficolta' del servizio. Nella stessa si soggiunge, pero', che anche il

cap. 9

pagamento del canone mensile e' irregolare e ritardato, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all' Ufficio Ragioneria (f.462 Testi).

Sentito dal G.I. (f.471) il Petillo chiarisce il vero motivo che gli ha fatto cambiare idea in pochi giorni: una lettera di addebito speditagli dal dr. Gerace, che gli contesta le "lamentele" circa lo stato di pulizia dei locali e lo invita alla stretta osservanza degli obblighi contrattuali, pena il mancato rinnovo del contratto. (f.474 Testi). Queste accuse, dira' il Petillo al G.I., gli appaiono del tutto ingiustificate, in quanto erano note a tutti le difficoltà che egli incontrava nel servizio. E così decide di chiudere il rapporto.

Ma il Rettore Prof. Ferrara, allibito per il repentino mutamento di idea, sollecita il Petillo ad un incontro, presenti anche il Prof. Soricillo ed il dr. Gerace. Il contenuto dell' incontro e' descritto nella relazione che ne fa il Prof. Ferrara a C. di A.. nella seduta del 7/12/1988 (f.459 Testi).

L' esito dell'incontro e' positivo: il Rettore promette al Petillo l' aumento di 4 milioni e promette anche di impegnarsi personalmente per rimuovere altri ostacoli (tecnici e non) segnalati dall' appaltatore. Costui si impegna, a sua volta, ad aumentare di una unita' l' organico degli operai addetti all' Istituto. Ricorda il Prof. Ferrara (f.457) che il dr. Gerace pretese dal Petillo un impegno scritto sul punto.

Sembra che le cose si siano chiarite. Ma non e' così'.

Passano alcuni giorni ed il Rettore attende invano la comunicazione scritta dell' impegno del Petillo, che non si fa vivo. Alla fine, decide di cercare telefonicamente il Petillo che, raggiunto dopo vari tentativi, gli comunica di avere nuovamente cambiato idea e gli conferma il recesso. " Alla mia sorpresa - riferisce il Prof. Ferrara - ed alla richiesta dei motivi di tale decisione, egli rispose solo che non erano assolutamente motivi economici ad imporla; e resto' sul vago per il resto, facendomi capire che il problema era quello di persone iscritte al sindacato che dall'interno dell' Istituto ponevano il suo personale contro di lui".

A questo punto il Prof. Ferrara si convince che "questo qui non ci vuole stare neanche con quattro milioni in piu'" e propone al C. di A. di informare codesto G.I. di tutta la vicenda, sospettando che ci sia "la volonta' di allontanare questa impresa dall' I.U.N." e desiderando "che le cose siano molto chiare qui dentro proprio per tutelare i Consiglieri di Amministrazione" (f.460 Testi). Intanto pero' riprende la storia infinita delle gare di appalto: ne viene indetta una nuova, alla quale

cap. 9

rispondono 100 ditte. Fra cui, naturalmente, la AGIZZA. Ma che cosa determino' veramente il Petillo a cambiare nuovamente idea ed a recedere dal contratto dopo le assicurazioni ricevute dal Rettore e l'accordo preso?

Cio' che il Petillo non disse al Rettore nel colloquio telefonico, lo ha chiaramente spiegato al G.I. (f.471).

Accade, invero, che dopo l' incontro "chiarificatore" di cui si e' detto, il Petillo ha un colloquio con il dr. Gerace, nel quale costui gli contesta - senza avere alcuna formale competenza ne' apparente interesse - il ritardo con cui vengono pagati gli operai.

Chiarisce, al riguardo, il Petillo che, fino al mese di settembre, quei ritardi non vi erano mai stati, ed erano stati determinati, da allora, dai ritardi con cui a sua volta l' I.U.N. gli pagava il canone mensile (peraltro gia' segnalati nella missiva di recesso al Rettore del 24/10/1988).

Queste difficolta' vengono rappresentate al Gerace dal Petillo, che poi si allontana dall' ufficio del dirigente. Ritornatovi dopo pochi minuti, avendo dimenticato di sollecitare il pagamento di due fatture, trova tutte le proprie lavoratrici a colloquio con il Gerace.

Sorpreso dalla scena, si allontana senza farsi vedere.

Il giorno seguente, 11/11/1988, viene proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti (f.463 Testi).

Questi ultimi, richiesti successivamente dal Petillo di cosa stessero parlando con il Gerace, gli forniscono risposte "evasive ed imbarazzate".

"Questi episodi - ha concluso il Petillo dinanzi al G.I. - (in particolare le resistenze interne dell' Istituto, ed un' ostilita' che constatai nei miei confronti da parte dei miei lavoratori) mi convinsero che non era possibile proseguire il rapporto con l' Istituto."

E' necessario a questo punto, prima di formulare conclusioni, esprimere un giudizio sull'attendibilita' delle dichiarazioni del Petillo.

Tale giudizio deve essere di piena attendibilita' per tre ordini di considerazioni:

1) le dichiarazioni del teste sono perfettamente riscontrate da quelle del Prof. Ferrara e dalla documentazione in atti;

2) gli apparentemente contraddittori comportamenti del Petillo nei confronti del' I.U.N. acquistano un senso ben chiaro e logico se posti in correlazione con i fatti ed i retroscena da lui narrati;

cap. 9

3) il teste, avendo cessato volontariamente qualsiasi rapporto con l' Istituto, non ha alcun interesse a riferire particolari inesatti o a calcare la mano su alcune circostanze.

Dunque la vicenda e' avvenuta esattamente nei termini in cui e' stata ricostruita.

Ed, allora, non e' chi non veda come il Petillo e' stato costretto a recedere dal contratto da una ben orchestrata manovra destabilizzante, tendente ad estrometterlo dall' I.U.N. creandogli intorno una situazione di invivibilita', per costringere i dirigenti dell' Istituto ad indire una nuova gara.

Si e' trattato di una manovra subdola, strisciante, articolata: fatta di "resistenze interne", di ritardi nei pagamenti, di contestazioni di addebiti per carenze di servizio (quali mai risultano essere state fatte alle ditte dell' AGIZZA, pur risultando, dalle corali deposizioni dei testi, che il servizio da queste fornito e' stato sempre scadente), di agitazioni dei dipendenti (quali mai si erano avute durante le precedenti gestioni).

E chi altri poteva avere interesse a siffatta manovra, se non gli stessi AGIZZA-ROMANO messi inopinatamente fuori gioco e che ora, in guisa di avvoltoi, attendono l' inevitabile resa del Petillo per ripiombare sul Navale e dettare le loro condizioni?

Occorrera' valutare ed approfondire in separata sede - per cui si chiederà a Codesto G.I. il relativo stralcio degli atti - la posizione del dr. Antonio Gerace, la cui ambigua condotta in tutta la vicenda merita tale approfondimento.

Si ricordera' che il Gerace:

- e' colui che difende a spada tratta il contratto con AGIZZA nella seduta del C. di A. del 7/7/86, pur contro i dovuti rilievi del prof. Mirabile e del prof. Ferrara, sostenendo che tutto e' regolare perche' il nuovo amministratore e' pulito;

- e', ancora, colui che riceve le dipendenti dell' ASSICASA nel proprio studio il giorno appena precedente l' inizio dell' agitazione, senza alcun giustificato motivo e dopo aver sollecitato - ancora senza alcuna competenza - il Petillo a provvedere ai pagamenti degli operai, pur sapendo che l' Istituto e', a sua volta, in ritardo nei confronti della ditta;

- dichiara di conoscere Vincenzo AGIZZA fin dal primo appalto e di aver continuato a vederlo anche quando il servizio era in appalto all' ITALSERVIZI e alla SUD

cap.9

APPALTI (f.299);

- ammette di essere stato, per un paio di periodi, ospite dell' Hotel Castelsandra, pur sostenendo di aver regolarmente pagato (come si auspica potrà dimostrare).

Ancora qualche ulteriore considerazione del g.i.:

- il teste prof. Nastro (fl.201) riferisce che era il Gerace a rassicurare sui prezzi;

- il prof. Quintano (fl.203) riferisce che tutta la vicenda fu gestita dal Gerace, tranne che per il momento in cui fu individuata la pur semplice soluzione;

- il M.R. prof. Ferrara (fl.194-201 testi) spiega come l'intero corpo docente fosse teso alla soluzione di questo problema (addirittura 1/3 della complessiva disponibilità finanziaria dell'Istituto era assorbita dalla voce "pulizia", situazione inconcepibile per qualsiasi amministrazione, pubblica o privata che fosse);

- lo stesso Ferrara precisa (fl.457) che il Petillo recede perché osteggiato dall'interno: e, visto l'atteggiamento del corpo docente, l'unico a poter avere il potere e l'interesse ad una tale condotta era il Gerace;

- e' il Gerace che gestisce la fatturazione e l'emissione dei mandati di pagamenti al Petillo; e' lui dunque a determinare quei ritardi nella corresponsione delle buste paga che provocano i malumori degli operai della ditta;

- ed e' sempre lui che ne gestisce il malcontento: il Petillo riferisce di averli visti tutti nel suo studio (fl.471) senza che di tale presenza vi fosse alcuna giustificazione

cap. 9

apparente ne' alcuno degli operai sapesse darla, e dopo che lo stesso gli aveva contestato il ritardo di cui sopra, senza averne alcun titolo;

- e' il Gerace che non interviene, nonostante sollecitato dal Petillo in tal senso, in occasione dei sabotaggi che questi riferisce (ivi) e che danno il via alle difficolta' che lo costringeranno ad abbandonare;

- e' il Gerace che invia al Petillo (ivi) una lettera di richiamo, di propria iniziativa, proprio mentre sono in corso i tentativi del Rettore per mantenere fermo l'affidamento del servizio.

Una serie di infedelta', di schieramenti di campo, di interferenze troppo univoci, reiterati e sapienti per esser casuali. La sua posizione va dunque stralciata dal presente procedimento per ulteriori accertamenti, come richiede il p.m., il quale prosegue:

A questo punto risulta chiaramente diretto a lui il riferimento del prof. Mirabile, allorché, a specifica domanda del G.I., risponde: "Lei mi chiede se dalle nostre discussioni risultava evidente che vi fosse qualcuno intenzionato a mantenere lo stato di cose esistente prima dell' ingresso dell' ASSICASA: devo dire che, non volendo io fare delle supposizioni, come Lei mi dice esser non consentito, se si compie un' attenta lettura dei verbali, tutto risulta chiaro. Ci veniva sempre detto che tutto era regolare, che il prezzo U.T.E. doveva tranquillizzarci. Di fatto non riuscivamo a spezzare quel cerchio di prezzi e ditte di cui ho detto" (f.207).

Nessun dubbio puo', infine, sussistere quanto alla ricorrenza - con riferimento ai fati rubricati al capo B - degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, e in particolare:

- le minacce, palesi, dirette ed inequivocabili;

cap. 9

- il tentativo idoneo di costrizione della volonta' del De Rosa e dell' Ostuni (di cui si sono indicati i ruoli - chiave nella vicenda) e, per essi, di tutto il C. di A. dell' Istituto;
- il profitto ingiusto del riaffidamento del servizio, attraverso una gara totalmente pilotata dagli imputati con l' abituale manovra di turbativa d' asta, a prezzo antieconomico per l' Istituto.

Questi dunque i fatti, le responsabilita', le considerazioni, in una narrazione interamente da condividersi.

E da condividersi in particolar modo laddove, nella parte iniziale, nota come sarebbe grave errore valutare questa incredibile vicenda come un semplice episodio estorsivo, in cui il fine e' stato sventato da una forte -inaspettata quanto decisa e lucida- resistenza civile dell'amministrazione, e dal concomitante intervento giudiziario.

Inaspettata la risposta, quanto scoperta ed arrogante l'aggressione, con questa caratteristica: che essa e' commessa (cosi' come si rilevera' per gli altri specifici delitti, eccezion fatta per l'estorsione Fronzone) quando gl'imputati avevano gia' da tre anni ricevuto comunicazione giudiziaria per il delitto di associazione mafiosa; sapevano di esser sottoposti ad indagini bancarie e patrimoniali, e ad intercettazioni telefoniche (fl.86 vopl. 5 bis; 91 a, 94 b, 6 c) nonche' di esser stati denunciati dal Rettore Ferrara alla Procura della Repubblica. Caratteristica che ne denota la certezza dell'impunita' fondata sulla consapevolezza di poter

cap.9

contare sulla forza dell'intimidazione, dell'omertà, del ricatto, e nello stesso tempo, di non poter fare a meno di quei metodi per la gestione delle imprese.

E che non si tratti di un caso isolato ma invece di regola di condotta, risulta evidente dalla semplice constatazione del dato storico che tutte le altre amministrazioni pubbliche accettano quei prezzi così gonfiati rispetto ai valori di mercato (43.776 lire annue/mq contro 9.600, come si è visto) senza alcuna reazione: o perché intimidite o per altro che non è questa la sede per approfondire: comunque avendo gli strumenti per comprendere che nel settore vi sono turbative (come lo comprende l'intero C. di A., come sopra descritto).

Dunque, non un semplice episodio estorsivo, ma invece la dimostrazione di un metodo sul quale si fonda il controllo del mercato, il successo del gruppo imprenditoriale, il rispetto ed il timore di colleghi e clienti.

cap.10

Cap.10 L'ESTORSIONE in DANNO di FRONZONI

Cap. C) della rubrica

Ancora una vicenda-simbolo, emblema e provata conferma del metodo mafioso degl'imputati.

Così la narra il p.m.:

Sono stati inquisiti per i predetti reati: Luigi ROMANO, Pasquale SCOTTI, Mauro MARRA, Carmine ESPOSITO, Antonio DIGNITOSO e Mauro LAEZZA. Nell'ottobre - dicembre 1983 nella zona di Casoria - Afragola - Caivano spradoneggiava la c.d. Banda SCOTTI, ormai gruppo allo sbando della organizzazione cutoliana, falciata dal blitz del giugno 1983. Tale banda aveva acquisito la fama di "sanguinaria", perché ad essa erano imputati gli omicidi di numerosi affiliati ai clans federati nella Nuova Famiglia. Quando nel dicembre 1983, dopo furioso conflitto a fuoco furono arrestati lo SCOTTI, il MARRA e il DIGNITOSO e altri membri della banda, si ottenne subito la loro collaborazione (probabilmente a seguito delle numerose dissociazioni ormai verificatesi nella N.C.O.) e utilizzando le informazioni fornite dal MARRA e dal DIGNITOSO si riuscì a scoprire arsenali di armi, a ritrovare cadaveri e ad arrestare altri latitanti della banda. Insomma, la collaborazione fornita dai predetti fu preziosissima per sbaragliare del tutto l'organizzazione cutoliana e assicurare alla giustizia gli ultimi ma più irriducibili e pericolosi del gruppo.

La loro pericolosità era tale, come ha affermato il Dignitoso (cfr. ff.116 ss. Vol. Imp.), che i NUVOLETTA non si opponevano "militarmente" alle estorsioni portate avanti contro le imprese collegate a loro, ma operanti fuori del territorio da essi controllato, perché si rendevano conto che avrebbero avuto a che fare non solo con gente decisa a tutto ma anche con un ambiente ostile, perché naturalmente esso costituiva, per collocazione, serbatoio di uomini e mezzi per il gruppo ivi dominante. Il Dignitoso dà una definizione dei NUVOLETTA quali camorristi "diplomatici", che se fa sorridere, tuttavia ha una sua esatta aderenza con la realtà criminale con cui ormai da tempo abbiamo a che fare. Egli afferma che "il rapporto con i MOCCIA era di natura esclusivamente militare..... quello con i NUVOLETTA era più facile, in

cap. 10

quanto riconoscevano il nostro predominio territoriale". Calzante con quanto detto e' l' esempio della estorsione concordata tra Rosetta CUTOLO e i NUVOLETTA.

Da cio', la "scelta" del ROMANO di non contrastare violentemente le richieste estorsive dei cutoliani di SCOTTI, ma di assumere la doppia veste di intermediario delle ditte estorte e di fiancheggiatore dei camorristi. Infatti, come si vedra', il Luigi ROMANO e il Sebastiano ILARDI nell' assumere il ruolo che si e' detto ottenevano due importantissimi risultati:

1) erano il punto di riferimento dei cutoliani, i quali sapevano di avere in loro i migliori conoscitori del settore edilizio. Essi informavano i camorristi della consistenza e solvibilita' delle ditte prese di mira, fungevano da raccordo fra loro e le ditte estorte, fissavano appuntamenti in territorio neutro, ma da loro controllato, mantenevano aggiornati i camorristi dello stato delle trattative, rafforzavano il proposito criminoso degli stessi (cfr. f. 38 retro Vol. imp.) e alle volte consigliavano un' azione di forza che avrebbe fatto superare ogni resistenza. In definitiva, erano una sorta di centro di organizzazione di estorsioni. In tal modo, garantendo la conclusione rapida dell'estorsione, evitavano di subirne a loro volta, non solo perche' affiliati ad un clan comunque temibile, ma anche perche' erano pedine importanti nelle vicende estorsive, essendo fornitori di calcestruzzo di moltissime grosse imprese e componenti di vari consorzi edili;

2) apparendo quali neutrali intermediari fra le ditte e i camorristi, acquisivano l' eterna fiducia delle prime e divenivano indispensabili non solo quali operatori edili, ma anche per mantenere sotto controllo i vari gruppi camorristi operanti nella zona. Si consideri che, tutto sommato, lo SCOTTI aveva rispetto delle priorita' se utilizza il ROMANO e l' ILARDI quali intermediari, evitando di scavalcarli nel prendere direttamente contatto con le ditte estorte. Una riprova della eterna riconoscenza conquistata e' data dalle dichiarazioni dello stesso FRONZONI (cfr. f. 24 ss. Vol. Testi) il quale parla di Luigi ROMANO, come persona estremamente corretta e umanitaria, un quadro cioe' ben diverso da quello fornito dal DIGNITOŠO che racconta come "il ROMANO aveva atteggiamento molto accanito contro il FRONZONI, quasi come se avesse qualcosa di personale contro di lui" (cfr. f.117 Vol. Imput.).

Con la loro intermediazione essi quindi, il ROMANO e l' ILARDI, acquisivano nei confronti di molte ditte una forza contrattuale per le forniture di calcestruzzo, per

cap.10

l' opportunità di entrare nello stesso consorzio e di svolgere lavori specifici, che nessuno sconto gli avrebbe fatto ottenere. Essi in sostanza garantivano la "pace nei cantieri" nel senso che regolamentavano le estorsioni e le controllavano.

La figura del ROMANO e' ben delineata, in modo perfettamente concorde, sia dal MARRA che dal DIGNITOSO, nel senso che lo SCOTTI li aveva consigliati di diffidare di lui, perche' persona non solo pericolosa, ma anche legata ai NUVOLETTA e quindi potenziale avversario. Il Dignitoso arriva a sospettare che il Luigi ROMANO sia implicato nella morte di CARMINE CARNEVALE, che prima di lui aveva condotto le trattative della estorsione in danno al FRONZONI.

Circa l' estorsione FRONZONI si rileva che:

1) l' estorsione fu condotta nella fase esecutiva dal DIGNITOSO e dal LAEZZA, con la intermediazione diretta dell' ILARDI nel cui stabilimento si svolsero alcuni incontri fra gli estorsori e il FRONZONI;

2) fu il ROMANO a fornire alcuni elementi per portare avanti l' estorsione, seguendola nelle sue vicende, consigliando di calcare la mano;

3) fu il ROMANO a sbloccare la situazione, quando il FRONZONI non voleva trattare e organizzò un incontro presso l' ILARDI. Che egli fosse o meno presente non ha rilevanza atteso il suo ruolo attivo nella vicenda. Il DIGNITOSO, d' altronde, ove avesse voluto eccedere nel racconto lo avrebbe potuto tranquillamente inserire, non avendolo fatto dimostra serietà nella ricostruzione dei fatti;

4) lo stesso FRONZONI riconosce che "la ricostruzione dell' incontro (fatta dal DIGNITOSO) e' molto precisa" (cfr. f. 25 Vol. Testi). Aggiunge "e mi riconosco perfettamente nell' Ing. FRANZESE di cui vi si parla". Il FRONZONI, ancora aggiunge che inizialmente le persone con cui aveva avuto a che fare erano diverse da quelle con cui poi entro' nel vivo della trattativa durante l' incontro fissato dal ROMANO presso l' ILARDI [e cio' conferma il ruolo del Carnevale come narrato dal Dignitoso, n.d.g.i.].

Bene dice il MARRA, confermando quanto si e' appena detto, che "durante le estorsioni sui cantieri di quelle ditte, venne fuori che uno dei fornitori ...era proprio il ROMANO. Recatici sui cantieri per ritirare le percentuali, presentandoci come cutoliani, i costruttori

cap. 10

si rivolsero al ROMANO, e questi venne da Pasquale SCOTTI. Gli chiese di ridurre le pretese in considerazione del suo intervento....". Ecco quindi la "personalita'" del ROMANO che subito si reca da chi comanda, ben sapendo la divisione dei territori e gli usi camorristi. Il "suo intervento" significava rispetto per chi egli rappresentava.

Cica l' estorsione in danno della ditta COSTANZO, si rileva che:

1) l' estorsione fu decisa e portata avanti da SCOTTI, LAEZZA, MARRA, DIGNITOSO, Carmine ESPOSITO, perche' era in atto una attivita' estorsiva sui cantieri delle ditte MAGGIO', ZECCHINA e COSTANZO;

2) le trattative seguite personalmente dal ROMANO e dall' ILARDI portarono ad un accordo di massima sul pagamento di circa 350.000.000;

3) l' ILARDI "per fare bella figura" proponeva la riduzione a lire 200.000.000;

4) il ROMANO data l' importanza della ditta COSTANZO compi', secondo quanto affermato dal DIGNITOSO, dei viaggi in aereo a Catania nel mese di dicembre 1983 (cfr. f.117 retro Vol. Imput.) ai primi del mese e verso il 15 dicembre;

5) il ROMANO sulla circostanza dei "viaggi a Catania" nel corso dell' interrogatorio del 24/3/1988 e' categorico (cfr. f. 195 retro Vol. Imput.), perche' dichiara "non sono mai stato a Catania se non una volta a un congresso nel 1977/78". Tuttavia, con nota della Guardia di Finanza dell' 8/6/88 (cfr. f. 87 Vol.11) si comunica che nel periodo 1/12-16/12/83 il nominativo "ROMANO" ricorreva nelle prenotazioni per andata e ritorno sul volo da Napoli a Catania effettuate nei giorni 5/12-8/12-11/12-12/12-13/12 - 15 andata e 16/12 (ritorno). Che il nominativo ROMANO si identifichi anche con Luigi ROMANO lo ammette lo stesso imputato che nel corso dell' interrogatorio del 6/5/88 (cfr. f. 265 retro Vol. Imputati), quindi dopo due mesi circa, precisa di essersi sbagliato, che il congresso era avvenuto nel 1982-83 forse nel mese di dicembre, ma non lo ricordava. Il COSTANZO Giuseppe (cfr. f.179 Vol. Testi), amministratore della COSTANZO S.p.A. fra il 1982 e il 1985, esclude di aver mai conosciuto o incontrato il ROMANO Luigi.

Ne prendiamo atto, anche se dobbiamo fare tre considerazioni:

cap.10

A) il COSTANZO Giuseppe abita ad ACIREALE dove secondo il ROMANO si sarebbe svolto nel 1982-83 (?) il congresso;

B) non e' detto che il contatto per i COSTANZO debba essere stato proprio il Giuseppe;

C) il MARRA e il DIGNITOSO fanno riferimento proprio ai COSTANZO (fra tante ditte operanti a quell' epoca in zona) e guarda caso proprio nei giorni indicati dal DIGNITOSO, con estrema precisione, risultano effettuati da tale "ROMANO" viaggi aerei di andata e ritorno, anche in giornata, da Napoli a Catania. Coincidenza? Il ROMANO sarebbe proprio sfortunato, se fosse vero!

Dunque, dividendo la vicenda nelle due parti processualmente valide, si puo' cosi' concludere:

A) La chiamata in correita': operata da Dignitoso e Marra, e' precisa, dettagliata, reiterata, disinteressata, coerente (secondo i canoni di cui a Cass. sez.1, 9/5/88, Uccellatore, in Giust. pen., 1989, III, 223 m.141). Disinteressata soprattutto in quanto tale confessione costa a coloro che la rendono un'ulteriore incriminazione, e nessun beneficio puo' loro apportare essendo essi gia' definitivamente condannati per associazione mafiosa, e sotto procedimento per gli omicidi pure confessati addirittura presso differente sede giudiziaria (Ufficio Istruzione e Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere).

D'altra parte e' estremamente significativo che, pur essendo essi stati componenti della medesima banda e pur avendo scontato insieme parte della carcerazione, nelle reiterate dichiarazioni (fl.35, 37, 117, 195, 238 imp.) i due non riferiscono episodi che si sovrappongono, ma invece diverse fasi di una vicenda che essi stessi non conoscono o

cap.10

comprendono fino in fondo, ma che solo nel quadro piu' complessivo del presente procedimento trova una spiegazione ed una collocazione al giusto livello. Ad esempio, non comprende il Marra cosa veramente significhi che, avendo essi messo sotto estorsione le varie ditte edili, "venne fuori che uno dei fornitori era appunto il Romano" e allora "i costruttori si rivolsero al Romano, e questi venne da Pasquale Scotti" (del quale il Marra era inseparabile guardaspalle). Non puo' sapere il Marra che questo conferma ad esempio quanto verificatosi per la C.M.C.: cioe' il ruolo di "garante della pace sociale" mediante il quale il Romano riusciva ad imporre le sue forniture.

Comunque vi e' da dire che l'attendibilita' di questi dissociati (fra l'altro, le loro dichiarazioni sono reiterate senza contraddizioni anche a distanza di anni l'una dall'altra) e' stata sancita processualmente: sulla base delle loro confessioni e chiamate in correita' e dei riscontri rinvenuti, essi sono stati rinviati a giudizio da questo g.i. insieme ad altri 63 imputati, fra i quali il Laezza e l'Esposito; e condannati tutti (tranne uno per possibile errore di persona, pochi giorni dopo ucciso in Afragola) con la sentenza del Tribunale di Napoli del 10/5/85, confermata dalla Corte d'Appello il 19/6/86 e dalla Sez.1 della Corte di Cass. il 6/4/87: sentenze tutte acquisite in atti.

Tuttavia, ovviamente, cio' non basta, essendo necessario

cap.10

acquisire quei "riscontri `esterni' e, in quanto tali, oggettivi", definitivamente sanciti come necessari da Cass. SS.UU. 18/2/88, pubblicata in Giust. pen., 1989, III, 155 (e si noti la specificazione: i riscontri possono essere anche di tipo "soggettivo" quanto alla fonte, ma divengono "oggettivi" in quanto esterni rispetto alla chiamata in correita'.

B) I riscontri dunque (oltre quelli indicati dal p.m.):

- lo stesso Fronzoni, che, ricevuta lettura, dopo averne resa altra con essa coerente, della descrizione dell'episodio da lui vissuto con il Dignitoso, conferma la correttezza della narrazione, e si riconosce nella figura da quello delineata;

- Luigi Romano (fl.195 imp.) narra della consuetudine del Dignitoso -al quale, come si ricorda, consegnò due milioni di banconote provenienti dal sequestro De Feo- di viaggiare con una borsa a tracolla, contenente il mitra dal quale il Dignitoso afferma di non essersi mai allontanato, specie quando si recava dal Romano, ritenuto inaffidabile perche' `nuvolettiano' -e addirittura sospettato di aver fatto `la base' per l'omicidio di Carmine Carnevale, che doveva recarsi presso di lui allorche' fu ucciso-;

- lo stesso Romano ed il figlio Domenico (fl.195 e 44r imp.) confermano la spedizione dello Scotti presso la Bitum Beton, che il Marra ed il Dignitoso riferiscono come dovuta a `presentare' il Dignitoso al Romano, in sostituzione di

cap.10

Carmine Carnevale, poco prima ucciso -il rapporto e' a fl. 267 vol.8- e per sottolinearne il potere militare (il Romano riferisce anche di aver versato 50 milioni allo Scotti - fl.100 imp.- fatto pero' che non trova alcuna conferma; nulla rileva che il Romano abbia poi denunciato tale episodio);

- il Fronzoni pone addirittura il Romano presente all'incontro estorsivo, pur sottolineandone il ruolo di mediazione;

- l'atteggiamento processuale del Romano, che nega la stessa sussistenza dell'episodio (evidentemente contando sul rapporto d'intimidazione instaurato con gli altri protagonisti della vicenda, ivi compreso il Fronzoni) e nulla riesce a commentare allorché gli vengono lette le dichiarazioni del Fronzoni, che invece lo conferma in pieno;

- la circostanza riferita dal Dignitoso secondo cui il Romano appariva particolarmente accanito (lo invitava addirittura a far esplodere bombe nei suoi cantieri) contro il Fronzoni -in sua assenza- come avesse "qualcosa di personale" contro di lui trova spiegazione nella circostanza che lo stesso Romano riferisce secondo cui quell'imprenditore, pur suo socio nel Consorzio, non si forniva del suo cls (fl.195 imp.);

- i voli a Catania da Napoli del Romano, come accertati a fl.87 vol.11. Lo stesso Romano ammette, sia pure a malincuore e dopo molti tentennamenti, modifiche, ritrattazioni (fl.100, 193, 195, 265), di aver fatto un viaggio nella cittadina in cui la 'Costanzo' ha la sua sede, proprio nel periodo e nei

cap.10

giorni indicati dal Dignitoso;

- l'importo dei lavori affidati alla Costanzo, indicato dal Marra e dal Dignitoso fin dal primo momento, e' confermata dal teste Aitala (fl.180); cosi' come l'inizio dei lavori nel 1983.

Una massa di riscontri "oggettivi in quanto esterni" assolutamente inattaccabile, e priva di qualsiasi contraddizione (bene nota il p.m. che il diniego del Costanzo di essersi incontrato con il Romano ha molte possibili giustificazioni: omerta', paura, collocazione sul medesimo versante -la Costanzo e' da anni sotto inchiesta da parte della Magistratura siciliana che si occupa di mafia, nonche' gia' obiettivo dell'attivita' prefettizia del Dalla Chiesa, per i suoi supposti contatti proprio con quella stessa cupola mafiosa in cui e' inserito il Nuvoletta- o semplicemente l'identificazione non corretta della persona fisica che per conto della ditta ha tenuto i contatti.

Fatto sta che risulta provato uno specifico episodio criminoso che marchia definitivamente il Romano come affiliato dell'organizzazione camorristica che fa capo a Lorenzo Nuvoletta, e come autore di una penetrazione nel mercato del calcestruzzo costruita sulla base della intimidazione derivante dal vincolo associativo che lo legava a quell'organizzazione.

cap. 11

Cap. 11 : La MINACCIA all'arch. MARTINO

capo D) della rubrica.

Il p.m. inquadra giustamente l'episodio in oggetto all'interno dell'attività mafiosa posta in atto dagli imputati Agizza-Romano nella gestione e nel potenziamento dell'hotel Castelsandra (cap.4, p.B9): tale infatti ne è la collocazione corretta sotto il profilo logico e cronologico. Più comodo però, sotto il profilo sistematico, affrontarlo fra gli altri specifici reati oggetto di contestazione.

Così tale episodio è trattato dal p.m., all'interno della descrizione di quei rapporti impropri che gli imputati sono riusciti a tessere sul territorio, in particolare con organi istituzionali, come già descritti:

Il sereno idillio tra controllori e controllati, tra guardie e ladri, fu tuttavia turbato da qualcuno che non volle piegarsi alle minacce e alla violenza del ROMANO.

L'arch. Fausto Martino, dipendente della Soprintendenza dei beni ambientali di Salerno, incaricato di effettuare ispezioni presso il Castelsandra, ha riferito delle minacce ricevute dal ROMANO (riportate in rubrica). Queste, tuttavia, non gli impedirono di portare avanti l'azione di denuncia contro le malefatte del predetto ("è stata spianata la vetta di una montagna, come noi vedemmo, si può dire, praticamente da Salerno") e le complicità delle autorità locali ("tutti gli interventi sono stati operati senza che vi fossero reazioni da parte dell'Autorità, Carabinieri o Comune del luogo, se non a lavori ultimati"), puntualmente elencate nella già citata nota al Ministero [ma, verrebbe da rispondere al Martino, con un tecnico comunale fratello del fornitore del calcestruzzo al Romano; con l'assessorato all'edilizia finanziato per centinaia di milioni, dallo stesso, con i CC della

cap.11

Stazione e della Compagnia ridotti come si e' visto, con il com.te dei VV.UU. balbettante al solo nome del Romano; con gli amministratori che a quest'ultimo si oppongono aggrediti con bombe e pistolettate, e quelli che lo proteggono commensali ed ospiti nell'albergo, con i "dipendenti comunali tutti impauriti dal Romano" (fl.117 testi) e si protrebbe continuare, c'e' solo da esser soddisfatti che per lo meno le falde di quella montagna esistano ancora -sia pure anch'esse ridotte in precarie condizioni, come si vedra' al capitolo successivo: n.d.g.i.]

Il MARTINO ha soggiunto di avere appreso dall' attuale sindaco DURAZZO che "tutti in Comune" hanno paura dei proprietari: i vigili hanno rifiutato di andarci, gli stessi amministratori ne hanno paura". Ed ha concluso: "Quello che colpisce in quanto accaduto in quel complesso e' da un lato la dimensione dell'intervento abusivo; dall' altro la sua durata nel tempo, nonostante tutti i nostri interventi; ed infine, almeno a tutt'oggi, l' inefficacia di tutti i nostri sforzi tesi a proteggere quanto rimane del paesaggio" (f. 61-62 T.).

Poco da aggiungere alla vicenda, che e' di una semplicita' lineare nella sua struttura e di un'arroganza e protervia sconcertanti nella sua esecuzione.

Ancora una volta, una condotta di grande 'trasparenza' del Romano, il quale, compreso che l'arch. Martino gli sta procurando molti problemi, con le sue denunce e la sua stessa attenzione al suo illecito programma di devastante edilizia, semplicemente lo affronta sul piano fisico, lanciandogli un paio di minacce (" chi va in man'o brav'omm, prima o poi se ne pente" o, ancor insuscettibile di equivoci "tu farai una brutta fine", teste Martino, fl.61-2 e 117-139, in cui documenta anche probabili falsi commessi dall'ufficio dei VV.UU. in favore del Romano.

Resta solo da accennare alla grande affidabilita' dell'arch. Martino, figura di indiscussa dignita' professionale, di

cap.11

dimostrata fedelta' al proprio ruolo, di evidente coraggio civile ("verme" lo definisce il Romano dopo aver ricevuto contestazione delle sue dichiarazioni).

. Va letta per intero la sua testimonianza, in quanto vi si rintracciano per intero le intimidazioni subite, puntuali e precise, ma anche il clima creato nella zona: proprio le conferme a questa parte delle sue dichiarazioni, che vedremo nel capitolo successivo, costituiscono riscontro alla veridicita' dell'intera sua narrazione.

Ancora una riprova del ricorso al metodo della pura intimidazione, della minaccia diretta e fisica, da parte del Romano allorché si accorge che qualcuno di coloro che con lui interagiscono non è disponibile a subirne senza discutere il potere camorristico derivante già dalla semplice appartenenza associativa. Ancora una volta, `scatta l'intimidazione mafiosa' contro chi -com'era avvenuto con il Consiglio d'amministrazione del Navale, e come avverrà' con la Bruni- non si sente `in stato di assoggettamento'.

cap.12

Cap.12: Il DANNEGGIAMENTO e l'ESTORSIONE BRUNI

capi E) ed F) della rubrica

Ancora una volta, come nel capitolo precedente, un passo indietro, ai cap.7 ed 11 della presente ordinanza, per reinserirsi nell'atmosfera del Castelsandra, per comprendere un'altra vicenda di ricorso alla violenza da parte degli'imputati Agizza-Romano; che il p.m. così descrive:

Alla complice inerzia delle Autorità locali si è accompagnata quella, imposta dal terrore, dei proprietari confinanti.

Ricorda l' avv. Francesco SCARPATI, civilista, (f.187): "Posso dire che da molti anni corre voce in paese che il ROMANO abbia forti agganci con organizzazioni di camorra, e ciò ha determinato nei suoi confronti atteggiamenti da parte di tutti che potrei definire timidi.

" Cio' nel senso che ad esempio quando noi proprietari di villini come il mio abbiamo iniziato a subire soprusi o situazioni di pericolo abbiamo preferito effettuare semplici esposti al comune, invece di affrontare la situazione come andava affrontata, addebitando quegli abusi direttamente al ROMANO. Ad esempio posso dire che la strada da questi recentemente tracciata verso il mare ha sicuramente lambito la mia proprietà, senza che io mi opponessi o mi accertassi sulla legittimità di quel passaggio; altri confinanti subivano la discesa di massi....; addirittura uno di noi ebbe un macigno nel bagno della sua villetta; ebbene noi commentavamo costantemente la cosa nel senso di ritenere inopportuna un'esposizione individuale nostra contro quegli abusi, proprio per timore che a noi o ai nostri figli potesse avvenire qualcosa".

Sulla stessa linea gli altri proprietari.

MAIONE Vincenzo: "Quando il ROMANO costruì la strada che doveva congiungere l' albergo con il mare, nel corso dei lavori la mia proprietà fu invasa da massi rimossi durante lo sbancamento. Uno di questi sfondò il solaio di una delle mie case. ...Ho rinunciato al risarcimento ed ho effettuato le riparazioni a mie spese. ...I danni

cap.12

sono stati ingenti" (f.189).

BRUNI Donato, che subisce scorrimenti di acqua lurida proveniente dall' albergo: "Preferii non parlare direttamente con il proprietario dell' albergo in quanto non ebbi l' appoggio di tutti i vicini ed in precedenza si era verificato un increscioso episodio ai danni di mia sorella, Rosa BRUNI in PANU" "I vicini non mi hanno dato appoggio in quanto fra tutti noi, anche per altri danni, e' prevalsa l' idea di non esporsi troppo nei confronti del ROMANO" (f.191). Identiche considerazioni animano le deposizioni di altri danneggiati (PICCIRILLI Luigi, f.193; FALCO Giulia, f.279; DE CONCILIIIS Ugo, f.280).

L' unica a reagire alla protervia del ROMANO e' stata la signora Rosa BRUNI in PANU, considerata per questo, dagli altri proprietari, un' eroina (cfr. dep. SCARPATI). E naturalmente e' scattata, contro di lei la ritorsione.

Nel 1984 il ROMANO aveva invaso il fondo di proprieta' della BRUNI realizzandovi, in poche ore, la strada che collegava l' albergo al mare, provocando gravissimi danni (elencati nell' atto di citazione a f.173 ss. Vol. Esame Testi) e compromettendo la stessa stabilita' della parte di fondo su cui sorgeva l' abitazione, ancora in costruzione, della BRUNI.

Visti inutili i tentativi di ottenere, in via bonaria, il risarcimento dei danni, la BRUNI aveva presentato, in data 25/4/1987, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Salerno denuncia dei fatti, segnalando fra l' altro l'inerzia dei Carabinieri ed i mezzi di Luigi ROMANO "a tutti noti, del sopruso e della violenza" (f.169 ss. Vol. Esame Testi).

Successivamente la BRUNI, con atto del 15/5/87, aveva citato il ROMANO per il risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per l' udienza del 7/10/1987. In data 18/8/1987 si verifico' l' incendio doloso del materiale edile custodito all' interno del fabbricato della BRUNI. Si trattava sicuramente di un attentato, dato che - come preciso' la BRUNI nella immediata denuncia ai CC di Castellabate - ella aveva rinvenuto anche la tanica liquefatta utilizzata dagli attentatori per spargere il combustibile.

Nella stessa denuncia (f.172 Vol.6) la donna preciso' di non avere nemici ne' liti con chicchessia, ad eccezione della vertenza giudiziaria con il ROMANO Luigi, da lei citato a comparire in Tribunale per una udienza del prossimo mese di ottobre.

cap.12

I Carabinieri non svolsero alcuna indagine, limitandosi a trasmettere al Pretore di Agropoli la denuncia della BRUNI, "per dovere di ufficio", appena il giorno dopo che essa era stata presentata (il rapporto del 20/8/1987, a firma del m.llo MINGIONE, e' a f.170 Vol.6).

Null' altro.

Ancora una volta, una complice inerzia!

Sentita del G.I., la BRUNI, nel confermare la denuncia, ha aggiunto di aver visto il ROMANO in Castellabate il giorno dell' incendio [di aver ricevuto da lui il saluto: cosi' il Romano non aveva solo la causale, ma anche l'occasione ed il tempo: n.d.g.i.].

Non v'e' dubbio, ad avviso dei requirenti, che responsabile dell' incendio sia stato il ROMANO.

Vi e' al riguardo, una causale imponente, esclusiva ed assorbente:

1) la ritorsione per l' iniziativa giudiziaria della BRUNI, che dovette costituire un affronto gravissimo per il ROMANO, abituato a far valere la propria volonta' con la pura e semplice forza intimidatrice della sua "notoria" appartenenza ad organizzazione mafiosa;

2) l' avvertimento per chiunque altro, specie tra i proprietari confinanti, osasse pensare di seguire l' esempio delle BRUNI.

Come e' noto, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la causale e' elemento idoneo anche da solo ha costituire prova di accusa, su cui basare anche un giudizio di responsabilita' quando, come nel caso in esame, non si offrono alternative possibili.

Ma nel caso del ROMANO, vi e' molto di piu'. Vi e' una indicazione precisa, immediata e nominativa da parte della vittima, e vi e' il riscontro obiettivo della causa di risarcimento danni nelle cui more intervenne l' attentato.

Vi e' ancora, a far confluire unicamente sul ROMANO le prove di colpevolezza, tutta la metodologia di sopraffazione, violenza e intimidazione posta in essere dall' imputato, puntualmente indicata dagli altri testi gia' citati. In particolare dall' avv.Scarpati, il quale ha riferito delle larvate minacce di incendio che il ROMANO rivolse a sua moglie allorche' questa oppose un netto rifiuto alla proposta dell' imputato di far pasare

cap.12

per il suo fondo una cremagliera verso il mare ("fu una sorta di avvertimento: al che mia moglie rispose che incendi dolosi nel Cilento non vi erano ancora stati" f.188).

Tanto premesso, e per concludere, va definitivamente considerato che una causale imponente ed adeguata, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un fatto delittuoso che bene si attaglia alla personalita' dell' imputato, la presenza dello stesso in Castellabate il giorno del fatto ed una negatoria difensiva tanto debole quanto generica (f.374 int. imp.) sono il compendio impressionante e decisivo del quadro probatorio che si leva contro il ROMANO.

Anche qui resta ben poco da dire al g.i., dinnanzi ad una cosi' corretta, lucida e completa descrizione dei fatti.

Ormai troppo chiara e' la personalita' degl'imputati Agizza-Romano; troppo ricca la raccolta di simili fatti; troppo analoghi fra loro i meccanismi di reazione camorristica alla minima resistenza ecc. ecc. perche' debbano esservi ancora spese ulteriori considerazioni.

Una volta di piu', e' `scattata l'intimidazione' contro chi non si lascia `assogettare'.

cap.12

E' necessario a questo punto, avendo esaurito la trattazione della parte piu' complessa dell'istruttoria, esporre la situazione probatoria a carico di ciascuno degl'imputati.

Tale esposizione, ovviamente, sara' piu' sommaria e rapida per i protagonisti dei fatti di cui si e' detto in precedenza, mentre dovra' essere per quanto possibile analitica per gl'imputati finora apparsi solo di sfuggita.

Questa prevalenza dell'attivita' espositiva sugli aspetti associativi e' avvenuta in quanto il procedimento ha teso a disvelare, per quanto possibile, le dinamiche e le strategie attivate dall'organizzazione nuvolettiana per attaccare pezzi della societa' civile, per disperdersi in essa diffondendo i propri metodi ed i propri obiettivi, espandendo i propri interessi, ecc. Piu' difficile quindi le indagini, piu' insidioso l'attacco, piu' urgente e lucida la reazione.

Sullo stesso livello degl'imputati gia' esaminati si pone Vincenzo Simonelli, alter ego del Lorenzo Nuvoletta ma piu' decentrato geograficamente, rispetto al Romano (sulle aree geografiche di Quarto-Marano).

Piu' modesti ruoli esecutivi affidati agli altri imputati, o meglio, piu' tradizionali, come si vedra'.

Anche in questa fase dell'ordinanza si fara' ampio ricorso alla requisitoria del p.m., per la razionale sistemazione ed esposizione degli elementi raccolti dall'istruttoria da essa effettuata; arricchendola con ulteriori elementi e considerazioni, come d'altra parte e' avvenuto finora.

cap.12

Cap. 13 : LORENZO NUVOLETTA

Su questa posizione, rileva il p.m.:

Richiamando quanto già riferito, nella presente trattazione, in ordine alla sua personalità carismatica di capo della consorteria criminosa e della famiglia, va rimarcato come la sua ormai ultraquinquennale latitanza gli consenta di dirigere l'organizzazione, orientandone le attività e le scelte innovative nei settori specifici che qui si trattano.

Ed invero, prove del suo frenetico attivismo emergono:

1) dai rapporti dei C.C. del Gruppo Napoli II e della Compagnia di Pozzuoli, in atti, da cui risulta il suo ruolo di centro motore dello sviluppo delle attività imprenditoriali dell'organizzazione, nella quale sono stati reinvestiti gli enormi proventi del contrabbando di t.l.e., del traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti, della speculazione edilizia e delle truffe nel settore agro-alimentare;

2) dal suo diretto e personale coinvolgimento nella nascita della Puteolana Calcestruzzi, da lui progettata e realizzata insieme al ROMANO, quale risulta:

a) dalle dichiarazioni rese sul punto da ROMANO Luigi;

b) dalla procura speciale rilasciata al figlio Eduardo per l'acquisto del suolo ove sarebbe sorto l'impianto;

c) dal conferimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione e l'avviamento della azienda, che certamente non potevano provenire dal giovane Eduardo, all'epoca senza alcuna specifica attività lavorativa, come risulta dalle indagini patrimoniali e bancarie espletate;

3) dalle conversazioni di cui alle intercettazioni telefoniche trascritte nel citato rapporto dei C.C. di Pozzuoli, in cui egli ed il fratello Ciro intervengono in contatti intensissimi con costruttori ed amministratori di Quarto proprio nel periodo della approvazione del P.R.G., in cui si susseguono attentati (in particolare, l'ordigno esplosivo contro l'autovettura del sindaco Carandente Giarusso Castrese);

cap.13

4) dai numerosissimi assegni che, nell'esame dei vari conti correnti - in particolare dei coimputati SIMONELLI Vincenzo e SIMEOLI Mattia - risultano a lui intestati;

5) dalle numerose occasioni in cui si ha modo di constatare, alle spalle di altri imputati - in particolare, come si e' visto, del ROMANO e del SIMONELLI - la sua presenza inquinante ed inquietante;

6) dalla funzione di suoi prestanome, a lui completamente soggetti, svolta dai coimputati SIMONELLI e CERULLO, la cui attivita' delittuosa quale si evince in questa sede, e' direttamente referibile al loro dante causa;

7) dalla catena di delitti seguita alla rottura della sua alleanza con BARDELLINO, segnata dall'uccisione del fratello Ciro in data 10.6.84, allorché l'attacco venne portato direttamente nella roccaforte di Marano, e le risposte che ne sono seguite, a indicare il perdurare della sua attivita' delittuosa;

8) dal riferimento, fornito alla polizia canadese da BARONE Luigi, circa la sua presenza nel 1985 in Montreal in compagnia di esponenti della famiglia mafiosa dei Caruana;

9) dai suoi legami con la famiglia mafiosa dei Greco di Ciaculli, quali emergono dalle dichiarazioni rese all'A.G. palermitana dal pentito Buscetta, riscontrate dal giro di assegni tra i Greco e Di Maro Domenico (cfr. sentenza Di Maro, in atti);

10) dalla condanna per estorsione tentata in danno del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine, commessa in concorso con LUBRANO Vincenzo ed altri nell'anno 1986, con riferimento ad aziende agricole proprie e del Lubrano, in buona parte già sottoposte a confisca in sede di prevenzione (sentenza Tribunale Napoli, V Sezione Penale, del novembre 1988).

Alcune considerazioni vanno effettuate, per sottolineare i piu' rilevanti di questi elementi:

La vicenda del piano regolatore di Quarto e' particolarmente illuminante.

Come risulta dalle intercettazioni telefoniche svolte in Marano e Quarto, e dalle indagini effettuate dal g.i.

cap.13

(sentendo come testi amministratori e commissario straordinario di quel Comune, venditori di suoli, mediatori, ecc.: da cui scaturiva anche l'esistenza di una grossa lottizzazione abusiva, per la quale gli atti furono tempestivamente stralciati, svolgendo indagini bancarie e patrimoniali) emergeva che alla fine del 1982 avvenivano frequenti ed intensi incontri presso le abitazioni di Lorenzo Nuvoletta, di ^{il} ~~di~~ ^{Ciro} ~~Ciro~~ Nuvoletta e Mallardo Giovanni, cognato di quest'ultimo, sul contenuto dei quali nulla si accertava se non che era relativo ad affari da non trattare per telefono.

Contemporaneamente, presso il Comune di Quarto avveniva un vero terremoto: era ormai pronto il P.R.G., sotto la gestione del Commissario straordinario; si verificava una tremenda pressione sugli amministratori per ottenere il rilascio di concessioni prima di tale approvazione (non consentite dalla vigenza del cd. periodo di salvaguardia); pressione che si traduceva in bombe ed attentati contro il sindaco ed un assessore (Carandente e Ferro) dell'amministrazione che aveva praticamente bloccato le sedute di commissione edilizia, ultimo sbarramento per evitare che scattasse il perverso meccanismo del silenzio assenso; a seguito di tali fatti la giunta si dimetteva e, nel gennaio 83 (un mese dopo quindi le telefonate di cui si e' detto) la commissione edilizia formata dalla nuova amministrazione apriva ogni diga; qualche mese dopo, in sede di opposizione al piano, i progettisti ed il commissario si accorgeranno che ormai erano edificati

cap. 13

oltre 3/4 dei 10.000 nuovi vani previsti dal piano, che ovviamente franava.

Ebbene, 60 nuovi appartamenti su quei diecimila vani venivano edificati, con regolare concessione rilasciata in quel periodo, dal Mallardo di cui si e' detto, che contemporaneamente emetteva assegni per quasi 100 milioni in favore di Ciro Nuvoletta; e poco dopo li vendeva al Commissariato straordinario presso la Regione Campania ad un prezzo superiore (di £.100.000/mq) a quello offerto in altri casi. Su tale vicenda, le difficoltà istruttorie non consentivano che di prosciogliere il Mallardo, con sentenza del Novembre 87 in atti (fl.109 vol.6), precisando che, pur essendo emerso linearmente il meccanismo dell'intimidazione rivolta dai Nuvoletta alla Giunta, ottenendo le dimissioni della vecchia a colpi di bombe e le concessioni dalla nuova, non vi era prova univoca dell'inserimento del Mallardo in questa iniziativa. La prova dell'inserimento del Nuvoletta in essa invece e' evidente, e si rinviene nelle operazioni di lottizzazioni, d'intermediazioni, e nelle significative date degl'incontri di cui si e' detto (i testi su questa vicenda sono a fl.11-20).

Anche sull'attività della Puteolana c'e' la sua gestione e la sua iniziativa (fl.194 vol. imp.). E' significativo che, contemporaneamente all'entrata in funzione della ditta, si verificano una serie di estorsioni sui cantieri vicini, che rientrano allorché i loro titolari decidono di fornirsi di

cap.13

cls presso quell'azienda (teste cap. Tomasone, fl.100).

Fra l'altro, e' sintomatico che solo la Puteolana riesce a fornire i cantieri di Monteruscello, fra le ditte del napoletano (fl.418 e segg. in vol.5).

Per un ulteriore excursus sull'attivita' di Lorenzo Nuvoletta, successivamente al 1982, puo' esser utile la sentenza della Corte d'Appello, in sede di prevenzione, emessa il 13/6/89, che ha confermato il sequestro di tutti i suoi beni. Tale sentenza e' preziosa per verificare quale sia l'arricchimento che il Nuvoletta continua ad ottenere da latitante: acquisto di fondi, commercio di cavalli, attivita' edilizia, costruzione d'interi quartieri o di roccaforti per la famiglia, ecc.

Se alla costituzione di un simile patrimonio (cui va aggiunto quello in terreni gia sequestrato nel corso del procedimento a suo carico per estorsione; sent. a fl.329 vol.6, dell'11/11/88) va associato l'ulteriore elemento che non solo egli lo acquisisce da latitante, ma soprattutto senza che il suo nome compaia mai in un documento o in un atto pubblico o privato, in una lettera, in una rimessa, in un contratto, e cosi' via (ed e' l'unico della famiglia a seguire una tale tattica) ne deriva la necessaria conseguenza che Lorenzo Nuvoletta e' un vero capo, l'unico di livello elevato rimasto nell'area napoletana dopo l'allontanamento di alcuni capi camorristici, l'uccisione di altri, la condanna definitiva ed a lungo termine di altri ancora: senz'altro il

cap.13

piu' lucido, il piu' moderno e per questo il piu' pericoloso.

cap.14

Cap. 14 : EDUARDO NUVOLETTA

Primogenito di Lorenzo Nuvoletta, diviene oggetto d'interesse degli organi di P.G. prima per la sua partecipazione all'operazione Puteolana Calcestruzzi, di cui si e' detto, poi perche' interessato, anche se a livello amministrativo e non operativo o tecnico, nell'allevamento di cavalli da corsa del padre (scuderia Vallesana, confiscata); infine per i suoi legami con Vincenzo Simonelli.

Tali legami, particolarmente intensi sul piano affettivo (il Nuvoletta lo definisce l'unico amico che abbia mai avuto), divengono anche strettissimi sul piano degli affari. Insieme al Simonelli fonda la 'Nuvolsim', ditta edile che costruisce un complesso per oltre due miliardi di fatturato per conto di una cooperativa. Finito tale lavoro, Eduardo Nuvoletta ne esce, e la ditta si trova attualmente in procinto di fallimento.

E' affetto da una grave patologia, su cui il g.i. ha sentito prima il sanitario curante (che ha dichiarato la sua incompatibilita' assoluta -sia per la terapia necessaria che per i controlli- con l'ambiente carcerario: ed il Nuvoletta ha ricevuto la rimessione in liberta' per motivi di salute) poi una perizia collegiale, che ha confermato quelle valutazioni. Su di lui, osserva il p.m.:

Gia' nel rapporto del Gruppo C.C. Napoli II Eduardo NUVOLETTA viene indicato come colui che "segue gli intenti e le attivita' illecite della famiglia, acquisendone i frutti". A suo nome gia' figuravano due delle tante societa' di famiglia destinate a coprire le

cap. 14

attività illecite e rendere difficoltoso un accertamento patrimoniale: l'Aurora Latte Soc. Coop. Agricola s.r.l.; la Edil CO.NU s.r.l. Non figurava aver dichiarato redditi per l'anno 1982.

La presente istruttoria evidenzia elementi di prova che confermano pienamente quelle indicazioni ed il ruolo non marginale del prevenuto all'interno della consorteria criminosa capeggiata dal padre.

Ed, invero, risulta una sua presenza rilevante, effettiva e costante nella Puteolana Calcestruzzi, dalla installazione del cantiere - avvenuta senza alcuna concessione edilizia e con la connivenza della amministrazione locale - al suo inopinato sviluppo. Presente all'acquisto del suolo con procura paterna, durante la sua gestione il fatturato della azienda registra una rapida ed ingiustificata crescita, senza che alcuno dei soci abbia competenza specifica nel settore.

Chiari e sicuri elementi a suo carico si colgono, inoltre:

- negli strettissimi rapporti mantenuti con alcuni esponenti della famiglia, visibilmente non giustificati dal mero vincolo parentale, fra cui quelli con gli zii Angelo e Gaetano (quest'ultimo legato, con il fratello Lorenzo, alla famiglia mafiosa dei Greco di Ciaculli e facente parte dell'organizzazione mafiosa italo-americana denominata "Cosa Nostra");

- nel rapporto di pressocché totale identificazione con il coimputato SIMONELLI Vincenzo, di cui rappresenta, in ogni circostanza, il vero alter ego;

- nelle modalità di conduzione aziendale (a lui riconducibile direttamente in un primo tempo e, successivamente, tramite il Simonelli che gli subentro') che prevedono, tra l'altro, sulle betoniere in uscita per cantieri di edilizia pubblica, una fornitura effettiva inferiore del 4% al fatturato (cfr. rapp. Nucleo P.T. 17.06.87), che costituisce una vera tangente versata alla ditta fornitrice, non essendo immaginabile che tale decurtazione possa sfuggire all'acquirente;

- dalla gestione del patrimonio ippico del padre, che passa nelle mani sue e del Simonelli immediatamente prima della emissione dei primi provvedimenti di sequestro dei beni a carico del Lorenzo Nuvoletta.

Particolarmente reticente in corso d'interrogatorio (fl.118-

cap. 14

119: pur confermando la gestione effettiva della Puteolana da parte dei Luigi e Domenico Romano almeno fino al 1983) il Nuvoletta e' contraddetto dal Simonelli (fl.185r imp.) quanto all'origine della loro amicizia, che il primo riferisce nata dalla vita nel medesimo immobile che il secondo smentisce categoricamente; da Luigi Romano e Ilardi Sebastiano quanto all'asserito disinteresse del padre Lorenzo nell'iniziativa Puteolana; da Sica Gennaro e dal Simonelli quanto alla provenienza del denaro utilizzato, che egli vuole provenienti dal Romano, il Sica dal Simonelli e quest'ultimo dal congiunto Giuseppe Iacolare, nipote di Lorenzo Nuvoletta; e' contraddetto ancora dalla documentazione acquisita in sede d'indagini patrimoniali allorché afferma che la Puteolana era improduttiva e che per questo si sgancio' dalla società, ecc.

Incassa assegni per circa un centinaio di milioni dall'Ippica Vallesana o dall'Edilconu (fl. 469 vol.3 e segg.).

Il Com.te la staz. Cc di Marano ne ha riferito i frequenti spostamenti da quella cittadina, nonostante il controllo cui e' rimasto sottoposto, quasi mai giustificati da motivi di salute.

Una posizione, in definitiva, non operativa all'interno dell'organizzazione - forse a causa delle sue cattive condizioni di salute - ma posta immediatamente a ridosso del centro pulsante della stessa in Marano: di quel Vincenzo Simonelli, in particolare, di cui ci si occuperà piu' avanti.

cap.14

La sua posizione dev'essere portata al vaglio del Tribunale.

cap.15

Cap. 15 : gli AGIZZA - ROMANO

Come si e' visto, Luigi Romano, Vincenzo Agizza ed il fratello Antonio sono al centro del presente procedimento: i loro legami con la criminalita' organizzata, il gigantesco gruppo imprenditoriale che hanno fatto nascere praticamente dal nulla (dal 1978 in poi: cioe' proprio dall'anno che, nel napoletano, segna la nascita delle moderne organizzazioni criminali di modello mafioso, vede gl'incontri tra i Nuvoletta ed i Greco di Palermo in Marano, ecc.), i metodi mafiosi ed illegali utilizzati a questo scopo, i risultati raggiunti nel controllo di vasti settori di mercato, ecc. sono stati sufficientemente approfonditi perche' se ne debba ancora parlare.

Cosi' come molto si e' detto sulla struttura del gruppo, in cui i tre imputati ricoprivano incarichi decisionali senza mansioni prefissate o particolari deleghe, sostanzialmente fungibili l'uno rispetto all'altro: condividendo quindi tutti gli elementi di finanziamenti esterni, di metodi ed obiettivi mafiosi, di cui si e' detto.

Si potranno, ancora una volta, ricordare le dichiarazioni rese dai testi Coci (fl.265), Laurentino (291), Vitiello - quest'ultimo, con plastica espressione: a guidare il gruppo era il Romano, e, ai suoi lati, gli Agizza: fl.88 testi-Varisco (la quale addirittura, sentendo parlare degl'imputati, riteneva si trattasse di un'unica persona di

cap.15

nome Romano e cognome Agizza) già citate e molte altre che in proposito non consentono dubbi.

Puo' esser solo opportuno approfondire la posizione di Antonio Agizza, sia perché comparso nel processo in un momento successivo rispetto agli altri due (dopo cioè le intercettazioni telefoniche ed i rapporti della Polizia tributaria) sia perché solo per lui è stata proposta in corso d'istruttoria una richiesta di scarcerazione per insufficienza d'indizi, cui più volte si è fatto cenno in questa ordinanza.

Su di lui, osserva il p.m.:

Cio' che va, ancora una volta, rimarcato nei riguardi di Antonio AGIZZA è il suo ruolo del tutto fungibile rispetto a quelli del ROMANO e del fratello Vincenzo, di cui prende il posto, per consentire la normale prosecuzione dell'attività, dopo che essi hanno ricevuto comunicazione giudiziaria.

Cio' risulta con solare evidenza dalle indagini patrimoniali, che lo vedono assumere ruoli di amministratore delle imprese del gruppo, da quelle bancarie, che lo vedono gestire, alla pari con gli altri due congiunti, il flusso finanziario e gli affari delle ditte, nessuna esclusa, e dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali si rileva il suo ruolo gestionale effettivo e paritetico (ad esempio, è lui a trattare con i soci della Calcestruzzi Riuniti S.p.A., di altissimo livello, per conto della Bitum Beton, di cui divenne amministratore unico il 2.7.83), dalle dichiarazioni dei dipendenti del gruppo, in particolare del teste Laurentino (f. 291), che ha ricordato non esservi alcuna differenziazione di mansioni o settori tra i due fratelli Agizza.

E', poi, lo stesso Luigi ROMANO a ricordare il ruolo determinante svolto dal cognato Antonio nell'acquisto della Bitum Beton (f. 193 ss. Int. Imput.). E', ancora, il ROMANO a porre in risalto il ruolo di Antonio Agizza nei "misteriosi" rapporti con Caselli Gino, attribuendo a lui il "peso maggiore" nella vicenda del fantomatico prestito del Caselli.

cap.15

Si deve, peraltro, osservare come, nel corso dei suoi interrogatori, l'imputato non abbia tentato di ridimensionare il proprio ruolo, ne' di prendere le distanze dai congiunti, dai quali ha, evidentemente, fin dall'inizio condiviso obiettivi e metodologie criminali.

Egli stima Luigi Romano - e se ne comprende facilmente il perche' - "il piu' grande imprenditore italiano" (f. 134 ss.).

Va, ancora, ricordato il suo coinvolgimento, unitamente a Luigi ROMANO, nella vicenda degli assegni della Meridional Box in favore della impresa edile Botta Rocco e da lui accreditati, con firma di girata disconosciuta dal Botta, sul proprio c/c presso la B.N.L., nell'ambito di un rapporto di fatturazioni per operazioni inesistenti (cfr. atti G.I. Salerno e f. 108 e ss., 435 e ss. Vol. 11).

Significativa appare, infine, la comunicazione telefonica intercettata (f. 151 ss. Vol. 5 bis) in cui Antonio AGIZZA, commentando l'omicidio di Romano Agrippino, manifesta timori anche per la propria incolumita' personale.

Fin qui il p.m.

Qualche ulteriore considerazione:

- nel procedimento di Salerno citato dal p.m., Antonio incassa circa 193 milioni dai suoi coimputati, che dice pero' di aver' avuto dal fratello Vincenzo (fl.436 e 455 vol.11);
- e' sua la gestione per due anni della Bitum Beton, che si e' visto costituire il vero centro del potere del gruppo, la sua massima espressione a livello camorristico, il piu' alto elemento di turbativa del mercato;
- successivamente rileva tutte le ditte intestate ai congiunti dopo che questi ricevono comunicazione giudiziaria (fl.342 e 359 vol. 3), compreso la NA.GA. (in libro soci, in sequestro 29/6/88, all.12 bis) dei Napolitano e l'Aergarda

cap.15

di Tito;

- e' particolarmente significativo il suo interrogatorio, nel corso del quale esalta le capacita' imprenditoriali del cognato, esclude qualsiasi coordinamento delle proprie ditte nella partecipazione alle gare, ammette di aver gestito la Bitum Beton, mentre la parte relativa alle pubbliche relazioni e quella amministrativa era controllata dal Romano ed afferma che il successo di quella ditta era dovuto ai bassi prezzi praticati (fl.134 imp.); ammette di aver acquistato un appartamento in comproprietà con lo Zotti, difende la genuinità del numero degli operai Italservizi addetti al Navale e delle loro buste paga (in cio' smentito sia dagli operai stessi circa il loro numero e dalla Laurentino circa le buste);

- il cognato non sembra ripagarlo di eguale attenzione, allorchè gli `scarica' la reale gestione del `prestito' Caselli, e lo coinvolge in pieno nella paritaria gestione delle imprese, ed anzi nell'aspetto piu' sicuramente illecito -in quanto praticamente ammesso dai periti di parte- di tale gestione: "noi tre c'interessavamo di tutto, io avevo la direzione dei lavori, loro della contabilità" (fl.192r imp.)

- e' Antonio Agizza a ricevere assegni dall'Ilardi nel 1980;

- nelle tel. a fl.146, 156, e poi 83 in all.a e 218 in all.b si evidenzia la sua attività di gestione paritaria;

- e' imputato dinnanzi al Tribunale di Benevento per estorsione in concorso con il proprio capocantiere,

cap. 15

denunciati dagli operai che li accusano di aver intascato la meta' delle buste paga ufficialmente loro corrisposte (proc.257/84, in vol.14).

Non esiste alcun elemento per differenziarne la posizione rispetto ai suoi congiunti coimputati.

In favore dell'Agizza -posto agli arresti domiciliari dal g.i. con provvedimento impugnato dal p.m. e revocato dal Tribunale in sede di riesame, con ordinanza confermata dalla S.C. in corso di esecuzione- e' stata presentata istanza di nuova concessione di arresti domiciliari.

Ritiene il g.i. che tale istanza vada accolta in quanto:

- 1) non sussiste pericolo per l'acquisizione della prova, essendo cessata la fase istruttoria;
- 2) non sussiste pericolo di fuga, avendo dimostrato l'Agizza in questi mesi pieno rispetto delle prescrizioni ricevute;
- 3) sussiste pericolosita' sociale (si veda la caparbieta' dimostrata ad esempio dal Romano, come da contestuale mandato di cattura, nel proseguire ad amministrare il gruppo, che fa comprendere quale sia lo strenuo legame fra gl'imputati ed il loro gruppo) che pero' puo' esser neutralizzata ricorrendo alla meno intensa forma custodiale degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con familiari non conviventi e con il distacco dell'utenza telefonica.

cap.16

Cap. 16 : Mattia SIMEOLI

Importante pedina dell'organizzazione, rappresentante su Quarto di Lorenzo Nuvoletta, e' suo vecchio amico, e ne condivide le passioni per terre e cavalli.

Ma non solo.

Con lui , con Michele Zaza e con molti esponenti mafiosi viene arrestato nel 1980 (il mandato di cattura e' in vol. 3 bis) e viene tratto in arresto mentre si trova in compagnia di un mafioso inviato in Marano in sorveglianza speciale (fl.46 ivi).

Osserva il p.m.:

Altra figura di primo piano dell'organizzazione facente capo ai NUVOLETTA e' Mattia SIMEOLI.

Associato ai massimi esponenti della Camorra e della Mafia, come si rileva dalla sua scheda, di cui al rapporto dei C.C. del 24.11.83, nel 1983 il SIMEOLI viene arrestato unitemente a Guido ABBINANTE e DEL PRETE Giovanni, ed altri, quali autori di un tentativo di estorsione. Non rileva tanto l'esito del procedimento, quanto le considerazioni che possono farsi in ordine ai rapporti comunque molto stretti esistenti fra il SIMEOLI e il DEL PRETE, ad es., nonche' in relazione ad alcune interessanti dichiarazioni rese in quei momenti dal Simeoli e che gettano una luce diversa sulla sua personalita' e sui nuovi rapporti che lo legavano al Gruppo Nuvoletta-Romano. Infatti il SIMEOLI (cfr. f. 163 Vol. 4) nelle sue dichiarazioni verbalizza: " Livio Cosenza e' un costruttore di Pozzuoli che io conosco perche' acquista il calcestruzzo presso la Bitum Beton. La Bitum Beton e' di proprieta' di tale Luigi ROMANO di Casoria Io mi interesso e cerco di creare nuovi clienti o meglio chiedo a degli amici come Livio Cosenza di acquistare il calcestruzzo presso la Bitum Beton di Don Luigi ROMANO

Questa notizia, di per se' non significativa, acquista tutta la sua valenza non solo riguardo al SIMEOLI "uomo dei NUVOLETTA", ma specie con riferimento al ROMANO e

cap.16

all'AGIZZA amministratori della Bitum Beton, che, si badi, non ha mai avuto un NUVOLETTA quale socio e quale amministratore, come e' invece stato per la Puteolana. Essa introduce un chiaro elemento di collegamento fra i due gruppi consistito nella comunanza di interessi economici, che trovavano un notevole sviluppo nel settore edilizio e del calcestruzzo. Abbiamo poi come la Bitum Beton sfruttasse non solo i fiduciari di NUVOLETTA, ma anche altri metodi piu' convincenti, cioe' quelli violenti, per acquisire sempre maggiori clienti (cfr. f. 111 Vol. dich. Tuccillo).

I due poli si incontrano o meglio sono la faccia di una stessa medaglia, la punta di un iceberg, e rappresentano la sistematica indimitazione per convincere a scegliere un determinato fornitore di calcestruzzo anche a parita' di prezzo e di qualita'.

Certamente il SIMEOLI e' un fortunato, perche' nel leggere i rapporti di P.G. che lo nominano o i verbali in cui viene citato si rileva come egli si circonda di persone c.d. "vincenti". Così leggiamo di Luigi ROMANO, così leggiamo di BOVE Gennaro (per il quale egli addirittura fungeva da guardaspalle) costruttore di Ospedali e imparentato con amministratori di Quarto, localita' in cui i ROMANO dovevano aprire un altro impianto per la produzione di calcestruzzo. La PUTEOLANA Calcestruzzi sorge a Quarto per volonta' dei ROMANO-NUVOLETTA, perche' in quella zona, ove vien comprato il terreno su cui doveva sorgere la Puteolana da parte di SIMONELLI Vincenzo, maggiore e' l'influenza sulla amministrazione vuoi per mezzo di conoscenze e parentele vuoi per atti di intimidazione. Non a caso esistono legami, comprovati da intercettazioni telefoniche (f. 42 Vol. 1), fra il SIMEOLI Mattia, il CARANDENTE Sicco, gia' sindaco di Quarto e Ciro CESARANO, che avrebbe lottizzato per i NUVOLETTA 100.000 mq. di terreno in Quarto (cfr. f. 85 Vol. 1) che poi veniva rivenduto a prezzi molto elevati, in considerazione del loro mutamento da zona agricola a zona destinata ad edilizia civile. Nel periodo giugno 1982-dicembre 1982 avvengono in Quarto una serie di attentati in danno di pubblici amministratori in particolare dell'assessore all'urbanistica del P.C.I. Ferro.

La pericolosita' e lo spessore della figura criminale del SIMEOLI si evidenziano in tutta la loro portata con le seguenti notazioni:

1) le intercettazioni telefoniche del 1982 (cfr. f. 38-39-40 Vol. 1) riportate sinteticamente nel rapporto dei C.C. del 30.12.83, danno la misura della importanza del

cap.16

SIMEOLI sia rispetto ai NUVOLETTA che all'ambiente in cui egli vive e opera.

Ulteriore elemento e' contenuto nell'ordinanza di questo g.i. del 27/9/88:

2) da affari comuni tenuti dal Simeoli con il Romano emergenti dalle intercettazioni di cui sopra, in merito ai quali i due affermano di non poter discorrere per telefono;

E ancora ulteriori elementi:

3) come si rilevava gia' nel mandato di cattura, sui conti del Simeoli corrono enormi quantita' di denaro, non giustificati ne' dai redditi da lui denunciati (per pochi milioni all'anno), ne' dall'effettiva attivita' svolta (mediatore di frutta) e di cui lui stesso non sa dare spiegazioni. Ad esempio, su uno solo di tali conti, e per un solo anno, il 1983, il Simeoli emette assegni per 570 milioni circa (rapp. G. di F. 22/11/85); somma non superiore a quella che movimentata negli anni precedenti e successivi, su quello ed altri conti (importi elevatissimi compaiono nei conti in rapp. G. di F. 7/4/88,, anche all'all. 27 ed anche sul'Istituto S. Paolo di Torino).

In particolare, si rilevano gia' dai conti correnti alcuni assegni con soggetti sentiti come testi al fine di tentare di svelare l'intreccio sottostante le manovre che hanno preceduto l'adozione del P.R.G. di Quarto (persone che in quelle operazioni avevano svolto ruoli rilevanti), e proprio nel periodo in cui quella vicenda ha luogo: cosi' Ferrara Natale gli versa 30 milioni (in rapp. G. di F. 22/11/85)

cap.16

mentre due assegni, per 20 e 15 milioni, li riceve da **Brescia Domenico** (entrambi citati in rapp. 30/12/83 CC Pozzuoli piu' volte citati, e fl.149 vol. testi);

- altri assegni sono emessi in favore di **Orlando Antonio, Baccante Luigi, Esposito Luigi e Vasto Francesco**, fra il 1982 ed il 1983: questi stessi soggetti, tutti imputati di associazione mafiosa con **Lorenzo Nuvoletta** nel proc. 1933/84 cit., il 17/9/81 vengono arrestati in un'auto dalla Polizia in Marano in possesso ciascuno di una pistola con matricola abrasa, ed in compagnia del latitante **Aniello Nuvoletta**, che riescono a far fuggire impegnando in un conflitto a fuoco la pattuglia, usando anche un micidiale fucile cal.12 a pompa in loro possesso. La sentenza di condanna per questi fatti (C. App. Napoli, 6/2/84) e' in atti;

- intenso il rapporto in assegni con il fratello **Angelo** (cosi' identificato in fl.3 vol.11 ter) che ha a sua volta un intensissimo scambio di assegni con **Gaetano Nuvoletta**, fratello di **Lorenzo**, e con **l'Ippica Vallesana** (fl.434-441 vol.3); e che versa due assegni ad **Antonio Bardellino** (fl.45 vol.3). Un assegno del **Mattia** ad **Angelo** viene da questo girato ad **Angelo Nuvoletta** (all.11 rapp. 22/11/85);

- altri assegni sono in favore di **Taglialatela Aurelio**, condannato per favoreggiamento personale in favore di **Pasquale Liccardo** (condannato a sua volta in via definitiva per l'associazione alla banda **Nuvoletta** e poi ucciso il 20/10/88 in Marano) che, latitante, nascondeva in casa sua ;

cap.16

a Di Vaia Crescenzo, denunciato nel rapporto Criminalpol citato con Lorenzo Nuvoletta ed altri; ne riceve dall'Ippica Vallesana di Nuvoletta Lorenzo e dei suoi figli (fl.448 vol.3); moltissimi ne versa al coimputato Del Prete, come si dira', ed a quel Nuvoletti Lorenzo, poi arrestato per porto d'arma clandestino, che ha a sua volta un rilevante giro d'assegni con tutti i Nuvoletta fratelli di Lorenzo (che infatti gira uno di tali assegni a Nuvoletta Antonio: fl.5 rapp. 7/10/88 cit.); altri per circa 40 milioni versa a Sciccione - figura che incontreremo a proposito del Simonelli-fra il 1984 ed il 1985 ed altro al Simonelli (ivi); altri infine al Liccardo Pasquale gia' citato, agli Orlando Raffaele e Gaetano (fratelli dell'Antonio gia' citato; il secondo gia' lo si e' incontrato a proposito della posizione di Luigi Romano, cap.3 supra, il primo padrino di cresima di Domenico Romano, come pure si e' detto); a Cerullo Emilio, coimputato; a Nuvoletta Ciro, Rosa e Antonio, fratelli di Lorenzo; allo stesso Lorenzo, direttamente ed anche attraverso Antonio (all.1 rapp. 22/11/85) a Del Core Armando, Abbinante, Baiano Francesco, tutti coimputati o denunciati con il Nuvoletta (gli assegni sono nei due rapporti della tributaria citati); riceve assegni da Nuvoletta Gaetano ed Angelo (fl.418 e 448 vol.3).

L'indentificazione dei prenditori e' in rapp. 7/10/88 e 7/4/88 cit.; i legami fra questi ultimi soggetti ed i Nuvoletta sono in rapp. Sq. Mobile del 19/11/88 e CC Marano

cap.16

6/11/88, in fl.45 e segg. vol.15.

Una caratteristica di tali assegni (come già si era notato nell'esame dei conti di Pasquale Liccardo, cfr. sentenza in atti) e' che le persone che vi compaiono come prenditori perdono ogni identificabilità nel periodo successivo alla fine del 1982 (entrata in vigore della La Torre), e ciò costituisce ulteriore prova del vero significato delle operazioni.

Sentito sulla motivazione di tali assegni in sede d'interrogatorio dopo la cattura, il Simeoli non ha saputo dare ad essi alcuna giustificazione, dichiarando per la massima parte di non ricordare di averli emessi, pur conoscendo i prenditori come semplici compaesani.

Quest'atteggiamento processuale del Simeoli, particolarmente omertoso, rimane una sua caratteristica costante e significativa anche in relazione ad altre contestazioni.

4) Ad esempio, per quanto riguarda la società costituita con Filippo Albanese.

Tale società (fl. 340 vol.10, fl. 5 rapp. 7/4/88) non risulta abbia mai operato; comunque anche l'Albanese viene, come il Simeoli, arrestato per associazione mafiosa e traffico di eroina, in un'operazione congiunta (cd. "iron tower") italo-americana. Altrettanto vago nel suo interrogatorio l'Albanese (fl.341 vol.9).

Proprio la circostanza della mancata spiegazione della costituzione di tale società ne conferma la destinazione

cap.16

illecita, ed il fortissimo legame del Simeoli, quale uomo del Nuvoletta, con la mafia siciliana (gia' nel mandato di cattura si citava come significativa la circostanza dell'arresto proprio in Quarto, con rilevante quantita' di eroina, di quel Pietro Vernengo condannato come componente della cupola mafiosa e come dirigente di enormi traffici di stupefacenti: la sentenza del Tribunale di Napoli a carico del Vernengo, del 1988, non e' acquisita agli atti).

5) Ancora palesemente omertoso e' il Simeoli quando afferma non solo di non aver mai avuto affari con i Nuvoletta (fl. 89 imp.: si gradirebbe sapere il concetto di 'affari' che ha il Simeoli, dinnanzi agli assegni sopra indicati); ma addirittura di non sapere nemmeno di chi fosse la Puteolana calcestruzzi. Sulla prima circostanza, inutile spendere parola; quanto alla seconda, bastera' richiamare non solo le sue stesse dichiarazioni ai CC di Pozzuoli, ma anche la sua frequente presenza nella ditta anche durante la gestione (fittizia) di persone diverse dai Nuvoletta-Romano (cfr. teste Vetrano, fl. 105).

6) Per ulteriore conferma: nell'interrogatorio successivo (a fl.142) ammette di conoscere Lorenzo Nuvoletta da una vita, ma afferma di non averlo mai frequentato, e nega di aver mai fatto le telefonate intercettate contestategli, delle quali non sa dare quindi alcuna spiegazione. Lo smentisce fra l'altro lo stesso Luigi Romano, il quale afferma di aver conosciuto il Simeoli proprio come amico del Nuvoletta, e

cap.16

proprio perche' si doveva occupare della Puteolana (fl.195 imp.:

"ho conosciuto SIMEOLI Mattia quando abbiamo aperto la Bitum Beton essendo egli amico dei Nuvoletta. Non so cosa facesse ma so che si sarebbe dovuto interessare della Puteolana. Ricevo lettura delle dichiarazioni rese dal Simeoli ai C.C.. Nel gennaio 1983 ed affermo che trattasi di dichiarazioni false. Egli non e' stato mai nostro cliente a meno che non abbia comprato un po' di calcestruzzo per qualche sua causa").

7) E gia' verificiamo un'ulteriore contraddizione con le dichiarazioni del Simeoli, il quale, richiesto di spiegare i due assegni da 20 e 19 milioni emessi in favore della Bitum Beton, afferma di averli usati per pagare calcestruzzo utilizzato per la sua costruzione abusiva. Su cio' pero' non solo non vi e' alcuna prova, ma anzi dev'esservi valutazione di inversimiglianza, essendo il fabbricato abusivo edificato dal Simeoli costituito solo da un piano di 69 mq, la cui costruzione non puo' certo impegnare cls per quella cifra, pari a circa 800 quintali.

8) Inutile aspettarsi che i due (il p.m. li chiamerebbe: "degni comparì") siano in grado di spiegare a cosa si riferisca l'intercettazione del 25/11/82 (i due assegni sono del 20 Luglio e 23 Agosto 1982) in cui essi parlano di "un'imbasciata" che il Simeoli deve fare al Romano, di cui non si puo' parlare per telefono; fissando poi un appuntamento (presa 51 n.795 in all.A).

10) Anche con Simonelli -vero factotum di Lorenzo Nuvoletta, come si vedra'- che e' suo nipote, non solo ha affari nel campo dei cavalli e del cls (e non sembra che abbia ulteriori

cap.16

costruzioni edilizie, non potendo questa volta, dato che sono passati 5 anni, riferirsi a quella che ha già tirato in causa: ma allora, effettivamente 'piazza' merce in questo settore) ma ha anche una grande confidenza. Nelle telefonate intercettate presso la CONAC infatti compare (fl.1.200 vol. azzurro) mentre richiede al Simonelli una fornitura per un cliente che non può nominare per telefono, ed il Simonelli comprende immediatamente di chi si tratti (salvo poi a non volerlo chiarire in sede d'interrogatorio)

10) Infine ha con il Del Prete una soc. SIAMA, dalla non chiarita attività; frequenta l'Abbinante (condannato per associazione per delinquere con il Nuvoletta in 1° e 2° grado, in attesa di sentenza di rinvio), va in giro in costosissime auto con autista (fl.74 vol.1).

Personaggio, questo Simeoli -cui il Tribunale del riesame ha concesso gli arresti domiciliari- di grande rilievo nell'economia della banda, e con un ruolo di smistatore finanziario e cassiere assai preciso ed importante.

=====

E' significativo che gli arresti domiciliari concessi al Simeoli dal Tribunale in sede di riesame sono stati revocati dal medesimo organo (dopo l'annullamento dell'ordinanza di concessione da parte della S.C.) con provvedimento del 13/3/89 proprio sulla considerazione dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato.

cap.16

cap.17

Cap. 17 : Giovanni DEL PRETE

Su di lui, così il p.m.:

E' elemento violento dell' organizzazione facente capo a NUVOLETTA.

La sua appartenenza al gruppo viene già evidenziata dall' invio di vaglia telegrafici (cfr. 54-55-70-71-72-73 Vol. 3 bis) a Orlando Antonio, Baccante Luigi ed Esposito Luigi affiliati al clan Nuvoletta.

Infatti l' ESPOSITO (cfr. pag. 94 Rapp. C.C. 24.11.83) viene arrestato dopo un conflitto a fuoco che aveva agevolato la fuga di Aniello NUVOLETTA. Egli si trovava in compagnia di BACCANTE Luigi, Antonio ORLANDO e VASTO Francesco. Sempre l' ESPOSITO spedisce un vaglia telegrafico a NUVOLETTA Angelo di Gaetano. Il BACCANTE (cfr. pag. 96-97 Rapp. C.C. citato) riceve, dopo il suo aresto con l' ESPOSITO, vaglia telegrafico da tale "ANGELOTTO" identificato con Angelo NUVOLETTA che in tal modo ricompensava i "fedelissimi" che avevano aiutato l' Aniello NUVOLETTA.

Il DEL PRETE si segnala (cfr. f. 159 Vol. 9) per essere stato trovato in possesso di una pistola [sulla cui provenienza il g.i. ha inoltrato richiesta all'Interpol, rimasta finora senza esito: n.d.g.i.].

E' persona di fiducia di SIMEOLI Mattia con il quale viene arrestato per un tentativo di estorsione (cfr. ff.152 ss. Vol. 4). Con il SIMEOLI risulta in società per la vendita di frutta all' ingrosso (cfr. f. 99 ss. Rapp. G. d. F. del 18.12.85).

Le sue disponibilità economiche risultano del tutto inesistenti, ma malgrado ciò e' in condizioni di aprire due negozi di vendita di elettrodomestici in Quarto (a suo dire, inverosimilmente, con "contributi familiari").

Poco si può aggiungere a questi fatti, se non rilevando che i rapporti con il Simeoli sono intensissimi, sul piano finanziario: il numero degli assegni che egli riceve e' enorme (sono in rapp. G. di F. 22/11/85 e 7/4/88). Il Simeoli li ha giustificati (fl.142 imp.) con l'esistenza di un vero

cap.17

rapporto di lavoro che a lui legava il Del Prete, ma la cadenza degli assegni non rispetta alcuna periodicità, ed è anche più fitta che mensile (ad esempio, cfr. rapp. G. di F. 18/12/85).

Un assegno da un milione egli riceve anche da Simonelli il 26/5/84 (all.12 b fl.57 rapp. 29/3/89; mentre ivi, in all.18 si rileva molto denaro in entrata fra la fine del 1983 e l'inizio del 1984).

Molti assegni emette in favore della Bitum Betom e della Puteolana (per circa 40 milioni) nel 1983 (ivi); mentre versa 35 milioni al Simeoli il 16/5/86 (all. 22 b ivi).

Tutti questi elementi, illuminati dall'arresto con l'arma, dai vaglia inviati al gruppo che aveva favorito la fuga di Aniello Nuvoletta, con i quali ha anche colloqui (colloqui e vaglia sono del periodo della detenzione dei vari Baccante, Esposito ecc. per l'episodio sopra riferito commesso per favorire la fuga di Aniello Nuvoletta), lo fanno ritenere sicuro gregario del gruppo.

=====

In suo favore la difesa ha proposto istanza di concessione di arresti domiciliari: istanza non accoglibile sia per la considerazione di pericolosità sociale che si evince dall'esposizione di cui sopra -pericolosità non neutralizzabile con forme meno intense di custodia-, sia perché, essendo latitante l'imputato, da questa circostanza il giudice deve trarre -anche in considerazione alla natura

cap.17

associativa del reato contestato al Del Prete- "elemento negativo di giudizio per la formulazione di una precisa prognosi di pericolo di fuga" (Cass., sez.1, pres. Molinari, 20/6/88, imp. Molise, riv.178641, in C.E.D.).

cap.18

Cap.18 : Emilio CERULLO

A suo carico tuttora valide sono le considerazioni contenute nel mandato di cattura, relative ad accertamenti compiuti nel corso del procedimento a carico di Nuvoletta Lorenzo ed altri per i reati di associazione mafiosa e tentata estorsione, concluso con sent. 11/11/88 del Trib. Napoli, V sezione.

In particolare nel titolo restrittivo si riportava la circostanza che egli era risultato intestatario del terreno sito in Pignataro Maggiore, loc. Aria Nova di ha 9.82.14, che, confinante con altri pure sequestrati in quel procedimento, doveva ritenersi nella concreta disponibilita' del Nuvoletta. Ed invero il Cerullo veniva prima sentito come teste per la sua presenza nella coop. Ortofrulat, e, come gli altri, non era in grado di offrire alcuna spiegazione circa il versamento delle quote associative, ammontanti ad alcune decine di milioni. Interrogato poi sull'acquisto del suolo Aria Nova, risalente al 1982, il Cerullo offriva una serie di spiegazioni sconnesse ed inconcludenti circa le modalita' di pagamento, assumendo di aver versato i 90 milioni del prezzo in tre rate da trenta milioni ciascuno. Poiche' pero' non aveva una sola lira di quel denaro, lo aveva versato in corrispondenza della vendita del raccolto, della quale peraltro non era in grado di offrire alcuna documentazione contabile.

cap.18

Inutile dire che, interrogato sulle sue disponibilita' economiche a quel momento, ne confessava l'insussistenza.

Le considerazioni su tali dichiarazioni appaiono fin troppo scontate: alla circostanza gia' inverosimile della resa di un fondo per un solo anno pari al 33% del suo valore di mercato (che, se reale, avrebbe d'un tratto risolto tutti i problemi agricolo-alimentari del nostro Paese) si aggiunge l'ulteriore affermazione secondo la quale -dopo tre anni di una tale eccezionale resa- nell'ultimo anno il fondo non aveva all'improvviso prodotto alcun reddito: il Cerullo infatti avrebbe speso per prodotti fitofarmaceutici il denaro versato da colui che aveva fittato il suo fondo 'a mazze secche', cioe' nel momento in cui la pianta si trova nella sua stagione di riposo. La situazione descritta dal Cerullo sarebbe in pratica questa: il fondo da lui coltivato per tre anni, produce trenta milioni -in valore netto, si badi- di frutta all'anno, con cui egli paga le rate al venditore; al quarto anno, e' costretto a spendere tutto quanto gli versa il fittuario -si presume, un valore netto almeno eguale a quello degli anni passati, altrimenti non avrebbe senso quel fitto- per la sola protezione farmaceutica delle piante.

Ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta inattendibilita' delle dichiarazioni del Cerullo sull'acquisto del fondo, va rilevato che nel corso del medesimo esame egli riferisce al g.i. che il venditore era napoletano, mentre invece risulta nato e residente in Mondragone.

cap.18

Tutta questa serie di menzogne, del tutto inspiegabile, trova una sua logica laddove si chiarisce che il fittuario dell'ultimo anno altri non e' che il Di Tommaso, coimputato in quel procedimento del Nuvoletta, e con lui condannato per estorsione. Tale considerazione, unita alla presenza del Cerullo nella coop. Ortofrulat di cui si e' gia' detto, puo' spiegarsi in relazione unicamente al ruolo di persone di totale fiducia dell'organizzazione e del Nuvoletta stesso ricoperto dal Cerullo e dal Di Tommaso. Questo convincimento veniva interamente condiviso dal Tribunale, Va sez., nella sentenza sopra indicata, che lo indicava come un evidente prestanome del Lorenzo Nuvoletta.

La posizione del Cerullo non portava ad ulteriori provvedimenti a suo carico in quel procedimento in quanto, in quello in atti, giungeva il rapporto dei CC della la sez. del N.O. dei CC Napoli I, che, sulla base di diversi accertamenti, pure poneva la sua figura al centro di stretti rapporti con l'organizzazione.

Ed infatti sulla base delle intercettazioni disposte a carico di Simonelli Vincenzo, risultava che il Cerullo aveva frequentissimi contatti con lui (ad esempio conv. n. 429 del 16/9/87 a fl.214 vol.6, a pag. 57, 151 e 339 interc. vol. azzurro, nella quali comunque si tratta per affari relativi all'acquisto di cemento importato dalla Grecia: trattativa assai oscura, come si vedra' a proposito del Simonelli; o quella -fl.195 ivi- in cui da casa del Simonelli chiama per

cap.18

trattare l'acquisto di un'azienda agricola in Arezzo: certo non a suo nome, sia perche' egli stesso afferma di non avere un soldo, sia perche' a prendere l'appuntamento con il venditore era stata una persona di cui egli si rifiuta di dire il nome per telefono).

Va anche ricordato che un altro prestanome di Lorenzo Nuvoletta, gia' intestatario di quote della coop. Ortofrulat, Izzo Stefano, fu ucciso solo per questo in un agguato camorristico il 15/11/84 nei pressi di quell'azienda, in Brezza (il rapporto di P.G. e' in vol. 14).

Il nome del Cerullo emergeva poi prepotentemente nel corso delle indagini bancarie.

Ancora ricorriamo all'esposizione dei fatti del p.m.:

Da un conto (n.161 dell'Istituto S. Paolo di Torino Fil. Marano cfr. f. 309 ss. Vol. 6) intestato a Angelo NUVOLETTA fratello di Lorenzo nel 1980-82 vengono emessi assegni a favore del CERULLO per lire 68.000.000 circa: mentre da parte del CERULLO vengono versati sullo stesso conto nel periodo 1980-83 lire 173.000.000.

Su altro conto (n. 795 della B.N.L.) intestato allo stesso Angelo NUVOLETTA venogno versati dal CERULLO nel periodo 1980-82, assegni per lire 62.000.000.

Sul conto intestato all'Allevamento Ippico Vallesana risultano tratti nel periodo 1981-82 assegni in favore del Cerullo per lire 123.000.000 circa. Sullo stesso conto risultano versati dal CERULLO nel periodo luglio 1981 - dicembre 1982 lire 514.000.000 circa.

Su altro conto n. 17727 del Banco di S. Spirito intestato alla Coop. Agricola Vallesana il CERULLO nel periodo agosto 1981 - novembre 1982 risulta aver versato lire 137.000.000 circa a fronte di assegni ricevuti per lire 17.000.000 ma nel 1983.

Un notevole giro di denaro tra il CERULLO e i NUVOLETTA che mal si concilia con la sua attivita' di "bracciante

cap.18

agricolo" come si e' definito (cfr. f. 365 Vol. 6) nel corso di una sua deposizione testimoniale in altro procedimento a carico di Lorenzo NUVOLETTA, di cui e' agli atti copia della ordinanza di rinvio a giudizio (cfr. f. 329 ss. Vol.).

Il Cerullo (cfr. ff. 21 ss. Vol. 6) risulta intestario di un fondo in Pignataro Maggiore acquistato con denaro, la cui provenienza, non e' mai stata giustificata dallo stesso (si tratta di circa lire 90.000.000). Fittuario di detto terreno e' risultato essere tale DI TOMMASO (rinvio a giudizio per tentata estorsione e associazione a delinquere insieme al Lorenzo NUVOLETTA) uomo di fiducia dei NUVOLETTA.

Il CERULLO, nel settore agricolo, risulta essere per i NUVOLETTA quello che SIMONELLI e' nel settore edilizio se si considera la sua posizione rispetto alla Coop. Ortofrulat controllata dai NUVOLETTA, i cui rappresentanti sono DI TOMMASO Raffaele e DI GIROLAMO Stefano rinviati a giudizio e condannati per il procedimento di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio allegata (f. 329 Vol. 6).

Non si puo' non rilevare quanto motivato dal Tribunale del riesame rigettando l'istanza di revoca del mandato di cattura che in data 22.12.88 (cfr. f. 202 Vol. 13) cosi' scrive: "... Appare dunque inattendibile la linea difensiva tesa a sminuire singolarmente gli elementi di accusa, che ricevono ulteriore forza da una valutazione complessiva degli stessi; emerge, infatti, dagli atti acquisiti, un quadro indiziario a carico del CERULLO, non solo rilevante, ma tale da potersi definire grave. Infatti mettendo in relazione i vari elementi summenzionati emerge un rapporto fra il CERULLO e il c.d. "clan Nuvoletta" che non puo' definirsi di mera familiarita' e che sicuramente trasborda oltre la contiguita' fino a sostanziarsi in un rapporto fiduciario di elevata intensita' (v. somme trattate) che e' certamente grave".

Vanno anche ricordati due assegni da 10 milioni ciascuno che l'imputato riceve da Mattia Simeoli il 19/4/82 (fl.23 all.15 al rapp. G. di F. 18/12/85) e 4 assegni da 25 milioni ciascuno emessi in suo favore da Baldi Alessandro (in vol.14) il quale, come si vedra', altri non e' che il fittizio proprietario, per conto del Nuvoletta, del cavallo Eliano.

cap.18

La difesa del Cerullo, in corso d'istruttoria, ha giustificato tutti tali assegni con la considerazione che il Cerullo era dipendente dell'Angelo Nuvoletta.

Tale giustificazione non ha alcun senso in quanto:

- 1) il numero e l'importo dei titoli sono tali, come si e' visto, da non poter in alcun modo esser ricompresi nell'attivita' di un lavoratore dipendente, fosse pure un factotum addetto alla contabilita' (ed invece il Cerullo e' un coltivatore, non lo si dimentichi, inizialmente coinvolto dalla banda proprio in tale qualita', poi passato ad un ruolo di esperto nel settore terriero -si veda la telefonata per l'azienda in Arezzo- nel quale cura gl'interessi del Lorenzo; ma mai potrebbe esser trasformato in un contabile puro);
- 2) i suoi rapporti di ricezione ed emissione di assegni non si limitano solo all'Agelo Nuvoletta o alla Vallesana, ma s'intrecciano con tutti i componenti della famiglia e della banda, come si evince con evidenza dall'esame dei conti ad esempio a fl.39 e segg. vol.3: ad esempio, ed in particolare, vi e' un assegno a fl. 416 ivi, del 24/7/81, emesso da Gaetano Nuvoletta in favore del fratello Lorenzo e da questi girato proprio al Cerullo; altri in cui sono coinvolti i familiari seguono il 6/9/82, il 13/10/83, ecc.

Va rilevato infine che nel 1983 il Cerullo fu controllato in auto nei pressi di un'azienda Nuvoletta, mentre con lui si trovavano tale Ciro Nuvoletta e Gaetano Iacolare (fl.214 vol.6). Successive indagini hanno dimostrato che il primo non

cap.18

si identificava nel fratello di Lorenzo ucciso nel 1985, ma invece del figlio del Lorenzo; mentre il secondo e' risultato cugino del Lorenzo e cognato del Simonelli, da quest'ultimo indicato, come si vedra', come colui che lo coinvolse nell'iniziativa Puteolana, di cui lo stesso Iacolare era socio.

Da tutto cio' viene in risalto un quadro molto netto della figura del Cerullo, inserito nell'organizzazione criminosa con ruolo e compiti precisi, e connotati da un rapporto fiduciario molto intenso con i piu' potenti e pericolosi componenti dell'organizzazione. Estremamente calzante quindi il parallelismo operato dal p.m. fra la figura del Cerullo nel settore dei terreni e quella del Simonelli -di cui si vedra' l'estrema rilevanza- in quello del calcestruzzo.

Il Cerullo e' tuttora latitante, e valgono per lui le medesime considerazioni di pericolosita' sociale e di fuga gia' riportate per il Simeoli.

cap. 19

Cap. 19 : Domenico ROMANO

Arrestato nel Marzo del 1988, unitamente al padre Luigi ed agli altri coimputati, veniva poi scarcerato da questo g.i. in data 9/6/88, sulla considerazione dell'assenza di una grave situazione probatoria in relazione alla sua effettiva partecipazione alle imprese (inteso questo termine in tutti i sensi) del padre e degli zii.

Contro queste conclusioni, il p.m. ha proposto un'articolata e tesa requisitoria, che qui si riporta:

Il Tribunale - Sezione Riesame, nel confermare il mandato di cattura nei confronti del prevenuto (f. 252 Vol.7), osservava, tra l' altro, che alle fonti probatorie relative a Domenico ROMANO andava riconosciuta "una efficienza probatoria idonea a giustificare allo stato degli atti il giudizio di colpevolezza dell' imputato". Al riguardo, il Tribunale individuava gli "specifici e validi elementi da cui puo' desumersi il coinvolgimento dell' imputato, unitamente al padre, nel sodalizio criminoso in parola" e cioe':

1) il ruolo svolto dal ROMANO Domenico di amministratore della Puetolana Calcestruzzi, nella quale spicca la presenza, effettiva e costante, dei figli di Lorenzo Nuvoletta; una societa' che fin dal primo anno di attivita' raggiunge i cinque miliardi di fatturato, senza che alcuno dei soci abbia alcuna competenza specifica nel settore; una societa' nella quale vi e' fondato motivo per ritenere che l' imputato abbia avuto solo il ruolo di prestanome del Nuvoletta e del padre Luigi, visto che nel corso degli interrogatori spiega con argomenti di volta in volta diversi, e, quindi, sempre inattendibili la sua uscita dalla stessa;

2) il contenuto delle telefonate intercettate (f.195 Vol. 5 bis e f.6 ivi all.C) dal quale risulta un ruolo effettivamente decisionale, e non di mera copertura, nelle intraprese del padre Luigi;

3) i notevolissimi movimenti bancari sul suo conto corrente (cfr. Rapp. Nucleo P.T. 18.12.85), che denotano la rilevanza operativa della sua posizione nel gruppo

cap. 19

Romano-Agizza.

Questi elementi probatori forniscono, ad avviso dei requirenti, un quadro di responsabilita' a carico di Domenico ROMANO - certo, gradata rispetto a quella paterna, ma sullo stesso piano quantomeno di quella di Eduardo NUVOLETTA - che le successive risultanze istruttorie non sono riuscite nemmeno a scalfire, ma hanno anzi, per certi aspetti, valorizzato.

Per questo non pare possano condividersi gli argomenti svolti dal G.I. nell'ordinanza di scarcerazione del prevenuto per insufficienza di indizi (f. 25 Vol.11) dove - forse preso atto di quanto sopra - si cerca di dare agli elementi suddetti una "lettura alternativa a quella accusatoria, nell'ottica di una ignoranza o, quantomeno, estraneita' del figlio, alla natura reale della condotta imprenditoriale del padre, alla qualita' ed al rilievo dei contatti camorristici da questo gestiti, alle modalita' di sviluppo commerciale delle aziende da lui gestite, alla provenienza delle liquidita' utilizzate nei reinvestimenti, ecc."

Siffatta "lettura alternativa" degli stessi elementi probatori - dalla quale, in definitiva, il ventenne ROMANO sortisce come un utile idiota nella mani paterne - non corrisponde ai fatti, che hanno valenza probatoria univoca, e deve essere quindi respinta.

Ed, invero, non ha alcun fondamento giuridico porre l'accento - come si fa nella citata ordinanza per escludere la responsabilita' personale dell'imputato - sulla subordinazione della presenza di Domenico ROMANO a quella paterna, quando pur si riconosce che detta presenza si e' andata sviluppando fino ad assumere ruolo decisionale all'interno di quelle imprese, che hanno rappresentato lo strumento dell'espansione mafiosa del gruppo Agizza-Romano.

Ne' sembra abbia alcun senso logico, prima ancora che giuridico, sostenere che il silenzio tenuto dall'imputato, la sua manifesta reticenza a chiarire molti particolari che lo vedono coinvolto, non possono costituire prova contro di lui, quando si ammette che egli "ha tenuto un comportamento processuale inverosimilmente riduttivo del ruolo da lui svolto"; laddove la piu' elementare logica avrebbe voluto che - in presenza degli obiettivi elementi di prova sopra enumerati - proprio siffatto comportamento omertoso impedisce la "lettura alternativa" dei fatti che ha portato alla scarcerazione del prevenuto.

E, per finire, appare francamente inaccettabile, far ricorso alla "giovanissima eta'" dell'imputato per

cap. 19

svilire la gravidanza probatoria del ruolo rilevantissimo, per durata e per autonomi contenuti decisionali, svolti dal ROMANO nella Puteolana Calcestruzzi, quale emerge dalle parole degli altri coimputati (primo fra i quali Eduardo Nuvoletta).

In definitiva, Domenico ROMANO non e', e non e' stato negli anni trascorsi, un burattino nelle mani paterne (a meno che non si vogliano, paradossalmente, considerare tali lo stesso Eduardo Nuvoletta e, persino, i prestanome Simonelli e Cerullo nelle mani del "boss" Lorenzo); egli non e' stato un "penalmente irresponsabile" come la difesa vorrebbe accreditarlo, ma un individuo lucido e pronto a condividere ed a perpetuare le logiche criminali del gruppo, cosi' nelle attivita' imprenditoriali come in quelle prettamente delittuose connesse alle prime. In tale contesto, la valutazione delle sue responsabilita' non puo' essere sottratta al giudizio del Tribunale.

Su tale requisitoria va rilevato che (confermato il giudizio di inutilizzabilita' delle reticenze tenute dall'imputato in sede d'interrogatorio, ad esempio, fra le piu' plateali, a proposito della conoscenza con il Norcaro: interc. tel. CC Napoli I, proc. 675/83, 30/3/83, reticenze dovute forse maggiormente a non pregiudicare la gia' grave situazione del padre che a vera e propria omertà) al di la' di certi -si diceva- `tesi' passaggi, e' senz'altro da condividersi la richiesta di portare la posizione all'esame del Tribunale, anche per la presenza di sopravvenuti elementi di prova, alla luce dei quali vanno letti quelli preesistenti, ed in particolare:

- delle testimonianze che lo indicano come effettivo gestore, e non semplice `frequentatore' com'egli tende a presentarsi, della Bitum Beton (Maiello, fl.222 e Vitiello, fl.293 vol. testi);

- che tale gestione non e' dell'ultim'ora, ma invece risulta

cap.19

anche dalle intercettazioni telefoniche dei CC di Pozzuoli nel Novembre e Dicembre del 1982, in all.A, dalle quali risalta la sua costante presenza in azienda ed il ruolo gestionale (parla di pagamenti e di affari vari) svolto;

- che analogo e' il tenore delle conversazioni riportate in vol. 5 bis, ad es. fl. 195 gia' cit., in cui si occupa un po' di tutto, anche di preparare `buste' assai sospette, di cui nulla gl'interlocutori possono dire per telefono;

- che fra i prenditori dei suoi molti assegni, per importi di centinaia di milioni, fra i quali vi e' anche l'Agizza -a riprova del suo inserimento nel gruppo- compare anche quel Veneruso che e' coimputato nel proc. a carico di Luigi Romano, Giorgio Norcaro, Giovanni Adamo ecc. (n.675/83): e si e' vista l'importanza di quel rapporto Luigi Romano- Norcaro, nel quale anche lui e' coinvolto ed al quale cerca disperatamente di restare estraneo; nonche' l'attualita' dei contatti Luigi Romano- Adamo;

- che quell'inserimento gestionale dura fino al 1988, ed al livello anche piu' vistoso sul piano camorristico, se e' cercato da Vincenzo Simonelli (fl. 398 interc. Simonelli, vol. azzurro) che poi (fl.399) con lui tratta di una vicenda molto oscura -in cui, come vedremo, sono interessati in particolare suo padre ed il Simonelli- relativa all'importazione di cemento dalla Grecia.

- che, come rilevato nell'affare Messere (fl.95) Romano Domenico collabora strettamente il padre in quell'operazione

cap.19

di grande significato e delicatezza.

Elementi tutti, come si vede, che sono in grado di ricostruire un ruolo assai importante giocato da Domenico Romano nell'amministrazione delle imprese del gruppo, e quindi -essendo tale amministrazione da qualificarsi come condotta che integra gli estremi dell'associazione ex art. 416 bis c.p.- all'interno dell'organizzazione camorristica tout court.

Cap. 20 : Vincenzo SIMONELLI

Si tratta sicuramente di figura di grande rilievo camorristico, rappresentando egli direttamente, in prima persona cioè, gl'interessi e la figura di Lorenzo Nuvoletta, di cui, fino all'arresto, ha costituito ne' piu' ne' meno che l'emissario sicuro, la longa manus.

Forti i legami familiari con la famiglia Nuvoletta: e' nipote di Mattia Simeoli (fl.1200 vol. 6 intercett, azzurre), e' cognato di Iacolare Giuseppe, gia' piu' volte citato, nipote di Lorenzo Nuvoletta; e' amico d'infanzia con Eduardo, con il quale e' legato da rapporto di comparaggio (che entrambi ammettono).

Tenta disperatamente di negare ogni frequentazione con il boss, che afferma di aver visto una sola volta, in occasione del matrimonio del figlio Eduardo. A smentirlo, e' addirittura Luigi Romano, come rileva il p.m. nel

cap.20

tratteggiare l'alto livello camorristico del personaggio.

Al termine della presente istruttoria Vincenzo SIMONELLI non appare piu' personaggio marginale dell' associazione criminale facente capo ai Nuvoletta, bensì come suo "uomo di fiducia". Sociologicamente potremmo dire che il SIMONELLI proviene dallo stesso "ceppo", ha la medesima "formazione culturale" e presenta le stesse caratteristiche delinquenziali dei Nuvoletta, in sostanza e' l'anello di congiunzione, l'intermediario reale della Famiglia con l'imprenditoria locale e nazionale. Non a caso, come vedremo, e' collegato sia ai ROMANO che ai figli dei NUVOLETTA, e' praticamente "l'eminenza grigia" della famiglia.

Sino al 30.12.83 il SIMONELLI e' un illustre sconosciuto nella mappa criminale campana (cfr. f. 37-76 ss. Vol.1). Da tale data, che peraltro indica come si e' piu' volte accennato il rapporto dei C.C. di Pozzuoli, il SIMONELLI compare sulla scena e dal quel momento la storia della sua personalita' e' un pozzo senza fondo, in quanto la sua attivita' non si limita ad un comportamento di classico fiancheggiamento ma si estende ad attivita' economiche produttive, raggiungendo livelli di guadagno rilevantissimi.

Il SIMONELLI succede a Luigi ROMANO nella carica di amministratore unico della Puteolana Calcestruzzi il 20.10.82. La Puteolana, ditta produttrice di calcestruzzo viene costituita il 10.06.82 e ne fanno parte: NUVOLETTA Angelo, Ciro ed Eduardo (figli di Lorenzo NUVOLETTA, capo indiscusso della Famiglia), ROMANO Domenico (figlio di Luigi ROMANO) e ILARDI Umberto (figlio di Sebastiano ILARDI). Curiosamente la societa' predetta sembra il compendio di quanto "piu' illustri padri" desideravano lasciare ai propri figli. Una societa' che nelle previsioni doveva costituire il trampolino di lancio per giovani manager quali dovevano diventare, una volta cancellata l'origine illecita del patrimonio iniziale, i figli rampanti di tali padri.

Notazione non marginale e' quella che vede la PUTEOLANA collegata in maniera funzionale e complementare ad altra societa' del settore, la BITUM BETON S.p.A.. Tale ultima societa' ha quale amministratore Luigi ROMANO (dal 1979 al 1981), successivamente tale carica passa ad Antonio CAIAZZO e quindi a Vincenzo AGIZZA (f.10-11 Vol.I).

E' evidente quindi che l'ingresso del SIMONELLI nella PUTEOLANA significa che questi doveva direttamente, ma per conto di NUVOLETTA Lorenzo, interessarsi piu' da vicino dell'attivita' imprenditoriale che ormai la famiglia aveva deciso di intraprendere, al fine di

cap. 20

compiere quel salto di qualita' criminale, che altri gruppi, specie quelli mafiosi, avevano gia' posto in essere.

Che il SIMONELLI abbia ricevuto precise disposizioni dai Nuvoletta lo si ricava non solo dai comportamenti subalterni che egli assumerà nel prosieguo delle attività economiche e produttive che egli andrà ad intraprendere, ma anche dalla ingiustificata disponibilità di consistenti somme di denaro per entrare in società, acquistare terreni e cavalli ed effettuare aumenti di capitale.

Vi è una strettissima connessione fra lui e i Nuvoletta. Infatti, il 26.02.1981 costituisce con Edoardo NUVOLETTA la NUVOLSIM, che doveva svolgere lavori edili. Il fatturato nel 1983-84 supera oltre i 2 miliardi (cfr. f.114 ss. Rapporto G. d. F. del 18.12.85), anche se poi è stata costretta a cessare l'attività sicuramente anche a causa delle disavventure giudiziarie.

Che il SIMONELLI disponesse di scarsi mezzi economici, lo si rileva senza ombra di dubbio dalla constatazione che le sue dichiarazioni dei redditi hanno il seguente andamento: 1978 nessuna dichiarazione; 1979 nessuna dichiarazione; 1980: lire 3.200.000; 1981: lire 1.700.000. A conferma dell'estremo disagio economico in cui versava il SIMONELLI risulta che nel 1983 egli viene condannato per ben due volte (per fatti commessi nel dicembre 1981) per assegni a vuoto (cfr. ff. 70-71 Vol. 4).

Malgrado ciò nel dicembre 1982 è lo stesso SIMONELLI ad acquistare un fondo da Gennaro SICA (cfr. f. 6 Vol. Testi) su cui sarà costruito lo stabilimento della PUTEOLANA. Prezzo pattuito formalmente e pagato: 90 milioni. Da dove provengono?

-Il SIMONELLI dichiara che i soldi provengono dal cognato IACOLARE Gaetano (cfr. f.185 ss. Vol. Imput.), che poi entra come socio nella società che verrà costituita. Egli ha dichiarato che aveva fatto un piacere al cognato; tuttavia dalle dichiarazioni del teste SICA si evince che questi tratto' unicamente con il SIMONELLI. È evidente quindi che il riferimento allo IACOLARE (peraltro nipote dello stesso Lorenzo Nuvoletta) non è che una banale giustificazione che nemmeno scalfisce il fondato convincimento che in quel momento iniziava la carriera finanziaria e imprenditoriale del SIMONELLI, nell'interesse dei Nuvoletta. Il SIMONELLI ha sempre negato ogni rapporto con il Lorenzo NUVOLETTA, affermando nel corso del suo interrogatorio di averlo visto solo una volta, al matrimonio del figlio Edoardo e di non sapere

cap.20

nel 1982 quale fosse la pericolosità della famiglia omonima. Ebbene non solo è stato smentito da Luigi ROMANO (cfr. 196 retro Vol. Imput.), che ha dichiarato che "qualche volta l'ho trovato da Lorenzo Nuvoletta", ma le stesse cronache giudiziarie rendono quanto mai falso quanto dichiarato dal SIMONELLI dal momento che i NUVOLETTA sin dal 1974 (Rapp. C.C. Napoli II del 24.11.83 contro Nuvoletta L. + 40) erano colpiti da provvedimenti restrittivi per partecipazione ad associazione a delinquere. D'altronde i suoi legami con parenti del Nuvoletta, con Simeoli Mattia e Del Prete Giovanni non possono assolutamente far pensare che egli non sapesse nulla dei Nuvoletta.

Che le disponibilità del SIMONELLI fossero del tutto diverse da quelle che i fatti ci dovrebbero far ritenere, lo si rileva dall'esame dei c/c che egli aveva intestati a suo nome e insieme all'Eduardo Nuvoletta, che sono la maggior parte.

Sul c/c n.7/0/462/48 della Banca Popolare Irpinia intestato a lui si rileva un assegno emesso l'11.3.81 di lire 51.000.000 in favore della ditta CO.NU. di Edoardo Nuvoletta.

Ricordiamo che quell'anno lo stesso Simonelli commise due reati di emissione di assegni a vuoto. C'è di più, sui c/c n.41848 del Banco di S. Spirito, n.2400/5 dell'Istituto S. Paolo di Torino e n. 315591 della Banca del Credito Popolare di Torre del Greco, conti accesi fra il 1979 e il 1980, risultano accreditamenti notevoli con modesti addebitamenti.

Come poter spiegare tutto questo, dal momento che per vicende giudiziarie e per irrilevanti dichiarazioni dei redditi il SIMONELLI non risultava disporre di alcun introito da lavoro?

Basta considerare, però, che le sue disponibilità riguardavano esclusivamente i suoi rapporti con i NUVOLETTA per comprendere come esclusivamente da questi riceveva a titolo di "custode" o di uomo di fiducia le somme di cui è risultato possessore. (cfr. All. 19/a-19/b. 20/A-20/b; 21/a-21/b Rapp. G.d.F. del 18.12.85).

La prova della fonte di provenienza del denaro, cioè la famiglia Nuvoletta, che naturalmente può essere reperita attraverso l'esame di documentazione ad es. bancaria non riguardante certamente i capi indiscussi della citata famiglia, si può evincerla dall'esame degli assegni emessi sui c/c intestati ad Angelo Nuvoletta di Lorenzo (cfr. f.439 ss. Vol.3) in cui si trovano numerosi assegni emessi a favore non solo di Nuvoletta Edoardo, Cerullo Emilio, e della CO.NU., ma anche di SIMONELLI Vincenzo.

Proseguendo con il SIMONELLI circa i suoi rapporti con la

cap. 20

Puteolana risulta che nel 1983 (cfr. f.104 Vol. Testi) i VETRANO rilevarono la Puteolana, almeno formalmente, salvo a rimanere in rapporti sia con lui che con i successivi apparenti titolari, cioè il PERILLO Raffaele e MICHELE CICCARELLI.

Anche quando la Puteolana cambia ragione sociale e diviene CO.NA.C. il SIMONELLI non se ne disinteressa, tanto che i suoi contatti risultano dalle sue telefonate intercettate sull'utenza di questa ditta. Singolare è la frase intercettata nella telefonata n.405 del 6.11.87 alle ore 10,30 in entrata in cui si fa riferimento alla vera appartenenza della CO.NA.C. (cfr fl.21 vol.6). Circostanza che riflette la vera situazione della Puteolana prima e della CO.NA.C. poi è quella riferita dal teste Giuseppe PELOSIO (cfr. f.348 Vol. Testi) riguardo l'acquisto di una cavalla nell'autunno 1987 da parte del SIMONELLI, il quale, dice il teste: "...mi consegno'un assegno da venti milioni che recava al posto del traente il timbro della Puteolana Calcestruzzi ... che firmo' davanti a me". L'assegno fu dato con l'intesa che doveva essere sostituito (e' evidente la ragione), ma poi per comune accordo fu messo all'incasso e ando' a buon fine. Il SIMONELLI peraltro manteneva rapporti anche con Luigi ROMANO, con il quale ha avuto uno scambio di assegni ed inoltre varie utenze del SIMONELLI sono reperibili sull'agenda telefonica del Romano (cfr. f.257 Vol. 8); la comune amicizia o il comune legame con PAGANO Augusto come si rileva dalla documentazione sequestrata al ROMANO (cfr. f. 208-213 Vol.12) in cui si fa riferimento a delle suore, a Rosetta Cutolo e a una macchina. Macchina e suore risultano circostanze vere, in quanto la macchina era del Pagano e le suore non erano altro che le sorelle del Pagano medesimo.

L'appunto viene trovato in una borsa del ROMANO al momento del suo arresto. Il perché sia annotata anche la seguente frase "conducente travestita da Cutolo Rosetta" resta un mistero.

Certamente non è una scritta casuale se vere sono le persone indicate e il mezzo. Ne, in conclusione, sui legami Simonelli/Romano, va dimenticata la circostanza che Romano Domenico, figlio di Luigi, è stato socio e amministratore nella stessa società, la PUTEOLANA, di cui si è interessato il SIMONELLI, come si è detto.

Grande disponibilità di denaro il SIMONELLI lo dimostra, mano a mano che si va più a fondo con l'iniziativa giudiziaria che a partire dal 1984 vede quale obiettivo primario il patrimonio costituito in maniera illecita dai NUVOLETTA. È infatti da tale data che il SIMONELLI, sino al momento del suo arresto nel 1988, funge da vero centro

cap. 20

di interessi dei NUVOLETTA surrogandosi loro in quelle operazioni a cui essi non potevano partecipare in maniera diretta e consentendo di far letteralmente sparire un patrimonio costituito da cavalli da corsa, settore in cui i NUVOLETTA da sempre hanno investito miliardi.

Così nel 1984 poco prima che scattassero i sequestri dei beni dei NUVOLETTA da parte del Tribunale di Napoli Sez. M.P., scomparve quasi tutto l'allevamento Ippico Vallesana (cfr. ff.209 ss. Vol. 6 Rapp. C.C. del 29.02.88):

- a) n. 1 cavallo a Normale Salvatore (assassinato 26.11.84);
- b) n. 3 cavalli a Simeoli Angelo di Marano;
- c) n. 1 cavallo a Concetta Romano di Marano;
- d) n. 3 cavalli ad Alfonso Cesarano di Marano;
- e) n. 1 cavallo a Renuto Cerullo di Marano;
- f) n. 1 cavallo a Ciro Cerullo di Marano;
- g) n. 12 cavalli ad Augusto Pagano (di cui si è detto poc'anzi), tra i quali il noto ELIANO;
- h) n. 40 cavalli all'azienda agricola "LO ZINGARO", per un valore di svariati miliardi, di proprietà della moglie di Vincenzo Simonelli.

SIMONELLI aveva del tutto perso il conto di quanti cavalli aveva ricevuto dai NUVOLETTA, ed è significativa la frase che egli pronuncia nel corso del suo interrogatorio (cfr. f. Vol. Imput.) a precisa contestazione della circostanza appena indicata, e cioè "e tutt'a me me l'anno mis?", quasi che egli fosse stato solo un soggetto passivo dell'intera operazione. Il pagamento, naturalmente fatturato, sarebbe stato effettuato in contanti, così non è stato possibile dimostrare la fonte (che naturalmente non c'è mai stata) delle somme di denaro (mai) erogate ai Nuvoletta. In realtà i cavalli non sono mai usciti dalla disponibilità dei Nuvoletta se si pensa che il migliore ELIANO (che nel 1986-87 ha vinto quasi un miliardo di premi) fu venduto il 15.5.84 a Pagano Augusto, che fino a quel momento era semplice gestore di un lido balneare (cfr. f. 318 Vol. Testi) e che all'improvviso per un "preciso ordine" dovette improvvisarsi allevatore di purosangue, che cedette a sua volta a Ciro Cesarano con la mediazione di Vincenzo SCICCONI (cfr. f. 316 Vol. Testi), il quale naturalmente non ricorda se fu pagato in

cap. 20

contanti o in assegni.

Si consideri che nessuno dei Nuvoletta e' mai comparso nelle trattative, a rimarcare il carattere assolutamente illecito dell'intera operazione.

Infine, il CESARANO cedette, sempre con la mediazione dello SCICCONE, il cavallo ELIANO alla scuderia TOCI s.a.s. che era in realta' la scuderia della madre di Alessandro BALDI, parente di VIVALDO, fantino di fiducia dei NUVOLETTA, cosi' il cerchio si chiude. Dalle dichiarazioni del PAGANO si comprende che il caso del cavallo ELIANO era tanto eccezionale da richiedere una sua improvvisazione quale custode pregiudiziaro. I pagamenti tra venditori e compratori sono sempre in contanti, in modo da non lasciare alcuna traccia, tanto che il BALDI Alessandro (cfr. 354 e 429 Vol. Testi) non e' in grado di fornire alcuna prova circa l'esborso di 35 milioni, quale prezzo di ELIANO.

E' proprio vero quello che alla fine dell'interrogatorio il Baldi afferma: "... il cavallo ELIANO e' stata la fortuna della nostra scuderia...", proprio un colpo di fortuna!! E anche per lo Sciccone al quale vanno ulteriori 120 milioni dopo le vincite di Eliano (f. 429 Vol. Testi).

Dall'esame degli assegni rilasciati dal BALDI Alessandro e di cui vi e' fotocopia agli atti, si rileva un vero e proprio pagamento di percentuali a personaggi vicini ai NUVOLETTA, se non addirittura fiduciari di una serie di loro attivita'. Sono assegni rilasciati nel 1986-87 e intestati spesso a SCICCONE Vincenzo ma da questi girati a NUVOLETTA Giovanni, Angelo. Si trovano cosi' assegni stranamente (perche' non si spiega il motivo) rilasciati a se stesso, da parte del BALDI, e poi girati a SCICCONE Vincenzo e, alle volte, a qualcun altro come NUVOLETTA Angelo oppure a CERULLO Emilio. L'importo degli assegni reperiti (perche' si tratta solo di una parte) ammonta a circa 70.000.000. Certo non e' una grossa cifra, ma si deve considerare che viene corrisposta da una sola persona e, quel che piu' conta, per una causale non chiara.

Che il SIMONELLI si fosse dedicato alla frenetica vendita di cavalli specie al Nord, e' provato non solo dalle dichiarazioni dello SCICCONE (cfr. f. 260 Vol. Testi), ma anche dalla chiusura, immotivata, dell'azienda agricola "Lo Zingaro", costituita il 29.06.82 e chiusa il 20.08.84. Ricompare pero' per altra attivita' a Montecatini, zona piu' tranquilla, ove il 23.1.85 viene costituita la s.r.l. TUNDELSTA, che ha per oggetto l'acquisto e la vendita di immobili, in cui compaiono quali

cap. 20

amministratori prima la moglie del SIMONELLI, cioè M. Rosaria D'Amodio, e poi l' eterno presente Vincenzo SCICCONI.

Interessante e anche la circostanza che, sempre a Montecatini, il 21.3.1985 si trasferisce l' attivita' di commercio e vendita di cavalli con la costituzione della s.r.l. ESSEDIEMME di M. Rosaria D' Amodio moglie del SIMONELLI (cfr. f. 33 ss. Rapp. G.d.F. del 29.3.89). Per il 1985 presenta un volume di affari di L. 450.000.000 con acquisti per L. 517.000.000, mentre per il 1986 risulta inesistente sia la voce volume di affari che quella degli acquisti, segno che ormai i cavalli da far "sparire" avevano tutti raggiunto la destinazione prescelta.

Il SIMONELLI arrivo' a possedere fino a 60 cavalli nell' estate del 1985 (cfr. f.275 Vol. Testi), acquistati non si sa quando, ne' come. Dichiarò il custode giudiziario Avv. Ercolino (cfr. f.438 Vol. Testi) che per l' azienda Lo Zingaro risultano le fatture delle vendite di numerosi cavalli, ma non quelle di acquisto.

La disponibilita' di notevoli somme di denaro da parte del SIMONELLI, malgrado la su apparente indigenza, si evidenzia sin dal 1982 con l' acquisto del fondo in loc. Nepi al prezzo di lire 359.000.000 (cfr. 272 Vol. 10), con un acconto di lire 70.000.000 in contanti. Si tratta in sostanza dell' accaparramento di una base in zona diversa da quella ove ormai i Nuvoletta erano fin troppo conosciuti.

Segue poi la gestione diretta dei vari passaggi della Puteolana Calcestruzzi (poi CO.NA.C.) dai Nuvoletta ai VETRANO (cfr. 104 Vol. Testi) e poi dai VETRANO a PERILLO Raffaele (cfr. f.352 Vol. Testi) e da quest'ultimo al Michele CICCARELLI.

E' una vicenda che vede il SIMONELLI sempre ben informato sulla situazione economica dei vari titolari, su cui interviene facendo offerte, che poi vengono del tutto rispettate, senza pero' che nessuno osi pretendere quanto dovuto. Significativo e' l' ottenimento di un prestito di oltre 560.000.000 da parte di Amedeo VISCONTI (cfr. f.319 ss. Vol. Testi) che a sua volta era creditore per circa 300.000.000 con il PERILLO. Nell' accollarsi il debito del PERILLO, il SIMONELLI "pretende" un ulteriore prestito di circa lire 268.000.000 che il VISCONTI si guardo' bene dal rifiutare in quanto come ha testualmente dichiarato "dopo la visita del SIMONELLI, chiesi in giro informazioni, ed appresi che mi ero venuto a trovare in contatto con brutti ambienti, con i quali non avrei mai

cap.20

voluto avere a che fare. Fu per questo che fui preso da una grande paura e decisi di chiudere in qualsiasi modo quella vicenda per recidere i contatti con quegli ambienti".

Dichiara ancora in maniera accorata al G.I. in un memoriale scritto di suo pugno (cfr. f. 321 Vol. Testi): "in tutta questa vicenda sono stato una vittima, chiedo a lei un consiglio su come poter agire legalmente per poter recuperare il mio credito...", che evidentemente il SIMONELLI si era guardato bene dal restituire.

Appare evidente in questo caso il forte clima di intimidazione di cui si avvaleva il SIMONELLI, forte della sua veste di portavoce degli interessi dei Nuvoletta; ma non sono da meno le figure dai vari VETRANO e PERILLO i quali cedono la Puteolana e anche altre proprietà quando interviene il SIMONELLI a far rilevare che la situazione era ormai "mutata" e che quindi dovevano restituire quanto avuto.

Il SIMONELLI ha, infine, presumibilmente, detenuto armi illegalmente. Tanto si ricava dalle risultanze delle due perquisizioni domiciliari eseguite nei suoi confronti. Nella prima (f.105-106 Vol. 11) furono rinvenuti in suo possesso 50 proiettili cal 7,65 che, evidentemente, presupponevano il possesso da parte del SIMONELLI di un' arma dello stesso calibro, non rinvenuta. Peraltro, la versione fornita dall' imputato e confermata da suo padre, in ordine al possesso della pistola da parte di quest' ultimo, risulta smentita dalla nota dei CC. di Frignano (f. 261 Vol.11). Nella seconda perquisizione, sono state rinvenute 29 cartucce per fucile calibro 12 (f.328 Vol. 12).

Anche tali munizioni presuppongono l' illegale detenzione di un' arma di corrispondente calibro, da parte del prevenuto.

Fin qui il p.m.

Ecco dunque un efficace resoconto dell'attività camorristica del Simonelli. Tuttavia vi sono anche altri elementi acquisiti agli atti che vanno valutati; appare dunque organizzarli per argomento, per una più facilmente comprensibile sistemazione del materiale raccolto.

1) I legami commerciali con i Nuvoletta sono intensissimi: non solo la Nuvolsim, ma anche l'Edilconu, società anche

cap.20

questa formata con Eduardo Nuvoletta, ed anche questa con alto fatturato derivante da un appalto ricevuto da una cooperativa (rapp. G. di F. 18/12/85). Ha anche tre c/c in comune con Eduardo Nuvoletta, con relative fideiussioni (ivi). E' da notare che vi sono intercettazioni con un certo sarto il quale, fissando l'appuntamento per la misura degli abiti presso la CO.NA.C., dice al Simonelli di avvertire anche il sig. Nuvoletta. "E che ne so io -rispondera' il Simonelli a questa contestazione- esistono tanti Nuvoletta!" (fl.342 imp. rapp. CC 29/2/88, fl.199 vol.6);

2) gli assegni che il Simonelli usa nella propria attivita' sono piena conferma di quei legami. Ne troviamo con Baiano Agostino, rinviato a giudizio con Lorenzo Nuvoletta per associazione mafiosa ed assolto per insufficienza di prove, con Eduardo e Lorenzo e Gaetano Nuvoletta, con Gaetano Orlando -cognato del Lorenzo-, con Vasto Francesco, il cui nome ricorre in maniera ingiustificata (ha una societa' nel campo del pesce surgelato) in tutti i conti correnti dei Nuvoletta (ed anche di Pasquale Liccardo, di Domenico Di Maro, ecc.), con Pasquale Liccardo, con il Tagliatela, con Del Prete (rapp. G. di F. 3/10/86, fl. 23 e segg.; fl.57 e segg. all. 2/b). Ne ha inoltre con lo Iacolare (vera persona di fiducia dell'Angelo Nuvoletta: basta scorrerne i conti correnti in vol.3, in cui compaiono decine e decine di, assegni in tal senso); con la scuderia Vallesana e ben sette con Angelo Nuvoletta (fl.463 vol.3). E ancora con Pagano

cap. 20

Augusto, che incontreremo ancora, con il Napolitano Antonio già incontrato, ancora Gaetano Nuvoletta (rapp. G. di F. del 3/10/86). Infine, nel rapp. G. di F. del 29/3/89 compaiono moltissimi assegni suoi, del Perillo, del Ciccarelli, e di Illiano (tutti man mano soci nella CO.NA.C.) in favore di Nuvoletti Lorenzo, di cui già si è avuto modo di parlare, di Ciro ed Eduardo Nuvoletta, a Manna Donato e Calcestruzzi Puteolana, di Baldi Alessandro (14 milioni). Inoltre, vi sono assegni in favore di Stefano Izzo -già se n'è parlato a proposito del Cerullo, (fl.89 vol.11) e che è presente presso la scuderia Vallesana il 12/9/88 (fl.133 vol.12) ecc.;

3) le ville e le tenute che egli acquista, non certo per proprio conto -si ricordino le possidenze indicate dalle denunce dei redditi- ma invece per quello di Lorenzo Nuvoletta:

a) la villa con parco in Montecatini, che poco dopo tenta di vendere per oltre un miliardo complessivo all'inquilino Taddei (che ne riferisce la costante presenza sul posto in compagnia di guardaspalle, e che è stata probabilmente rifugio dello stesso Nuvoletta, se lo stesso Taddei vi trova dei misuratori di tensione per evidenziare intercettazioni telefoniche -s sofisticati congegni non certo destinati al Simonelli, che non ne fa uso, come si rileva dalle intercettazioni sulle sue utenze- (cfr. fl.408 vol.8 e 257 e 395 vol.9, 237 vol.10 e 273 vol. testi; gli altri soci della Tungelsta, società titolare della tenuta, nulla

cap.20

versano, fl.342 e segg.);

b) villa con grande tenuta per cavalli nei pressi di Montecatini, con il cui proprietario si comporta da vero sopraffattore: prima concorda l'acquisto per 540 milioni; vi tiene moltissimi cavalli (40 o 60, poi affidati alla guida di Tonino Luongo: circostanza questa confermata dal rapp. CC in vol. 8 bis) apportando gravi danni alla tenuta, poi se la cava con un semplice fitto di 28 milioni -non sufficiente nemmeno per i danni- (Montarese, fl.409 vol.8 e 274 vol. testi);

c) la tenuta di Nepi, acquistata nel 1985 per 360 milioni (sequestrata dal g.i. come quella di cui al punto a) in cui tiene fino a 35 cavalli (La Marca. fl.278 testi; il rapp. dei CC e' a fl. 395 vol.8; quello della G. di F. e' del 29/3/89; cfr. anche fl.305 vol. testi).

Cio' per dire solo di quello che si e' riusciti ad accertare.

Non disvelati sono invece rimasti altri acquisti, di cui parla nelle telefonate intercettate: cerca di acquistare 20 ettari di vigneto, ma alla controproposta di acquistarne 60 adatti per i cavalli non si tira indietro, salvo a dover parlare con 'un parente' per conto del quale egli agisce (e su questi punti il Simonelli ha preferito non rispondere all'interrogatorio, previa specifica contestazione: fl. 1 vol. azzurro; per lo stesso 'parente' piu' tardi cerchera' anche una cavalla; fl. 129 ivi, mentre con Sciccione parla

cap. 20

spesso di 'uno' che telefona : evidentemente non sulle utenze controllate, ad es. fl. 143 ivi); cura 'con il Pagano l'acquisto di un grosso suolo per 6 o 700 milioni, e Simonelli aggiunge: 'faccio venire naturalmente pure il mio parente' (fl.427 e 459 ivi) e di seguito aggiunge: 'io l'altra sera ci parlai, e disse...no...glielo voglio dire 600' (597 ivi);

4) il giro d'affari di cui apparentemente e' titolare, oltre a tutto quanto detto, e' enorme. Al momento dell'arresto gli vengono trovati in tasca assegni per centinaia di milioni (oltre 500; rapp. 30/4/88 in vol. 8 bis, e cart.4, fascicolo autonomo), di cui alcuni facenti parte di una strana:

a) operazione Visconti. Questi era il gestore dell'esattoria di Calvizzano ed aveva prestato al Perillo Raffaele denaro in misura via via maggiore, fino alla somma di 302 milioni. Il Simonelli si presenta un giorno da lui, e lo convince a concedergli altri 270 milioni circa di lire in prestito, in cambio dell'accollo su di se' del debito del Perillo, ridotto il debito complessivo da 570 a 420 milioni. In pagamento versa al Visconti assegni postdatati in minima parte a firma sua ed in maggior parte a firma Ciccarelli e Perillo (il racconto del Visconti e' a fl.319 testi; il contratto di novazione del debito e i conteggi utilizzati vi sono allegati). Il g.i. a questo punto chiede conto al teste dell'inverosimiglianza della sua storia, in cui, per recuperare, forse, un credito di 300 milioni, ne versa altri

cap.20

270, di cui ben 150 a fondo perduto, in pratica regalandoli al Simonelli. Il tutto, quando il Perillo era proprietario di un terreno di valore diverse volte superiore a quel suo debito. Il Visconti allora motiva la sua scelta con la frase circa il suo timore già ricordata dal p.m.

« Dunque, un'operazione in cui il Simonelli lucra 270 milioni liquidi, contro assegni postdatati di altre persone, sulla base della capacità d'intimidazione acquisita dall'organizzazione in cui è inserito.

Ma non è finita qui l'attività puramente estorsiva del Simonelli.

Il motivo infatti per il quale egli rileva il debito del Perillo sta nel fatto che egli «acquista» il fondo di questi di cui sopra si diceva -siamo nel periodo in cui il Perillo dirige la CO.NA.C., ricadendo quindi sotto il diretto controllo del Simonelli, che egli definisce suo «nipote acquisito» (223-4 e 352-3 vol. testi)- in cambio dell'accollo di quel debito e di altro per 300 milioni presso un Istituto bancario. Se si considera però: 1) che l'accollo avviene dando in corrispettivo assegni a firma non sua, ma di persone che verso di lui non avevano alcun obbligo; 2) che ottiene denaro liquido in cambio di quell'accollo -si ripete, per lui gratuito- per 270 milioni, quasi pari al debito verso la banca, che pure rileva; 3) che quel debito era stato concesso in quanto era in arrivo un mutuo a tasso agevolato per l'intera somma, bloccato solo dalla vicende giudiziarie; 4)

cap.20

che il Simonelli acquisisce immediatamente il possesso del fondo, traendone un rilevantissimo utile 5) che egli, preoccupato che possano emergere altri debiti sul fondo, si fa consegnare dal Perillo 280 milioni di assegni in garanzia, che questi a sua volta chiede, come titoli di favore, al Ciccarelli, e che sono fra quelli usati per il pagamento al Visconti (sarebbe ridicolo, se non fosse tragicamente vero: fl.353 testi: ci si chiede garanzia di che, se il Simonelli non ha ancora acquistato il fondo e ne ha invece il possesso) se ne deduce che il Simonelli stava per intestarsi un fondo del valore di circa 700 milioni, guadagnandoci inoltre centinaia di milioni liquidi!

Si tratterebbe di vere e proprie estorsioni, se appena le parti lese (Visconti, Perillo) avessero il coraggio di chiarire i pochi punti ancora oscuri di una vicenda tanto ingarbugliata. Ma essi tacciono. Due volte vittime dell'intimidazione.

b) il Simonelli, a dimostrazione della liceità del proprio giro d'affari, esibisce in sede d'interrogatorio (fl.314) un conteggio per circa 7 miliardi di lavori. Al momento della cattura però, si rileva un conteggio di suo pugno (in cart.4 in vol 8 bis) per lavori ammontanti a ben 36,267 miliardi, tutti per opere pubbliche svolte per conto di Comuni controllati territorialmente dalla banda nuvolettiana. Ebbene, non solo il Simonelli non ha un solo operaio, non solo il Simonelli non ha una sola ditta edile che abbia un

cap.20

fatturato appena significativo, non solo egli stesso dichiara al g.i. un reddito di soli 50 milioni annui -al di là quindi delle documentazioni ufficiali :fl. 186 imp.-; non solo egli risulta protestato per importi modestissimi, ma una perquisizione disposta presso ditte anche lontanamente a lui collegate non ha consentito di acquisire un solo documento relativo anche ad una semplice traccia di questi lavori (fl.339 vol. 12 e vol. 12 bis).

La spiegazione possibile e' una sola: che quei lavori erano affidati a ditte poste sotto il controllo strettissimo del Simonelli e quindi di Lorenzo Nuvoletta, che ne gestivano utili e fatturato.

5) La CO.NA.C. : vicenda simbolo del ruolo del Simonelli.

Si e' visto come egli fin dal primo momento venga utilizzato da Lorenzo Nuvoletta per l'acquisto del suolo su cui deve sorgere la Puteolana: tassativo su questo punto e' il venditore Gennaro Sica, già citato; nonché il teste Vetrano, di cui si dirà. Inutile -quanto significativo- che egli affermi di non essersi mai occupato della ditta prima di divenirne amministratore unico; ovvero che poi, stretto sull'inverosimiglianza della tesi, affermi di aver pagato il suolo con contanti fornitigli dallo Iacolare: il Sica ricorda bene le cambiali a sua firma per novanta milioni, né si vede perché lo Iacolare avrebbe dovuto tirarlo inutilmente in ballo nell'operazione. Il Simonelli afferma anche di non essersi più occupato della ditta sotto la gestione Vetrano e

cap. 20

Perillo: anche in questo caso contraddetto.

Il Vetrano infatti (e siamo così alla seconda fase della vita della ditta, dopo la prima curata dai Nuvoletta-Romano) rivela non solo che il Simonelli era spesso in ditta, costantemente informato di quanto avveniva, ma che nello stesso periodo ottengono un boom produttivo a causa del mercato di Monteruscello (fl.104 vol. testi).

I fratelli Giuseppe e Vincenzo Vetrano -gia' vittime di estorsione da parte della banda Scotti, come da altro procedimento- dunque rilevano una ditta (a meta' del 1983) in completo sfascio e, con la loro esperienza (hanno altra analoga azienda poco lontano, e sono 'figli d'arte') e con i loro investimenti -che il perito contabile rinviene per almeno 700 milioni- la portano ad una florida salute. Quasi tutta l'enorme produzione (1.000 metri cubi di cls al giorno) per Monteruscello dunque: ma i Vetrano erano addetti alla direzione degl'impianti, e nulla sanno di come veniva procacciata la clientela, in un mercato assai chiuso -se ne e' gia' parlato, teste Rambaldi. Sanno solo che presenti in ditta erano, costantemente, il Simonelli, che la seguiva da vicino, e, piu' di rado, il Simeoli Mattia. Quella, per Nuvoletta, era una ditta assai importante.

Ma i Vetrano si accorgono che la loro presenza presso la Puteolana sta svenando la loro azienda di famiglia, e decidono di lasciarla. Ovvio che devono essere ... autorizzati dal Simonelli, il quale li convince ad aspettare

cap. 20

per mesi, in attesa di trovare qualcuno che si accolli quella situazione.

Simonelli trova Perillo, e -sempre Simonelli- tratta con i Vetrano il prezzo della vendita. E', sostanzialmente, un'ulteriore estorsione. La Puteolana ha in quel momento un portafoglio di crediti che supera i debiti; impianti del valore di due o tre miliardi (quasi interamente dovuti ai Vetrano) e un debito verso la Vetrano per trecento milioni.

Il prezzo lo concorda Simonelli (ma lo paga Perillo) : Giuseppe Vetrano afferma "chiedemmo molto di piu'...l'accordo con il Simonelli fu che avremmo recuperato almeno questi trecento milioni". Ottiene cosi' trecento milioni in assegni del Perillo, la meta' posdatati. Questi ultimi peraltro mai incassati. Il g.i. ne richiede la consegna; la risposta e' che sono stati addirittura distrutti (fl.107 testi).

E il Simonelli ora ha un impianto del valore di tre miliardi, pagato (da altri, per suo conto) 150 milioni.

Ed ha inizio cosi' la terza fase della vita di quest'azienda, sotto la gestione Perillo: questi e' un imprenditore edile, con importanti lavori in subappalto gia' dal 1983 -guarda caso- in Ponticelli, e in quell'occasione muta il proprio fornitore da Calcestruzzi SpA in -guarda caso- Bitum Beton (la Puteolana e' troppo lontana). Altri importanti lavori li ottiene presso lo svincolo della tangenziale Vomero, in zona cioe' controllata -guarda caso- dai Nuvoletta, tramite capo zona locali.

cap.20

La gestione del Perillo e' quella che da' meno informazioni. Certi sono solo l'ingresso e l'uscita: la prima il teste - poco modificando le dichiarazioni dei Vetrano- la descrive con un pagamento di cento milioni immediatamente; di assegni postdatati per 250 -che non ha ancora pagato, non avendone le possibilita'- e dell'accollo dei debiti della Puteolana per 400 milioni (ma cio' e' naturale in una cessione d'azienda). Naturalmente a dire del Perillo il Simonelli non si e' mai visto in ditta. In realta', il Perillo e' una vittima sul piano economico e finanziario, ha avuto dall'incontro con il 'nipote acquisito' Simonelli, che lo ha spremuto come un limone, un danno incalcolabile; il suo timore lo porta a fare dichiarazioni palesemente false e reticenti.

Ma non diversa e' la descrizione della vendita della (ormai) CO.NA.C.: la quale avviene, appena il Simonelli lo consente, al Ciccarelli -imprenditore del tutto estraneo al settore- per la cifra di 800 milioni: ma tale affermazione del povero Perillo si sgonfia non appena si verifica che la cifra e' costituita' per meta' da debiti dell'impresa (gli stessi di quando l'ha comprata) e per meta' da un semplice impegno di pagamento assunto dal Ciccarelli con un termine di due o tre anni. Finora il Perillo non ha ricevuto una lira. Il che e' anche normale, non essendo in pratica mai stato un soggetto economico dell'operazione.

Un suo assegno in favore del Simonelli anzi, per dieci milioni del 27/10/83 -diverso quindi per causale dalle

cap. 20

operazioni qui ricostruite- ed altro di pari somma del 16/12/83 sono in rapp. G. di F. 29/3/89, all. 2 b e fl.68; e sono da ritenersi costituire parte di quel conteggio di decine di miliardi di lavori edili rinvenuto in casa del Simonelli.

Una perquisizione in casa sua porta al rinvenimento del numero telefono di Caterino Paolo, fratello del noto camorrista "Pepinotto" e del biglietto da visita di Antonio Agizza (fl.1-5 vol.8).

Ed ha così inizio la quarta fase, la gestione Ciccarelli. Su di essa, al di là di quanto riferisce lui stesso (venditore di prodotti AVON), e' assai utile sentire l'intercettazione della telefonata a fl.1180 interc. vol. azz. in all.F, in cui il Ciccarelli dichiara al suo interlocutore che per tutta quell'attività non prende una lira, e che essa costituisce un grave danno anche per l'altra di cui era già titolare: teme di crollare, ed ha necessità di sfogarsi. Tra l'altro, la B.N.A. gli ha negato poco prima un credito per il suo inserimento nel gruppo Nuvoletta, della cui impresa si teme il sequestro (teste Grassi, fl.450).

E questa volta le medesime intercettazioni non consentono dubbi che la conduzione effettiva della ditta sia nelle mani del Simonelli -che ufficialmente non ha alcun titolo per lavorarvi-. Le intercettazioni a fl.1166, 1191, 1242, 1253 vol. azz. e 34, 43, 49, 84, 87, 101, 116, 141 vol. rosso, in all.F lo vedono unico protagonista della gestione della

cap.20

ditta, sia a livello produttivo, sia nei contatti con i clienti, sia nelle complesse operazioni di factoring. Nello stesso senso il dipendente Fidentea (fl.334 testi), ed il teste Pelosio, che riferisce della firma da parte del Simonelli della firma di un assegno su conto intestato alla CO.NA.C. (fl.348 testi).

A fl. 327 vol. rosso vi e' addirittura la chiamata di un imprenditore non identificato che chiede il suo intervento - il senso e' chiarissimo ed inequivoco- come protezione da un'estorsione: e' la prova della motivazione, ancora una volta, che assicura l'espansione del mercato di una ditta del genere.

D'altra parte, vi e' uno scarto del 4% in meno sul cls fornito dalla CO.NA.C. rispetto a quello dichiarato nei documenti: un'ulteriore tangente sui costruttori (perizia Onofaro, in atti gen., vol.2)

6) I cavalli costituiscono la grande passione ed il grande impegno del Simonelli, prima esplicantesi in attivita' di modesto livello -qualitativo e quantitativo- poi protagonista di un salto di qualita' poco prima del sequestro della scuderia Vallesana -amministrata da Angelo Nuvoletta, ma in realta' nella disponibilita' del padre Lorenzo- da parte del Tribunale di Napoli. Il p.m. ha gia' riportato la frase di stupore e sorpresa pronunciata in sede d'interrogatorio allorché gli viene contestato documentalmente (in all. al rapp. CC la sez. N.O. del 20/2/88 a fl.199 vol.6) come egli

cap.20

figurasse acquirente di ben 40 dei cavalli che il Nuvoletta aveva sottratto al sequestro.

E la sorpresa non deriva dalla sua estraneità nell'operazione (insostenibile una tale tesi, come si vedrà) ma invece dal constatare che l'organizzatore dell'operazione aveva peccato di prudenza e di riconoscenza verso di lui che aveva consentito la vendita dell'enorme numero di cavalli, con un recupero secco di utili di enormi proporzioni: mancanza di prudenza e riconoscenza che certo non si aspettava.

Ed infatti, già si sono riferite le dichiarazioni dei testi Montarese, Taddei, La Marca, Spagnuolo circa l'enorme numero di cavalli (fino a 60) che il Simonelli portava presso le tenute che di volta in volta acquistava o fittava (fl. 408 e 409 vol.8, 257 vol.9, 274-274-276-278 vol. testi).

Anche il teste Sciccone Vincenzo, vero esperto nel settore, molto legato al 'compare' Simonelli come si vedrà, e che risulta amministratore (ma come puro prestanome del Simonelli) della Tungalsta, riferisce che nel 1987, attraverso questa società -oggi in sequestro- il Simonelli vendette molti cavalli alle scuderie del nord Italia. D'altra parte questa ditta oggi avanza un credito d'imposta IVA pari a circa 50 milioni, che si giustifica solo con un enorme numero di vendite.

Pure il teste Blangino riferisce che il Simonelli vendeva cavalli della Vallesana (fl.351 testi): e Blangino è troppo

, cap. 20

intimo del Simonelli -si vedano le intercettazioni telefoniche, nonche' il rapporto dei CC citato- per non sapere cio' che dice.

Infine, il Luongo, noto fantino, afferma anch'egli che da quattro o cinque anni il Simonelli ha avuto un aumento molto importante del giro d'affari nel settore ippico.

D'altra parte l'interrogatorio del Simonelli su questi punti, al di la' della frase sopra indicata, e' talmente contraddittorio e reticente (fl.186 imp.) da non aver bisogno di commenti: ha acquistato i 40 cavalli -cifra che apprende in quella sede- per 50 o 60 milioni, di cui pero' non sa indicare traccia, essendo tutti in contanti; rivendendoli poi in due o tre mesi per 5 o 6 milioni ciascuno (con un guadagno quindi di circa il 400% realizzato ai danni di Lorenzo Nuvoletta: se fosse vero, anche solo in parte, non avremmo il piacere di avere il Simonelli fra gl'imputati di questo processo!).

Il Simonelli dunque e' un vero e proprio 'procuratore' di Lorenzo Nuvoletta, che gli cura gli affari, gli evita danni patrimoniali ingenti provenienti dal sequestro, ecc.

7) Eliano, in particolare, rappresenta un momento di forte collegamento fra il Nuvoletta ed il Simonelli.

Questo cavallo - il p.m. ha gia' indicato i premi miliardari intascati in poco piu' di un anno dai suoi proprietari, fl.229 vol.6 - esce dalla scuderia Vallesana, poco piu' di un mese prima del sequestro da parte del Tribunale.

cap.20

Il primo acquirente e' Augusto Pagano, gestore di uno stabilimento balneare, da sempre molto amico del Simonelli. Quando quest'ultimo cosi' gli propone l'acquisto di Eliano, lui acconsente. Peccato pero' che: non ricordi il prezzo pattuito o pagato per l'acquisto; il denaro usato per tale scopo e per il mantenimento del cavallo non ha alcuna documentabilita'; decida di vendere il cavallo perche' non va molto bene, ma non intasca una lira per la vendita, per dieci milioni, del cavallo. Peccato soprattutto che affermi di non esser mai stato acquirente o proprietario di altri cavalli, mentre dalle fatture acquisite risulta che egli acquisto' dalla Vallesana il 15/5/84 ben dodici cavalli, fra cui l'Eliano (fl. 225 vol.6).

E' evidente dunque che il cavallo non e' mai uscito dalle mani di Lorenzo Nuvoletta, fino a questa vendita.

Il successivo acquirente e' Cesarano, il quale lo acquista per dieci milioni dal Pagano, e vende per trentacinque al Baldi. Ma anche qui, una serie di elementi che fanno ritenere del tutto fittizio quest'acquisto. Secondo lo Sciccone (fl.316) egli s'interessò della vendita su richiesta del Pagano, ed individuo' i Cesarano perche' suoi vicini di casa che conosceva da molti anni. Il denaro fu da loro a lui consegnato, ma non ricorda se in contanti o in assegno. Il Cesarano pero' dichiara che non conosceva lo Sciccone che per averlo visto una o due volte alle corse di Agnano. Queste peraltro sono le dichiarazioni (fl.300) rese dal Cesarano al

cap.20

g.i. mentre ai CC (fl. 366-7 vol.9) ne diede di assai piu' vaghe ed imprecise (non ricordava in societa' con quante e quali persone avesse acquistato il cavallo, ecc.).

Va anche aggiunto che il teste Gigli ha riferito (fl.275) che nell'estate del 1985, mentre si trovava a vedere una corsa di Eliano in televisione, senti' il Lorenzo Simonelli, padre del Vincenzo, dire con fierezza che quel cavallo apparteneva ad un 'compare': tale non poteva essere certo il Cesarano, per nulla legato -sembra- ad ambienti camorristici.

Dunque, ancora a questo punto il cavallo e' di Lorenzo Nuvoletta.

Ma neanche il terzo acquirente, il prestigioso Alessandro Baldi, ha piu' fortuna degli altri.

Intanto, il Baldi (fl.381 vol.9, 317 vol. testi) esclude che mediatore dell'operazione sia stato lo Sciccione, circostanza invece affermata dal Cesarano (354 testi). Anche questa vendita avviene in contanti, il che e' veramente strano, trattandosi di 35 milioni: peraltro si tratto' di denaro neanche prelevato dalla banca, che pure avrebbe lasciato qualche traccia, ma raccolto fra i suoi parenti. a dire del Baldi.

Questi afferma che a richiedere il pagamento in contanti fu il Cesarano, che invece non menziona per nulla la circostanza. Ma c'e' di piu': lo stesso Cesarano afferma che intasco' la sua parte della vendita (circa dieci milioni) versandola sul suo conto corrente: ebbene tale conto non ha

cap.20

mai ricevuto un assegno del genere (ed il Cesarano ne ricorda anche la data): cfr. fl.5 vol. 12 per indagini bancarie. Questa smentita dell'attendibilita' del teste e' dunque documentale.

Ancora su questo punto, e' significativo che il 17/12/87, in una conversazione intercettata telefonicamente, il Negroni ed il Simonelli discutano del cavallo, ed il primo non riesca a darsi pace di un articolo apparso quel giorno sulla Gazzetta dello Sport, in cui il Baldi si propone come vero proprietario (il giornale e' allegato alla telefonata, a fl. 1025 interc. Simonelli, vol. azz.) ed a darsi pace soprattutto di come il Baldi avesse trovato il denaro per l'acquisto: "ho visto io gli assegni in mano al sig. Simonelli" riferendosi evidentemente alle vincite pagate dall'UNIRE come premi per le vittorie del cavallo. Altrettanto evidentemente nell'ambiente tutti sapevano dell'effettiva proprieta'.

Lo stesso Negroni si era complimentato con il Simonelli poco prima per una vittoria di Eliano (fl. 951 interc. vol. azz., in all.F); mentre lo stesso Simonelli e lo Sciccone concordano prima una gita a Bari per vedere correre Eliano, poi vi rinunciano per un malore del primo.

Il Baldi e' chiamato allora a dimostrare l'acquisto, cosa che non puo' fare per quanto concerne il denaro, versato, si e' detto, in contanti. Ma lo stesso Baldi ammette (in un primo momento) di aver versato allo Sciccone 60-70 milioni come

cap.20

mediazione riconosciutagli per l'acquisto di 30 cavalli dalla Vallesana (gia' in sequestro), oltre a 120 milioni come "riconoscimento umanitario" in occasione delle vittorie di Eliano. Nel corso della deposizione il Baldi pero' comprende di aver esagerato, e modifica le sue dichiarazioni nel senso di aver versato allo Sciccone 130 milioni complessivi (fl.427-8). Lo Sciccone da parte sua ammette di aver ricevuto dal Baldi solo 30 o 40 milioni (fl. 453 testi) di cui una parte versati sul suo c/c: ma a riprova che anche questa e' fantasia, egli stesso riconosce di avervi oggi in deposito solo due o tre milioni.

Ed in effetti che si tratti di fantasie risulta anche dall'esame del c/c del Baldi acquisito in atti, dove si rinvencono decine di milioni in assegni emessi in favore dello Sciccone, di Cerullo Emilio, dello 'Zingaro', ecc.; ed inoltre da quanto affermato dal custode della Vallesana, secondo cui lo Sciccone tratta con il Baldi cavalli per un ammontare complessivo di 30 milioni (avv. Ercolino, in vol.14). Dunque, prendendo per buona la sola cifra piu' bassa riportata dal Baldi, e' evidente che i 120 milioni non possono essere il prezzo dell' intermediazione.

Infine, si deve tener presente che le modalita' di emissione di questi titoli, sono connotati da stranezza, come nota il p.m., nell'indicazione del prenditore (emessi dal Baldi a se' medesimo e poi girati). Il Cerullo ed il Baldi non risultano, ad un accertamento della G. di F. in vol. 14, fornitori del

cap.20

Baldi e della sua azienda.

Va dunque confermato il sequestro già disposto in carico dell'Eliano e dei suoi ex- proprietari, essendo pacifico che il Nuvoletta non ha mai perduto il controllo dell'Eliano, affidato, di volta in volta, a persone diverse.

Peraltro, preso atto della mancata presentazione di qualsiasi resoconto da parte dell'attuale affidatario del cavallo al suo custode giudiziario, si dispone il trasporto di Eliano presso l'Istituto per l'Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere.

Lo Sciccone, regista di tutta l'operazione, e' quanto mai reticente non solo su questa vicenda, ma anche su fatti e persone emerse dall'enorme numero di telefonate intercettate fa lui stesso ed il Simonelli (fl.453 testi): la sua posizione va quindi stralciata per ulteriori approfondimenti.

8) I rapporti con Luigi Romano sono strettissimi. Al di là di quanto si e' visto nel caso Puteolana, vi sono numerosissime telefonate intercettate fra il Simonelli ed i Romano Luigi e qualche volta Domenico (cfr. fl. 398 e segg.). Il Romano controlla l'intero settore delle forniture di cemento d'importazione, in cui il Simonelli chiede di essere accettato. Ecco dunque la necessita' per lui di prendere contatto con il Romano a questo scopo (interr. fl. 342 imp.), Il verbale d'interrogatorio fa ben comprendere le omertose reticenze del Simonelli, anche rispetto ad inoppugnabili risultanze di intercettazione. Va anche detto che cotitolare

cap. 20

nella ditta che cura l'importazione del cemento dall'estero, era tale Raucci (rapp. G. di F., 30/6/89 in atti, che a suo carico adombra sospetti di appartenenza alla criminalità organizzata) che più volte aveva fatto intendere di essere persona particolarmente vicina al Romano nelle intercettazioni disposte a carico di quest'ultimo recentemente (cfr anche intercett. azzurre, 474, e rosse, fl. 141)

9) Circa le munizioni trovate in casa del Simonelli, non si può che prendere atto di quanto ha riferito sopra il p.m., aggiungendo: da un lato che non vi è corrispondenza fra calibro della pistola denunciata dal padre del Simonelli e tipo di munizioni sequestrate; (fl.105 e 263 vol.11) dall'altro, che della pistola si è persa ogni traccia da gran tempo, mentre la scatola con i proiettili è nuovissima. Ma, di più, per le cartucce cal.12 di cui al rapp. CC Caserta del 12/9/88, troviamo anche che di esse 4 sono a pallettoni (del tipo 'lupara') e 3 a palla singola.

10) Altri episodi del tutto significativi della vera attività del Simonelli li troviamo nei commerci di platino che vuole attivare con il Tieppo, verso l'Italia settentrionale (fl. 345 testi,), o ancora in un affare che si deve concludere in Sicilia, ed in cui le sue richieste rimangono del tutto oscure : cfr. fl. 1220 interc. vol. azzurro e 295, rossa, in cui non si riesce a capire a chi o che cosa si riferisca quella raccomandazione fatta dal Simonelli in favore di un

cap.20

tale ing. Alfonso le cui generalità ne' lui ne' il suo interlocutore (gem. Fuschetti, fl.445 testi) intendono dire (fl. 1220 cit.).

Ancora, caratteristico del gruppo, e' il continuo ricorso a frasi come "non parliamo per telefono" "passa stasera, che parliamo", ecc.: ad es.: fl.586 vol. azzurro.

Il quadro quindi della figura del Simonelli appare lucido e ne individua l'alto livello di inserimento camorristico, quale rappresentante personale di Lorenzo Nuvoletta.

=====

Al Simonelli, in relazione al rapp. dei CC del 31/5/89 ed alla conforme richiesta del p.m., va revocata l'autorizzazione a recarsi al lavoro, sia per l'inosservanza dell'obbligo accertato l'8/5/89, sia per la prevnzione da pericoli di fuga in relazione al provvedimento del Tribunale di Napoli in sede di riesame emesso il 13/3/89 -ma notificato a questo g.i. solo il 14/7- che ha revocato l'ordinanza dello

cap.20

stesso organo che aveva concesso al Simonelli gli arresti domiciliari, ordinanza annullata dalla S.C., sulla base dell'estrema pericolosità sociale dell'imputato.

dispositivo

P. Q. M.

visti gli artt. 369 -374 c.p.p., il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, su richieste conformi del p.m. (tranne che per il punto relativo al provvedimento in merito alla liberta' personale di Agizza Vincenzo)

O R D I N A

il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, competente per materia e per territorio, di NUVOLETTA Lorenzo, NUVOLETTA Eduardo, ROMANO Luigi. AGIZZA Vincenzo, AGIZZA Antonio, SIMEOLI Mattia, DEL PRETE Giovanni, ROMANO Domenico, SIMONELLI Vincenzo, CERULLO Emilio, SCOTTI Pasquale, MARRA Mauro, LAEZZA Mauro, DIGNITOSO Antonio ed ESPOSITO Carmine, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica;

Visto l' art. 74 c.p.p.

D I C H I A R A

l'impromuovibilita' dell'azione penale nei confronti di VELA Francesco e di LETIZIA Alfonso per i fatti di cui alla comunicazione giudiziaria a foglio 95, Vol. 4';

D I S P O N E

lo stralcio degli atti, per la prosecuzione delle indagini in relazione:

dispositivo

1) a CESARANO Ciro, VASTO Francesco, MANNA Donato, ORLANDO Carlo Gaetano, DE VINCENZO Luigi, DI SOMMA Vincenzo, ZOTTI Giuseppe, IACOLARE Gaetano e SCICCONE Vincenzo con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (con allegazione della presente ordinanza, delle dichiarazioni da essi rese come imputati o testi; del rapp. della 1a sez. del N.O. CC di Napoli del Marzo 1988; richiedendo poi al Nucleo regionale di polizia Tributaria presso la G. di F. copia dei rapporti relativi ad indagini bancarie sulla famiglia Nuvoletta, su Domenico Di Maro, Pasquale Liccardo, nonché di quelli del 7/4/88, 29/4/89, 28/11/86, 20/12/88, 29/3/89, 8/4/89, 22/11/85);

2) a SIMONELLI Vincenzo, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi (allegando: copia dei suoi verbali d'interrogatorio; dei rapporti dei CC a fl.105 e 261 vol.11 e 328 vol.12, del rapp. dei CC di Caserta del 12/9/88, nonché stralcio della presente ordinanza coimprendente i capitoli premessa-1-2-3-20);

3) a PISACANE Bruno, in ordine al reato di corruzione, [comprendente copia della presente ordinanza, delle dichiarazioni rese dal Pisacane come teste e imputato (fl.320 imp.), e dall'Agizza Vincenzo (fl.345 imp.), nonché della comunicazione giudiziaria emessa a suo carico, della telefonata di cui al fl.1 all.b vol. 5bis; di quella n.64 del 17/12/84 sull'utenza 266933; di quella n.178 del 20/12/84, di quella n.71 del 21/12/84];

dispositivo

4) a GERACE Antonio, in ordine al reato di interesse privato in atti di ufficio (comprendente copia della presente ordinanza, delle dichiarazioni rese dai testi e dei documenti richiamati nel cap.9 della stessa);

5) alle intercettazioni telefoniche relative a SARACINO Antonio ed ai verbali di esami testimoniali relativi al predetto; (per questi ultimi, quelli Galasso, Romano, Saracino, telef. n.226 del 17/12/84, n.1 della stessa data; sull'ut.206072, oltre a copia della presente ordinanza);

6) al procedimento nr. 9732/7C/88, relativo agli appalti di pulizia concessi dal Comune di Acerra alla AGIZZA S.p.A., ed alla connessa posizione di DI NUZZO Salvatore (comprendente copia della presente ordinanza, delle dichiarazioni rese dal Di Nuzzo come teste e della documentazione da questo esibita; degli atti del procedimento allegato), stralcio comprendente le posizioni processuali degl'imputati dal n.22 al n.30;

disponendo la trasmissione dei procedimenti così formati al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quelli di cui ai nn.2, 4 e 5, ed al sig. Consigliere Istruttore, sede, per gli altri;

C O N C E D E

la conversione della custodia cautelare ad Agizza Vincenzo in arresti presso il suo domicilio di via Stadera n.4 in Napoli, con divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi e con obbligo di distacco dell'utenza telefonica; mandando per la sorveglianza il sig. com.te la

dispositivo

staz. CC di Poggioreale;

REVOCA

a Vincenzo Simonelli l'autorizzazione a recarsi al lavoro, e gli fa divieto di comunicare con persone diverse dai familiari non conviventi, con obbligo di distacco dell'utenza telefonica;

ORDINA

il trasporto del cavallo Eliano presso l'Istituto per l'Incremento Ippico (sotto l'egida dell'ENCAT ed a disposizione del custode, avv. L. Ercolino)

RESPINGE

ogni altra istanza proposta dai difensori.

Napoli, 28 Luglio 1989

il direttore di cancelleria il giudice istruttore
(Giuseppe Maddalena) (Paolo Mancuso)

I N D I C E

INTESTAZIONE.....	PAG. 1
PREMESSA.....	" 9
Cap. 1 L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA.....	" 26
Cap. 2 LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	" 40
Cap. 3 LUIGI ROMANO & COGNATI: DALLA CAMORRA.....	" 64
Cap. 4 LUIGI ROMANO & COGNATI: ALLA SOCIETA' CIVILE..	" 86
Cap. 5 LA CAMORRA COME IMPRESA : LA BITUM BETON.....	" 120
Cap. 6 LA CAMORRA COME IMPRESA : L'AGIZZA S.P.A.....	" 142
Cap. 7 LA CAMORRA COME IMPRESA : IL CASTELSANDRA	" 161
Cap. 8 LA SITUAZIONE CONTABILE DEL GRUPPO.....	" 180
Cap. 9 L'ESTORSIONE IN DANNO DELL'ISTITUTO NAVALE....	" 206
Cap.10 L'ESTORSIONE IN DANNO DI FRONZONI.....	" 226
Cap.11 LA MINACCIA ALL'ARCH. MARTINO.....	" 235
Cap.12 IL DANNEGGIAMENTO E L'ESTORSIONE ALLA BRUNI...	" 238
Cap.13 LORENZO NUVOLETTA.....	" 243
Cap.14 EDUARDO NUVOLETTA.....	" 249
Cap.15 GLI AGIZZA-ROMANO.....	" 253
Cap.16 MATTIA SIMEOLI.....	" 258
Cap.17 GIOVANNI DEL PRETE.....	" 268
Cap.18 EMILIO CERULLO.....	" 271
Cap.19 DOMENICO ROMANO.....	" 278
Cap.20 VINCENZO SIMONELLI.....	" 282
DISPOSITIVO.....	" 312



Alleg. 2

GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO REGIONALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DI NAPOLI

PROT. N. 1538 AG, VI-2/29631 ALLEG. N.
RISP. A N. DEL

Napoli, li 18 MAR. 1990
80133 - Via A. Depretis, 75

O G G E T T O: Proposta per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti di:

- "EUROCEM - EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT" S.P.A.
- con sede in Napoli, via G. Melisurgo, nr.15;
- RAUCCI Pasquale, nato a S. Martino Valle Caudina (AV) il 25.4.1945 ed ivi domiciliato in via Guido D'ORSO, nr.2;
- SOMMA Agostino, nato ad Atripalda (AV) il 3.3.1941 e residente in Napoli, via S. Brigida, nr.39;
- NAPPI Paolo Filippo Andrea, nato a Liveri (NA) il 12.10.1947 ed ivi residente, in Vico Croce, nr.2.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
- Sezione Misure di Prevenzione -

- NAPOLI -

Questo Comando, dal settembre 1988 al giugno 1989, ha eseguito indagini di P.G. nei confronti della S.P.A. "EUROCEM - EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT", già con sede in Mercogliano (AV) via Nazionale Torrette, nr.114/A - ed attualmente con sede in Napoli, via G. Melisurgo, nr.15 - esercitante l'attività di importazione e vendita di cemento sfuso.

Le indagini hanno avuto origine a seguito di richieste pervenute:

- dalla Pretura di Napoli - V Sezione Penale Istruttoria - con nota nr.12262/88/B del 17.6.1988 del dr. LIVIGNI;
- dal tribunale di Napoli - Ufficio Istruzione Sez.30^a - con nota nr.1873/84 del 13.6.1988 del G.I. dr. Paolo MANCUSO;
- dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con nota nr.500/88 del 14.9.1988, del S.Procuratore della Repubblica dr. Luigi GAY,

- 2° foglio -

cui veniva così riferito:

- alla Pretura di Napoli con nota nr.2820/A.G./1/1^o/29631 del 31.10.1988;
- al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Napoli con nota nr.1889/A.G./1/1^o/29671 del 30.6.1989.

Nell'esposto presentato al Pretore di Napoli a cura dell'A.I.T.E.C. "Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento" di Roma, si denunciava, in sintesi, quanto segue:

- assenza di autorizzazioni rilasciate dagli Enti portuali e doganali per l'ormeggio della chiatta "Seament III" e la commercializzazione del cemento proveniente dall'estero;
- inosservanza degli adempimenti di cui all'art.1 del D.M. nr.126/88 concernenti i controlli sulla qualità del cemento da parte dei laboratori nazionali e/o esteri di analisi, nonché all'art.6 dello stesso decreto, nel quale si fa obbligo di presentare i certificati di analisi del cemento presso la C.C.I.AA. prima della fase di commercializzazione;
- costituzione di "deposito doganale" non autorizzato della chiatta "Seament III";
- prezzo "anomalo" di vendita del cemento.

Le richieste del Tribunale e della procura della Repubblica di Napoli scaturivano, invece, da analoghe lamentele rappresentate attraverso gli organi di stampa, che denunciavano, oltre alle presunte irregolarità commesse in materia amministrativa, anche possibili intrecci della società EUROCEM con la criminalità organizzata.

dal rilevamenti effettuati presso gli uffici pubblici è risultato che:

- a. l'EUROCEM si è costituita come società a responsabilità limitata in data 6.8.1987, con atto per notar Massimo des Loges da Avellino - rep. nr.37727 - registrato in quella città al nr.4564 in data 11.8.1987;
- b. i soci, all'atto della costituzione, erano:
 - RAUCCI Pasquale, nato a S.Martino Valle Caudina (AV) ed ivi domiciliato, via G.D'Orso, nr.2;
 - Società "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." di Panama - rappresentata, nell'atto, dal procuratore in Italia:
 - .. BARAKAT KAÏSSAR ANTOINE, nato ad AIN EDEL (Libano)

- 3° foglio -

il 10.4.1934 ed ivi residente,
via Della Chiesa, nr.9;

Il consiglio di amministrazione era così composto:

- . BOURIS George - presidente -, nato a Beirut (Libano) il 16.11.1940 - cittadino greco - residente in Atene (Grecia),
5 Thetidos Street P. Phaliron;
- . RAUCCI Pasquale - vice presidente - innanzi generalizzato;
- . BARAKAT KAISSAR ANTOINE - segretario e consigliere - innanzi generalizzato.

Il capitale sociale iniziale, pari a £. 20.000.000, era così sottoscritto:

- . £. 8.000.000, pari al 40%, dal socio RAUCCI Pasquale;
 - . £. 12.000.000, pari al 60%, dal socio "DIAMOND CEMENT TRADING SA";
- c. Con verbale di assemblea straordinaria datato 29.4.1988 (cioè solo dopo otto mesi dalla costituzione) per notar Massimo DES LOGES di Avellino, veniva deliberato quanto segue:

- aumento del capitale sociale da £. 20.000.000 a £.3.000.000.000, che veniva così conferito:

- . £. 1.800.000.000 dal socio "DIAMOND CEMENT TRADING SA", mediante sottoscrizione di nr.1.800 azioni del valore nominale di £. 1.000.000 cadauna;
 - . £. 1.200.000.000 dal socio RAUCCI Pasquale, mediante sottoscrizione di nr.1.200 azioni del valore nominale di £.1.000.000 cadauna;
- trasformazione da S.R.L. in "S.P.A.", con la seguente nuova denominazione sociale "EUROCEM - EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT" S.P.A.;
- trasferimento della sede sociale da Avellino, via Iannacchini, nr.18 a Mercogliano (AV), via Nazionale Torrette, nr.114/A ed istituzione di due sedi secondarie rispettivamente in Salerno, via Portò, nr.17 ed in Napoli, via G. Melisurgo, nr.15;

- 4° foglio -

- elevazione dei membri del consiglio di amministrazione da tre a cinque, con conseguente nomina degli stessi, come appresso riportato:
 - . BOURIS George, innanzi generalizzato - presidente -;
 - . RAUCCI Pasquale, innanzi generalizzato - vice presidente -;
 - . BARAKAT KAISSAR Antoine, innanzi generalizzato - consigliere e segretario -;
 - . RAUCCI Teresa Monica, nata a S. Martino Valle Caudina (AV) il 2.9.1967 ed ivi residente - contrada Pagliarone, nr.15 - consigliere;
 - . BOURIS Nicolas Costantinos, nato a Bouri-Hammoud (Libano) il 30.8.1958 e residente in Glyfadas (Grecia), via Artemidos, nr.45 - consigliere -;
 - costituzione del collegio sindacale, come segue:
 - . SOMMA Agostino, nato ad Atripalda (AV) il 3.3.1941 e residente a Napoli, via S. Brigida, nr.39 - presidente -;
 - . RICCIARDI Salvatore, nato ad Acerra (NA) il 21.9.1960 e residente in Atripalda (AV), via Appia, nr.161 - sindaco effettivo -;
 - . URCIUOLI Renato, nato ad Aiello del Sabato (AV) il 23.9.1962 ed ivi residente, via G. Marconi, nr.16 - sindaco effettivo-.
2. L'azione di servizio svolta in seguito alle richieste pervenute non ha consentito di rilevare irregolarità in materia di concessioni demaniali relative all'ormeggio della chiatta nel porto di Napoli, in quanto è stato accertato che la stessa è stata regolarmente autorizzata dagli Enti portuali preposti. Non sono emerse, altresì, violazioni alle leggi doganali sul denunciato "uso improprio" della chiatta, in quanto, essendo il cemento nazionalizzato a bordo (così come previsto dall'art.62 del T.U.L.D.), la merce ha assolto i diritti doganali già prima di essere scaricata sugli automezzi adibiti al trasporto e la chiatta non può costituire il pavenato "deposito doganale".

- 5° foglio -

Dal punto di vista amministrativo, è stato accertato che la società " EUROCEM " non aveva provveduto ad iscriversi nel registro Esercenti il Commercio tenuto presso la C.C.I.A.A. di Napoli, per l'attività di commercio all'ingrosso di cemento esercitata. Al riguardo, è stata contestata al responsabile della società la relativa violazione e gli atti all'uopo compilati sono stati inviati agli uffici finanziari competenti.

E' stato, altresì, rilevato che la società, nel corso dell'anno 1988, non ha provveduto ad uniformarsi, nei termini prescritti, al D.M. nr.126 del 9.3.1988, ha infatti commercializzato T/M 201.768,28 di cemento senza aver preventivamente presentato i certificati di analisi del prodotto alla competente Camera di Commercio, così come stabilito dal D.M. citato. La suddetta irregolarità è stata segnalata alla Pretura di Napoli con il rapporto richiamato nella prima parte della presente trattazione.

3. D'altro canto, la presenza nella struttura societaria dell'EUROCEM di soggetti stranieri dei quali nul la si conosce, tenuto conto anche delle zone estere di provenienza (quali: Libano, Grecia, Panama), nonché di personaggi italiani quali il vice presidente RAUCCI Pasquale ed il presidente del collegio sindacale SOMMA Agostino, entrambi noti per trascorse vicende giudiziarie, ha fatto sorgere sospetti di dubbia trasparenza dell'attività dell'EUROCEM. E' indubbio, infatti, che il cemento rappresenta la materia prima utilizzata nella produzione del calcestruzzo, il cui mercato, in massima parte nella Campania, è controllato dalla "camorra", rappresentando un enorme fonte di arricchimento per le organizzazioni criminose che manovrano a loro piacimento gli appalti edili, pubblici e privati. Inoltre, il risparmio sul prezzo di acquisto del cemento da parte delle imprese di calcestruzzo clienti dell'EUROCEM (circa settemila - ottomila lire alla tonnellata metrica), favorisce senza dubbio tali imprese, che conseguono enormi ricavi mantenendo inalterati i prezzi di vendita del calcestruzzo, senza distinzioni di sorta, sia che lo acquistino presso l'EUROCEM che presso le cementerie nazionali.
- || All.
?

- 6° foglio -

4. La prima fase delle indagini, oggetto di rapporto alle A.G. richiedenti con le note in precedenza richiamate, portava all'evidenziazione di fatti e circostanze che collegavano, anche se in modo non proprio diretto, l'EUROCEM SpA a persone notoriamente inserite nell'ambiente camorristico.

In particolare:

- veniva appurato che l'EUROCEM risultava essere, dalla data di inizio della propria attività, il maggior fornitore di cemento di grosse aziende di calcestruzzo, alcune delle quali note, in Campania, per essere state coinvolte in gravi fatti camorristici. Tra esse, infatti, figurano:
 - "CALCECO.BIT. S.p.A." con sede in Napoli, Piazza dei Martiri, nr.30 e stabilimento in Casoria- Circumvallazione Esterna di Napoli, facente capo al noto TUCCILLO Domenico;
 - "SOGGEME - SOCIETÀ GESTIONE MERIDIONALE BITUM BETON S.p.A.", con sede in Napoli, Piazza Garibaldi, 39, facente capo ai noti ROMANO Luigi, e AGIZZA Antonio;
 - "CO.NA.C. - Compagnia Napoletana Calcestruzzi S.r.l.", con sede e stabilimento in Quarto (NA), via Comunale Monticelli, snc, già denominata "CALCESTRUZZI PUTEOLANO S.r.l.", costituita dai seguenti soggetti:
 - .. NUVOLETTA Angelo, da Firenze;
 - .. NUVOLETTA Eduardo, " " ;
 - .. NUVOLETTA Ciro, " " ;
 - .. IACOLARE Gaetano, " Marano;
 - .. ROMANO Domenico, " Napoli;
 - .. ILARDI Umberto, " " ;
- per la promozione delle vendite di cemento, in particolare nella zona avellinese, l'EUROCEM si è avvalsa, oltre che della collaborazione del proprio socio nonchè Vice Presidente, all'epoca, RAUCCI Pasquale, anche dell'intermediazione di certo DE NICOLA Salvatore, nato a Calitri (AV) il 05.03.1947 ed ivi dom.to, al Corso Garibaldi nr.47. Quest'ultimo, oltre ad avere precedenti penali di riguardo (truffa tentata in concorso, favoreggiamento personale, etc.), è noto per altre vicende giudiziarie che lo riguardano. Infatti, è stato oggetto di accertamenti bancari e patrimoniali a cura del Nucleo pt della Guardia di Finanza di Avellino, giusta ordinanza del Questore a quella sede. Tali accertamenti hanno consentito di proporre, nei confronti del DE NICOLA, il sequestro di beni per £. 120.000.000, essendo stato appurato, tramite i riscontri bancari, che lo stesso aveva intrattenuto rapporti con persone appartenenti alla C.O. (clan "SGAMBATI - vgs. foglio nr. 34 -

- 7° foglio -

Per tali motivi e al fine di acquisire notizie ed elementi utili allo sviluppo delle indagini anche sul conto delle persone e società estere collegate all'EUROCEM, venivano opportunamente attiyati gli organi collaterali esteri di informazione tramite il Comando Generale del Corpo.

5. Nel frattempo erano accaduti dei fatti interessanti la presente indagine:

- nel corso di una operazione di polizia effettuata in data 27.4.89 dal Comando 6^a Compagnia della Guardia di Finanza di Napoli, erano state eseguite perquisizioni nei confronti di alcuni soggetti, ritenuti legati alla criminalità organizzata e dediti anche al contrabbando di t.l.e. che, nell'agro "nolano" in particolare, aveva perpetrato numerosi delitti.

L'intervento operativo, già rapportato alla Procura della Repubblica di Napoli, preliminarmente con nota nr. 4352/30275-276/1465/1017 del 28.4.1989 e successivamente con rapporto nr.4448/26 del 2.5.1989, entrambi del prefato Comando 6^a Compagnia, si concludeva con la perquisizione delle abitazioni dei seguenti:

- . RUSSO Pasquale, di Michele e di IOVINO Maria, nato a Nola il 28.02.1947 e residente in Piazzolla di Nola, Rione Olivieri, nr. 30;
- . RUSSO Michele, fu Pasquale e fu PIA MOSCARINO adelaide, nato a Nola il 20.11.1921 e residente in Piazzolla di Nola, al Rione Olivieri, nr. 4,

entrambi personaggi importanti dell'organizzazione camorristica "NUOVA FAMIGLIA", affiliati al clan capeggiato dal noto Carmine ALFIERI.

Tale operazione di polizia, scaturita a seguito di un appunto informativo, aveva lo scopo di individuare ed irrompere in una abitazione sospetta, sita nel Comune di Nola, ove si sarebbe dovuto tenere un incontro di "vertice" tra personaggi di spicco della "NUOVA FAMIGLIA".

- all'atto dell'intervento, una pattuglia di militari appartenenti al Comando 5^a Compagnia notava che due autovetture, alla vista dei militari, tentavano la fuga; una veniva bloccata, mentre l'altra riusciva a forzare il posto di controllo e ad allontanarsi ad alta velocità.

La stessa pattuglia, per rintracciare i fuggitivi, si portava verso la zona ove si era diretta l'autovettura. Durante il tragitto, nei confronti dei militari venivano sparati, dagli ignoti fuggitivi, alcuni colpi di arma da fuoco.

In proposito, si uniscono copie delle note avanti richiamate e relativi allegati (vgs. allegato nr. 3), nonchè copia dell'appunto informativo del * 27.04.1989 (vgs. allegato 1).

-/..

- 8° foglio -

Da quanto rapportato dal citato Comando si evince chiaramente che effettivamente nella zona era in corso un "summit" di personaggi della criminalità organizzata, circostanza avvalorata dal fatto che alcune autovetture, alla vista dei militari, si sono date alla fuga ed esplodendo colpi di arma da fuoco, fortunatamente in modo incruento.

- inoltre, nel corso di tale intervento, presso l'abitazione del RUSSO Michele, veniva sorpreso tale NAPPI Paolo, successivamente identificato in NAPPI Paolo, fu Aniello e di MERCOLINO Concetta, nato a Liveri (NA) il 12.10.1947 ed ivi residente, in Vico Croce, nr. 2 - geometra -, personaggio, questi, con numerosi precedenti penali, così come riportati dettagliatamente nell'allegata scheda informativa.

Gli operanti procedevano, quindi, a perquisire anche l'autovettura di questi, parcheggiata davanti all'abitazione del RUSSO Michele, rinvenendo nel cofano una valigetta del tipo "24 ore".

Veniva, altresì, sottoposta a perquisizione domiciliare l'abitazione del NAPPI Paolo, con il rinvenimento di atti e documenti vari.

La documentazione rinvenuta nelle abitazioni perquisite veniva sottoposta a sequestro. In particolare, quella rinvenuta nell'autovettura e nell'abitazione del NAPPI Paolo, riguardava espressamente la società "EUROCEM", per cui il prefato Comando 6^a Compagnia provvedeva a rimettere il tutto a questo Nucleo Regionale per le relative indagini di competenza.

Dall'esame di tali atti e documenti è stato possibile rilevare che:

- il NAPPI è in rapporti di affari con l'EUROCEM, essendo egli procuratore di una società, denominata "FAMOCO S.r.l." - con sede legale in Napoli, via G. Orsini nr.46 ed amministrativa in Casoria, Circumvallazione Esterna, Parco Rosano;
- tale società acquista cemento in grossi quantitativi presso l'EUROCEM e lo rivende a clienti propri, ovviamente con il dovuto ricarico (prezzo acquisto 71.000 x T/M - prezzo di vendita £. 73.000/75.000/78.000 x T/M);
- il NAPPI è stato incaricato dall'EUROCEM per la stipula di contratti di fornitura di cemento. Infatti, nella valigetta "24 ore" erano custoditi diversi fogli intestati "EUROCEM S.p.A.", non ancora compilati, ma riportanti gli estremi veri e propri di un contratto di fornitura cemento.

6. Alla luce di tali nuove conoscenze ed in relazione alla figura del NAPPI - pregiudicato - trovato presso i congiunti RUSSO, questo Comando decideva autonomamente di proseguire le indagini sul conto della società, dei relativi soci, nonché delle persone ad essa presumibilmente collegate, allo scopo di poter acquisire ulteriori elementi che potessero evidenziare in maniera quanto più chiara i

./..

- 9° foglio -

rapporti tra l'EUROCEM ed i soggetti innanzi citati. Ciò, al fine di verificare se tale rapporto fosse stato instaurato allo scopo di coprire traffici illeciti ed, in particolare, se l'attività della società, apparentemente regolare, potesse essere utilizzata dalla C.O. per reimpiego di denaro proveniente da attività illecite, o quantomeno quale "paravento" legalizzante gli acquisti di cemento da parte della criminalità organizzata.

Per tale motivo, in data 18.09.1989, veniva chiesta l'autorizzazione all'A.G. di Napoli ad eseguire intercettazioni telefoniche sulle seguenti utenze facenti capo ai RUSSO e al NAPPI.

I rilevamenti effettuati in tal senso consentivano di acclarare che i sopracitati disponevano delle seguenti utenze telefoniche:

- nr. 5105110 intestata a RUSSO Pasquale;
- nr. 8295491 intestata a RUSSO Michele.

Per quanto riguarda il NAPPI Paolo, attraverso l'esame dei documenti contenuti nella sua valigetta "24 ore" sequestrata è stato accertato che questi dispone delle seguenti utenze telefoniche:

- nr. 8255560, intestato a NAPPI Mirella, abitante in Liveri, Vico Croce, nr. 2 - moglie di NAPPI Paolo;
- nr. 5401769, intestato alla "FAMOCO S.r.l." - Circumvallazione Esterna, Parco Rosano - Casoria;
- nr. 5401770, intestato a "INA ASSITALIA" - Piazza Trieste e Trento, nr. 18 - Casoria.

La Procura della Repubblica di Napoli, con decreti di autorizzazione e di proroga aventi tutti il numero 280/89, emessi rispettivamente in data 18.9.1989 - 2.10.1989 e 17.10.1989, autorizzava le intercettazioni telefoniche sulle utenze citate, iniziate alle ore 15,00 del giorno 18.9.1989 e terminate alle ore 15,00 del giorno 31.10.1989.

Nel corso delle stesse, venivano acquisiti, tra l'altro, i seguenti elementi:

- utenza telefonica nr. 8255560, intestata a NAPPI Mirella, moglie di NAPPI Paolo:

quanto acquisito nel corso dell'intercettazione ha consentito di stabilire che NAPPI Paolo rappresenta, per l'attività dell'Eurocem, un "punto cardine" intorno al quale ruota l'intera organizzazione per l'approvvigionamento e la successiva collocazione del cemento. Infatti, egli si occupa sia degli acquisti che delle vendite del prodotto; intrattiene rapporti con fornitori e clienti e, nei suoi frequentissimi viaggi all'estero, si interessa di progetti di acquisto e noleggio di navi cementiere e di macchinari da utilizzare per il travaso dello stesso prodotto e di quanto

- 10° foglio -

altro possa essere ritenuto utile al buon funzionamento dell'impresa.

- utenza telefonica nr. 5401769 intestata alla "FAMOCO S.r.l." - di fatto utilizzata dalla "CAMPANIA CEMENTI S.a.s. di IOVINE Giovanni & C.", con sede allo stesso indirizzo della FAMOCO:

le intercettazioni hanno confermato quanto accennato in precedenza, circa i rapporti di affari esistenti tra l'EUROCEM SpA ed il NAPPI Paolo, nonchè con la "CAMPANIA CEMENTI S.a.s.", i cui rappresentanti di spicco sono IOVINE Giovanni e ZANFARDINO Franco Aniello - rispettivamente "socio accomandatario" e "accomandante" della società.

Inoltre, poichè nel corso delle conversazioni telefoniche in arrivo e in partenza dall'abitazione del NAPPI - ut. nr. 8255560 - emergeva che lo stesso è legato da interessi comuni con certo FRECENTESE Gaetano, di Pasquale e di DELLA VALLE Assunta, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 24.02.1944 ed ivi residente, in Via Avezzana nr. 53, con studio commerciale e finanziario sempre in S. Maria Capua Vetere, Via Avezzana nr. 55, questo Comando chiedeva ed otteneva ulteriore autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche sull'utenza nr. 0823/797545, installata presso lo studio "FRECENTESE". Al provvedimento in argomento veniva attribuito il nr. 310/89 del 16.10.1989 - a firma del Proc. aggiunto, dr. TROISI.

Le intercettazioni su quest'ultima utenza, eseguite dal 17.10 al 31.10.1989, hanno consentito di acclarare quanto paventato nel corso delle medesime operazioni eseguite nei confronti di NAPPI Paolo.

Le conversazioni, infatti, solo in minima parte riflettono l'attività di consulenza ed assistenza amministrativa dello studio "FRECENTESE", mentre, in maniera preponderante, concernono accordi da parte di questi con il NAPPI per viaggi di affari all'estero, effettuati o da effettuare assieme o singolarmente, al fine di acquistare o noleggiare navi o macchinari occorrenti per la commercializzazione del cemento da parte dell'EUROCEM. Diverse conversazioni, inoltre, riguardano la proposizione di qualsiasi tipo di affare relativo a cessioni di beni nazionali o esteri da procurare a potenziali ipotetici clienti.

7. Ultimate le intercettazioni telefoniche, iniziavano a pervenire le notizie richieste, a suo tempo, al Comando Generale della Guardia di Finanza in ordine alle società estere collegate con l'attività dell'EUROCEM.

Il prefato Comando, infatti, riferiva che:

- a. la società "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." di Panama non è conosciuta in Grecia. Secondo notizie fornite dalle società "LIBEXIM S.A." e "LIBEXIM SHIPPING S.A." ha fornito il loro indirizzo con il solo

- 11° foglio -

scopo di ricevere materiale di corrispondenza e non per svolgere attività commerciale. Pertanto, non è stato possibile rintracciare le persone ad essa interessata;

- b. le società "LIBEXIM S.A." e "LIBEXIM SHIPPING S.A." sono state costituite in Grecia, in base alle leggi 89/67 e 378/68, esclusivamente quali uffici e pertanto, non hanno diritto di svolgere alcuna transazione commerciale. La "LIBEXIM S.A." è ubicata in Leoforos Syggrou Avenue 126 ed è attiva a far tempo dal 12.11.1981. La "LIBEXIM SHIPPING S.A." è ubicata in Filonos Street 61/65 - Pireo, e svolge la propria attività dal 18.8.1980;
- c. i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione di tali società hanno rivelato, in maniera palese, le relazioni esistenti tra le stesse.

Infatti, in entrambe le società, figurano i seguenti soggetti:

- . Alexander BOURIS;
- . George BOURIS;
- . Maurice BOURIS,

i quali, da notizie informalmente assunte presso l'EUROCEM, sarebbero fratelli.

Da quanto sopra, si evince chiaramente che la società "LIBEXIM S.A.", che ha concesso in noleggio la chiatta "SEAMENT III" all'EUROCEM, è inserita anch'essa nell'organizzazione di vendita del cemento, facendo, peraltro, capo a persone cointeressate fattivamente nell'EUROCEM S.P.A., quali George BOURIS, ex presidente del consiglio di amministrazione della società ed attuale consigliere.

Inoltre, le poche notizie riferite dal collaterale organo estero sulla società "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." di Panama, socio al 60% dell'EUROCEM con un capitale sottoscritto pari a £. 1.800.000.000, hanno fatto sorgere il sospetto che tutto ciò faccia parte di un meccanismo appositamente preconstituito al fine di eludere possibilità di controllo delle attività economico finanziarie poste in essere da tale organizzazione.

Per quanto sopra, le indagini sono state rivolte al reperimento di elementi chiarificatori dei rapporti instaurati tra i soci della "DIAMOND CEMENT TRADING" e Pasquale RAUCCI, con particolare riferimento all'aumento del capitale sociale avvenuto nel mese di aprile del 1988 che, giusta atti e documentazione acquisiti nel corso degli

- 12° foglio -

accertamenti, ha avuto la seguente dinamica:

- con scrittura privata stipulata in data 29.4.1988, tra RAUCCI Pasquale e il signor Antoine BARAKAT - in qualità di procuratore in Italia della " DIAMOND CEMENT TRADING S.A. " - viene stabilito che tale società estera anticipa totalmente l'aumento del capitale sociale dell'EUROCEM da £. 20.000.000 a £. 3.000.000.000, compresa la quota di pertinenza del RAUCCI, pari a £.1.200.000.000.

Viene pertanto, concesso a quest'ultimo un prestito di pari importo, "senza interessi", che il RAUCCI restituirà alla "DIAMOND" con gli utili che l'EUROCEM conseguirà negli esercizi successivi, in ragione del 50% della quota a lui spettante;

- le azioni sottoscritte dal RAUCCI - nr.1.200 titoli del valore nominale un milione cadauna - vengono vincolate a favore della "DIAMOND" e sono trattenute in via professionale dal dr. Agostino SOMMA, all'epoca presidente del collegio sindacale, garante dell'intera operazione;

- con lettera datata 20.07.1988, inviata all'ufficio italiano cambi di Roma per il tramite della COMIT di Avellino, il RAUCCI Pasquale chiedeva l'autorizzazione ad effettuare l'operazione di prestito da parte della "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." nei suoi confronti.

E' chiaro che nell'occasione il RAUCCI pur avendo acquistato un quota del 40% per complessive lire 1.200.000.000, di fatto, non disponendo di tali somme, è stato interamente finanziato dalla società capo gruppo, la quale, si è a suo modo di intendere, cautelata, vincolando, con una prassi tra l'altro insolita, le azioni emesse per tale aumento.

I rilevamenti effettuati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino, a nome del RAUCCI e dei familiari hanno consentito di conoscere che questi non possiede beni immobili nè figura possessore di redditi, così come rilevato dall'interrogazione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per cui assolutamente non era in grado di fornire alcuna garanzia personale alla società.

Allo stesso modo il SOMMA Agostino non è risultato possedere beni di rilevante entità, nè redditi dichiarati tali da poter garantire l'operazione in argomento.

- 13° foglio -

8. Al fine di verificare se rispondeva al vero che il RAUCCI, attraverso la COMIT di Avellino, si era rivolto all'U.I.C. di Roma per richiedere l'autorizzazione all'ottenimento del prestito di cui sopra, militari di questo Comando si recavano presso l'U.I.C. di Roma, dove, dopo le opportune ricerche effettuate dal personale preposto all'Ufficio Esteri, appuravano l'inesistenza di tale richiesta.

Tale circostanza fa lecitamente supporre che l'unica garanzia che il RAUCCI poteva fornire era quella di assicurare il mercato del cemento in Italia, grazie solo ai suoi rapporti con la C.O.. L'altra possibilità, pare la più verosimile, è che tutte le società in questione sono collegate o addirittura di proprietà della camorra (tramite il "factotum"NAPPI) che, in tal modo, si è assicurato il legale rifornimento a bassissimo prezzo della materia prima.

Per quanto sopra, veniva richiesta alla Procura della Repubblica di Napoli - dr. Luigi Gay - l'autorizzazione ad acquisire l'eventuale documentazione di natura bancaria posta in essere presso la COMIT di Avellino, in dipendenza dell'operazione di prestito estero in esame.

Il citato Magistrato, con nota nr. 7993/6C/89 del 28.12.1989 autorizzava, con apposito decreto di pari numero e data, l'acquisizione della documentazione afferente tale operazione.

Il Magistrato inquirente, nell'autorizzare l'acquisizione della predisposta documentazione, richiedeva un supplemento di indagini sulle somme versate per l'aumento del capitale sociale e le modalità eseguite nell'operazione. Richiedeva, inoltre, di interessare alcuni Comandi del Corpo di riferire l'eventuale possesso di dati, notizie e quant'altro potesse risultare di utilità ai fini del prosieguito del servizio.

In data 04.01.1990 veniva notificato all'Istituto bancario innanzi detto, il provvedimento emesso dall'A.G. di Napoli e, in data 23.01.1990, dopo le opportune ricerche effettuate a cura della stessa banca presso i propri archivi, militari di questo Comando davano esecuzione al summenzionato decreto. Veniva acquisita, nella circostanza, copia di atti contabili afferenti solo parte dell'operazione, essendo stata, la COMIT di Avellino, interessata solo in occasione dell'invio, dall'estero, della somma di lire 352.000.000, pari ai 3/10 del capitale sottoscritto dal RAUCCI Pasquale.

Dall'esame di tali supporti cartacei veniva appurata la seguente situazione:

~~- in data 18.10.1988 la "BANQUE LIBANO FRANCAISE" di Parigi ha bonificato alla COMIT di Avellino l'importo in "lire estere" pari a 352.000.000 - ordine e conto "DIAMON CEMENT TRADING S.A.", a favore dell'EUROCEM, senza fornire, però, alcuna motivazione;~~

- 14° foglio -

- in data 24.10.1988 il responsabile della "DIAMOND CEMENT TRADING", ossia BARAKAT Antoine (come rilevasi dalla firma apposta) con lettera inviata alla COMIT di Avellino dava istruzioni alla stessa di trasferire, via telex, l'importo suddetto all'Istituto Bancario Italiano - sede di Napoli - conto "EUROCEM" nr.14060-, con la seguente motivazione "Quota aumento capitale 3/10 Pasquale RAUCCI", anticipato dalla "DIAMONDCEMENT TRADING" Panama;
- il trasferimento delle predette "lire estere" avvenne nella stessa giornata del 24.10.1988. Successivamente, non risultano essere pervenute altre somme a tale titolo presso la COMIT di Avellino.

In ordine a tali operazioni bancarie, appare opportuno segnalare l'anomala procedura seguita dalla "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." nell'accreditare il suddetto importo senza specificare alcuna causale. Nel momento in cui la COMIT ha richiesto una motivazione a tale operazione, la "DIAMOND" disponeva di trasferire l'importo accreditato presso l'I.B.I. di Napoli dove, peraltro, la EUROCEM è titolare del C/C nr. 14060.

Il prosieguo degli accertamenti ha consentito di rilevare, attraverso l'esame della documentazione acquisita presso l'EUROCEM, che anche la restante parte dell'operazione di prestito estero è stata effettuata per il tramite dell'I.B.I. di Napoli, così come il versamento dell'intera quota di capitale sottoscritta dal socio estero "DIAMOND CEMENT TRADING". (Appare chiaro, quindi, che l'aver operato attraverso la COMIT di Avellino sia stato, per l'EUROCEM, un "incidente di percorso").

A tal riguardo, si riepiloga, qui di seguito, la dinamica dei versamenti dell'aumento del capitale sociale dell'EUROCEM, giunto in Italia attraverso tale canale bancario:

A. RAUCCI Pasquale

- come innanzi detto, in data 24.10.1988, la COMIT di Avellino ha trasferito all'I.B.I. di Napoli la somma di £.352.000.000-ordinconto DIAMOND, a favore "EUROCEM - conto nr. 14060 - relativa ai 3/10 del capitale sottoscritto dal RAUCCI (lire 1.200.000.000);
- con lettera ordine in data 19.1.1989 risulta che la "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." ha trasferito all'I.B.I. di Napoli la somma di £. 840.000.000, addebitando il proprio conto in U.S. \$ presso tale Istituto e chiedendo il bonifico di detta somma, per prestito estero, a favore di RAUCCI Pasquale.

In pari data il RAUCCI Pasquale, con lettera diretta all'I.B.I. di Napoli, ha chiesto di versare la somma di £.840.000.000

- 15° foglio -

sul conto "EUROCEM" nr. 14060 presso la sede della medesima banca, con la seguente causale: "versamento quota sig. Pasquale RAUCCI a copertura totale 7/10 dell'aumento di capitale dell'EUROCEM SpA, come da prestito DIAMOND CEMENT TRADING S.À.- Panama".

Pertanto, si ha:

. quota inizialmente sottoscritta	. . .	£. 8.000.000
. quota 3/10 aumento capitale sociale	. . .	£. 352.000.000
. quota 7/10 aumento capitale sociale	. . .	£. <u>840.000.000</u>
TOTALE	. . .	£. <u>1.200.000.000</u>

B. " DIAMOND CEMENT TRADING S.A. - PANAMA"

- in data 21.7.1988 la "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." effettua i seguenti versamenti nelle casse sociali dell'EUROCEM:

- . £. 172.059.281 per finanziamento in c/capitale sociale socio "DIAMOND";
- . £. 355.940.719 per versamento rimanente quota dei 3/10 dell'aumento del capitale sociale
528.000.000 (3/10 dell'aumento di capitale pari a lire 1.800.000.000);

- in data 20.01.1989 la "DIAMOND" versa i restanti 7/10 dell'aumento del capitale sociale, per un importo di £. 1.260.000.000.

Pertanto, si ha:

. quota inizialmente sottoscritta	£. 12.000.000
. versamento 3/10 aumento capitale sociale	. . .	£. 528.000.000
. versamento 7/10 aumento capitale sociale	. . .	£. <u>1.260.000.000</u>
TOTALE	. . .	£. <u>1.800.000.000</u>

Si precisa che i suesposti importi, ad eccezione di quelli relativi al 1° versamento di £. 352.000.000 del socio RAUCCI, la cui movimentazione iniziale dall'estero è stata in parte riscontrata presso la COMIT di Avellino, sono stati desunti dall'esame delle scritture contabili - libro giornale - dell'EUROCEM S.p.A. e delle lettere-ordine di accredito delle suddette somme inviate dai vari RAUCCI e "DIAMOND" all'I.B.I. di Napoli, anch'esse rilevate in sede di accertamenti presso la società in argomento.

9. In relazione a quanto precede, si reputa opportuno evidenziare la seguente situazione:

- 16° foglio -

- nel corso dell'anno 1987, l'EUROCEM S.p.A., che operava nel Porto di Salerno utilizzando anche la chiatta panamense "SEAMENT III", era stata oggetto di provvedimenti giudiziari da parte del Pretore a quella sede, il quale, per inosservanza della normativa in materia di occupazione del demanio marittimo, aveva disposto il sequestro cautelativo del suddetto natante.

Per tale motivo, come rilevasi dalla relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al bilancio di esercizio presentato per l'anno 1987, la società, a fronte di costi sostenuti per l'importo di £. 6.202.912.502 ottenne ricavi per £. 3.695.097.789, subendo una perdita d'esercizio pari a £. 2.507.814.713.

In particolare, la perdita era scaturita dalla contabilizzazione, in bilancio, dei costi sostenuti dalla società per il noleggio della chiatta, quantificati in 450.000 dollari USA mensili (si precisa che la società ha iniziato la propria attività nel mese di settembre 1987).

Per tale motivo, come espressamente riportato nella predetta relazione, si sarebbe reso necessario provvedere ad aumentare il capitale sociale, fino a copertura della perdita subita, essendosi lo stesso ridotto sotto il minimo legale.

10. Nel corso dell'anno 1989, venivano adottate, nella struttura societaria e statutaria dell'EUROCEM S.p.A., le seguenti modifiche:

- in data 21.01.1989

. nomina nuovo Collegio Sindacale, come segue:

- .. Dr. MORRONE Luigi, nato a Napoli il 16.8.1926 - PRESIDENTE;
- .. PERNA Antonio, nato a Napoli il 16.5.1945- Sindaco Eff.;
- .. DE LEVA Giovanni, nato ad Avellino il 5.1.1962 - Sind.Eff.;
- .. MARANIELLO Filippo, nato a Napoli il 17.7.1949 - Sind.Suppl.;
- .. CARFORA Roberta, nata a Napoli il 7.2.1967 - Sindaco Suppl..

- in data 09.03.1989

- . trasferimento della sede sociale da Mercogliano (AV) in Napoli, via G. Melisurgo, nr. 15 e soppressione delle sedi secondarie di Napoli e Salerno;
- . riduzione del capitale sociale da £. 3.000.000.000 a £.492.300.000, così ripartito:
 - .. £. 295.380.000, pari al 60%, al socio "DIAMOND CEMENT TRADING";
 - .. £. 196.920.000, pari al 40%, al socio RAUCCI Pasquale.

- 17° foglio

Consiglio di amministrazione in carica:

- .. BOURIS NICOLAS COSTANTINOS, generalizzato, Presidente e Amministratore Delegato;
- ... RAUCCI TERESA MONICA, generalizzata, Vice Presidente e Amministratore Delegato;
- .. BOURIS George, generalizzato, Consigliere;
- .. RAUCCI Pasquale, generalizzato, Consigliere;
- .. HALLAC JEAN*JACQUES, nato ad Alessandria d'Egitto il 5.9 1933 e residente in Atene (Grecia) - Kallithea Spartis nnrr. 97/99.

11. L'esame del bilancio relativo all'esercizio 1988, effettuato presso la Cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Napoli, ha consentito, altresì, di rilevare la seguente situazione patrimoniale e gestionale dell'EUROCEM S.p.A.:

STATO PATRIMONIALEATTIVITA'

Cassa e valori assimilati	51.849.007
Banche	486.718.370
Clienti	11.845.700.164
Immobilizzazioni	796.575.351
Spese di trasformazione	26.136.800
Spese di costituzione	2.400.000
Azionisti C/to sottoscrizioni	2.100.544.000
Clienti fatture da emettere	3.409.951.484
IVA C/to Erario	227.599.020
Perdita esercizio precedente	2.507.814.713
Ratei attivi	11.905.947
Rimanenze finali	1.436.688.000
Depositi cauzionali	10.000.000
TOTALE ATTIVITA' . .	<u><u>22.913.882.856</u></u>

- 18° foglio -

PASSIVITA'

Fornitori	18.772.046.420
Debiti diversi	13.714.000
Fornitori x fatture da ricevere	666.029.741
Ratei passivi	21.632.335
Fondi ammortamento	111.339.817
Fondo T.F.R.	9.741.509
Fondo Imposte e Tasse	51.379.403
Capitale sociale	3.000.000.000
TOTALE PASSIVITA' . .	22.645.883.225
UTILE D'ESERCIZIO .	267.999.631
TOTALE A PAREGGIO .	22.913.882.856

PROFITTI E PERDITECOSTI

Merci c/acquisti	39.035.544.466
Esistenze iniziali	725.190.235
Spese accessorie d'acquisto	4.994.631.317
Costi del personale	215.377.972
Spese commerciali	681.074.671
Spese generali	1.225.518.934
Manutenzioni e riparazioni	6.057.997
Beni ex art. 67 D.P.R. 600/73	14.953.878
Ammortamento beni materiali	80.424.308
Ammortamento beni immateriali	7.334.200
Oneri finanziari	43.848.985
Minusvalenze	5.116.500
Imposte e Tasse	51.379.403
TOTALE COSTI . .	47.086.452.866
UTILE D'ESERCIZIO .	267.999.631
TOTALE A PAREGGIO .	47.354.452.497

RICAVI

Rimanenze finali	1.436.688.000
Merci c/vendite	44.668.465.146
Altri ricavi	300.611.977
Interessi attivi	116.143.504
Plusvalenze	832.543.870
TOTALE RICAVI . . .	47.354.452.497

- 19° foglio -

Relativamente all'operazione di aumento del capitale sociale, nella quale il RAUCCI veniva "finanziato" dalla "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." per £. 1.200.000.000, peraltro con l'impegno di restituire tale importo mediante l'utilizzo degli utili d'esercizio a lui spettanti, si reputa opportuno fare le seguenti considerazioni:

- l'EUROCEM S.p.A., sin dalla sua costituzione, non appare in grado di conseguire utili tali da poter consentire al RAUCCI alcuna restituzione del consistente importo, nè appare plausibile poter prevedere in anticipo, che si conseguiranno comunque utili;
- l'EUROCEM, nel momento in cui ha conseguito, sia pur un esiguo utile di esercizio dell'ordine di £. 267.999.631, ha destinato la quasi totalità di tale importo alla costituzione di un apposito fondo intitolato "Futuro aumento capitale", non distribuendo, come invece previsto dall'accordo convenuto all'atto dell'aumento del capitale, al RAUCCI la quota spettantegli in funzione della sua partecipazione azionaria, anche al fine di estinguere il debito.

Per quanto attiene l'analisi, a scandaglio, su alcune voci del bilancio esaminato, si fanno rilevare talune perplessità in ordine alle voci:

Merci c/acquisti

L'importo, superiore ai 39 miliardi, appare elevato se raffrontato alle merci c/vendite, di poco superiori ai 44 miliardi e mezzo e, quindi, fa pensare che l'EUROCEM abbia tutto l'interesse a pagare all'estero tali somme che potrebbero far supporre la costituzione di disponibilità valutarie mediante la cosiddetta "sovrafatturazione".

Le stesse "interconnessioni" societarie propendono per tali supposizioni, nè si può disconoscere o ignorare il fatto che a fornire la materia prima è esclusivamente una società, la "CENTRADE CORPORATION S.A.", con sede in Grecia, stesso indirizzo della "LIBEXIM S.A." e di altre società in precedenza ampiamente trattate;

Spese accessorie all'acquisto

dette spese, per circa 5 miliardi, sono dovute, per la quasi totalità, al noleggio della chiatta "SEAMENT III", di proprietà di una società, la "FRESHWATER SHIPPING CORPORATION S.A." di Panama, posseduta dai fratelli BOURIS, compartecipi, peraltro, della "DIAMOND CEMENT TRADING" e, quindi, i costi sostenuti per tali noleggi finiscono per ritornare, in parte, alla società. Volendo entrare nel merito, non si comprende il perchè una società che opera esclusivamente nel settore della commercializzazione del cemento, non abbia acquistato e/o utilizzato in leasing una struttura che le potesse consentire di ridurre notevolmente i costi e, di conseguenza, incrementare i ricavi, con il contestuale conseguimento di cospicui utili.

- 20° foglio -

L'analisi dello "stato patrimoniale" consente, altresì, di rilevare immobilizzazioni nell'ordine di £. 796.575.351, di cui lire 154.877.545 del precedente esercizio 1987 e lire 641.697.806 dovute ad incremento nell'esercizio 1988.

L'esiguità di tale voce fa supporre l'esistenza di preordinati intenti a ricorrere a terzi, sia per l'approvvigionamento della materia prima, sia per il funzionamento gestionale della società stessa.

Non appare, quindi, possibile un raffronto tra l'enormità del volume di affari che la società realizza e la pochezza di strutture atte ed utili a supportare tale azienda.

Anche l'esiguità del capitale sociale attuale, pari a £.492.300.000, tra l'altro mai integrato dopo la riduzione conseguente alla copertura delle perdite subite nel 1987, nonché l'inadeguatezza di uno "stato patrimoniale" che dovrebbe, in una corretta politica aziendale, tutelare i terzi, fanno presumere la precarietà della struttura anche e soprattutto in funzione di un eventuale tracollo.

12. Quanto precede serve a delineare, in un'ottica alquanto vasta, gli aspetti oscuri e, in alcuni casi, inintellegibili dell'attività economico-finanziaria posta in essere dall'EUROCEM S.p.A. e dalle persone facenti parte del suo "entourage".

Sul conto dei personaggi di maggior spicco menzionati, per vari motivi, nella trattazione, si è proceduto ad approntare una scheda informativa personale, nella quale si sono fatte confluire le notizie acquisite e/o pervenute da reparti del Corpo opportunamente attivati, nonché gli elementi necessari ad evidenziare la loro personalità, in relazione ai precedenti penali, giudiziari e/o di polizia risultanti a carico degli stessi ed, infine, i dati riguardanti la loro posizione economico-fiscale.

Le schede in argomento costituiscono parte integrante della presente proposta, come appresso specificato:

- scheda informativa	"RAUCCI Pasquale"	-
- " "	"SOMMA Agostino"	-
- " "	"NAPPI Paolo"	-
- " "	"RUSSO Pasquale"	-
- " "	"RUSSO Michele"	-

13. CONSIDERAZIONI

Nelle considerazioni che seguono paiono configurarsi quelle situazioni, ascrivibili ai singoli personaggi, nelle quali, a parere di questo Comando, sono ravvisabili i motivi per cui si richiede l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, nei confronti della società "EUROCEM S.p.A.", nonché anche quelle personali a carico del

- 21° foglio -

socio RAUCCI Pasquale, di SOMMA Agostino, già Presidente del Collegio Sindacale, e di NAPPI Paolo, faccendiere della stessa società.

Per quanto concerne, invece, i RUSSO Pasquale e Michele, sarà relazionato a parte con apposita proposta, unitamente ad altri soggetti.

"EUROCEM-EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT S.p.A."

Come accennato in precedenza, la società, costituita nel 1987, ha in così poco tempo assunto dimensioni tali da farla apparire tra i migliori operatori economici del settore in Campania, pur non disponendo di adeguate strutture.

La conduzione societaria poco credibile dell'EUROCEM in occasione dell'aumento del capitale sociale, la mancata ricapitalizzazione e la scarsità del patrimonio, fanno ritenere che dietro la società operino personaggi occulti che dispongono di ingenti somme di denaro, sicuramente di non lecita provenienza e, per mezzo della stessa, tra mille rivoli, usano farne disperdere le tracce.

E', pertanto, possibile ravvisare, dietro l'affare "EUROCEM", interessi camorristici, in considerazione che numerose ditte di calcestruzzo sono notoriamente controllate dalla "camorra" tramite prestanomi, con conseguente monopolizzazione del mercato del cemento da parte di questa.

D'altro canto, il recapito del "pacco bomba" presso la sede della società è un altro chiaro segno delle pressioni intimidatorie cui l'EUROCEM inizialmente è stata sottoposta dalla "NUOVA FAMIGLIA" che ha preteso, con ogni mezzo, il controllo dell'intero mercato del cemento.

Infine, è palese e "significativa" la facilità con cui l'EUROCEM, pur avendo riportato nell'anno 1987 una notevole perdita, ammontante ad oltre 2 miliardi e 500 milioni, ha continuato la propria attività imponendosi e sviluppandosi commercialmente in un'area di difficile inserimento, trascurando anche il prestito di £. 1.200.000.000 concesso al RAUCCI per consentirgli il prosieguo della partecipazione alla società. tale circostanza non può che avvalorare, da un lato, la disponibilità di somme rilevanti, presumibilmente finanziate da coloro che hanno interesse affinché la attività dell'EUROCEM prosegua, dall'altro che il prestito del RAUCCI è da ritenersi "fittizio", in quanto dovuto a società estere sicuramente facenti parte della stessa organizzazione.

Non è da escludere poi che, per il tramite delle importazioni legali di cemento delle società appositamente costituite dalle organizzazioni criminali camorristiche, vengano contrabbandate armi e droga in considerazione proprio degli specifici precedenti dell'"esperto" RAUCCI (vgs. unita scheda informativa)

Per quanto sopra, il finto prestito non sarebbe altro che una prova dell'avvenuto riciclaggio del denaro proveniente da tali vendite illegali.

RAUCCI Pasquale

E' il soggetto "chiave" dei collegamenti tra l'EUROCEM e la criminalità organizzata.

I suoi precedenti e le vicende che lo hanno visto partecipe e/o coinvolto in situazioni giudiziarie, oppure lo hanno reso oggetto di segnalazioni su presunti traffici di armi e droga, sembrano sufficienti a delinearne la personalità.

Come si evince dall'unita scheda informativa, infatti, il RAUCCI Pasquale - socio al 40% dell'EUROCEM S.p.A. - è un soggetto dal passato giudiziario degno di nota. Infatti, egli annovera, tra i suoi precedenti penali e/o di polizia, reati molto gravi ed, in particolar modo, assai comuni tra loro, nonché tipologie di reati specifici, quali la calunnia in concorso e l'illecita concorrenza con minaccia.

Reati, questi, che, solitamente, vengono commessi proprio da soggetti appar-

- 22° foglio -

tenenti ad associazioni "mafiose" e/o "camorristiche", che si avvalgono della forza di intimidazione per influenzare gli operatori economici, ossia la categoria più colpita dal fenomeno mafioso, a dover sottostare alle loro condizioni. A comprova di ciò, basta citare la vicenda dell'estorsione operata nei confronti delle società "VOLANI" di Rovereto.

La vicenda della segnalazione dell'Organo collaterale esterno al Corpo, che lo vide partecipe di un incontro di affari con personaggi notoriamente dediti al traffico internazionale di stupefacenti ed armi, fanno altresì supporre che la capacità economica del RAUCCI, ufficialmente nullatenente, sia ben altra cosa.

A proposito della capacità economica del RAUCCI, è ovvio puntualizzare sull'operazione di prestito estero di £. 1.200.000.000 concessogli dall'altro socio dell'EUROCEM, ossia la "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." di Panama.

L'accertata insolvibilità del debito da parte di RAUCCI Pasquale fa supporre l'ipotesi che la "DIAMOND CEMENT TRADING" sia stata "costretta" a doversi far carico di tutto l'aumento del capitale sociale, senza tuttavia aver ricevuto alcuna garanzia dal RAUCCI. Come accennato in precedenza, inoltre, è stato rilevato che l'utile d'esercizio conseguito durante l'anno 1988, seppur minimo, non è stato ripartito tra i soci, per cui si rivela falso quanto pattuito tra le parti in occasioni della stipula della scrittura privata del 29.04.1988, con la quale veniva appunto specificato che il RAUCCI avrebbe estinto il debito mediante il 50% della quota di utili a lui spettanti dalla gestione EUROCEM.

Si precisa, altresì, che, secondo quanto risulta da due lettere acquisite nel corso delle indagini (vgs. allegato nr. 2), inviate dalla "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." e da RAUCCI Pasquale in data 19.01.1989 all'I.B.I. di via Roma, nr. 129 - Napoli, egli avrebbe dovuto estinguere il debito mediante la corresponsione di nr. 98 rate mensili di £. 8.571.429 cadauna, a far tempo dal 28.1.1989 al 28.2.1997, ma solo per l'importo dei 7/10 dell'aumento, cioè £. 840.000.000.

Dei precedenti 3/10, pari a £. 352.000.000, invece, giunti in Italia nel corso dell'anno 1988, non risulta alcuna traccia, se non gli atti contabili ed il telex inviato dalla COMIT di Avellino all'I.B.I., come già visto in precedenza.

E' conseguenziale, perlanto, supporre che il RAUCCI abbia, alle spalle, una solida copertura economica, di natura ignota anche se facilmente intuibile, e che l'importo di £; 1.200.000.000 corrisposto dalla "DIAMOND CEMENT TRADING" potrebbe essere una forma di "tangente" pagata dalla stessa alla "camorra" per operare tranquillamente in Campania.

- 23° foglio -

SOMMA Agostino

Altra figura di spicco è da ritenersi SOMMA Agostino, il quale, per i suoi trascorsi truffaldini e la sua attività di consulente, potrebbe raffigurarsi nella "mente" dell'organizzazione della "EUROCEM".

Infatti, lo stesso amministra o è cointeressato in numerose società operanti nel settore marittimo nell'ambito del Porto di Napoli, nonché in imprese di costruzioni edili con sede in Irpinia.

Conoscitore della normativa, ha proceduto a regolarizzare la posizione della SpA "EUROCEM" in materia di contabilità fiscale ed autorizzazioni varie rilasciate dagli Enti Portuali e Doganali, al fine di consentire l'esercizio dell'attività della società in tale ambito.

Ad avvalorare quanto sopra detto, si precisa che, all'atto del primo intervento presso l'EUROCEM, lo stesso era Presidente del Collegio Sindacale della società, carica dalla quale si dimise subito dopo aver percepito lo scopo dell'indagine di polizia giudiziaria che si stava effettuando. A tale riguardo, infatti, inviò una lettera raccomandata a questo Nucleo Regionale pt, con la quale comunicava le sue dimissioni e quelle degli altri componenti del Collegio stesso.

Infatti, lo stesso SOMMA, si è reso garante verso la "DIAMOND CEMENT TRADING S.A." di Panama, del prestito di f. 1.200.000.000 effettuato da quest'ultima società al RAUCCI Pasquale, al fine di agevolargli la sua permanenza quale socio nella S.p.A. "EUROCEM".

Di contro, si rileva che, a fronte di tale garanzia, il SOMMA possiede ufficialmente beni immobili per valori modesti rispetto all'importo per il quale si è reso garante, per cui si suppone che anche quest'ultimo abbia la disponibilità di somme occulte che usa manovrare per conto della C.O..

NAPPI Paolo Filippo Andrea

Il ruolo di NAPPI Paolo nel contesto dell'organizzazione della vendita del cemento da parte dell'EUROCEM è estremamente importante in quanto egli rappresenta l'altro punto di collegamento tra tale società e la C.O., soprattutto quella più vicina alla area partenopea.

Infatti, la presenza del NAPPI presso l'abitazione di uno dei RUSSO non può essere considerata occasionale, tenuto conto e del momento particolare in cui fu eseguito l'intervento—(summit)—sia del fatto che egli si occupa direttamente di curare le vendite dell'Eurocem Spa

- 24° foglio -

Inoltre, il possesso di quei tabulati meccanografici dell'Eurocem, riguardanti le situazioni contabili debitorie di alcuni clienti di tale società, fa ritenere che il NAPPI sia utilizzato, dalla organizzazione, per il recupero di quei crediti che diverrebbero "inesigibili" senza l'aiuto di soggetti quali i RUSSO, nota famiglia collegata al clan "ALFIERI".

Non si spiega altrimenti il bisogno di dover ricorrere a tali personaggi per l'espletamento della propria attività commerciale, se non per poter sfruttare al meglio la personalità degli stessi. Come si evince, infatti, dalle schede informative del NAPPI e dei congiunti RUSSO, gli stessi sono abitualmente dediti ad attività criminose ed annoverano, tra i precedenti penali e/o di polizia, reati estremamente gravi, riscontrabili soprattutto in soggetti propri della criminalità organizzata.

Inoltre, attraverso le intercettazioni telefoniche, è stato possibile acclarare le molteplici attività del NAPPI, molte delle quali svolte all'estero, ove egli spesso si reca alla ricerca di nuove prospettive di inserimento in qualsiasi settore economico. Anche questo rappresenta un aspetto oscuro della potenzialità economica del NAPPI, che non risulta possedere beni immobili di valore rilevante o redditi dichiarati adeguati a tale tenore di vita, nè tantomeno risulta dipendente dell'EUROCEM o di altre aziende.

13. PROPOSTE

Per quanto innanzi riportato, nei confronti della S.p.A. "EUROCEM" e dei soggetti di seguito riportati, si propone l'applicazione delle seguenti misure di prevenzione patrimoniali e/o personali:

1) "EUROCEM - EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT S.p.A."

a) SEQUESTRO dei seguenti beni costituenti frutto o reimpiego di attività illecita:

- nr. 3.000 azioni, del valore nominale di £. 164.100. cadauna, costituenti l'intero capitale sociale, pari a £.492.300.000;

- immobilizzazioni materiali, per un valore complessivo pari a £. 489.215.615, calcolati come da libro dei cespiti ammortizzabili, in base al costo storico di acquisizione, così distinti:

AUTOVETTURE

. AUSTIN METRO targa AV 202708£.	3.000.000
. PEUGEOT 505 telaio 1626257£.	3.954.700
. RENAULT targa ? telaio ?£.	14.417.650

- 25° foglio -

(segue autovetture)

. MICROBUS RENAULT targa ? telaio ? . .	£.	11.167.075
. FIAT CROMA TURBO DS - ABS - targa AV 294383(condiz.-autoradio-radiotel).	£.	33.647.817
. FIAT UNO D/5P targa NA T17733 . .	£.	12.364.040
. SEAT IBIZA GLD targa NA T12836 . .	£.	11.900.000
. MERCEDES 250D targa NAT12838 con radiotelefono . .	£.	45.248.697
. SEAT IBIZA GLD 5/P targa NA T17736 . .	£.	12.000.000
. SEAT MARBELLA 850/SR targa NA T17734 .	£.	7.000.000
. RENAULT SUPERCINQUE GL targa NA T12837	£.	11.500.000

IMPIANTI

. stadera a ponte "SIRIO 1" da Ton.80 .	£.	34.000.000
. porta antincendio . .	£.	23.507.720
. motopompa da 80 Mqh con cannoncino girevole . .	£.	12.000.000
. nr. 1 centralina telefonica "KROMAX" con nr. 1 telefono con display . .	£.	9.500.000
. nr. 1 centralina telefonica "SANYO" EKS 6.160646 con nr.1 telefono con display e nr. 7 telefoni normali . .	£.	8.500.000

AUTOMEZZI

. BERLIET TLM 12/MTC - telaio 5432 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5433 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5450 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " ? . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5464 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5465 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5431 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5428 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5451 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5452 . .	£.	3.680.850
. " " " " - " 5434 . .	£.	3.680.850
. Apparecchio elevatore	£.	33.734.574

COSTRUZIONI LEGGERE

. nr. 2 containers "BETA 1200"arredati .	£.	45.680.000
--	----	------------

- 26° foglio -

MOBILI E ARREDI

. cassaforte "MARKIN 75/4"£.	2.033.898
. nr.1 scrivania noce- nr.1 scrivania dattilo- nr.1 mobile ante vetro- nr. 3 poltrone- servizio scrittoio	. . . ;£.	3.441.716
. nr. 2 scrivanie- nr.2 scrivanie dattilo- nr.2 sedie- nr.1 poltron- cina dattilo	. . . £.	1.014.453
. nr. 1 scrivania- nr.1 mobile- nr.1 poltrona presidenziale- nr. 2 poltrone	. . . £.	7.983.200
. nr. 2 tende verticali e nr.2 a pannelli	. . . £.	1.800.000
. arredi bagno e lampade	. . . £.	6.604.000
. nr. 2 scrivanie-nr. 2 porta stampati- nr.1 mobile vetro- nr.6 poltroncine	. . . £.	5.008.400
. nr. 1 scrivania ad angolo- nr. 1 schedario in noce	. . . £.	1.109.244
. porta blindata	. . . £.	3.100.000
. nr. 8 condizionatori "DE LONGHI" e nr. 30 Plaffon con attacchi e fluorescenti	. . . £.	15.550.000
. nr. 1 scrivania- nr.1 scrivania dattilo- mobile a due vetri-nr. 1 fotocopiatrice- NR.1 poltrona grande-nr.2poltrone piccole	£.	12.000.000

MACCHINE PER UFFICIO E ELETTROCONTABILI

. NEFAX	. . . £.	3.000.000
. macchina da scrivere IBM -1024920 -	. . . £.	1.390.000
. nr.1 fotocopiatrice "NASHUA 4115/2"	. . . £.	3.900.000
. nr. 1 M24/20mb -matr. 6166995 con stampante e programma PICAM PLUS 3/1	. . £.	6.779.661
. nr. 1 macchina da scrivere IBM-5018528	. £.	1.000.000
. nr. 1 PC 24H -MATR. 3414	. . . £.	1.700.000
. nr. 1 calcolatrice	. . . £.	213.559
. nr. 1 distruggidocumenti "DAHLE"	. . . £.	1.102.500
. nr. 1 calcolatore completo di tastiera e programma	. . . £.	5.600.000
. nr. 1 calcolatore - come sopra -	. . . £.	5.000.000
. nr. 1 fotocopiatrice "NASHUA 7125"	. . . £.	4.146.050
. nr. 1 telefax	. . . £.	3.000.000

- 27° foglio -

(segue macchine per ufficio e elettrocontabili)

. nr. 1 elaboratore TIN 2000/S e tastiera - 2 modem 2400- nr. 1 stampante e tavolo	. . . £.	7.800.000
. nr. 2 telefoni MITSUBISHI	. . . £.	1.400.000
. nr. 1 telefax "TOSHIBA TF 211"	. . . £.	3.250.000
. nr. 1 radiomobile ITALTEL	. . . £.	3.277.311
. nr. 1 gruppo di continuità	. . . £.	900.000
. nr. 6 telefoni "SANYO"	. . . £.	<u>3.500.000</u>
Totale generale . . .	£.	<u><u>489.215.615</u></u>

b) SEQUESTRO CAUTELATIVO della chiatta panamense "SEAMENT III" ormeggiata presso la Nuova Darsena di Levante del Porto di Napoli e del cemento in essa contenuto.

c) SEQUESTRO DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI BANCARI:

- . nr. 14060 acceso presso l'Istituto Bancario Italiano - sede di Napoli, via Roma, nr. 129;
- . nr. ?, acceso presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia di Avellino.

2. RAUCCI Pasquale

SOMMA Agostino

NAPPI Paolo Filippo Andrea:

- SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale.

Per tutti i tre soggetti, ai sensi dell'art. 6 della legge 27.12.1956 nr. 1423, modificata dall'art. 7 della legge 3.8.1988, nr. 327, si propone, altresì, il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità, ai fini dello espatrio, di ogni altro documento equipollente.

Infine, atteso che, come risulta dalle allegate schede informative compilate sui soggetti in esame, gli stessi sono intestatari di beni immobili di modesta entità, peraltro acquisit.

- 28° foglio -


in epoche eccessivamente anteriori ai fatti narrati nella presente proposta, si rimette alla valutazione di codesta A.G. l'opportunità di autorizzare l'esecuzione di accertamenti bancari e patrimoniali sul conto dei summenzionati personaggi, su tutto il territorio nazionale.

oooooooo00000000oooooooo

Agli accertamenti, rilevamenti ed indagini, coordinati dallo scrivente e dal T.col. t.SFP Gabriele D'ARCADIA, eseguiti dai seguenti sottufficiali appartenenti alla 2^ Sezione del VI Gruppo sotto la direzione del Magg. Mario VENCESLAI e del Ten. Luigi MIGLIOZZI, hanno partecipato sottufficiali della Sezione p.g. del I Gruppo, comandati dal Magg. Amedeo LUCIANO:

- Mar.Magg.a.c.s. Domenico CAVALLO;
- brigadiere Mario INVINCIBILE.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Rolando SANTARELLI)



S C H E D E I N F O R M A T I V E

- costituenti parte integrante della presente proposta -

in cui vengono evidenziati i rapporti personali e/o di
affari con persone e società strettamente collegate
alla C.O. dell'area campana.

- . Scheda informativa su " RAUCCI Pasquale ";
- . " " " " " " SOMMA Agostino ";
- . " " " " " " NAPPI Paolo Filippo Andrea ";
- . " " " " " " RUSSO Pasquale ";
- . " " " " " " RUSSO Michele ".

oooooooooooooooooooo

- 29° foglio -

SCHEDA INFORMATIVA

RAUCCI Pasquale, nato a S.Martino Valle Caudina (AV) il 25 aprile 1945 ed ivi residente, in via Guido D'Orso nr. 2 - attuale socio e consigliere dell'Eurocem S.p.A., nonché ex vice Presidente della stessa società.

A) PRECEDENTI PENALI - Tribunale di Avellino

- . 23.10.1981 - Sentenza Tribunale Padova - irrev. il 24. 1982, dichiarato inamm. il 9.12.1982:
 - a) calunnia in concorso - art. 110, 368 C.P. - assoluzione per insufficienza di prove.

- . 03.04.1985 - Corte di Appello di Napoli - irrev. il 15. 4.1985 - conferma sentenza Tribunale di Avellino il 7.6.1984:
 - a) violazione delle disposizioni sul controllo delle armi - artt. 4 e 7 L.2.10. 1967 nr. 895, 62 bis C.P., 5 L. 2.10. 1967 nr. 895 (reato commesso il 24.2. 1984) lire 200.000 di multa e mesi 4 di reclusione;
 - b) detenzione abusiva di armi - artt. 697 e 62 bis C.P. (reato commesso il 24.2. 1984) lire 200.000 di ammenda - pena sospesa.

B) PENDENZE PENALI - Registri Generali Procura di Avellino

- . nr. 57/87 - passata al G.I. in data 31.3.1987 - imputato di reato di cui agli artt.110, 629 e 61, nr. 7 del C.P. (imputato, unitamente a Zagarì e Sibilìa Antonio, per estorsione nei confronti delle società "VOLANI" di Rovereto (TN). In tale vicenda, il RAUCCI è stato indicato quale "uomo di fiducia" di Sibilìa Antonio.

C) PRECEDENTI DI POLIZIA

- . scarcerato in libertà provvisoria per porto abusivo e detenzione di armi;
- . scarcerato in libertà provvisoria per illecita concorrenza con minaccia;

- 30° foglio -

- . denunciato in data 5.1.1977 per reati contro la persona;
- . inserito nell'archivio dei "SOGGETTI CRIMINALI" perchè collegato con il noto SIBILIA Antonio.

D) ATTI DELLO SCHEDARIO DEL COMANDO GENERALE DELLA G. DI F.

- . in una pubblicazione redatta nel febbraio 1987 "U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION" - Criminal Investigative Division - concernente la gerarchia di "COSA NOSTRA" negli Stati Uniti, risulta un omonimo RAUCCI Pasquale, non meglio generalizzato, facente parte della famiglia "LUCHESE" di New York;
- . il Raucci è stato oggetto di segnalazione da parte di Organo qualificato esterno al Corpo, per presunto traffico di armi e droga. E' stato, infatti, comunicato che in data 6.5.1989, due cittadini turchi, identificati in SAGIROGLU MEHMET NAGI, nato a Trabzon il 19.4.1924 e residente a Istanbul e SAGIROGLU MEHMET, nato a Zonnguldk l'1.1.1952, rispettivamente padre e figlio, sono giunti a Napoli dove, verso le ore 18,00, presso l'albergo "Santa Lucia", si sarebbero incontrati con due italiani arrivati, rispettivamente, a bordo di due autovetture MERCEDES, targate PD 670431 (intestata a CARPENTIERI Renato, nato a Napoli il 5.5.1934) e CE 579773 (intestata a OLIVA Cesario, nato ad Aversa (CE) l'1.8.1944) - quest'ultima munita di radiotelefono. I predetti stranieri, ufficialmente commercianti, sono sospettati trafficare in armi e droga (in questo contesto, è stato riferito che gli stessi sono stati oggetto di indagini da parte dell'Arma dei CC per presunti collegamenti con soggetti appartenenti alla "camorra" e alla "mafia turca"). I due stranieri, dopo aver contattato un cliente del citato albergo, successivamente identificato in RAUCCI Pasquale di cui trattasi, verso le ore 21,30 sarebbero stati accompagnati, con la MERCEDES targata Padova condotta dal suo possessore, nella zona di "Forcella", territorio in cui, com'è noto, opera prevalentemente la famiglia "GIULIANO", sostando in auto fino alle ore 23,00 circa. Quindi i tre, sempre a bordo dell'auto, avrebbero raggiunto la zona di "Porta Capuana", dove avrebbero scambiato qualche parola con un giovane rimasto sconosciuto. Successivamente, in via Benedetto Cairoli, l'autista avrebbe lasciato l'auto e si sarebbe allontanato per ignota destinazione, facendo ritorno dopo circa 30 minuti. Infine, l'autovettura, con gli stessi occupanti, si sarebbe diretta verso Roma, percorrendo l'autostrada.

- 31° foglio -

Come innanzi detto, il cliente dell'albergo "Santa Lucia" contattato dai due turchi, è risultato essere RAUCCI Pasquale - socio dell'"Eurocem SpA". Lo stesso risulta aver soggiornato nel suddetto albergo dal 6 all'8 maggio 1989, occupando le stanze nr. 215 e 216, unitamente alle cittadine turche BINZET DEMET, nata ad Istanbul il 2.5.1969 e HAKBABA SEMA, nata ad Istanbul il 2.5.1946, giunte insieme al predetto e partite due giorni dopo.

E) SCHEDARIO C.O. DEL COMANDO NUCLEO PT DI AVELLINO

- . Ordinanza nr. 2086 - Divisione II cat. 2/2 del 25.10.83 del Questore di Avellino - accertamenti bancari e patrimoniali;
- . decretodel 16.3.1984 - richiesta di accertamenti bancari e patrimoniali - Procura della Repubblica di Avellino;
- . ordinanza di diffida del Questore di Avellino nr. 206016/2° del 9.7.1985;
- . revoca diffida del 3.1.1986

F) POSSIDENZE IMMOBILIARI

Il Raucci non è risultato possedere alcun bene immobile. La moglie, BOFFO Amelia, nata a Padova il 10.12.1943, presso la Conservatoria dei RR.II. di Padova, risulta intestataria, quale comproprietaria, unitamente con le sorelle Oliva e Irma e l'usufrutto legale al coniuge superstite ACHITO Emma, del seguente bene immobile: terreno di are 0,27.80, sito nel Comune di Saonara (PD), distinto alla Sez. A, fl. 1, mappa 212 - trascrizione nr. 15493 e 1704, rispettivamente del 16.11.1967 e 29.1.1971.

G) COINTERESSENZE IN ATTIVITA' COMMERCIALI E/O INDUSTRIALI

Il Raucci, pur non avendo mai presentato alcuna dichiarazione ai fini delle II.DD. e dell'I.V.A. ed essendo inserito nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria con il codice fiscale errato RCC PQL 75D25 I0616M, risulta socio, alla data di costituzione, delle seguenti società:

- 1) "EUROCEM - EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT" S.p.A. - in precedenza ampiamente trattata;
- 2) "ERRE.DI. IMMOBILIARE" S.r.l. - cessata - con sede in Mercogliano (AV), via Marconi, Pal. A, avente per oggetto sociale la realizzazione diretta o mediante appalti di costruzioni edili, etc..

- 32° foglio -

Della stessa, Raucci Pasquale è stato rappresentante legale dall'11.11.1983 al 7.9.1987, data in cui è stato nominato liquidatore. La società, nel corso dell'attività, ha dichiarato i seguenti importi:

II.DD.

1982 - mod. 760 e 770	- Imponibile IRPEG	£. 4.341.000
1983 - " " "	- " "	£. 37.885.000
1984 - non presentata		
1985 - " "		
1986 - mod. 760	- " "	£. zero

I.V.A.

1982 - mod. 11	- volume affari	£. 256.930.000
	totale acquisti	£. 409.930.000,
1983 - " "	- volume affari	£. 184.550.000
	totale acquisti	£. 136.440.000
1984 - " "	- volume affari	£. 56.270.000
	totale acquisti	£. 21.850.000
1985 - " "	- volume affari	£. 30.350.000
	totale acquisti	£. 10.250.000
1986 - " "	- volume affari	£. zero
	totale acquisti	£. zero

- 3) "IDECA - INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY FOR AFRICA" SpA-
in liquidazione - cessata con denuncia del 25.6.1984 per trasferimento della sede sociale in Salerno, via P. Sichelgaita nr. 26 - avente per oggetto sociale il commercio in genere di qualsiasi materia prima o prodotto di ogni tipo e specie da e per i Paesi Africani.

La società risulta aver dichiarato i seguenti importi:

II.DD.

1984 - mod. 760	- Imponibile IRPEG	£. -37.088.000
1985 - " " e 770	- " "	£ -151.076.000
1986 - " " "	- " "	£. -3.069.000

I.V.A.

1984 - mod. 11	- volume affari	£. zero
	totale acquisti	£. 12.350.000
1985 - " "	- volume affari	£. zero
	totale acquisti	£. 8.060.000
1986 - " "	- volume affari	£. zero
	totale acquisti	£. 7.230.000
1987 - " "	- volume affari	£. zero
	totale acquisti	£. 12.350.000

- 33° foglio -

- 4) "VALLE CAUDINA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA" a r.l. -
 con sede in S. Martino Valle Caudina (AV), via G. D'Orso nr. 2 (residenza anagrafica del Raucci) - avente per oggetto sociale l'assegnazione di alloggi ai propri soci, da adibire ad abitazione propria. La stessa non risulta aver presentato alcuna dichiarazione in quanto è stata costituita in data 13.10.1988.
- 5) "D.D.S. EDILIZIA" S.r.l. - con sede in Pietrastornina (AV), via Roma nr. 102 - avente per oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al minuto di materiali edili, la realizzazione di opere edili, stradali ed idrauliche, sia direttamente che assumendole in appalto da enti pubblici o da privati, etc..
 La società risulta aver dichiarato i seguenti importi:
- II.DD.
- | | | |
|---|----|-------------|
| 1981 - modd. 760 e 770 - Imponibile IRPEG | £. | -7.469.000 |
| 1982 - mod. 760 | £. | -18.311.000 |
| 1983 - " " " " " " | £. | - 631.000 |
- I.V.A.
- | | | | |
|----------------|-----------------|----|-------------|
| 1981 - mod. 11 | - volume affari | £. | 173.670.000 |
| | totale acquisti | £. | 204.760.000 |
| 1982 - " " | - volume affari | £. | 64.120.000 |
| | totale acquisti | £. | 10.290.000 |
| 1983 - " " | - volume affari | £. | 30.000.000 |
| | totale acquisti | £. | 1.500.000 |
| 1984 - " " | - volume affari | £. | z e r o |
| | totale acquisti | £. | z e r o. |
- Si reputa opportuno evidenziare che i soci della "D.D.S. EDILIZIA" S.r.l. sono risultati essere:
- . SIBILIA Antonio, nato ad Avellino il 4.II.1920 e domiciliato a Mercogliano, viale San Modestino snc - quota sottoscritta lire 10.000.000;
 - . DE LISA Biagio, nato a Pietrastornina (AV) il 17.7.1949 ed ivi residente, via Roma nr.100- quota sottoscritta £. 2.500.000;
 - . RAUCCI Pasquale, generalizzato - quota sottoscritta £. 2.500.000;

- 34° foglio -

- . DE NICOLA Salvatore, nato a Calitri (AV) il 5.3.1947 ed ivi residente, C.so Garibaldi, nr. 47 -- quota sottoscritta lire 2.500.000;
- . CARPENTIERI Renato, nato a Napoli il 5.5.1934 ed ivi residente, via B. Miraglia nr. 67 -- quota sottoscritta £. 2.500.000.

Il SIBILIA Antonio è noto per i suoi trascorsi giudiziari in quanto implicato, quale presunto affiliato alla "N.C.O.", in numerose inchieste per truffe perpetrate nella ricostruzione "post-terremoto" dell'Irpinia. Per tali vicende, il Tribunale di Napoli - Ufficio Misure di Prevenzione - in data 5.3.1983 ha disposto il sequestro delle quote societarie a danno di Sibilìa. con decreto nr. 106/84 del 25.2.1986 dello stesso Tribunale sono state sequestrate nr. 10.000 azioni, per £. 10.000.000 della "D.D.S. EDILIZIA S.r.l.", sottoscritte da Sibilìa Antonio.

Raucci e Carpentieri Renato, in seno alla società in epigrafe, curerebbero l'approvvigionamento dei materiali e l'organizzazione della rete di vendita. Il Carpentieri, peraltro, è lo stesso soggetto di cui alla segnalazione del Comando Generale del Corpo, riportata al punto D) della presente scheda informativa.

Inoltre, si precisa che il DE NICOLA Salvatore innanzi citato come socio della "D.D.S. EDILIZIA" S.r.l., è identificabile nell'omonimo personaggio (già segnalato alla S.V. con il rapporto nr. 1889/AG/I/1²/29631 del 30.6.1989 di questo Comando) che, nel corso dell'anno 1987, è stato rappresentante, per conto dell'"EUROCEM", delle vendite di cemento nella zona avellinese. Lo stesso, appare opportuno sottolineare nuovamente, ha precedenti penali per truffa tentata in concorso, favoreggiamento personale, falsità in titoli di credito ed emissione di assegni a vuoto. Il DE NICOLA, infine, è stato anch'egli oggetto, unitamente al Raucci Pasquale ed altri, degli accertamenti bancari e patrimoniali eseguiti dal Nucleo pt di Avellino giusta ordinanza nr. 2086 del 25.10.1983 del Questore a quella sede. Tali accertamenti, nel mentre hanno dato esito negativo nei confronti del Raucci, hanno, invece, consentito di proporre il sequestro di beni per £. 120.000.000 nei confronti del nominato DE NICOLA Salvatore, perchè, attraverso i riscontri bancari, è stato rilevato che lo stesso aveva intrattenuto rapporti con persone appartenenti alla criminalità organizzata.

Si evidenzia, altresì, che il RAUCCI, il SIBILIA ed il DE NICOLA risultano inseriti nell'organigramma della "N.C.O." quali affiliati al clan "SGAMBATI".

- 35° foglio -

- 6) Nel 1981, oltre alla predetta società, il Raucci avrebbe costituito, verosimilmente con l'intento di inserirsi nella attribuzione di appalti, la S.r.l. "CAUDINA COSTRUZIONI" e la S.r.l. "CAUDINA PREFABBRICATI", delle quali risulta socio - alla data di costituzione - il commercialista DM LISA Biagio, in precedenza generalizzato, tra l'altro depositario, a suo tempo (maxibiltz del 7.06.83 contro la "N.C.O."), delle scritture contabili della S.r.l. "CASTELLO", proprietaria del Castello Mediceo di Ottaviano (NA), acquistato da Raffaele CUTOLO.

Il citato DM LISA Biagio, inoltre, nel 1982 è risultato essere anche depositario delle scritture contabili della S.r.l. "PRI.SA.C. - LAVORI EDILI", con sede in Ottaviano, via S. Giovanni Bosco nr. 1, della quale è risultato socio il noto camorrista Pasquale CUTOLO.

- 7) L'EUROCEM, attraverso il socio RAUCCI, sarebbe tra l'altro collegata con la società "MERIDIONAL CALCESTRUZZI" (già "BETON CALCESTRUZZI"), con sede in Atripalda (AV), contrada Giacchi - Variante Est, amministrata ufficialmente da MARINELLI Giuseppe, nato a Mercogliano il 28.7.1945, ma appartenente di fatto al fratello Sergio, già luogotenente di Raffaele CUTOLO per la provincia di Avellino.

Il MARINELLI Sergio, nato a Mercogliano il 10.7.1947, - capo dell'omonimo clan - fu inquisito, unitamente al SIBILIA Antonio, per aver programmato l'attentato al Procuratore della Repubblica di Avellino - dr. Gagliardi.

- H) Si riferisce, infine, che, in marzo 1989, due sconosciuti hanno recapitato, presso la sede dell'Eurocem S.p.A. di Mercogliano, un pacco, dall'apparente forma di una colomba pasquale, che in realtà celava un ordigno esplosivo innescato con detonatore e miccia a lente combustione. L'ordigno veniva disattivato da un artificiere della Legione CC di Salerno.

L'atto intimidatorio in questione è risultato susseguente e connesso a telefonate anonime, non denunciate, ricevute dal Raucci nei giorni precedenti e che, a suo dire, intimavano allo stesso l'abbandono del commercio del cemento.

- 36° foglio -

SCHEDA INFORMATIVA

SOMMA Agostino, nato ad Atripalda (AV) il 3.3.1941 e residente in Napoli, via S. Brigida nr. 39 - già Presidente del Collegio Sindacale dell'"EUROCEM S.p.A."

A) PRECEDENTI PENALI

(1) Tribunale di Avellino

- . sentenza nr. 107 - Bancarotta semplice e furto;
 - . assolto perchè il fatto non sussiste per il primo reato e per difetto psicologico per il secondo. Registrata nel. Reg. gen. M.GG.- 1^a istanza, nr. d'ordine nr. 255/87;
- . sentenza nr. 1891 - falsificazione di documenti -
 - . condannato a mesi 9 di reclusione e non menzione della pena. Registrata al nr. 319/86 del Registro di cui sopra;
- . 18.3.1986 - sentenza Pretore di Avellino irrev. il 18.4.1986:
 - a) violazione delle norme per la edificabilità dei suoli - art. 17 L.28.01.77, nr. 10;
 - b) violazione delle norme per la edificabilità dei suoli - art. 17 L.28.10.77, nr. 10.

Non doversi procedere per estinzione del reato per rilascio in sanatoria della concessione (art. 22 - 3° comma - L. 47/85).

(2) Tribunale di Napoli

- . Procedimento nr. 008917/21 A/88 per:
 - Falsità materiale continuata commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici - artt. 81, 476, 61 C.P. (reato commesso il 05.04.1986 in Avellino);
 - evasione d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto (L.07.08.1982, nr. 516) - reato commesso in Napoli nel 1983.

-37° foglio -

B) PENDENZE PENALI - Reg. Gen. Procura Avellino

. nr. 3155/84 - indiziato di reato di cui agli artt. 646, 640 e 61, nr. 11 del C.P..

C) PRECEDENTI DI POLIZIA

. denunciato in data 23.11.1988 per contravvenzione dalla Compagnia CC di Portomaggiore;
. denunciato per reato di inquinamento in data 11.07.1989.

D) POSSIDENZE IMMOBILIARI - Conservatoria RR.II. Avellino

Nota nr. 8229 del 03.08.1976:

Con atto notaio Carlo TRIFUOGGI da Chiusano S.D. del 14.07.76, BUTTIGLIO Giuseppa vende a SOMMA Agostino la zona di terreno sita in Avellino - Frazione Valle, località S. Marco -, di are 11,10, con l'entrostante fabbricato in corso di ultimazione - compresa l'area di sedime del fabbricato -. La zona di terreno è riportata in catasto alla part. 4361, fl. 9, part.lla 293. Il fabbricato (la cui area di sedime è di mq. 120) è composto da un piano terra formato da tre vani, cucina e bagno e da un sovrastante piano sottotetto, abitabile, formato da due camere e bagno. Tale fabbricato non è ancora rilevato catastalmente, perchè non ancora del tutto ultimato. Il valore della vendita dichiarato nell'atto è di £. 11.000.000.

Nota nr. 3049 del 16.03.1979:

Con atto Notaio Vincenzo Montoro Superiore del 12.03.1979, ZECCARDO Gerardo e AMATRUDO Margherita vendono a SOMMA Agostino, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà facente parte del fabbricato sito in Avellino, C.so Vittorio Emanuele nr. 249, e, precisamente:

-l'intero appartamento al primo piano, composto di 4 vani ed un piccolo deposito al piano seminterrato, della superficie di mq. 5, in catasto alla part. 2105, fl. 36, part.lla 214/7. Prezzo dichiarato in atto £. 18.000.000.

Nota nr. 14034 del 22.12.1979:

Con decreto di trasferimento emesso il 6.12.1979, nella procedura esecutiva nr. 39/1974 del Tribunale di Avellino, SOMMA Agostino, a seguito di aggiudicazione ai pubblici incanti

-38° foglio -

diviene intestatario della proprietà del seguente immobile:

- appartamento di vani 5 ed accessori sito alla Piazza Assunta nr. 2 della Frazione Valle del Comune di Avellino-Part. 490, fl. 10, part.lla 47. Prezzo dell'aggiudicazione £. 5.700.000.

E) SCHEDARIO DEL COMANDO GENERALE DELLA G.DI F.

- . in qualità di ex ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza, sarebbe stato coinvolto in un'inchiesta riguardante un presunto traffico di armi condotta nei confronti della "S.p.A. SEAMOND", già con sede in Napoli, via S. Brigida nr. 39 (attuale residenza anagrafica del Somma) ed unità locale in Ravenna, Magazzini Anteriori, nr. 51 - società cessata in data 4.10.1983.

A quest'ultima sede il SOMMA ha ricoperto l'incarico di Sindaco revisore e Presidente del Collegio Sindacale e, fino al 1983, è stato spesso notato presso il Porto di Ravenna.

F) COINTERESSENZE IN ATTIVITA' COMMERCIALI E/O INDUSTRIALI

Il SOMMA Agostino, oltre che Presidente del Collegio Sindacale dell'Eurocem S.p.A., è risultato essere:

- . liquidatore della "I.D.M. - INTERNATIONAL DIMENSION MAN - Società Coop. a r.l." - cessata in data 2.11.1984 -, già con sede in Avellino, via Matteotti nr. 43, avente per oggetto sociale "l'attività di edizione e comunicazione di notizie socialmente utili";
- . amministratore unico della S.r.l. "UNICA", con sede in Ariano Irpino (AV), via Calvario - Palazzo Camaso -, avente per oggetto "la compravendita immobiliare, l'intermediazione e gestione di immobili, etc.". La stessa, posta in liquidazione dal 29.6.1985, risulta aver:
 - 1)- in data 21.04.1980, aumentato il capitale sociale da 50 a 200 milioni;
 - 2)- in data 07.03.1985, diminuito il capitale sociale da 200 a 58 milioni;
- . amministratore unico della S.r.l. "C.T. COSTRUZIONI", in liquidazione dal 07.03.1985 - società costituita in Ravenna, con sede in Ariano Irpino, via Calvario, Palazzo Camaso -, avente per oggetto "la costruzione e ricostruzione e l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia";

- 39° foglio -

- . amministratore unico della S.r.l. "M & S. - MARKETING & SERVIZI", con sede in Avellino, via Iannacchini nr. 18, avente per oggetto "la realizzazione, gestione e commercializzazione di complessi turistici, impianti agro-turistici, alberghieri, etc.";
- . socio accomandante e sottoscrittore di una quota per E. 400.000, della S.a.s. "VIDEO SERVICE PRODUCTION di PASQUALE CINGOTTI", con sede in Avellino, via Pironti, nr. 65, avente per oggetto "la creazione, assunzione ed esecuzione di attività di pubblicazioni giornalistiche e culturali";
- . socio accomandatario e sottoscrittore di una quota per E. 1.000.000, della S.a.s. "SESAN TRADING di AGOSTINO SOMMA" - avente per oggetto "l'attività finanziaria in genere;
- . amministratore delegato (fino al 15.5.89) del "CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE AGRICOLE ED ORTOFRUTTICOLE - SOC. COOP. A R.L." - in liquidazione volontaria dal 15.5.89 -, con sede in Avellino, via Iannacchini nr. 18 - avente per oggetto sociale "l'assistenza agli associati nello acquisto di terreni, etc.";
- . amministratore unico (fino al 5.10.88) della S.r.l. "FINSOM" - in liquidazione volontaria dal 5.10.88 -, con sede in Ariano Irpino, via Calvario nr. 13 - avente per oggetto sociale "il favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, etc.";
- . liquidatore (dal 7.3.85) della "ULTRA CASA SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.", con sede in Napoli, via Domenico De Roberto nr. 51 - avente per oggetto sociale "l'acquisto di terreni per costruzione di fabbricati per abitazione da assegnarsi in proprietà ai singoli soci, etc.";
- . titolare dell'"IMPRESA EDILE SOMMA AGOSTINO", con sede in Casoria (NA), via Alcide De Gasperi nr. 79 - cessata in data 18.3.85 - avente per oggetto sociale "costruzioni edili";
- . amministratore unico della S.r.l. "MONTEDILUNA IMMOBILIARE", con sede in Napoli, via S. Brigida nr. 39 - avente per oggetto sociale "l'esecuzione, in conto proprio o mediante appalto da Enti Pubblici o da privati di opere stradali, idrauliche e fognarie, etc.";

-40° foglio -

- . amministratore unico della S.r.l. "CANTIERE NAVALE MAR-NAVI" - con sede in Napoli, via Regina Margherita nr.5-1 - avente per oggetto sociale "la costruzione, riparazione, trasformazione di navi, imbarcazioni da diporto, nautiche, etc.";
- . amministratore, unitamente a tale TRAPANI Tranquillino, nato a Napoli il 6.11.1940, con quote sottoscritte da ciascuno di essi per lire 10.000.000, della S.r.l. "FIMAT INVESTIMENTI", con sede in Ariano Irpino (AV), via Calvario nr. 13 -, avente per oggetto sociale "l'attività edilizia in genere".

Tuttavia, si reputa opportuno evidenziare che il TRAPANI Tranquillino è stato segnalato dal Comando Generale del Corpo come soggetto pericoloso, in quanto:

- sarebbe dedito a truffe verso imprenditori ed Istituti di credito; traffico di valuta e di assegni falsificati o di contrabbando (a suo carico esiste un procedimento penale per bancarotta fraudolenta);
- sarebbe stato, a suo tempo, collaboratore del noto finanziere GRAPPONE Gianpasquale, in contatto, questo ultimo con il boss della "camorra" ZAZA Michele;
- disporrebbe di diversi negozi in Napoli, via Roma e via Filangieri, intestati a prestanome.

Peraltro, le autorizzazioni concesse dalle Autorità napoletane alla S.p.A. "Eurocem" per lo svolgimento della attività nel Porto di Napoli, sarebbero state ottenute attraverso la intermediazione del SOMMA e TRAPANI Tranquillino.

SOMMA Agostino curerebbe anche gli interessi della S.r.l. "LUIGI IEVOLI", con sede in Napoli - Molo Carmine - Porto di Napoli - società armatrice -, facente capo alla famiglia omonima, interessata, quest'ultima, nel capoluogo campano, alle seguenti società, operanti tutte nel settore del trasporto marittimo; gestione del demanio marittimo; imbarco e sbarco di merci di ogni genere; etc.:

- "TERIMAR - TERMINAL IMPRESE MARITTIME" S.p.A., con sede Calata V.Veneto - int. Porto nr. 1 -;
- "FINNAVI" S.r.l., con sede in Napoli, via S. Brigida, n.39;
- "MARNAVI" S.r.l., con sede in Napoli, via S. Brigida, n.39;
- "FINSEA" S.r.l., con sede in Napoli, via S. Brigida, n.39.

- 41° foglio -

Anche queste ultime società è evidente che siano curate dal SOMMA, in quanto le sedi delle stesse coincidono con il domicilio del medesimo.

- - - - -

Per quanto riguarda la posizione economico e fiscale del nominato, attraverso l'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stato appurato che questi ha dichiarato i seguenti importi:

- IMPOSTE DIRETTE

. anno 1982 - modd. 740/770 Impon. IRPEF	£.	24.403.000;
. anno 1983 - " " " " "	£.	49.373.000;
. anno 1984 - " " " " "	£.	42.928.000;
. anno 1985 - " " " " "	£.	37.055.000;
. anno 1986 - " " " " "	£.	61.417.000;

(anni 1987 e 1988 non disponibili nel sistema informativo).

- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DICHIARAZIONI ANNUALI

. anno 1983 - volume di affari	£.	68.670.000
- totale acquisti	£.	37.100.000;
. anno 1984 - volume di affari	£.	77.930.000
- totale acquisti	£.	53.760.000;
. anno 1985 - volume di affari	£.	112.480.000
- totale acquisti	£.	118.310.000;
. anno 1986 - volume di affari	£.	105.710.000
- totale acquisti	£.	112.880.000;
. anno 1987 - volume di affari	£.	z e r o
- totale acquisti	£.	112.640.000

(anni 1988 e 1989 non disponibili nel sistema informativo).

- 42° foglio -

SCHEDA INFORMATIVA

NAPPI Paolo Filippo Andrea, di Aniello e di MERCOLINO Concetta
nato a Liveri (NA) il 12.10.1947 ed
ivi residente, vico Croce nr.2.

-----0000000-----

SITUAZIONE ANAGRAFICA

NAPPI Paolo Filippo Andrea, nato a Liveri il 12.10.1947 ed ivi
residente al vico Croce nr.2;

DE GREGORIO Mirella, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 14.2.1948
- moglie convivente-;

NAPPI Concetta, dei suddetti, nata ad Acerra (NA) il 9.2.1979;

NAPPI Teresa, dei suddetti, nata ad Acerra il 3.4.1981;

NAPPI Paola, dei suddetti, nata ad Acerra il 27.7.1988.

SITUAZIONE FISCALENAPPI Paolo

- ai fini i.v.a.: gli risulta attribuita la p.iva 00859750630
relativi all'omonima ditta individuale, con sede in Liveri
alla via Croce nr.2, esercente l'attività di geometri, periti
e disegnatori. In relazione a detta attività risultano le
seguenti dichiarazioni:

<u>Anno</u>	<u>volume d'affari</u>	<u>totale acquisti</u>
1982	11.244.000	11.470.000
83	13.215.000	zero
84	11.748.000	"
85	14.010.000	"
86	zero	"
87	23.200.000	"

- ai fini delle II.DD.: risultano presentate le sottoelencate
dichiarazioni:

- 43° f o g l i o -

<u>A n n o</u>	<u>modello</u>	<u>imponibile IRPEF</u>
1981	740	6.764.000
82	"	8.002.000
83	"	9.575.000
84	"	8.483.000
85	"	11.998.000
86	"	zero

. ai fini degli atti di registro:

- 1) avente causa per traslazione di piena proprietà di fabbricato - Ufficio di Nola, registrato in data 13.6.1983 MOD. 69, serie 1 nr. 1728 - valore £. 4.000.000, controparte: SOLA Nicola nato a Liveri l'8.7.25 + altri due soggetti. (trattasi dell'immobile indicato nel successivo punto b) delle possidenze immobiliari);
- 2) dante causa per costituzione di garanzia reale su piena proprietà di fabbricato - Ufficio di Nola registrato in data 25.11.1985 mod. 69, serie 2 nr. 871 - valore lire 40.000.000;
- 3) dante causa per conferimento costituzione di piena proprietà di denaro - Ufficio di Bergamo, registrato in data 25.11.86 mod. 69 serie 1 nr. 8674 - valore £. 10.000.000
CONTROPARTE: ESSE DUE Srl con sede in Marigliano (NA), via Mazzini, 20 esercente l'attività di pensioni locande. Detta società risulta in liquidazione dal 25.1.1988

DE GREGORIO Mirella

- . ai fini i.v.a.: risulta titolare della partita iva 05984060581 relativa alla omonima ditta individuale, con sede in Roma alla via In Arcione nr. 115, esercente l'attività di bar e pubblici esercizi. Risultano le seguenti dichiarazioni:

<u>A n n o</u>	<u>volume d'affari</u>	<u>totale acquisti</u>
1983	38.642.000	38.200.000
84	87.652.000	55.549.000
85	103.257.000	91.208.000
86	zero	zero
87	"	"

Nei confronti della suddetta ditta la G.di F. ha elevato pp.vv. come segue:

<u>A n n o</u>	<u>pena pecuniaria minima</u>	<u>pena pec. massima</u>
1984	3.173.554	10.947.108
1985	200.000	1.000.000
1985	13.860.000	138.600.000

ai fini delle II.DD.: risultano le seguenti dichiarazioni.

- 4^{to} f o g l i o -

<u>A n n o</u>	<u>mod.</u>	<u>imponibile IRPEF</u>
1983	740	10.660.000
84	"	-20.886.000
85	"	zero

. ai fini degli atti di registro:

- avente causa in traslazione di piena proprietà di azienda - Ufficio di Frascati, registrato in data 19.12.83, mod.69 serie II nr. 3311- valore £. 50.000.000;
- avente causa in locazione non finanziaria di fabbricato - Ufficio di Frascati, registrato in data 19.12.83, mod. 69, serie II nr. 3310- valore 6.000.000;
- avente causa in locazione non finanziaria di azienda- ufficio di Frascati, registrato in data 8.4.83, mod.70, serie II nr. 899- valore £. 18.000.000;
- dante causa per negozio di natura non indicata - ufficio di Roma registrato in data 23.10.84, mod. 69, serie 3B, nr. 43486 - valore £. 4.500.000;
- avente causa in locazione non finanziaria di fabbricato - ufficio di Roma, registrato in data 22.3.84, mod. 69, serie 3B, nr. 20536- valore £. 10.570.000;
- dante causa per costituzione di garanzia reale su piena proprietà di fabbricato - ufficio di Nola, registrato in data 25.11.85, mod. 69 serie 2 nr. 871 - valore negozio £. 40.000.000;
- avente causa in traslazione di piena proprietà di azienda - ufficio di Nola, registrato in data 1.2.85, mod. 69, serie 3 nr. 164 - valore negozio £. 230.000.000.

I dati suddetti sono stati desunti dai tabulati rilasciati per il tramite dei terminali, installati presso questo Comando, collegati con l'anagrafe tributaria.

ISCRIZIONE CAMERA DEL COMMERCIO

. negativo.

POSSIDENZE IMMOBILIARI

I rilevamenti sono stati effettuati presso le Conservatorie dei registri immobiliari di S. Maria Capua Vetere e di Napoli.

N A P P I Paolo

- con atto n. 11866 del 30.6.76 acquista dalle germane Nappi Teresa, Maria ed Elena il fabbricato di vecchissima costruzione

- 45° f o g l i o -

- sito in Liveri, al vico Croce di due vani terrandi, con annesso bassolino contenente la cisterna ed il lavatoio e di tre camere al I piano, sono annessi al fabbricato la proprietà di un passetto pensile e di un terrazzino al primo piano. Prezzo dichiarato in atto £. 3.500.000;
- b. con atto n. 13252 del 22.6.83 acquista da SCALA Nicola, nato a Liveri l'8.7.25 ed ivi residente fabbricato sito in Liveri, al vico Spirito, in pessime condizioni, di vecchissima costruzione composto di piano terra e primo piano. Il piano terra è composto da un vano con annessa cucina. Il primo piano è formato da due stanze suppenate, prezzo dichiarato in atto £. 4.000.000;
- c. pignoramento immobiliare con atto 15591 del 10.10.1986 a favore del Banco di Napoli -filiale di Nola- degli immobili innanzi descritti a fronte di un credito di £. 20.736.000;
- d. pignoramento immobiliare con atto 17351 del 4.10.88 a favore della Banca d'America d'Italia -filiale di Milano- degli immobili innanzi descritti a fronte di un credito di lire 10.343.201.

DE GREGORIO MIRELLA

. negativo.

AUTOMEZZI

I dati sono stati desunti dai tabulati rilasciati dal terminale collegato con il sistema M.C.T.C. e successivamente riscontrati presso il locale P.R.A.

N A P P I Paolo

risulta intestatario dell'autovettura Volkswagen Jetta targata NA- M87491.

DE GREGORIO MIRELLA

. negativo.

PRECEDENTI PENALI - Procura della Repubblica di Napoli

- . 15.2.1982 - Sentenza Pretore Nola - irrev. il 29.9.1982:
a) Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità art. 650 del C.P.- Lire 50.000 di ammenda.

PENDENZE PENALI - Req. gen. Procura di Napoli

- . 4.12.1987 - Proc. nr. 019354/43A/87 - Magistrato GAY Luigi -
Trasmesso al Tribunale il 23.9.1988 con richiesta di rinvio a giudizio con le seguenti imputazioni:
A) Sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata in concorso- art.110,648 Bis,112C.P.

- 46° foglio -

- . 18.3.1988 - Procedimento nr. 004669/11A/88 -Magistrato GAY Luigi-
unificazione al fascicolo 019354/43A/87A in prece-
riportato.

- . 13.5.1989 - Procedimento nr. 010221/24A/89 - Magistrato
AVECONE Pio Antonio - con le seguenti imputazioni:
A) Truffa continuata in concorso - art. 81, 110,
640 C.P. (reato commesso nel 1980 in Liveri);
B) Falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico - art. 483 C.P. (reato commesso nel
1980 in Liveri).

PRECEDENTI DI POLIZIA

- . 03.06.1987: Procura della Repubblica di Locri (RC)
 - scarcerato in libertà provvisoria - associazione per delinquere; (anni due)
 - scarcerato in libertà provvisoria per falsità in monete;
 - scarcerato in libertà provvisoria per traffico di stupefacenti;

- . 24.02.1988 - Questura di Ferrara
 - sottoposto agli arresti domiciliari per anni uno, da scontarsi in Liveri, per reato di ricettazione;

- . 05.08.1988 - Tribunale di Napoli
 - scarcerato in libertà provvisoria - anni 3 - per ricettazione.

- 47° foglio -

SCHEDE INFORMATIVA

RUSSO Pasquale, di Michele e di IOVINO Maria, nato a Piazzolla di Nola (NA) il 28.2.1947 e residente in Nola, Rione Olivieri nr.30, compreso il nucleo familiare.

-----00000000-----

Il Tribunale Civile e Penale di Napoli - Ufficio Misure di Prevenzione - con provvedimento nr.255/84 M.P. del 15.5.1985, inviato a questo Comando per le incombenze di cui all'art. 25 della legge 13.9.1982 n.646, ha applicato nei confronti del nominato in oggetto, la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno, per lo stesso periodo, nel Comune di Lagosanto (FE).

La specifica attività coercitiva; svolta nei confronti del predetto e delle persone di cui all'art.2/bis della succitata legge, ha consentito di acquisire i seguenti elementi:

1) - SITUAZIONE ANAGRAFICA

- a. RUSSO Pasquale, di Michele, nato a Piazzolla di Nola il 28.2.1947 ed ivi residente al rione Olivieri nr.30 - inquisito-;
- b. MOCCIA Luisa, di Pasquale, nata a S.Anastasia(NA) il 2.10.1952 e residente come sopra-moglie-;
- c. RUSSO Michele, dei suddetti, nato a S.Giuseppe Vesuviano(NA) il 9.7.1974 e residente come sopra - figlio-;
- d. RUSSO Maria, dei suddetti, nata a S.Gennaro Vesuviano(NA) il 7.11.1975 e residente come sopra - figlia-;
- e. RUSSO Antonio, dei suddetti, nato a S.Gennaro Vesuviano l'1.1.1979 e residente come sopra - figlio-.

— 48° foglio —

2) - SITUAZIONE FISCALE

Dall'interrogazione eseguita per il tramite dei terminali collegati con il sistema informatico centrale dell'agenzia tributaria, sul quale sono contenute le informazioni di cui al punto 1) è risultata la seguente situazione:

a. Imposti di Registro

Esistono atti relativi all'anno 1989, per i quali non è stata possibile l'individuazione in quanto non ancora inseriti nei terminali.

b. Ai fini delle IL.90.

RUSSO Pasquale ha presentato per l'anno 1987 presso l'ufficio di Nola, il mod.740.
Tale dichiarazione risulta non dovuta in quanto resa da soggetto non obbligato.

c. Ai fini IVA

RUSSO Pasquale è risultato titolare della partita iva nr.05118110634, relativa al codice "0110" - attività agricoltura -.

Per la suddetta attività, iniziata in data 11.12.87, è stato presentato il mod.11 ter relativo agli anni 1987-88, con i seguenti dati:

- Anno 1987

<u>Volume d'affari</u>	<u>Totale acquisti</u>
£. 23.000.000	zero

- Anno 1988

<u>Volume d'affari</u>	<u>Totale acquisti</u>
£. 51.572.000	£.1.980.000

3) - SITUAZIONE PATRIMONIALE

a. Cointeressenze

Presso la Camera di Commercio di Napoli risulta che RUSSO Pasquale è socio e amministratore unico della s.r.l. "Mobili D'Arte".

La suddetta società ha sede in Nola (NA) alla via S. Paolo di Belsito nr.120, ^{STATA} costituita in data 28.5.1974, ed ha come oggetto sociale:

- 49° foglio -

L'inquinato, la lavorazione o la trasformazione del legno; il commercio interno ed estero di mobili, elettrodomestici elettrodomestici e materiale elettrico.

La durata della società, fissata dallo statuto, è prevista fino al 31.12.81.

In data 23.3.84 la società è stata posta in liquidazione.

b. Possidenze immobiliari

Ne attivo.

c. Possidenze mobiliari

Имущество. Dalla interrogazione eseguita per il tramite dei terminali collegati con il sistema informativo centrale della M.C.T.C. è risultato che soltanto MOC'IA, Luisa (moglie dell'inquinato) è intestataria dei veicoli targati: NA 961362 e NA 578177.

4) - ASJERPA DI PI DANJARI

Dalle indagini bancarie e negole, effettuate su tutto il territorio nazionale, sul conto delle persone di cui al punto 1), soltanto il nominato RUSSO Pasquale è risultato titolare presso la Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Napoli - del c/c nr. 1313.

Sul suddetto c/c, durante il periodo preso in esame, (1.1.1980 - 30.6.1985), non è stata effettuata alcuna operazione, lo stesso riporta un saldo contabile di C. 12.631 al 30.6.85.

5) - PRECEDENTI PENALI - Procura della Repubblica di Napoli

- . 22.03.1969 - Sentenza Pretore di Nola:
Detenzione abusiva di armi - art. 697 C.P. -
Lire 60.000 di ammenda - Pena sospesa;
- . 29.11.1974 - Sentenza Tribunale di Frosinone:
Dichiarato fallito;
- . 19.12.1977 - sentenza Giudice Istruttore Napoli:
Estoizione in concorso - art. 110, 629 C.P. -
Non doversi procedere per insufficienza
di prove;
- . 16.02.1978 - Sentenza corte di Appello di Napoli -
per riformulazione sentenza 22.3.1977
del Tribunale di Napoli - la Cassazione
rigetta il ricorso in data 19.10.1978:
a) detenzione abusiva di armi e munizioni,
art. 10, 14 l. 14.10.1974, nr. 497, 5 L.
2.10.1967 nr. 895, 69 CPV, 99 CPV, 3-1P,
2 C.P. (reato commesso l'8.3.1977);

- 50° foglio -

- b) porto abusivo di armi - art. 12, 14 L.14.10.1974 nr.497, 5 L. 2.10.1967 nr.895, 69 CPV, 99 CPV, 3 -IP, 2 C.P. (reato commesso l'8.3.1977);
- c) violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi - art. 23 L.18.4.1975, nr. 110, 5 L. 2.10.1967 nr.895, 69 CPV, 99 CPV, 3-IP, 2 C.P.(reato commesso l'8.3.1977) - rit. la continuazione tra i reati di cui ai punti a) e b) e c) - mesi 11 di reclusione e lire 120.000 di multa;
- xx e) detenzione abusiva di armi - art. 697 C.P. (reato commesso l'8.3.1977). Lire 50.000 di ammenda - con declaratoria Tribunale di Napoli in data 21.4.1980 condonata la multa e l'ammenda ai sensi del D.P.R. 4.8.1978 nr. 413;
- . 19.06.1978 - Sentenza Corte di Appello di Napoli: Conferma sentenza 15.2.1977 Tribunale di Napoli, dichiarato inamm. il ricorso in data 13.10.1978:
- a) Omicidio colposo - art. 589, 62 Bis, 69 CPV, 2 C.P. (reato commesso il 5.10.1973) - mesi 8 di reclusione e sospensione della patente di guida per mesi 6 - Pena sospesa;
- . 22.01.1979 - Sentenza Giudice Istruttore di Frosinone-irrev. il 3.8.1979:
- a) Appropriazione indebita - art.646, 61 nr. 7 C.P. - Non doversi procedere per insufficienza di prove;
- . 02.06.1981 - Sentenza Corte di Appello di Napoli: Conferma sentenza 3.11.1980 Tribunale Napoli-dichiarato inamm. il ricorso in data 28.9.81:
- a) Truffa - art. 640, 61 nr. 7 C.P. (reato commesso nel maggio del 1975);
- b) Distruzione di atti veri continuata - art. 81,490 C.P. (reato commesso nel maggio 1975). Rit; la continuazione dei punti a) e b) - anni 1 e mesi 2 di reclusione e lire 150.000 di multa - pena condonata ai sensi del D.P.R. 4.8.78 nr. 413.

- 51° foglio -

Risultano, altresì, a carico del RUSSO Pasquale, numerosi precedenti relativi al reato di "Emissione di assegni a vuoto", commessi in varie località italiane negli anni dal 1969 al 1977.

PRECEDENTI DI POLIZIA

- . 30.04.1966: denunciato per tentato omicidio dai CC di Nola;
- . 08.03.1977: arrestato per detenzione di esplosivi - Carabinieri Nola;
- . 03.06.1977: denunciato per associazione per delinquere - Carabinieri Piazzolla di Nola;
- . 19.12.1977: denunciato per estorsione - assolto per insufficienza di prove - Questura Napoli;
- . 16.02.1978: condannato per reato concernente armi - Questura Napoli;
- . 07.02.1983: denunciato per associazione per delinquere - Questura di Roma;
- . 03.05.1975: denunciato per truffa - Carabinieri Piazzolla;
- . 17.03.1976: denunciato e condannato per oltraggio a Pubblico Ufficiale - Carabinieri Nola;
- . 03.11.1980: Ordinanza Prefettizia di sospensione per mesi 6 della patente di guida - provvedimento non notificato;
- . 16.01.1980: denunciato per emissione assegni a vuoto - intervenuta amnistia - Questura Napoli;
- . 07.02.1983: denunciato per traffico di stupefacenti - Questura Roma;
- . 07.02.1983: denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso - Questura Roma;
- . 12.02.1983: segnalazione inerente associazione di tipo mafioso - Questura Roma;
- . 02.07.1985: Irrogazione definitiva soggiorno obbligato presso il Comune di Lagosanto (FE) per anni 4 - Cancelleria Tribunale Napoli;
- . 26.10.1987: revoca soggiorno obbligato - Tribunale Napoli;
- . 14.02.1988: segnalazione per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. - Corte di Appello Napoli;

-52° foglio -

- . 27.06.1988: irrogazione definitiva sorveglianza speciale - Corte di Appello Napoli;
- . 13.03.1969: denunciato per lesioni personali - assolto per insufficienza di prove - Questura Napoli;
- . 15.05.1975: denunciato per contravvenzione - Carabinieri Nola;
- . 08.03.1977: denunciato - arrestato per reato contro l'incolumità pubblica - Carabinieri Nola;
- . 19.06.1978: denunciato - condannato per omicidio colposo - Questura Napoli.

- 53° foglio -

SCHEDA INFORMATIVA

RUSSO Michele, di Pasquale e di MOSCARELLI Pia, nato a Nola (NA) il 20.11.1921 ed ivi residente, rione Olivieri n.4, compreso il nucleo familiare.

-----00000000-----

SITUAZIONE ANAGRAFICA

- RUSSO Michele, nato a Nola il 20.11.1921 ed ivi residente al rione Olivieri n.4;
- IOVINO Maria, di Rosario e di CALIENDO Maddalena, nata a Piazzolla di Nola il 23.3.1923 - moglie convivente-;
- RUSSO Adelaide, dei suddetti, nata a Piazzolla di Nola il 2.9.1948 - emigrata per il Comune di S. Genaro Vesuviano per matrimonio con CALIENDO Luigi-;
- RUSSO Carmine, dei suddetti, nato a Nola il 12.10.1962 - convivente-.

SITUAZIONE FISCALERUSSO Michele. ai fini i.v.a.:

Risulta titolare della p.iva 04387190632 relativa alla omonima ditta individuale esercente l'attività di agricoltore, con sede in Nola, via Olivieri n.4. Inizio attività l'1.3.1984.

Non risultano presentate dichiarazioni.

. ai fini delle II.DD.:

<u>A n n o</u>	<u>Mod.</u>	<u>reddito IRPEF</u>
1981	740	11.505.000
1985	"	10.722.000
1986	"	5.549.000

. ai fini degli atti di registro:

- a. Dante causa per conferimento costituzione di piena proprietà di denaro - ufficio di Nola registrato in data 28.6.1982, mod. 69 serie 1 nr.1938, valore L. 1.000.000;

- 54° f o g l i o -

b. dante causa conferimento per costituzione di piena proprietà di denaro - ufficio di Nola, registrato in data 8.10.81, mod. 69 serie 1 nr. 2214, valore £. 20.000.000;

RUSSO Carmine negli anni 81/82/83 e 84 è stato rappresentante legale della IMMOBILNOLA Srl con sede in Nola.

IOVINO Maria:

- . ai fini iva: non risultano dichiarazioni;
- . ai fini delle II.DD.: non risultano dichiarazioni;
- . ai fini degli atti di registro: negativo.

RUSSO Adelaide:

- . ai fini iva: non risultano dichiarazioni;
- . ai fini delle II.DD.: non risultano dichiarazioni;
- . ai fini degli atti di registro:
 - a. Avente causa in traslazione a titolo oneroso di piena proprietà di terreno - ufficio di Nola, registrato in data 3.8.81, mod. 69 serie 1 nr. 1888 -valore £. 37.000.000;
 - b. vgs. atto punto b) del padre Russo Michele;
 - c. dante causa per traslazione a titolo oneroso di fabbricato -ufficio di Nola, registrato in data 24.10.83 mod. 69 serie 1 nr. 2950 - valore £. 50.000.000.

RUSSO Carmine:

- . ai fini iva:

Risulta titolare della p.iva 05762550639 relativa alla ditta individuale " LAVNERIA INDUSTRIALE RUSSO DI RUSSO CARMINE" con sede in Nola, via Olivieri, esercente l'attività di servizi di lavature, stirature e servizi affini, con inizio attività 2.1.89.
- . ai fini delle II.DD.: negativo.
- . ai fini degli atti di registro:
 - a. Dante causa per conferimento costituzione di piena proprietà di denaro -ufficio di Nola, registrato in data 28.6.82, mod. 69, serie 1 nr. 1938;
 - b. vgs. atto punto b) RUSSO Michele.

POSSIDENZE IMMOBILIARI

RUSSO Michele

A F A V O R E

1. con atto 18912 del 22.12.42 unitamente ai fratelli Antonio,

- 55° foglio -

Raffaele e Francesco acquistano i diritti derivanti da eredità sui seguenti immobili:

- Fondo rustico seminatorio, in Nola contrada masseria Olivieri per la estensione di ettari 2 are 45 centiare 63;
 - fondo rustico seminatorio in Nola alla medesima contrada;
 - fabbricato in Nola, masseria Olivieri, composto di tre vani terranei e di una stalla isolata, nonchè di 4 camere con accessori. il tutto pagato £. 9.165.
2. Con atto 17932 del 30.11.42 successione per eredità unitamente a 10 familiari fondo rustico di etteri 2.62.08 circa pari a moggia 6 e 1/3 sito in Nola, contrada masseri L₁ veri (cappella S_pirito) -valore £. 40.000.
 3. Con atto 18919 del 22.12.42 cessione da parte dei fratelli Antonio, Raffaele e Francesco del terreno seminativo dell'estensione di are 10,10;
 4. Con atto n. 18914 del 22.12.42 cessione dei diritti vantati da parte della sorella ai fratelli Michele, Antonio, Raffaele Francesco sul fondo rustico seminativo riportato in catasto alla partita 5918 foglio 27 per ettari 2, are 45 e centiare 63. Fondo rustico riportato incatasto parte alla partita 5918, foglio 27, particella 161 per are 14,77. Fabbricato di tre vani di una stalla isolata e 4 camere con accessori, valore £. 16.500.
 5. Con atto 18913 del 22.12.42 Russo Maria cede la quota vantata sui beni trascritti al punto 4.
 6. con atto 35032 del 18.11.68 acquisto di fondo rustico in agrà di Nola -località "FEUDO" esteso are 19,66 £. 900.000. Acquisto di altro fondo rustico in agro di Nola -località "VERDISCHI" esteso are 22,21 per £. 600.000.
 7. Con atto 13916 del 10.5.68 riceve unitamente a 20 parenti per successione i sottonotati immobili:
 - . fabbricato di natura rurale in località masseria Don Prospero;
 - . in stessa località fondo di are 47,68;
 - . fondo in località masseria DEL PIANO di are 39,10;
 - . fondo in masseria MARIOTTINO o masseria Liscio di are 20,16;
 - . parte di fondo in località DON PROSPERO di are 20,16;
 - . " " " " " " " " are 30,30.
 8. Con atto 18070 del 7.7.59 acquisto di piccolo appezzamento di terreno in agro di Nola località "FEUDO DI CANNICE" esteso are 30,24 prezzo £. 750.000.

- 56° F o g l i o -

C o n t r o

1. con atto 18915 i germani Russo vendono al fratello Raffaele i diritti derivanti per successione del fondo rustico sito in Nola, masseria Don Prospero di are 40,29 per il prezzo dichiarato di £. 2.177.600;
2. con atto 18117 RUSSO Michele e i suoi fratelli vendono il fondo rustico sito in Nola, alla masseria Oliveri di are 61,40 per il prezzo di £. 21.055;
3. con atto 18918 RUSSO Michele unitamente ai fratelli Antonio e Raffaele vendono al fratello Francesco i diritti vantati per eredità sui sottonotati immobili:
 - terreno di are 6,58, terreno di are 34,18;
 - fabbricato composto di un vano terraneo e due camere più accessori, prezzo dichiarato £. 21.055 siti in Nola, alla masseria Olivieri;
4. con atto 18916 i germani RUSSO Michele, Raffaele e Francesco vendono al fratello Antonio, i diritti derivanti per successione dei sottonotati immobili:
 - terreno di are 9,12;
 - terreno di are 61,40;
 - terreno di are 9,12 siti in Nola, alla masseria Olivieri, prezzo dichiarato £. 21.055;
5. con atto 10292 del 20.4.57 i germani RUSSO Michele e Francesco e i coniugi IOVINO Giuseppe e FRANZESE Carolina concordano le parti in comune del cortile sito alla masseria Olivieri di Nola;
6. con atto 3420 del 2.9.53 RUSSO Michele + altre 3 persone cedono due zonette di terreno site in agro di Nola, alla località Cappella degli Spiriti -masseria Olivieri- prezzo dichiarato £. 1.200;
7. con atto 28687 dell'8.10.69 RUSSO Michele + altre 2 persone vendono i seguenti beni siti in agro di Nola alla masseria Mariottino:
 - fondo rustico di are 20,16 (indicato al punto 7 trascrizione a favore), prezzo £. 900.000;
8. con atto 124431 del 2.9.61 RUSSO Michele concede all'ENEL l'istallazione e il passaggio di linea elettrica sul terreno in agro nolano, prezzo £. 7.500;
9. con atto 29381 del 9.10.62 RUSSO Michele concede all'ENEL l'istallazione e il passaggio della linea elettrica su terreno in agro di Nola, prezzo £. 210.000.

- 57° F o g l i o -

I O V I N O MariaA F a v o r e

1. Con atto 35002 del 18.11.66 acquisto fondo rustico sito in Piazzolla di Nola, località "CANERA" esteso per are 41,33, prezzo dichiarato £. 400.000;
2. con atto 3869 del 27.2.76 successione per eredità unitamente ad altre due persone dei seguenti immobili:
 - fabbricato in Nola, masseria Canera, di 4 terranei ed accessori, con stalla e capannone al piano terra e 3 camere al primo piano;
 - terreno in Nola, masseria "CANERA" di are 02,33;
 - terreno in località come sopra di are 02,96.

C o n t r o

1. Con atto 5455 del 27.2.74 viene espropriato terreno sito nel comune di S.Gennaro;
2. con atto 1999 del 26.1.77 viene espropriato terreno sito nel comune di S.Gennaro Vesuviano di mq.943;
3. con atto 8282 del 7.5.88 viene espropriato terreno sito nel comune di Nola di mq. 400.

R U S S O AdelaideA F a v o r e

1. Con atto 3068 del 9.2.83, i coniugi CALIENDO Luigi e RUSSO Adelaide acquistano:
 - zona di terreno in S.Gennaro Vesuviano località "Ottomoggia" estesa are 13,44;
 - zona di terreno in S.Gennaro V. località "Ottomoggia" are 34,66;
 - zona di terreno in S. Gennaro V. loc. "Ottomoggia" are 13,44 per un prezzo complessivo £. 37.000.000;
2. con atto 10082 del 20.4.74 LA TAVERNA DELLA NOCE Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata, con sede legale in Cercola (NA), strada Provinciale Cercola-S. Sebastiano "RESIDENZIALE QUERCIA" - assegna in proprietà individuale l'alloggio di vani 4 al piano rialzato scala "B" con ingresso prima porta a sinistra distinto dal n. int. 19 sito nel comune di Volla, alla via Cuparella, prezzo dichiarato £. 5.800.000;
3. con atto 10088 del 20.4.74 assegnazione da parte della Cooperativa di cui sopra di alloggio sito nel medesimo complesso residenziale, di vani 4, al piano rialzato "scala C" dal n. 41 - prezzo £. 4.850.000;

- 38° F o g l i o -

4. con atto 18011 del 6.8.81 i coniugi CALLENDO Luigi e RUSSO Adelaide acquistano in regime di comunione di beni i seguenti immobili siti in S. Gennaro Vesuviano (trattasi dei beni trascritti al precedente punto 1 che sono registrati presso la Conservatoria di S.M. Capua Vetere, mentre, questa nota risulta annotata presso la Conservatoria r.r. di Napoli);

5. con atto 10086 del 20.4.74 assegnazione da parte della Cooperativa (finanzi specificata) in medesimo complesso residenziale di alloggio di 4 vani ed accessori al piano rialzato scala "B" con ingresso dalla 2ª porta a destra contraddistinto dal nr. 20, prezzo L. 4.850.000.

6. Con atto n. 26043 del 27.10.83 vendita dell'alloggio tra scritto al precedente punto 5 - possesso a favore-.

RUSSO Carmine - n. 21.12.1941 - SS - 1952 - Presente -
 negativo. - n. 23.12.1945, nr. 936.

ISCRIZIONE C.U.I.AA.

Negativo per tutto il nucleo familiare.

AUTOMEZZI

RUSSO Michele: risulta intestatario
 - Fiat 1100 targata NA- 525853; Fiat 128 NA- 800675; Fiat 127
 targata AN 173413.

IOVINO Maria: negativo;

RUSSO Adelaide: negativo;

RUSSO Carmine: risulta intestatario dell'autovettura targata
 NA- N69005.

PRECEDENTI PENALI - Procura della Repubblica di Napoli

11.3.1947 - sentenza Corte di Appello Napoli:

Conferma sentenza 9.3.1946 Tribunale S.M. Capua Vetere
 a) Resistenza a Pubblico Ufficiale - artt. 337, 339
 C.P. (reato commesso il 26.10.1944) - mesi 8 di
 reclusione - pena sospesa;

- f. -

- 59° foglio -

- 09.06.1952 - Sentenza Corte Assise Appello Napoli - Rif. sentenza 30.1.1951 Corte Assise di Napoli:
- a) Lesione personale - art. 582, 585, 62 nr. 6, 62 bis, 99 CPV nr. 1 C.P. (reato commesso il 6.9.1949) - anni 1 e mesi 8 reclusione;
 - b) Lesione personale - art. 582, 62 nr. 6, 62 Bis, 99 CPV nr. 1 C.P. (reato commesso il 2.7.1947) - anni 2 di reclusione;
 - c) Resistenza a Pubblico Ufficiale - art. 337 C.P. (reato commesso il 21.10.1947) - mesi 8 di reclusione;
 - d) Violazione del T.U. sul controllo delle armi continuata - art. 4 D.P.R. 19.8.1948 nr. 1184 (reato commesso il 21.10.1949) - mesi 2 di reclusione e lire 15.000 di multa;
 - e) Vendita ambulante di armi - art. 696 C.P. (reato commesso il 21.10.1949) - gg. 15 di arresto - condonati anni 2 di reclusione e la multa ai sensi del D.P.R. 23.12.1949, nr. 930.

A P P U N T OAllegato nr. 1

E' stato segnalato che i fratelli Pasquale, Salvatore e Carmine RUSSO, residenti in Nola, masseria Olivieri, sarebbero gli autori materiali di numerosi delitti.

I preletti, direttamente o per il tramite di interposte persone, risulterebbero proprietari di terreni, ville ed immobili di vario tipo.

In particolare, alcuni beni sarebbero intestati alla signorina MOCCIA Stella fu Antonio - cognata di RUSSO Pasquale -, nata a S. Anatasia (NA), nonché ai suoi fratelli che gestirebbero anche alcuni esercizi pubblici nella città di Roma.

Altre proprietà immobiliari risulterebbero intestate al suocero di RUSSO Salvatore, signor LOMBARDI Francesco da S. Paolo Belsito, titolare, tra l'altro, di una concessionaria di auto.

Ma la maggior parte dei beni dei fratelli RUSSO, costituita da terreni edificatori, sarebbe ubicata nei comuni di Liveri, S. Paolo Belsito e Nola e risulterebbe intestata all'impresa edile DE LUCIA Pasquale e figlio Francesco, residenti in Nola.

Altri immobili, infine, risulterebbero intestati alla moglie del suddetto DE LUCIA Francesco, signora NAPPI Luigia fu Romualdo.

L'azienda citata avrebbe, nel tempo, eseguito diversi lavori per conto di enti pubblici e per privati: tra quest'ultimi degna di nota la costruzione, senza alcuna licenza, di una grossa villa bunker in località masseria Olivieri del comune di Nola dove, di fatto, risiedono i fratelli RUSSO.

Presso la suddetta villa sarebbero soliti riunirsi elementi aderenti alla camorra dell'agro nolano per studiare le strategie di azione.

La fonte informativa ha segnalato che un importante "summit" è previsto tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali del giorno 27 aprile 1989.

Napoli, il 27 aprile 1989

30216
001611

10^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Comando 5^a Compagnia Napoli -

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE E SEQUESTRO

Anno 1989, addì 28 del mese di APRILE in LIVERI (NA) VICO
CROCE N. 2 i sottoscritti verbalizzanti TENENZA MINICA B. SANTUCCI DONATO
ILLO CINELLI STEFANO APPARTENENTE TENENZA MINICA B. SANTUCCI DONATO
IN. RUSSO MARCELLO MATIRO.


Trattandosi di un caso urgente la cui attesa potrebbe pregiudicare l'esito
al servizio, avvalendosi delle facoltà conferite dall'art. 33 07.01.1929
n. 4, allo scopo di ricercare generi e prove rilevanti i fatti di contreb-
ando come da FONDATIO SOSPETTO procedono alla per-
quisizione de localit. adibito ad ABBIGLIAMENTO - STUDIO
sito IN VICO CROCE N. 2 LIVERI (NA)
della disponibilità di NAPPI PAOLO (P. M. AMIELLO P. M. MERCOLINO
MIRETTA M. A. LIVERI (NA) IL 0-10-1987 - Ed. III REG. 106/87
VICO CROCE N. 2 IDENTIFICATO A NETTO C. F. N. 85162694
RILASCIATA IL 13-04-1988 DAL COMUNE DI LIVERI (NA)
istititi da NAPPI - PAOLO

Si hanno reso noto lo scopo della visita.
a parte, a richiesta ha dichiarato che NON intendo nominare il legale
di fiducia avv. _____ del Foro di _____
in corso dell'operazione di servizio, i verbalizzanti hanno rinvenuto o
sequestrato quanto segue: DOCUMENTAZIONE ARIA RINVENUTA
NELLO STUDIO

eventuali annotazioni QUANTO SOPRA SEQUESTRO E SECTO QUIRA (L)
IVO COME LA DOCUMENTAZIONE RINVENUTA NELLA AZIONE DEL C. P. M.
ALLA VOCE DELLA PARTE SARA' FOTOCOPIATA A VALLO PRESSO GLI UFFICI DELLO STUDIO.
a parte, invitata ai sensi dell'art. 171 del C.P.P., sostituito dall'art.
della L. 08.08.1977 nr. 534, ad indicare il luogo presso il quale inten-
e ricevere le notificazioni relative al contesto, come dall'art. 169 del
.P.P., ha dichiarato: (deppennare la voce che non interessa):
)- Le notificazioni relative al contesto mi siano fatte presso L'INDIRIZZO

LA RESIDENZA
)- di rifiutarsi di indicare il luogo per le notificazioni.
a perquisizione domiciliare, eseguita alla presenza o con la continua as-
sistenza di NAPPI PAOLO ha avuto inizio alle ore 08.15 e ter-
mine alle ore 09.50, senza arrecare alcun danno a persone, a cose dello
tabile, come LA PARTE personalmente constatata.
Terminata la perquisizione, è stato compilato il presente atto che sarà
trasmesse all'ILL.mo Signor Procuratore della Repubblica.
Copia del presente atto viene rilasciata alla parte.
atto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene
informato e sottoscritto.-

Eseguita perquisizione domiciliare a carico del RUSSO MICHELE come risulta
dal verbale atto n. 001602 del 27-04-89 -
Verbalizzanti
Donato Minica
Stefano Cinelli
Donato Minica
Stefano Cinelli
LA PARTE
A. O. F. De L...





COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IV REPARTO

Segreteria Centrale di Sicurezza

N. 23958/RDA di prot.

ROMA 11, 13 luglio 1988

OGGETTO: Attività di polizia militare. Presunto traffico internazionale di armi e droga.
S.r.l. "EUROCEM".

AL COMANDO 10^a LEGIONE GUARDIA DI FINANZA
- Sezione "I" -

NAPOLI

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO DEL GENERALE DI DIVISIONE
ISPETTORE DELLA GUARDIA DI FINANZA
PER L'ITALIA MERIDIONALE

NAPOLI

AL COMANDO ZONA MERIDIONALE-TIRRENICA (VI)
GUARDIA DI FINANZA

NAPOLI

Si invia un appunto contenente notizie recentemente pervenute da Organo qualificato esterno al Corpo.

Ogni eventuale elemento acquisito al riguardo sarà comunicato a questo Comando Generale - II e IV Reparto.

IL COMANDANTE IN SECONDA
(Gen. D. Fortunato Saladino)

1498/RDA
20.7.88

A P P U N T O

1. Secondo notizie, di non valutabile attendibilità, la ditta "EUROCEM" S.r.l. - European Contractors Engineering Management - (visura camerale in annesso 1), con sede in Avellino, via Ianacchini n.18, tel.089/251256 (1), operante da alcuni mesi in Campania nel settore del cemento, si occuperebbe di traffici illeciti a carattere internazionale, quali il commercio di armi e droga, servendosi -come base- di una nave, normalmente ancorata al largo di Salerno.

Soci della ditta "EUROCEM" risultano essere:

- a. BOURIS George, nato il 16.11.1940 a Beirut (Libano), cittadino greco, in possesso di passaporto n.07555, presidente della ditta, il quale:
- (1) compirebbe frequenti viaggi ad Atene, Parigi e Libano;
 - (2) sarebbe titolare - unitamente a KAISSAR BARAKAT Antoine, di seguito generalizzato - di un conto corrente aperto presso la Banca Commerciale di Avellino;
 - (3) da circa 5 mesi alloggierebbe con BOURIS Nicolas, nato il 30.8.1958 in Grecia, presso l'Hotel "MERCURIO" di Mercogliano (AV), viale San Modestino;
- b. KAISSAR BARAKAT Antoine, nato il 10.4.1934 ad Ain Ebel (Libano), residente a Roma - unitamente alla moglie MALINOWKA Barbara, nata il 27.1.1954 a Zakopane (Polonia) - via Ugo Pesci n.48, di fatto domiciliato a Mercogliano (AV), via San Modestino n. 45, il quale:
- (1) è entrato in Italia il 25.3.1987 per asseriti motivi di famiglia, con passaporto n. 595233, rilasciato dall'Ambasciata libanese il 15.1.1984;
 - (2) sarebbe il promotore della ditta "EUROCEM", ricoprendo la carica di consigliere-segretario;
- c. RAUCCI Pasquale, nato il 25.4.1945 a San Martino Valle Caudina (AV), ivi residente, di fatto domiciliato a Mercogliano, via R.Marcone n.51, pregiudicato, vice-presidente della ditta in argomento.

2. Recentemente i sopracitati BOURIS George, BOURIS Nicolas e RAUCCI Pasquale hanno chiamato dall'Hotel "MERCURIO" numerose utenze telefoniche (allegato A).

La sede della "EUROCEM" è ubicata presso lo studio di tale SOM-

(1) L'utenza telefonica è intestata a "ESPOSITO Giuseppe - Collegamenti Navi Terra", via Porto n. 43/A.

- 2 -

MA Agostino, nato il 3.3.1941 ad Atripalda (AV) il quale:

- a. in qualità di ex appartenente alla Guardia di Finanza sarebbe stato implicato in un'inchiesta condotta nei confronti della ditta "SEAMOND" (vedasi visura camerale in annesso 2), per presunto traffico di armi; (2)
- b. sarebbe interessato, o potrebbe esserlo stato, alle società nominate in allegato B;
- c. curerebbe anche gli interessi della ditta "IEVOLI", armatrice di Napoli, di proprietà della famiglia omonima, interessata, nel capoluogo campano, alle società nominate in allegato C.

(2) riserva di eventuali elementi sulla vicenda, sinora non nota, chiesti all'Organo segnalatore.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IV REPARTO

- Ufficio Stupefacenti e Monopoli -

N 25479 /RDA di prot.

Roma. 27 GIU. 1989

789 /RDA
27 GIU. 1989
Sezione 7

OGGETTO: Presunto traffico di sostanze stupefacenti.

AL COMANDANTE DELLA 10^a LEGIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA= N A P O L I =AL COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE PT
DELLA GUARDIA DI FINANZA= N A P O L I =

e, per conoscenza:

AL GENERALE DI DIVISIONE ISPETTORE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
PER L'ITALIA MERIDIONALE= N A P O L I =AL COMANDANTE DELLA ZONA MERIDIONALE
TIRRENICA DELLA GUARDIA DI FINANZA= N A P O L I =AL COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE PT
DELLA GUARDIA DI FINANZA= V E N E Z I A =(Riferimento messaggio nr. 22555/260/
GOA del 17.6.1989)RISERVATA PERSONALE
DOPPIA BUSTA719/RDA del 9 6 89
Segue messaggio nr. 23472/RDA del 7.6.1989.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, si invia l'unito appunto - pervenuto dallo stesso Ente segnalatore - contenente ulteriori elementi informativi in ordine al presunto traffico in oggetto.

Alto Commissario ed altri Organi di polizia informati.

Sul conto del RAUCCI Pasquale, per il Nucleo Regionale pt di Napoli, si richiama il proprio foglio nr. 34839/I/1^a PG del 17.10.1988.

Eventuali elementi di riscontro saranno comunicati a questo Comando Generale / II e IV Reparto.

IL CAPO REPARTO
(Col.t. SG Francesco D'IBANNO)

P. 072000B GIU. 89
FM COGEGUARFI IV REPARTO ROMA
TO LEGUARFI VENEZIA NAPOLI
NUPOGUARFI REGIONALI VENEZIA NAPOLI
INFO ISPEGUARFI VENEZIA NAPOLI
ZOGUARFI VENEZIA NAPOLI

Q 8/6

R I S E R V A T O
PROT. NR. 23472/RDA DEL 7 GIU 89.
ORGANO QUALIFICATO ESTERNO AT CORPO HABET COMUNICATO CHE IN DATA
[REDACTED] NATO 19.04.1924
TRABZON ET RESIDENTE AD ISTANBUL ET SAGGIROGLU MEHMET, NATO
L'1.11.1952 ZONNGULDK, RISPETTIVAMENTE PADRE E FIGLIO, SONO GIUNTI A
[REDACTED] SI
[REDACTED] CONDUCE DUE TALANTI ARRIVATI RISPETTIVAMENTE AT
BORDO DELL'AUTOVETTURA TIPO MERCEDES, TARGATA PD. 670431 (INDESSATA AT
[REDACTED] N. 579773 (INDESSATA AT OLIVA CESARIO, NATO 10.08.1944 AD
AVERSA (AV) (VIA BENEDETTI, VIA MICHELE ANGELO, 56/B), QUEST'ULTIMA
[REDACTED] STRANIERI, DIFFICILMENTE
[REDACTED] IN QUESTO
CONTESTO DUE ANNI ADDIETRO GLI STESSI SONO STATI OGGETTO INDAGINI DA
PARTE ARMA CC. PER PRESUNTI COLLEGAMENTI CON SOGGETTI APPARTENENTI
ALLA CAMORRA ET MAFIA TURCA. DOPO AVER CONTATTATO UN CLIENTE DEL
CITATO ALBERGO, NON MEGLIO IDENTIFICATO, I DUE TURCHI VERSO LE ORE
21,30 SAREBBERO STATI ACCOMPAGNATI, CON LA "MERCEDES" TARGATA
CONDOTTA DAL SUO POSSESSORE, NELLA ZONA DI "FORCELLA", TERRITORIO
IN CUI, COME NOTO, OPERA PREVALENTEMENTE LA "FAMIGLIA GIULIANO",
SOSTANDO IN AUTO FINO ALLE ORE 23,00 CIRCA. QUINDI I TRE, SEMPRE AT
BORDO DELL'AUTO, AVREBBERO RAGGIUNTO "PORTA CAPUANA", DOVE
AVREBBERO SCAMBIATO QUALCHE PAROLA CON UN GIOVANE SCONOSCIUTO,
SUCCESSIVAMENTE, IN VIA BENEDETTO CAIROLI, L'AUTISTA AVREBBE LASCIATO
L'AUTO E SI SAREBBE ALLONTANATO PER IGNOTA DESTINAZIONE, FACENDO
RITORNO DOPO CIRCA 30 MINUTI. INFINE L'AUTOVETTURA, CON GLI STESSI
OCCUPANTI, SI SAREBBE DIRETTA VERSO ROMA PERCORRENDO L'AUTOSTRADA.
ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA
DELINQUENZA MAFIOSA ET ALTRI ORGANI DI POLIZIA INFORMATI. PER QUANTO
PRECEDE, SARA' GRADITO CONOSCERE EVENTUALI ELEMENTI DI RISCONTRO ET
QUANTO RISULTI ATTI CODESTI COMANDI.

N. 3

"MERCEDES" TARGATA PADOVA CONDOTTA

S. I. g.
C. 2000 500 - Kulle
Ca

719/RDA
- 9 GIU. 1989
Sezione 7

A P P U N T O

Oggetto : Presunto traffico di sostanze stupefacenti.

Il cliente dell'Albergo "S. LUCIA", non meglio identificato precedentemente, sarebbe tale RAUCCI Pasquale, nato il 25.4.1945 a S. Martino Valle Caudina (AV), ivi domiciliato in via G. D'Orso nr. 2, già socio della "EUROCEM" S.r.l. di Merco-
gliano (AV).

Il RAUCCI risulta aver soggiornato nel suddetto albergo dal 6 all'8 maggio u.s., occupando le stanze nr. 215 e 216, unitamente alle cittadine turche BINZET DEMET e HAKBABA SEMA, nate entrambe a Istanbul rispettivamente l'11.6.1969 e il 2.5.1946, giunte insieme al predetto e partite due giorni dopo.

Il RAUCCI e le due straniere, durante la loro permanenza, hanno chiamato le sottoelencate utenze telefoniche:

- nr. 5453469, intestata a RUSSO Giuseppe, residente a Napoli, via S. Giacomo dei Capri nr. 125
- nr. 5401769, intestata alla ditta "FAMOCCHI" S.r.l. con sede in Castell. (NA), via Circonvallazione Esterna;
- nr. 8112325, intestata a PERLA Natalia, residente ad Aversa (CE);
- nr. 0825/682626, intestata alla ditta "EUROCEM" con sede in Mercoigliano (AV), via Nazionale nr. 114/A;
- nr. 8907698, intestata a PIZZA Cesare, residente ad Aversa (CE), viale Michelangelo nr. 56;
- 0824/841337, intestata a BO SELVA Giuseppe, via Carlo del Balzo (BU)
- 0033/3/746354, 0033/3/747316 e 0090/11/604937 rispettivamente appartenenti alla Francia (le prime due) ed alla Turchia.

CLIENTI CEMENTO EUROCEM

Pagina: 1

Aggiornata al 29-09-1988

		PREZZO	SCADENZE	RIEPILOGO	
1	AIC	75,000	30 GG	30	
70	ALA RDB	73,000	30/60 GG	30	
2	ALTO SELE	73,000	30 GG	30	
3	ANNUNZIATA	71,300	CONTANTE	15	****
4	APFIA EDILE CASERTA	73,000	30/60 GG	30	
65	AREA	70,000	CONTANTE	30	
64	AUTOTRASFORTI MERIDIONALI	71,000	60 GG	30	
5	BETON CAMPANIA	72,000	60 GG	30	
7	BETON CAVA	74,000	30/60 GG	15	****
67	BETON CAVE	73,000	60 GG	30	
62	BETON PUGLIETTA	73,000	30/60 GG	30	
8	BETON SUD	73,000	30/60 GG	30	
71	BETON TORRE	73,000	60 GG	30	
9	BETON VILLA	73,000	30/60 GG	30	
86	BETON VOLTURNIA	75,000	CONTANTE	15	****
11	BIEMME BETON	71,300	CONTANTE	15	****
10	BITUM BETON	75,000	60 GG	30	
72	BM DETON MERIDIONALE	71,300	CONTANTE	15	****
20	C.M.C. CASERTA	76,000	90 GG	30	
21	C.M.C. ISERNIA	73,000	30/60 GG	30	
60	CALC. PRECONF.	73,000	30/60 GG	30	
12	CALCOBIT	73,000	60 GG	30	
13	CAMA	72,000	CONTANTE	15	****
61	CANOVA SUD	73,000	30/60 GG	30	
14	CAPUANA	76,000	90 GG	30	
15	CARNEVALE	73,000	60 GG	30	
16	CASERTANA	71,300	CONTANTE	15	****
09	CASTRA	75,000	30/60 GG	30	

CLIENTI CEMENTO EUROCEM
=====

Pagina 2

Aggiornata al 29-09-1988

		PREZZO	SCADENZE	RIEPILOGO	
18	CECA	73,000	60 GG	30	
19	CITARELLA	72,000	60 GG	30	
81	COCCO NANDO	73,000	30/60 GG	30	
22	COLARUSSO	73,000	30/60 GG	30	
23	CONAC	75,000	60 GG	30	
24	CONGLOMERATI CEMENT.	74,500	45 GG	30	
73	COSMOS	75,000	30 GG	30	
95	CUPO NICOLA	75,000	30 GG	30	
25	D'AMORE	72,000	30/60 GG	30	
28	D'ITALIA	73,000	30/60 GG	30	
82	D.P. C.ZZI.	74,000	30/60 GG	30	
27	DE SIMONE	73,000	30 GG	30	
26	DELLI PAOLI	73,000	30/60 GG	30	
69	DIEMME SUD	73,000	30 GG	30	
78	DIMANNO	73,000	30/60 GG	30	
29	EDIL BETON SPA	73,000	30/60 GG	15	****
30	EDIL BETON SRL	76,000	90 GG	30	
80	EDIL CEMENTIZI CASALE	74,000	30 GG	30	
88	EDIL MAGNOTTA	74,000	30 GG	30	
66	EDIL RIAB	73,000	60 GG	30	
75	EDIL SANNITICA	73,000	60 GG	30	
33	ICACE	70,000	30/60 GG	30	
34	ICM	76,000	90 GG	30	
35	IESNA	73,000	60 GG	30	
36	INEC (C)	73,000	30/60 GG	30	
63	IMPRESA MESSERE	75,000	60 GG	30	
37	INECOMA	71,300	CONTANTE	15	****
38	IPIEMME	73,000	30/60 GG	30	

CLIENTI CEMENTO EUROCEM

Pagina 3

Aggiornata al 29-09-1988

		PREZZO	SCADENZE	RIEPILOGO	
39	IPP	73,000	30/60 GG	30	
92	ITALSOLAI	75,000	30 GG	30	
90	LAURIA	75,000	CONTANTE	15	****
40	MAIONE	74,500	60 GG	30	
43	MAZZOCCO	73,000	30/60 GG	30	
84	MERIBETON	73,000	30/60 GG	30	
41	MERIDIONALE	73,000	60 GG	30	
42	MIGNONE	71,000	45 GG	15	****
85	NEWBETON	74,000	30/60 GG	30	
76	NOCERINA	73,000	30/60 GG	30	
44	NUOVA BETON PIC	75,000	60 GG	30	
45	PARETE	78,000	60 GG	30	
77	PAVIMENTI SUD	75,000	30 GG	30	
48	RECA	78,000	60 GG	30	
94	REGGIA	74,000	30/60 GG	30	
49	SACIM	71,000	45 GG	15	****
50	SAN MARCO	73,000	60 GG	30	
87	SANNIO	74,000	60 GG	30	
51	SANTERASMO	71,000	60/90 GG	30	
52	SICA	75,000	30/60 GG	30	
53	SICOB	75,000	60 GG	30	
79	SQUARCIAFICO	74,000	30/60 GG	30	
68	TERRACCIANO	75,000	60 GG	30	
93	TOREX	73,000	60 GG	30	
54	TORIELLO	72,000	30 GG	15	****
74	TORIELLO COST.	72,000	30 GG	15	****
	TRESE	74,000	30/60 GG	30	
55	TUBI AMBROSIO	75,000	30 GG	15	****

CLIENTI CEMENTO EUROCEM
=====

Pagina 4

Aggiornata al 29-09-1988

		PREZZO	SCADENZE	RIEPILOGO
91	VERRAZZO FR.	73,000	30/60 GG	30
56	VERRAZZO TOMM.	73,000	30/60 GG	30
57	VESUVIANA	75,000	60 GG	30
83	VIGI	75,000	30/60 GG	30
50	VOLTURNIA CZZI	75,000	30/60 GG	30
59	ZUCARD	72,500	30 GG	15

I N D I C E

18 MAR. 1990

- Proposta (da pag. 1 a 28).
- Schede informative attestanti i collegamenti con la C.O. (da pag.29 a 59).
- Allegato nr.1 - appunto informativo -.
- Allegato nr.2 - lettere del 19.01.1989, della "Diamond" e del RAUCCI dirette all' I.B.I. di Napoli.
- Allegato nr.3 - rapporto giudiziario nr.4448/26 del 2.5.1989, del Comando 6^a Compagnia Guardia di Finanza Napoli.

oooooooo0000000oooooooo



GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO REGIONALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DI NAPOLI

prov. 24.5 po

24 MAG. 1990

PROT. N. 1579 /AG/VI/2^/29631 ALLEG. N.

Napoli, li
 80133 - Via A. Depretis, 75

RISP. A N. DEL

OGGETTO: Proposta per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti di:

- "EUROCEM - EUROPEAN CONTRACTORS ENGINEERING MANAGEMENT" S.p.A. - con sede in Napoli, via G. Melisurgo, nr. 15;
- "RAUCCI Pasquale", nato a S. Martino Valle Caudina (AV) il 25.04. 1945 ed ivi domiciliato, in via Guido d'Orso, nr. 2;
- "SOMMA Agostino", nato ad Atripalda (AV) il 3.3.1941 e residente in Napoli, via Santa Brigida, nr. 39;
- "NAPPI Paolo Filippo Andrea", nato a Liveri (NA) il 12.10.1947 ed ivi residente, in Vico Croce, nr. 2.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

= N A P O L I =

- Sezione Misure di Prevenzione -

(alla cortese attenzione della Dr.ssa Isabella IASELLI)

~~~~~

Seguito nota nr. 1538/AG/VI/2^/29631 del 18 maggio 1990.

Ad integrazione della proposta in argomento, si inviano, in fotocopia, i seguenti atti:

- messaggio nr. 2472/RDA del 7.6.1989 e nota nr. 25479/RDA del 21.6.1989 con allegato appunto informativo, del Comando Generale della Guardia di Finanza, inerenti un presunto traffico di sostanze stupefacenti, riguardante RAUCCI Pasquale ed altri;
- richiesta nr. 2086/2/2/2 del 25.10.1983 della Questura di Avellino, concernente gli accertamenti ai sensi dell'art. 2 bis della legge 31.5.1965, nr. 575, nei confronti di RAUCCI Pasquale, DE NICOLA Salvatore ed altri;
- elenco degli acquirenti il cemento dall'"EUROCEM SpA" per l'anno 1988, dal quale si evince il rapporto di affari con la "MERIDIONALE CALCESTRUZZI S.r.l.", la quale ha il nr. 41 dell'archivio clienti EUROCEM, e relativo prezzario;
- p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro compilato in data 28.4. 1989 dalla 6^ Compagnia G.diF. nei confronti di NAPPI Paolo Filippo Andrea, dal quale si rilevano gli estremi identificativi dello stesso;

- 2 -

- nota nr. 29958/RDA del 13.7.1988 del suddetto Comando Generale, relativa ad un presunto traffico internazionale di armi e droga da parte dell'EUROCEM, che in quel tempo aveva la sede presso lo studio del SOMMA Agostino. Nella stessa nota viene, tra l'altro, evidenziata la vicenda che vide il SOMMA coinvolto nel presunto traffico di armi riguardante la "SEAMOND S.p.A.".

Appare opportuno evidenziare che la "MERIDIONALE CALCESTRUZZI" S.r.l. è stata costituita in data 21.1.1983, per trasformazione della "BETON CALCESTRUZZI" S.r.l.. Quest'ultima, nel tempo, ha annoverato tra i soci, oltre al MARINELLI Sergio, nato il 10.7.1947 a Mercogliano, anche i seguenti noti personaggi:

- IANDOLO Ferdinando, nato ad Avellino il 13.5.1945;
- CASILLO Vincenzo, nato a S. Giuseppe Vesuviano (NA) l'8.7.1942;
- DI FALCO Alessandro, nato a Mercogliano (AV) il 10.1.1948,

persone, queste, che hanno assunto ruoli di spicco nella organizzazione camorristica capeggiata da "Raffaele CUTOLO".

Tra l'altro, la trasformazione della "BETON CALCESTRUZZI" in "MERIDIONALE CALCESTRUZZI" si rese in quel tempo necessaria, in quanto il DI FALCO Alessandro, all'epoca amministratore unico della società, era stato sottoposto a misure di prevenzione personali con provvedimento del Tribunale di Avellino. Per tale motivo, oltre al cambio di denominazione sociale della società, vennero cedute le quote possedute dai suddetti soci ai subentranti MARINELLI Giuseppe e MARINELLI Giovanna, rispettivamente fratello e sorella di Sergio.

Si reputa utile sottolineare, inoltre, che la "BETON CALCESTRUZZI" S.r.l., sottoposta a verifica fiscale di carattere generale a cura di questo Comando Nucleo Regionale pt, ha effettuato, nel corso dell'anno 1982, forniture di calcestruzzo nei confronti della "ERRE.DI.IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Mercogliano, via Marconi - Pal. A -, per un importo complessivo di £. 92.331.000. A comprova dei preesistenti collegamenti tra la "BETON CALCESTRUZZI" ed il RAUCCI Pasquale, si ricorda che questi era socio, all'atto della costituzione, della nominata "ERRE.DI.IMMOBILIARE" S.r.l..

Infine, si precisa che il RAUCCI Pasquale, come appurato da ulteriori rilevamenti effettuati, risulta domiciliato in Mercogliano, in via R. Marcone, nr. 51, mentre è anagraficamente residente in via Guido d'Orso nr. 2 della stessa città.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO  
(Col. t. ST. Rolando Santarelli)

Att. 3**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

IL P.M.

AL TRIBUNALE SEZ. M.P.  
N A P O L I

Gli accertamenti svolti dal Nucleo Regionale della Polizia Tributaria di Napoli nell'ambito delle società che hanno per oggetto il commercio del cemento, accertamenti svolti a seguito di quanto emerso nel processo Agizza (v. stralcio dell'ordinanza di rinvio a giudizio agli atti), hanno consentito di raccogliere indizi di appartenenza alla camorra per tre soggetti, Rauci Pasquale, Somma Agostino e Nappi Paolo, tutti coinvolti nell'attività svolta dalla società Eurocem.

In particolare a carico di Rauci Pasquale è emerso che:

- pur non avendo presentato dichiarazione dei redditi e non avendo alcuna possidenza immobiliare risulta far parte di numerose società, tutte operanti nel settore dell'edilizia, ed in particolare della società D.D.S. Edilizia s.r.l. facente capo a Sibilìa Antonio, indiziato di appartenenza alla camorra, nonché della società Meridional Calcestruzzi, amministrata da Marinelli Giuseppe per conto del fratello Sergio inquisito con Sibilìa Antonio per l'attentato al Procuratore Gagliardi (v. relazione P.T. n. 1579 del 24.5.90 fl. 2);
- ha significativi precedenti giudiziari, quali il coinvolgimento nel processo per estorsione a carico della società Volani, ed imputazione di illecita concorrenza con minaccia (v. scheda fl. 29);
- è stato oggetto di segnalazione nell'ambito di indagini per traffico di armi e droga essendo stato visto in data 6.5.1989



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

IL P.M.

- 2 -

incontrarsi con due cittadini turchi inquisiti come appartenenti alla mafia turca (v. fl. 30 segnalazione e allegato relazione del 24.5.90);

A carico di Somma Agostino è emerso che:

- ha precedenti penali e giudiziari sia pure non particolarmente significativi, ma comunque rivelatori di una non limpida gestione delle sue attività;
- è stato coinvolto, come ex ufficiale della Guardia di Finanza, in un'inchiesta riguardante un presunto traffico di armi condotta nei confronti di una società avente la sede presso la residenza del Somma;
- presso la residenza del Somma hanno sede una serie di società delle quali il Somma risulta partecipare ed il medesimo è amministratore di numerose altre società tra le quali la Fimat Investimenti, cui partecipa come socio Trapani Tranquillino, collaboratore di Grappone Gianpasquale - legato al clan Zaza.

A carico del Nappi Paolo è emerso che:

- è stato di recente coinvolto in un processo per un grosso traffico di assegni di provenienza delittuosa, fatto per il quale è stato condannato (v. dispositivo allegato) ed ha precedenti giudiziari significativi nella provincia di Reggio Calabria (v. fl. 46 segnalazione);
- è stato identificato presso l'abitazione dei fratelli Russo Pasquale e Michele, personaggi di spicco del c.d. clan Alfieri nel corso di un summit in data 27.4.89 (v. all. 3 segnalazione).

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

IL P.M.

- 3 -

Vi è tuttavia un ulteriore indizio di appartenenza alla camorra che riguarda sia il Raucci, sia il Somma sia il Nappi e che giustifica la proposta congiunta a loro carico.

Infatti i tre proposti sono tutti in vario modo ma comunque strettamente collegati all'attività della società Eurocem, sul conto della quale sussistono seri elementi per ritenerla un mezzo per il riciclaggio di danaro sporco della camorra. Ciò si desume dai collegamenti con società inquisite (v. fl. 6 segnalazione), dal prezzo anomalo del cemento operato nei confronti delle medesime, dalle risultanze delle indagini della Polizia Tributaria sui soggetti stranieri che insieme con il Raucci sono soci della società (non sono noti come imprenditori nelle nazioni di provenienza e non è chiaro come dal Libano, dalla Grecia e da Panama siano venuti in Italia per costituire tale società), dai rapporti non limpidi con la società Diamond Comert Trading da cui provengono i fondi per l'aumento di capitale della Eurocem, senza alcuna garanzia da parte del Raucci (v. considerazioni fl. 10 - 14 segnalazione).

P.Q.M.

chiede che il Presidente voglia disporre con urgenza il sequestro del patrimonio della società Eurocem, tenuto conto del pericolo della dispersione dei beni facilitato dai collegamenti con l'estero; chiede che il Tribunale voglia sottoporre Raucci Pasquale, Somma Agostino e Nappi Paolo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ai sensi della legge antimafia e voglia disporre la confisca dei beni in sequestro.

Nappi, 25.6.80

Roberto